

Consiglio di Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica

Il giorno **10 settembre 2013** alle ore 10.30, presso la sala del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica si è riunito il Consiglio del Dipartimento per discutere i seguenti punti all'O.d.G.:

1. Approvazione verbali sedute precedenti
2. Comunicazioni
3. Pratiche relative a docenti
4. Pratiche amministrativo-contabili
5. Ratifica decreti
6. Questioni didattiche
 - 6.1 Pratiche studenti
 - 6.2 Nomina Commissioni Ammissione Corsi di Laurea Magistrale
 - 6.3 Copertura Corsi a.a. 2013-2014 Disponibilità Docenti interni
 - 6.4 Copertura Corsi a.a. 2013-2014 da Bando di affidamento gratuito
 - 6.5 Programmazione didattica a.a. 2013-14
 - 6.6 Approvazione Adeguamenti Regolamenti didattici Corsi di studio DIATIC
 - 6.7 Nomina Cultore della Materia
7. Nomina Rappresentante Dipartimento per B.A.T.S. (Biblioteca di Area Tecnico Scientifica)
8. Varie ed eventuali

PRESENTI:

Professori di I Fascia: B. Formisani, P. Gagliardo, G. Mendicino, R. Molinari, F. Rossi, B. Sirangelo.

Professori di II fascia: F. Crea, A. Mazzitelli, F. Testa.

Ricercatori: P. Argurio, S. Candamano, G. Capparelli, P. Costabile, P. De Luca, A. Di Renzo, R. Girimonte, G. Golemme, E. Infusino, A. Macario, F. Parise, L. Pasqua, A. Siciliano.

Rappresentati Personale Tecnico-Amministrativo: A. Aloise, D. Cristiano, S. Meccico, M.-S. Rombola

Rappresentati Studenti: F. Ferraro, S. Marino

Assenti giustificati

Professori di I fascia: S. De Rosa, G. Giordano, F. Macchione.

Professori di II fascia: D. Fabiano, F. Ferrucci, M. Maiolo.

Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Teresa Caligiuri



Il Vice Direttore
Prof. B. Sirangelo



Ricercatori: D. Biondi, C. Costanzo, M. Migliori, F. Muto, G. Robustelli.

Rappresentati Personale Tecnico-Amministrativo: -----.

Rappresentati degli studenti: V. Beatino.

Assenti ingiustificati

Professori di I fascia: G. Catapano, F. Iovino, P. Versace.

Professori di II fascia: O. Barra, P. Cannavò, F.P. Di Maio, E. Ferrari.

Ricercatori: M. Carini, E. Curcio, L. Galasso, A. Katovic, N. Pacini, S. Straface.

Rappresentati Personale Tecnico-Amministrativo: -----

Presiede la seduta il Vice Direttore, Prof. B. Sirangelo. Verbalizza la dott.ssa Caligiuri.

Il Presidente, constatato il raggiungimento del numero legale, dichiara aperta la seduta.

1) Approvazione verbali sedute precedenti

Il Presidente pone in approvazione il verbale del Consiglio della seduta del 31.07.2013, non essendo pervenuto alcun rilievo.

Il Consiglio approva.

2) Comunicazioni

Il Presidente informa il Consiglio che sono pervenute le seguenti richieste di iscrizioni ai Corsi di Laurea afferenti al DIATIC, il cui Test di Ammissione (i cui risultati sono disponibili sul sito web del Dipartimento) si è tenuto martedì 3 settembre u.s.:


Corso di Laurea	N° di richieste pervenute
Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio	61
Ingegneria Chimica	37

Il Presidente informa il Consiglio che lunedì 23 settembre, primo giorno del nuovo Anno Accademico 2013-2014, si terrà la "Giornata della Matricola 2013". La manifestazione, organizzata dal Delegato all'Orientamento, prof.ssa Fabiano, intende dare il benvenuto ai nuovi studenti dei Corsi di Studio afferenti al DIATIC e si inserisce nelle attività di promozione del Dipartimento che il Delegato

2

Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Teresa Caligiuri

Il Vice Direttore
Prof. B. Sirangelo



intende avviare perché la nuova realtà didattica e culturale del DIATIC sia portata a conoscenza degli immatricolandi e del territorio. Il Presidente invita i componenti il Consiglio, soprattutto i colleghi che insegnano sui Corsi di Laurea triennale, a partecipare alla manifestazione, a cui saranno invitati anche i colleghi degli altri dipartimenti che sono impegnati didatticamente sui Corsi di Laurea afferenti al DIATIC.

Il Presidente informa il Consiglio che giovedì 19 e venerdì 20 settembre si terranno le prove di Ammissione per i Corsi di Laurea Magistrale afferenti al DIATIC.

Il Presidente informa il Consiglio che è stato siglato l'Accordo tra l'Università di Montpellier 2, l'ICT Praga e l'Università della Calabria per la supervisione dell'attività di ricerca di Ming Zhou, dottoranda della prima edizione del Dottorato Europeo EUDIME, che ha per oggetto "I Reattori fotocatalitici a membrana"

Il Presidente informa il Consiglio che la prof.ssa Paola Cannavò, professore associato nel SSD ICAR/20 è stata confermata nel ruolo a decorrere dal 1° novembre 2011.

Il Presidente informa il Consiglio che il prof. Orazio Antonio Barra, professore associato nel SSD FIS/01 ha ripreso servizio dal 1° agosto, non sussistendo più le condizioni per permanere in aspettativa senza assegni, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n° 382 del 1980.

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta istanza da parte dell'ing. Andrea KATOVIC di *nulla osta* per insegnare presso la Facoltà di Tecnologia Tessile dell'Università di Zagabria (Croazia); trattandosi di una richiesta per insegnare in un'università estera, ancorché appartenente all'Unione Europea, il Presidente informa il Consiglio che gli uffici competenti dell'Amministrazione Centrale sono stati interpellati per avere indicazioni sulle procedure da seguire, alla luce delle nuove normative nazionali.

3) Pratiche relative a docenti

➤ Richieste di Nulla Osta

- Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta istanza da parte del Ing. Pietro ARGURIO di *nulla osta* per lo svolgimento dell'attività di docenza relativa all'affidamento - a titolo gratuito - di n° 34 ore di lezioni relative all'insegnamento di "Chimica", 6CFU, CHIM/07, attivato sul Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale.


- Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta istanza da parte dell'ing. Sebastiano CANDAMANO di *nulla osta* per lo svolgimento dell'attività di docenza relativa all'affidamento - a

3

Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Teresa Caligiuri



Il Vice Direttore
Prof. B. Sirangelo



titolo gratuito - di n° 35 ore di lezioni relative all'insegnamento di "Chimica applicata", 6CFU, ING-IND/22, attivato sul Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica.

- Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta istanza da parte del dott. Giovanni GOLEMME di *nulla osta* per lo svolgimento dell'attività di docenza relativa all'affidamento di n° 34 ore di lezioni e n° 24 ore di esercitazioni relative all'insegnamento di "Chimica", 6CFU, CHIM/07, attivato sul Corso di Laurea in Ingegneria Informatica.

- Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta istanza da parte dell'ing. Massimo MIGLIORI di *nulla osta* per lo svolgimento dell'attività di docenza relativa all'affidamento - a titolo gratuito - di n° 35 ore di lezioni relative all'insegnamento di "Sistemi Chimici per l'Energia", 6CFU, ING-IND/27, attivato sul Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica.

- Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta istanza da parte del Prof. Alessandro MAZZITELLI di *nulla osta* per lo svolgimento dell'attività di docenza relativa all'affidamento - a titolo gratuito - di n° 63 ore di lezioni relative all'insegnamento di "Istituzioni di Diritto Pubblico", 9CFU, IUS/09, attivato sul Corso di Laurea in Scienze Politiche;

- Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta istanza da parte del Prof. Raffaele MOLINARI di *nulla osta* per lo svolgimento dell'attività di docenza relativa all'affidamento - a titolo gratuito - di n° 34 ore di lezioni relative all'insegnamento di "Chimica", 6CFU, CHIM/07, attivato sul Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica e per lo svolgimento dell'attività di docenza relativa all'affidamento - a titolo gratuito - di n° 34 ore di lezioni relative all'insegnamento di "Chimica", 6CFU, CHIM/07, attivato sul Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica;

Il Consiglio esprime parere favorevole a tutte le richieste presentate e rilascia relativo *Nulla osta*.


Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

➤ **Richiesta di Tempo definito**

Il Presidente informa il Consiglio che la prof.ssa Paola Cannavo', professore associato afferente al settore scientifico disciplinare ICAR/20, ha presentato istanza al Direttore del Dipartimento di passare dal regime di "tempo pieno" a quello di "tempo definito".

Il Consiglio ne prende atto.

➤ **Dichiarazione di Fine servizio**



Il Presidente informa il Consiglio che il professore Enrico Drioli il 21 settembre p.v. terminerà la sua collaborazione didattica per l'a.a. 2012-2013 sul Corso di Laurea e Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica, così come da incarico deliberato dal Consiglio della Facoltà di Ingegneria.

Il Consiglio, tramite il Presidente dell'Assemblea, ringrazia il prof. Drioli per la dedizione dimostrata, prende atto del termine della collaborazione e invita gli uffici dell'Amministrazione ad avviare tutte le procedure per la comunicazione della fine servizio relativa alla collaborazione didattica espletata dal prof. Drioli.

Il Presidente informa il Consiglio che il professore Janos B.Nagy il 21 settembre p.v. terminerà la sua collaborazione didattica per l'a.a. 2012-2013 sul Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, così come da incarico deliberato dal Consiglio della Facoltà di Ingegneria.

Il Consiglio, tramite il Presidente dell'Assemblea, ringrazia il prof. B. Nagy per la dedizione dimostrata, prende atto del termine della collaborazione e invita gli uffici dell'Amministrazione ad avviare tutte le procedure per la comunicazione della fine servizio relativa alla collaborazione didattica espletata dal prof. B. Nagy.

4) Pratiche amministrativo-contabili

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta richiesta di ratifica per le seguenti attività:

- richiesta da parte dell'Ing. Alessio Siciliano per il rimborso delle spese sostenute per un servizio di correzione in lingua francese di articoli scientifici per un importo di € 213,84, espletato dalla "Elsevier Language Services". La spesa graverà sui fondi di ricerca dell'Ing. Siciliano.

Il Presidente, sottolineando la necessità di istruire per tempo le pratiche amministrativo-contabili e pregando i componenti del Consiglio di avviare tutto l'iter amministrativo relativo ai rimborsi secondo le procedure burocratiche indicate degli uffici, apre la discussione.

L'ing. Siciliano, chiarendo che la società di traduzione in lingua francese cui si è rivolto accetta solo pagamenti *on line*, spiega al Consiglio che ci•, e non altro, ha determinato il ritardo nell'istruzione della pratica oggi in discussione.

Interviene il prof. Mendicino chiedendo al Segretario Amministrativo se è possibile che il Dipartimento si doti di una carta di credito prepagata che possa snellire le procedure.

Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Teresa Caligiuri



Il Vice Direttore
Prof. B. Sirangelo



La dottoressa Caligiuri informa il Consiglio che, per i vincoli amministrativi in essere alla data attuale, non è possibile che il Dipartimento si doti di carta di credito prepagata; gli uffici dell'Amministrazione centrale stanno verificando la possibilità di implementare tale facilitazione alla luce della normativa vigente in tema di bilancio unico di Ateneo.

Il Presidente mette in votazione la richiesta dell'ing. Siciliano.

Il Consiglio ratifica.

5) Ratifica decreti


Il Presidente, elencando i seguenti Decreti Direttoriali sottoposti a ratifica

- N° 44 del 10.04.2013 – Bando di selezione pubblica – Co.Co.Co.
- N° 45 dell'11.04.2013 – Nomina commissione giudicatrice – Bando Laboratorio Ing. Chimica
- N° 46 del 15.04.2013 – Nomina Delegato orientamento – prof. Fabiano
- N° 47 del 19.04.2013 – Approvazione atti – Bando Co.Co.Co. Prot. 130000282 del 14/03/2013
- N° 48 dell'11.04.2013 – Approvazione atti – Bando Laboratorio Ing. Chimica
- N° 49 del 24.04.2013 – Nomina commissione giudicatrice – Bando Assegno di ricerca
- N° 50 del 06.05.2013 – Nomina commissione giudicatrice – Prestazione occasionale
- N° 54 del 24.05.2013 – Approvazione atti – Bando Co.Co.Co. Prot. 130000261 del 11/03/2013
- N° 55 del 03.06.2013 – Emanazione Bando assegno di ricerca
- N° 57 del 10.06.2013 – Nomina commissione giudicatrice - Bando assegno di ricerca
- N° 61 del 26.06.2013 – Nomina commissione giudicatrice - Bando Borsa di studio attività di ricerca
- N° 64 del 17.07.2013 – Approvazione atti – Elezione docenti Commissione Paritetica Studenti docenti
- N° 65 del 24.07.2013 – Nomina commissione giudicatrice – Assegno di ricerca
- N° 66 del 24.07.2013 – Nomina Componente Docenti per Commissione Paritetica Studenti docenti
- N° 67 del 07.08.2013 – Emanazione Bando affidamenti gratuiti incarichi di insegnamenti obbligatori
- N° 68 del 08.08.2013 – Nomina Delegato Commissione per l'Internazionalizzazione Ateneo
- N° 69 del 03.09.2013 – Nomina Commissione Paritetica Studenti docenti
- N° 70 del 03.09.2013 – Approvazione Adeguamenti SA e CdA Documentazione Master “Sicurezza”
- N° 71 del 03.09.2013 – Emanazione Bando affidamenti gratuiti incarichi insegnamenti a scelta
- N° 73 del 05.09.2013 – Emanazione Bando affidamenti gratuiti incarichi insegnamento per esercitazioni


apre la discussione.

Intervengono alcuni docenti che chiedono al Presidente di illustrare alcuni decreti; in particolare, il prof. Molinari chiede di prendere visione dei decreti n° 55 e 57, il prof. Crea del n°73, il dott. Pasqua dei n° 45 e 48, l'ing. Di Renzo di quelli relativi ai n° 68 e 69, l'ing. Argurio del n° 49.

Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Teresa Caligiuri



Il Vice Direttore
Prof. B.Sirangelo



Il prof. Gagliardo sottolinea come sia necessario che le informazioni oggetto di discussione del Consiglio circolino in maniera diversa rispetto a quanto avviene oggi ed auspica che possa essere organizzato un sistema informatizzato di pubblicazione della documentazione in approvazione in un'area riservata, per esempio, senza l'invio della medesima ai componenti il Consiglio – invio che intasa la posta elettronica di ognuno -; in tal modo sarà onere dei singoli prendere visione degli atti e la discussione in Consiglio potrà essere, oltre che più snella e veloce, anche orientata ad un livello più alto in termini di politica dipartimentale.

Entrano il dott. Golemme e i rappresentanti degli studenti Ferraro e Marino alle ore 11.10.

L'ing. Macario suggerisce che possa essere investita un'unità di personale tecnico amministrativo dell'organizzazione e della circolazione della documentazione all'attenzione del Consiglio.

Il Segretario Amministrativo, sottolineando il momento frenetico che gli uffici amministrativi stanno affrontando, rassicura il Consiglio che il servizio sta migliorando giorno per giorno e presto andrà a regime.


Il prof. Testa suggerisce che possa essere creata un'area *intranet* di servizio al Consiglio.

Il prof. Mendicino sottolinea che è necessario del tempo per organizzare, di concerto con il Direttore, un gruppo di lavoro che implementi procedure per garantire l'efficacia delle comunicazioni all'interno del Dipartimento ma anche quelle verso l'esterno; inoltre, ricorda al Consiglio che il Direttore, avendo ben chiara la problematica sin dall'inizio, ha fortemente caldeggiato l'assegnazione di un'unità di personale di area informatica al Dipartimento che potesse farsi carico della risoluzione dei problemi non solo legati alla gestione e allo sviluppo di servizi informatici per i lavori del Consiglio - e più in generale dell'attività dell'intero Dipartimento – ma anche per la gestione efficiente della struttura della rete, dal momento la realtà dipartimentale sarebbe stata ubicata su uno spazio fisico non concentrato, ma piuttosto dispersivo, che avrebbe necessitato di un monitoraggio continuo della stessa. Purtroppo, nonostante l'assegnazione sia andata a buon fine, l'unità di personale è stata distaccata in altra area e ci ha penalizzato il dipartimento.

Il Prof. Mendicino è sicuro che entro poco tempo le indicazioni del Direttore, finalizzate a garantire l'esattezza, la correttezza e soprattutto la sicurezza dell'informazione, saranno visibili a tutto il Consiglio anche attraverso l'implementazione di servizi informatici su cui si sta lavorando.

Interviene il prof. Mazzitelli facendo notare al Consiglio che in termini di trasparenza e disponibilità delle informazioni, il Dipartimento ha dimostrato di essere molto in avanti rispetto ad altri Dipartimenti e indica nella pubblicazione tempestiva dei Verbali del Consiglio una *best practice* che deve essere adottata anche in altri campi. Inoltre, d'accordo con il prof. Mendicino sulla necessità di garantire la sicurezza di dati definiti dalla legge sensibili, chiede al Consiglio di dare tempo all'amministrazione di andare a regime sugli strumenti informatici per l'attivazione delle procedure burocratiche.

Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Teresa Caligiuri



Il Vice Direttore
Prof. B. Sirangelo



Il Presidente, al termine delle discussioni, dopo avere illustrato i decreti di cui sopra e ringraziato il prof. Gagliardo per le sollecitazioni avute, pone in votazione la ratifica di tutti i decreti.

Il Consiglio ratifica.

6) Questioni didattiche

6.1) Pratiche studenti

Il Presidente illustra in modo sintetico all'Assemblea le richieste degli studenti pervenute al Dipartimento e comunica che le medesime sono state istruite insieme ai proff. Formisani e Mendicino, delegati del Direttore per la Didattica rispettivamente del Corso di Studio in Ingegneria Chimica e del Corso di Studio in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio:

✓ Pratiche studenti – Ingegneria per l'Ambiente e il territorio


N.	Richiesta	Esito Richieste
3	Passaggio dal Altri Corsi di Studio Area Ingegneria	Approvate
1	Trasferimento da Altra sede Universitaria	Approvata
1	Passaggio dal Altri Ordinamento per Laurea Magistrale	Approvata
1	Convalida crediti per convalida Certificato B1 – P.E.T.	Approvata
1	Acquisizione crediti Laboratorio interdisciplinare – Laurea Specialistica (D.M. 509)	Approvata
1	Convalida Seminari - Laurea Magistrale (D.M. 270)	Approvata
2	Abbreviazione di corso	Approvate

✓ Pratiche studenti – Ingegneria Chimica

N.	Richiesta	Esito Richieste
1	Passaggio di Ordinamento	Approvata
2	Trasferimento in entrata da Altro Ateneo	1-Approvata 2-DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO - NON RISPETTA DELIBERA CdD 31.07.13
1	Passaggio di Ordinamento per decadenza	Approvata

Di seguito si riportano le singole richieste pervenute.

Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Teresa Caligiuri



Il Vice Direttore
Prof. B. Sirangelo



PRATICHE STUDENTI – INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO

Passaggi da altri Corsi di Laurea (ART. 10 Reg. Did. CdL)

La studentessa **VERONICA ALGIERI**, matr. 150766, iscritta al Corso di Laurea in Ingegneria Informatica, chiede l'iscrizione al Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, con riconoscimento della precedente carriera.

Il Consiglio, vista la delibera del CdD del 31.07.2013 e sulla base di quanto autocertificato dalla studentessa Algeri, ne delibera l'iscrizione al 2° anno non regolarmente in corso, riconoscendo gli esami sostenuti come di seguito riportato:

Esami sostenuti Corso di Laurea in Ingegneria Informatica D.M. 270/04	CFU	SSD	VOTO	Esami convalidati Corso di Laurea Ingegneria per l'Ambiente e il territorio .DM. 270/04	CFU	SSD
Analisi matematica 1	12	MAT/05	18/30	Analisi matematica 1	12	MAT/05
Algebra lineare e geometria	12	MAT/03	18/30	Algebra lineare e geometria	6	MAT/03
Chimica	6	CHIM/07	25/30	Chimica	6	CHIM/07

e assegna il seguente Piano di studio individuale:

ANNO	SEM.	INSEGNAMENTO	CFU	SSD	TIPOLOGIA	NOTE
I	I	ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA	6	MAT/03	B1	CONVALIDATO
		FONDAMENTI DI INFORMATICA	6	ING- INF/05	B1	
		CHIMICA	6	CHIM/03	B2	CONVALIDATO
	II	FISICA	12	FIS/01	B2	
		STATISTICA E CALCOLO DELLE PROBABILITA'	6	MAT/06	A1	
		RAPPRESENTAZIONE DEL TERRITORIO	6	ICAR/17	C1	
		GEOLOGIA APPLICATA	6	GEO/05	C2	
I-II	ANALISI MATEMATICA 1	12	MAT/05	B1	CONVALIDATO	
II	I	ANALISI MATEMATICA 2	12	MAT/05	B1	
		SCIENZA E TECNICA DELLE COSTRUZIONI	12	ICAR/08	C1	
		ANALISI DEI SISTEMI	6	ING- INF/04	C3	
	II	IDRAULICA	12	ICAR/01	C2	
		INGEGNERIA DEL TERRITORIO	6	ICAR/20	C2	
		IDROLOGIA	6	ICAR/02	C2	
		FISICA TECNICA AMBIENTALE	6	ING- IND/11	C4	
I-II	INGLESE (PET O EQUIVALENTI)	3		A		
III	I	GEOTECNICA	12	ICAR/07	C2	
		INGEGNERIA SANITARIA ED AMBIENTALE	9	ICAR/03	C2	
		CARTOGRAFIA	6	ICAR/06	C2	

Il Segretario Amministrativo
 Dott.ssa Teresa Caligiuri

Il Vice Direttore
 Prof. B. Sirangelo

Bernardo Sirangelo

II	METODI MATEMATICI APPLICATI ALL'ING. AMBIENTALE	12	MAT/08	AI	
	INSEGNAMENTI ASCELTA	12		S	DA INDICARE AL TERZO ANNO
	ALTRO (SEMINARI O TIROCINIO)	3		A	DA INDICARE AL TERZO ANNO
	PROVA FINALE	3		PF	
		180			

Lo studente **CARLO VARISANO**, matr. 139222, iscritto al Corso di Laurea in Ingegneria Civile, chiede l'iscrizione al Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, con riconoscimento della precedente carriera.

Il Consiglio, vista la delibera del CdD del 31.07.2013 e sulla base di quanto autocertificato dallo studente Varisano, ne delibera l'iscrizione al 2° anno non regolarmente in corso, riconoscendo gli esami sostenuti come di seguito riportato:

Esami sostenuti Corso di Laurea in Ingegneria Civile D.M. 270/04	CFU	SSD	VOTO	Esami convalidati Corso di Laurea Ingegneria per l'Ambiente e il territorio .DM. 270/04	CFU	SSD
Algebra lineare e geometria	12	MAT/03	19/30	Algebra lineare e geometria	6	MAT/03
Chimica	6	CHIM/07	18/30	Chimica	6	CHIM/07
Geologia Applicata	6	GEO/05	18/30	Geologia Applicata	6	GEO/05
Laboratorio di Disegno con Applicazioni CAD	6	ICAR/17	23/30	Rappresentazione del Territorio	6	ICAR/17
Scienza e Tecnologia dei materiali	6	ING- IND/22	18/30	Convalidabile sul Corso di Laurea Magistrale		
Inglese	3			Inglese	3	

e assegna il seguente Piano di studio individuale:

ANNO	SEM.	INSEGNAMENTO	CFU	SSD	TIPOLOGIA	NOTE
I	I	ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA	6	MAT/03	B1	CONVALIDATO
		FONDAMENTI DI INFORMATICA	6	ING- INF/05	B1	
		CHIMICA	6	CHIM/03	B2	CONVALIDATO
	II	FISICA	12	FIS/01	B2	
		STATISTICA E CALCOLO DELLE PROBABILITA'	6	MAT/06	AI	
		RAPPRESENTAZIONE DEL TERRITORIO	6	ICAR/17	C1	CONVALIDATO
		GEOLOGIA APPLICATA	6	GEO/05	C2	CONVALIDATO
I-II	ANALISI MATEMATICA 1	12	MAT/05	B1		
II	I	ANALISI MATEMATICA 2	12	MAT/05	B1	
		SCIENZA E TECNICA DELLE COSTRUZIONI	12	ICAR/08	C1	
		ANALISI DEI SISTEMI	6	ING- INF/04	C3	
	II	IDRAULICA	12	ICAR/01	C2	
		INGEGNERIA DEL TERRITORIO	6	ICAR/20	C2	
		IDROLOGIA	6	ICAR/02	C2	

		FISICA TECNICA AMBIENTALE	6	ING-IND/11	C4	
I-II		INGLESE (PET)	3		A	CONVALIDATO
III	I	GEOTECNICA	12	ICAR/07	C2	
		INGEGNERIA SANITARIA ED AMBIENTALE	9	ICAR/03	C2	
		CARTOGRAFIA	6	ICAR/06	C2	
	II	METODI MATEMATICI APPLICATI ALL'ING. AMBIENTALE	12	MAT/08	AI	
		INSEGNAMENTI ASCELTA	12		S	DA INDICARE AL TERZO ANNO
		ALTRO (SEMINARI O TIROCINIO)	3		A	DA INDICARE AL TERZO ANNO
		PROVA FINALE	3		PF	
			180			

Lo studente **SALVATORE VOMMARO**, matr. 142991, iscritto al Corso di Laurea in Ingegneria Civile, chiede l'iscrizione al Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, con riconoscimento della precedente carriera.

Il Consiglio, vista la delibera del CdD del 31.07.2013 e sulla base di quanto autocertificato dallo studente Vommaro, ne delibera l'iscrizione al 2° anno non regolarmente in corso, riconoscendo gli esami sostenuti come di seguito riportato:

Esami sostenuti Corso di Laurea in Ingegneria Civile D.M. 270/04	CFU	SSD	VOTO	Esami convalidati Corso di Laurea Ingegneria per l'Ambiente e il territorio .DM. 270/04	CFU	SSD
Algebra lineare e geometria	12	MAT/03	23/30	Algebra lineare e geometria	6	MAT/03
Chimica	6	CHIM/07	19/30	Chimica	6	CHIM/07
Geologia Applicata	6	GEO/05	21/30	Geologia Applicata	6	GEO/05
Laboratorio di Disegno con Applicazioni CAD	6	ICAR/17	26/30	Rappresentazione del Territorio	6	ICAR/17

e assegna il seguente Piano di studio individuale:

ANNO	SEM.	INSEGNAMENTO	CFU	SSD	TIPOLOGIA	NOTE
I	I	ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA	6	MAT/03	B1	CONVALIDATO
		FONDAMENTI DI INFORMATICA	6	ING-INF/05	B1	
		CHIMICA	6	CHIM/03	B2	CONVALIDATO
	II	FISICA	12	FIS/01	B2	
		STATISTICA E CALCOLO DELLE PROBABILITA'	6	MAT/06	AI	
		RAPPRESENTAZIONE DEL TERRITORIO	6	ICAR/17	C1	CONVALIDATO
		GEOLOGIA APPLICATA	6	GEO/05	C2	CONVALIDATO
I-II	ANALISI MATEMATICA 1	12	MAT/05	B1		
II	I	ANALISI MATEMATICA 2	12	MAT/05	B1	
		SCIENZA E TECNICA DELLE COSTRUZIONI	12	ICAR/08	C1	
		ANALISI DEI SISTEMI	6	ING-INF/04	C3	

	II	IDRAULICA	12	ICAR/01	C2	
		INGEGNERIA DEL TERRITORIO	6	ICAR/20	C2	
		IDROLOGIA	6	ICAR/02	C2	
		FISICA TECNICA AMBIENTALE	6	ING-IND/11	C4	
I-II		INGLESE (PET)	3		A	
III	I	GEOTECNICA	12	ICAR/07	C2	
		INGEGNERIA SANITARIA ED AMBIENTALE	9	ICAR/03	C2	
		CARTOGRAFIA	6	ICAR/06	C2	
	II	METODI MATEMATICI APPLICATI ALL'ING. AMBIENTALE	12	MAT/08	AI	
		INSEGNAMENTI ASCELTA	12		S	DA INDICARE AL TERZO ANNO
		ALTRO (SEMINARI O TIROCINIO)	3		A	DA INDICARE AL TERZO ANNO
		PROVA FINALE	3		PF	
				180		

Richiesta di Trasferimento in entrata da Altro Ateneo (ART. 10 Reg. Did. CdS)

La studentessa **MARIA LUISA DI STASI**, iscritta al Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio presso l'Università degli Studio di Salerno, chiede l'iscrizione al Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio dell'Università della Calabria, con riconoscimento della precedente carriera.

Il Consiglio, vista la delibera del CdD del 31.07.2013 e sulla base di quanto autocertificato dalla studentessa Di Stasi, ne delibera l'iscrizione al 3° anno non regolarmente in corso, riconoscendo gli esami sostenuti come di seguito riportato:

Esami sostenuti Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio – Università di Pisa	CFU	SSD	VOTO	Esami convalidati Corso di Laurea Ingegneria per l'Ambiente e il territorio .DM. 270/04	CFU	SSD
Geologia e Litologia	6	GEO/02	26/30	Geologia Applicata	6	GEO/05
Elementi di Economia Aziendale	1	ING-IND/35	24/30			
Fondamenti chimici delle Tecnologie I	6	CHIM/07	25/30	Chimica	6	CHIM/07
Elementi di Tecnica urbanistica	6	ICAR/20	30	Rappresentazione del territorio	6	ICAR/17
Lingua Francese	3		Idoneo			
Fisica I	6	FIS/06	20/30	Fisica – INTEGRAZIONE (6CFU)	12	FIS/01
Matematica I	6	MAT/05	25/30	Analisi matematica I	12	MAT/05
Matematica II	6	MAT/05	19/30			
Fondamenti chimici delle Tecnologie II	6	CHIM/07	23/30			
Principi di Ingegneria Chimica Ambientale	6	ING-IND/24	18/30			
Economia ed Estimo Ambientale	6	ICAR/22	28/30	Economia ed Estimo Ambientale (A SCELTA)	6	ICAR/22
Elementi di Topografia	6	ICAR/06	23/30	Cartografia	6	ICAR/06
Cartografia Numerica	6	ICAR/06	27/30			
Tecnica ed economia dei trasporti	6	ICAR/05	25/30			

Il Segretario Amministrativo
 Dott.ssa Teresa Caligiuri

Il Vice Direttore
 Prof. B. Sirangelo

Basilio Sirangelo

Matematica III – Meccanica razionale	6	MAT/07	20/30			
Elettrotecnica	6	ING-IND/31	21/30			
Rischio elettrico e magnetico	6	ING-ID/33	27/30	Rischio elettrico e magnetico (A SCELTA)	6	ING-IND/33
Fluidodinamica Ambientale	6	ING-IND/06	21/30			
Idraulica I	6	ICAR/01	21/30	Idraulica – INTEGRAZIONE (6CFU)	12	ICAR/01
Pianificazione dei Trasporti	6	ICAR/05	20/30			
Impianti di Trattamento Sanitario-Ambientale	6	ICAR/03	24/30	Ingegneria sanitaria Ambientale – INTEGRAZIONE (3CFU)	9	ICAR/03

e assegna il seguente Piano di studio individuale:

ANNO	SEM.	INSEGNAMENTO	CFU	SSD	TIPOLOGIA	NOTE
I	I	ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA	6	MAT/03	B1	
		FONDAMENTI DI INFORMATICA	6	ING-INF/05	B1	
		CHIMICA	6	CHIM/03	B2	CONVALIDATO
	II	FISICA	12	FIS/01	B2	CONVALIDATO PREVIA INTEGRAZIONE (6CFU)
		STATISTICA E CALCOLO DELLE PROBABILITA'	6	MAT/06	AI	
		RAPPRESENTAZIONE DEL TERRITORIO	6	ICAR/17	C1	
		GEOLOGIA APPLICATA	6	GEO/05	C2	CONVALIDATO
I-II	ANALISI MATEMATICA 1	12	MAT/05	B1	CONVALIDATO	
II	I	ANALISI MATEMATICA 2	12	MAT/05	B1	
		SCIENZA E TECNICA DELLE COSTRUZIONI	12	ICAR/08	C1	
		ANALISI DEI SISTEMI	6	ING-INF/04	C3	
	II	IDRAULICA	12	ICAR/01	C2	CONVALIDATO PREVIA INTEGRAZIONE (6CFU)
		INGEGNERIA DEL TERRITORIO	6	ICAR/20	C2	CONVALIDATO
		IDROLOGIA	6	ICAR/02	C2	
		FISICA TECNICA AMBIENTALE	6	ING-IND/11	C4	
I-II	INGLESE (PET)	3		A		
III	I	GEOTECNICA	12	ICAR/07	C2	
		INGEGNERIA SANITARIA ED AMBIENTALE	9	ICAR/03	C2	CONVALIDATO PREVIA INTEGRAZIONE (3CFU)
		CARTOGRAFIA	6	ICAR/06	C2	
	II	METODI MATEMATICI APPLICATI ALL'ING. AMBIENTALE	12	MAT/08	AI	
		ECONOMIA E ESTIMO AMBIENTALE	6	ICAR/22	S	CONVALIDATO
		RISCHIO ELETTRICO E MAGNETICO	6	ING-IND/33	S	CONVALIDATO
		ALTRO (SEMINARI O TIROCINIO)	3		A	DA INDICARE AL TERZO ANNO
	PROVA FINALE	3		PF		
		180				

Passaggi da altro Ordinamento per Laurea Magistrale (ART. 6 Reg. Did. CdLM)

Lo studente **ANTONIO FLOCCO**, matr. 137743, iscritta al Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, chiede il passaggio di Ordinamento e l'iscrizione al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, con riconoscimento della precedente carriera.

Il Consiglio, visto l'art. 6 del Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale e sulla base di quanto autocertificato dallo studente Flocco, ne delibera l'iscrizione al 2° anno non regolarmente in corso, riconoscendo gli esami sostenuti come di seguito riportato:

Esami sostenuti Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio D.M. 270/04	CFU	SSD	VOTO	Esami convalidati Corso di Laurea Magistrale Ingegneria per l'Ambiente e il territorio .DM. 270/04	CFU	SSD
Analisi del territorio	6	ICAR/20	22/30	Progettazione del Territorio	6	ICAR/20
Complementi di Idrologia	6	ICAR/02	20/30	Modellazione idrologica	6	ICAR/02
Complementi di Scienza delle costruzioni	6	ICAR/08	26/30	A scelta	6	ICAR/08
Materiali per l'Ingegneria Ambientale	6	ING- IND/22	18/30	Tecnologia dei materiali	6	ING- IND/22
Ecologia Forestale	6	AGR/05	27/30	Ecologia Forestale	6	AGR/05

e assegna il seguente Piano di studio individuale sull'indirizzo "Difesa del Suolo":

ANNO	SEM.	INSEGNAMENTO	CFU	SSD	TIPOLOGIA	NOTE
I	I	INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	12	ICAR/02	C	
		MODELLAZIONE IDROLOGICA	6	ICAR/02	C	CONVALIDATO
		DINAMICA FLUVIALE	6	ICAR/02	C	
		ECOLOGIA FORESTALE	6	AGR/05	AI	CONVALIDATO
	II	PROGETTAZIONE DEL TERRITORIO	6	ICAR/20	C	CONVALIDATO
		TECNOLOGIA DEI MATERIALI	6	ING-IND/22	AI	CONVALIDATO
		INQUINAMENTO ATMOSFERICO	6	ING-IND/27	C	
		STABILITA' DEI PENDII E DIFESA DALLE FRANE	9	ICAR/07	C	
II	I	BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI	6	ICAR/02	C	
		PROTEZIONE IDRAULICA DEL TERRITORIO	9	ICAR/02	C	
	II	PROG. OPERE DI DIFESA DALLE ALLUVIONI	12	ICAR/02	C	
	I	COMPLEMENTI DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI	6	ICAR/08	S	
		CREDITI A SCELTA	6		S	DA INDICARE A CURA DELLO STUDENTE

Il Segretario Amministrativo
 Dott.ssa Teresa Caligiuri

Il Vice Direttore
 Prof. B. Sirangelo

Basiliano Sirangelo

	ALTRO (TIROCINIO E SEMINARI)	6	A	OPZIONE DA INDICARE A CURA DELLO STUDENTE
II	TESI DI LAUREA	18	PF	

Comunicazione centro Linguistico di Ateneo superamento PET (ART. 12 Reg. Did. CdS)

Il Presidente del Centro Linguistico di Ateneo, prof.ssa Carmen Argondizzo, ha comunicato in data 09.07.2013 prot. 22430, che il sottoriportato studente ha superato le prove PET (Preliminary English Test) di livello B1 per la conoscenza della lingua Inglese, nella sessione del 05.07.2013

n.	Matricola	Cognome	Nome
1	131676	FOCA'	MARCO

Il Consiglio ne prende atto.

Richiesta convalida Certificati Inglese livello B1 – PET (ART. 12 Reg. Did. CdS)

Lo studente **MARCO FOCA'**, matricola 131676, chiede la convalida dei crediti di Inglese essendo in possesso del P.E.T. (Preliminary English Test) certificato di conoscenza della lingua Inglese di livello B1 – rilasciato dall'University of Cambridge.

Il Consiglio approva.


Richiesta convalida Certificati Inglese livello B1 (ART. 12 Reg. Did. CdS)

Lo studente **TRIPICCHIO LUIGI**, matricola 109998, chiede la convalida dei crediti di Inglese essendo in possesso del E.L.S.A. (English Language Skills Assessment) certificato di conoscenza della lingua Inglese – rilasciato dal L.C.C.I. (Londo Chamber of Commerce and Industry) ed avendo superato il test di verifica in data odierna, 10.09.2013.

Il Consiglio approva.

Acquisizione crediti Laboratorio interdisciplinare – Laurea Specialistica (D.M. 509)

Lo studente **MARCO ESPOSITO**, matricola 106733, iscritto al Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria per l'Ambiente e il territorio D.M. 509, ha acquisito i crediti relativi all'elaborato finale

relativo al progetto interdisciplinare “Studio di processi innovativi per la rimozione dell’azoto dai reflui”, seguito dai *tutor* accademici ing. Alessio Siciliano e prof. Alfonso Nastro.

Il Consiglio approva.

Convalida Attività Seminariali - Laurea Magistrale (D.M. 270)

Lo studente **ANTONIO CHIODO**, matr. 146066, iscritto al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il territorio, chiede il riconoscimento di 4 CFU a seguito della partecipazione ad un ciclo di attività seminariali dal titolo “Advances in knowledge of Urban Drainage : Sustainable Management Services for the Water-Energy Cycle” e “Advances in knowledge of Urban Drainage: Sustainable Management Solutions for the Water-Energy Cycle”.

Il Consiglio approva la richiesta con la convalida di n° 3 CFU in attività seminariale.

Lo studente **ANTONIO DOMENICO LIA**, matr. 144074, iscritto al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il territorio, chiede l’indicazione dei crediti acquisiti con la richiesta oggetto di delibera del Consiglio di Dipartimento del 31.07.2013.

Il Consiglio, vista la delibera del 31.07.2013 e riconsiderata la documentazione prodotta, convalida n° 3 CFU in attività seminariale.

Richiesta di Abbreviazione Corso di Laurea

La dott.ssa **MARIA ANTONIA MALFARA’**, in possesso della Laurea in Scienze Geologiche VO, conseguita presso l’Università della Calabria il 30.09.04, chiede l’iscrizione al Corso di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, con riconoscimento della precedente carriera.

Il Consiglio, sulla base di quanto autocertificato dal dott.ssa Malfara’, ne delibera l’iscrizione al 2° anno regolarmente in corso, riconoscendo gli esami sostenuti come di seguito riportato:

Esami sostenuti Corso di Laurea Scienze Geologiche VO	VOTO	Esami convalidati Corso di Laurea Ing. per l’Ambiente e il territorio DM 270/04	CFU
Chimica	25/30	Chimica	6
Colloquio Lingua Inglese I	Approvato senza voto		
Fisica sperimentale I	21/30	Fisica	12
Fisica sperimentale II	24/30		
Geologia I	23/30		

Il Segretario Amministrativo
 Dott.ssa Teresa Caligiuri

Il Vice Direttore
 Prof. B. Sirangelo





Istituzioni Matematiche	18/30	Analisi Matematica 1 + COLLOQUIO INTEGRATIVO (2CFU)	12
Cartografia	23/30	Cartografia	6
Colloquio Lingua Inglese II	Approvato senza voto		
Geomorfologia	24/30		
Mineralogia	25/30		
Paleontologia	28/30		
Fisica terrestre	21/30		
Geologia Applicata	27/30	Geologia Applicata	6
Geologia II	27/30		
Petrografia	30/30	Petrografia (A SCELTA)	6
Rilevamento Geologico	21/30		
Geofisica Ambientale	27/30		
Geofisica Applicata	27/30		
Sismologia	28/30	Sismologia (ALTRO)	6
Vulcanologia	30/30	Vulcanologia (A SCELTA)	3

e assegna il seguente Piano di studio individuale:

ANNO	SEM.	INSEGNAMENTO	CFU	SSD	TIPOLOGIA	NOTE
I	I	ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA	6	MAT/03	B1	
		FONDAMENTI DI INFORMATICA	6	ING-INF/05	B1	
		CHIMICA	6	CHIM/03	B2	CONVALIDATO
	II	FISICA	12	FIS/01	B2	CONVALIDATO
		STATISTICA E CALCOLO DELLE PROBABILITA'	6	MAT/06	AI	
		RAPPRESENTAZIONE DEL TERRITORIO	6	ICAR/17	C1	
		GEOLOGIA APPLICATA	6	GEO/05	C2	CONVALIDATO
I-II	ANALISI MATEMATICA I	12	MAT/05	B1	CONVALIDATO PREVIO COLLOQUIO INTEGRATIVO	
II	I	ANALISI MATEMATICA 2	12	MAT/05	B1	
		SCIENZA E TECNICA DELLE COSTRUZIONI	12	ICAR/08	C1	
		ANALISI DEI SISTEMI	6	ING-INF/04	C3	
	II	IDRAULICA	12	ICAR/01	C2	
		INGEGNERIA DEL TERRITORIO	6	ICAR/20	C2	
		IDROLOGIA	6	ICAR/02	C2	
		FISICA TECNICA AMBIENTALE	6	ING-IND/11	C4	
I-II	INGLESE (PET)	3		A		
III	I	GEOTECNICA	12	ICAR/07	C2	
		INGEGNERIA SANITARIA ED AMBIENTALE	9	ICAR/03	C2	
		CARTOGRAFIA	6	ICAR/06	C2	CONVALIDATO
	II	METODI MATEMATICI APPLICATI ALL'ING. AMBIENTALE	12	MAT/08	AI	
		PETROGRAFIA	6		S	CONVALIDATO
		VULCANOLOGIA	6		S	CONVALIDATO
		SISMOLOGIA (SEMINARI)	3		A	CONVALIDATO

Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Teresa Caligiuri

Il Vice Direttore
Prof. B. Sirangelo

Basilio Sirangelo

	PROVA FINALE	3	PF
		180	

Il dott. **EMANUELE PAONE**, in possesso della Laurea Magistrale in Scienze Geologiche, conseguita presso l'Università della Calabria il 24.07.12, chiede l'iscrizione al Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, con riconoscimento della precedente carriera.


Il Consiglio, sulla base di quanto autocertificato dal dott. Paone, ne delibera l'iscrizione al 2° anno regolarmente in corso, riconoscendo gli esami sostenuti come di seguito riportato:

Esami sostenuti		SSD	CFU	VOTO	Esami convalidati	
Corso di Laurea in Scienze Geologiche (LT + LM)					Corso di Laurea Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio DM 270/04	
Calcolo differenziale	MAT/05	5	21/30	Analisi Matematica I + INTEGRAZIONE (4CFU)	12	
Elementi di calcolo integrale	MAT/05	3	18/30			
Chimica generale	CHIM/03	6	19/30	Chimica	6	
Introduzione al metodo sperimentale	FIS/07	5	19/30	Fisica	12	
Elementi di elettricità e magnetismo	FIS/07	3	18/30			
Elementi di Meccanica e Termodinamica	FIS/07	5	18/30			
Introduzione all'informatica	ING-INF/05	5	23/30	Fondamenti di Informatica + COLLOQUIO INTEGRATIVO (1CFU)	6	
Principi di Geotecnica	ICAR/07	4	18/30	Geotecnica + COLLOQUIO INTEGRATIVO (1CFU)	12	
Geotecnica e Geognostica	ICAR/07	7	21/30			
Geologia applicata II	GEO/05	5	25/30	Geologia applicata	6	
Fondamenti di Geologia applicata	GEO/05	8	25/30			
Topografia e Cartografia	ICAR/06	4	24/30	Cartografia	6	
Principi di Sistemi Informativi Territoriali	INF/01	4	19/30			
Geologia Ambientale	GEO/02	5	25/30	A SCELTA	5	
Petrografia Applicata	GEO/09	10	27/30	A SCELTA (7CFU) + ALTRO (3CFU)	10	
Fondamenti di Geodinamica	GEO/10	5	20/30			
Inglese intermedio	L-LIN/12	5	23/30			
Inglese I	L-LIN/12	5	18/30			
Principi di Pedologia	AGR/14	4	23/30			
Scienze della Terra e Laboratorio di Scienze della Terra	GEO/07	9	20/30			
Fisica Terrestre I e Fisica Terrestre II	GEO/10	9	18/30			
Geologia e Laboratorio di Geologia	GEO/02	10	24/30			
Geologia Strutturale I	GEO/03	5	18/30			
Minerologia e Cristallografia e Laboratorio di Minerologia I	GEO/06	9	18/30			

Il Segretario Amministrativo
 Dott.ssa Teresa Caligiuri



Il Vice Direttore
 Prof. B. Sirangelo



Paleontologia e Laboratorio di Paleontologia 1	GEO/01	10	22/30		
Petrografia e Petrologia e Laboratorio di Petrografia Microscopica	GEO/07	10	18/30		
Principi di Geofisica Applicata	GEO/10	5	18/30		
Rilevamento Geologico I e Campo Geologico	GEO/02	7	18/30		
Principi di Geochimica e Laboratorio di Geochimica 1	GEO/08	10	24/30		
Principi di Geologia Stratificata	GEO/02	5	18/30		
Principi di Geomorfologia	GEO/04	5	22/30		
Principi di Micropaleontologia	GEO/01	5	20/30		
Geografia Economica	M-GGR/02	9	25/30		
GIS e Statistica applicata alla geologia	ING-INF/0	7	20/30	COLLOQUIO INTEGRATIVO PER FONDAMENTI DI INFORMATICA + STATISTICA E CALCOLO DELLE PROBABILITA'	1 + 6
Sedimentologia e Regime dei Litorali	GEO/02	10	22/30		
Tettonica e Tettonica Regionale	GEO/02	10	25/30		
Geochimica Applicata	GEO/08	8	21/30		
Geopedologia	GEO/04	8	18/30		
Minerologia delle Argille	GEO/06	5	25/30		
Prospezioni Geofisiche	GEO/10	8	22/30		

e assegna il seguente Piano di studio individuale:

ANNO	SEM.	INSEGNAMENTO	CFU	SSD	TIPOLOGIA	NOTE
I	I	ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA	6	MAT/03	B1	
		FONDAMENTI DI INFORMATICA	6	ING-INF/05	B1	CONVALIDATO
		CHIMICA	6	CHIM/03	B2	CONVALIDATO
	II	FISICA	12	FIS/01	B2	CONVALIDATO
		STATISTICA E CALCOLO DELLE PROBABILITA'	6	MAT/06	A1	CONVALIDATO
		RAPPRESENTAZIONE DEL TERRITORIO	6	ICAR/17	C1	
		GEOLOGIA APPLICATA	6	GEO/05	C2	CONVALIDATO
I-II	ANALISI MATEMATICA 1	12	MAT/05	B1	CONVALIDATO PREVIA INTEGRAZIONE	
II	I	ANALISI MATEMATICA 2	12	MAT/05	B1	
		SCIENZA E TECNICA DELLE COSTRUZIONI	12	ICAR/08	C1	
		ANALISI DEI SISTEMI	6	ING-INF/04	C3	
	II	IDRAULICA	12	ICAR/01	C2	
		INGEGNERIA DEL TERRITORIO	6	ICAR/20	C2	
		IDROLOGIA	6	ICAR/02	C2	
		FISICA TECNICA AMBIENTALE	6	ING-IND/11	C4	

Il Segretario Amministrativo
 Dott.ssa Teresa Caligiuri

Il Vice Direttore
 Prof. B. Sirangelo

Benedetto Sirangelo

I-II		INGLESE (PET O EQUIVALENTI)	3		A	
III	I	GEOTECNICA	12	ICAR/07	C2	CONVALIDATO PREVIO COLLOQUIO INTEGRATIVO
		INGEGNERIA SANITARIA ED AMBIENTALE	9	ICAR/03	C2	
		CARTOGRAFIA	6	ICAR/06	C2	CONVALIDATO PREVIO COLLOQUIO INTEGRATIVO
	II	METODI MATEMATICI APPLICATI ALL'ING. AMBIENTALE	12	MAT/08	AI	
		GEOLOGIA AMBIENTALE	5	GEO/02	S	CONVALIDATO
		PETROGRAFIA APPLICATA	7	GEO/09	S	CONVALIDATO
			3		A	CONVALIDATO
PROVA FINALE	3		PF			
			181			

PRATICHE STUDENTI – INGEGNERIA CHIMICA

Comunicazione centro Linguistico di Ateneo superamento PET (ART. 12 Reg. Did. CdS)

Il Presidente del Centro Linguistico di Ateneo, prof.ssa Carmen Argondizzo, ha comunicato in data 09.07.2013 prot. 22430, che i sottoelencati studenti hanno superato le prove PET (Preliminary English Test) di livello B1 per la conoscenza della lingua Inglese, nella sessione del 05.07.2013

n.	Matricola	Cognome	Nome
1	59663	BELLUCCI	DEMETRIO
2	48415	COSCO	ETTORE
3	102147	RAMUNDO	ANGELA

Il Consiglio ne prende atto.

Richiesta di Passaggio di Ordinamento (ART. 6 Reg. Did. CdS)

La studentessa **VALERIA VITETTI**, matricola 90627, iscritta al Corso di Laurea in Ingegneria Chimica D.M. 509/99, chiede il passaggio al Corso di Laurea in Ingegneria Chimica D.M. 270/04 e la convalida degli insegnamenti superati.

Il Consiglio, sulla base di quanto autocertificato dalla studentessa Vitetti, ne delibera l'iscrizione al 3° anno non regolarmente in corso, riconoscendo gli esami sostenuti come di seguito riportato:

Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Teresa Caligiuri



Il Vice Direttore
Prof. B. Sirangelo





Esami sostenuti	SSD	CFU	VOTO	Esami convalidati	CFU
Corso di Laurea in Ingegneria Chimica D.M.509/99				Corso di Laurea Ingegneria Chimica D.M. 270/04	
Algebra Lineare e Geometria	MAT/03	5	25/30	Algebra lineare e geometria	6
COLLOQUIO		1			
Calcolo 1	MAT/05	4	21/30	Analisi Matematica 1	12
Calcolo 2	MAT/05	4	20/30		
INTEGRAZIONE		4			
Calcolo 3	MAT/05	4	20/30	Analisi Matematica 2	12
INTEGRAZIONE		8			
Chimica 2	CHIM/03	4	21/30	Chimica 2	9
INTEGRAZIONE		5		Chimica	6
Chimica	CHIM/03	5	25/30		
COLLOQUIO		1			
Fisica 1	FIS/01	6	26/30	Fisica	12
Fisica 2	FIS/01	5	25/30		
COLLOQUIO					
Fondamenti di Informatica	ING-INF/05	4	18/30	Fondamenti di Informatica	6
Introduzione all'Informatica	ING-INF/05	2	27/30		
Introduzione all'Ingegneria Chimica	ING-IND/24- 25-26-27	5	18/30	Introduzione all'Ingegneria Chimica	6
Laboratorio di Ingegneria Chimica 5	ING-IND/27	1	30/30	Tecnologie di Chimica Applicata	9
Tecnologie di Chimica Applicata	ING-IND/22	5	25/30		
INTEGRAZIONE		3			
Economia e Organizzazione Aziendale	ING-IND/35	3	29/30	Economia e Organizzazione Aziendale	6
INTEGRAZIONE		3			
Elettrotecnica	ING-IND/31	4	24/30	Sistemi Elettrici Industriali	9
INTEGRAZIONE		5			
Laboratorio di Ingegneria Chimica 1	ING-IND/22	1	30/30	Laboratorio di Ingegneria Chimica	3
Laboratorio di Ingegneria Chimica 3	ING-IND/24	1	30/30		
Laboratorio di Ingegneria Chimica 4	ING-IND/24	1	29/30		
Meccanica dei Fluidi	ING-IND/24	5	27/30	Principi di Ingegneria Chimica	12
Laboratorio di Ingegneria Chimica 2	ING-IND/24	1	28/30		
INTEGRAZIONE		6			
Materiali per l'Ingegneria	ING-IND/22	4	25/30	Materiali per l'Ingegneria	6
INTEGRAZIONE		2			
Statistica e Calcolo delle probabilità	ING-IND/26 MAT/06	3	27/30	Strumentazione ed Analisi dei Dati	9
INTEGRAZIONE		6			
Proprietà di Trasporto nei processi Agro-Alimentari e Biotecnologici	ING-IND/24	3	27/30	A Scelta	4
Biotecnologie Industriali 1	ING-IND/24- 27	3	27/30	A Scelta	4
Impatto e Tutela Ambientale	ING-IND/27	4	30/30	A Scelta	4
Processi e Tecnologie Agro-Alimentari	ING-IND/24- 25-26-27	3	27/30	A Scelta	4
Sicurezza nell'industria di processo 1*	ING-IND/27	4	28/30		

*Eventualmente convalidabile sul Corso di Laurea Magistrale

e assegna il seguente Piano di studio individuale:

Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Teresa Caligiuri

Il Vice Direttore
Prof. B. Sirangelo

ANNO	SEM.	INSEGNAMENTO	CFU	SSD	TAF	NOTE
I	I	ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA	6	MAT/03	B1	CONVALIDATO PREVIO COLLOQUIO (1CFU)
		FONDAMENTI DI INFORMATICA	6	ING-INF/05	B1	CONVALIDATO
		CHIMICA	6	CHIM/03	B2	CONVALIDATO PREVIO COLLOQUIO (1CFU)
	II	FISICA	12	FIS/01	B2	CONVALIDATO PREVIO COLLOQUIO
		DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE	6	ING-IND/15	C3	
		INTRODUZIONE ALL'INGEGNERIA CHIMICA	6	ING-IND/27	C1	CONVALIDATO
	I-II	ANALISI MATEMATICA 1	12	MAT/05	B1	CONVALIDATO PREVIA INTEGRAZIONE (4CFU)
II	I	ANALISI MATEMATICA 2	12	MAT/05	B1	CONVALIDATO PREVIA INTEGRAZIONE (8CFU)
		CHIMICA 2	9	CHIM/03	AI	CONVALIDATO PREVIA INTEGRAZIONE (5CFU)
		TERMODINAMICA	12	ING-IND/24	C1	
	II	PRINCIPI DI INGEGNERIA CHIMICA	12	ING-IND/24	C1	CONVALIDATO PREVIA INTEGRAZIONE (6CFU)
		TECNOLOGIE DI CHIMICA APPLICATA	9	ING-IND/22	C2	CONVALIDATO PREVIA INTEGRAZIONE (3CFU)
		LABORATORIO DI INGEGNERIA CHIMICA (IN MODULI)	3	ING-IND/22-24-27	A	CONVALIDATO
I-II	INGLESE (PET)	3		E		
III	I	PROGETTAZIONE DI APPARECCHIATURE PER L'INDUSTRIA CHIMICA	12	ING-IND/25	C1	
		STRUMENTAZIONE ED ANALISI DEI DATI	6	ING-IND/26	C1	CONVALIDATO PREVIA INTEGRAZIONE (6CFU)
		ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	6	ING-IND/35	AI	CONVALIDATO PREVIA INTEGRAZIONE (3CFU)
		MATERIALI PER L'INGEGNERIA	6	ING-IND/22	C1	CONVALIDATO PREVIA INTEGRAZIONE (2CFU)
	II	CHIMICA INDUSTRIALE	9	ING-IND/27	C1	
		SISTEMI ELETTRICI INDUSTRIALI	9	ING-IND/33	AI	CONVALIDATO PREVIA INTEGRAZIONE (5CFU)
		PROPRIETA' DI TRASPORTO NEI PROCESSI AGRO-ALIMENTARI E BIOTECNOLOGICI	3		S	CONVALIDATO
		BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI I	3		S	CONVALIDATO
		IMPATTO E TUTELA AMBIENTALE	4		S	CONVALIDATO
		PROCESSI E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI	3		S	CONVALIDATO
		PROVA FINALE	3		E	
			181			

Lo studente **AZZARA' ROBERTO**, iscritto al Corso di Laurea in Ingegneria dell'Informazione presso l'Università degli Studi di Reggio Calabria, chiede il trasferimento al Corso di Laurea in Ingegneria Chimica D.M. 270/04 e la convalida degli insegnamenti superati, come di seguito riportato:

Esami sostenuti	SSD	CFU	VOTO
-----------------	-----	-----	------

Il Segretario Amministrativo
 Dott.ssa Teresa Caligiuri

Il Vice Direttore
 Prof. B. Sirangelo

Benigno Sirangelo

Corso di Laurea in Ingegneria Chimica Università di Reggio Calabria			
Analisi Matematica 1	MAT/05	9	21/30
Analisi Matematica 2 e Calcolo delle probabilità	MAT/05	9	18/30
Inglese		6	28/30
Fondamenti di Informatica	ING-INF/05	9	23/30
Elettrotecnica	ING-IND/31	12	19/30
Fondamenti di Misure Elettroniche	ING-INF/07	6	20/30
TOT.		51	

Il Presidente ricorda al Consiglio la delibera del Consiglio di Dipartimento che disciplina la materia e che di seguito si riporta:

DELIBERA CdD 31.07.2013

6. 2) Passaggi e Trasferimenti in entrata

..... **OMISSIS**

- le richieste di passaggio/trasferimento ad anni successivi al primo dei Corsi di Laurea afferenti al DIATIC di studenti già iscritti ad altri Dipartimenti UniCal/Atenei possono essere accolte se il Consiglio di Dipartimento riconosce almeno 20 CFU tra quelli già acquisiti dallo studente;

- tra i 20 CFU riconosciuti devono essere compresi almeno 8 crediti dell'area di matematica e almeno 6 crediti dell'area di fisica o di chimica;

- dei 20 CFU riconosciuti, 12 potranno essere utilizzati tra i crediti a scelta dello studente;

..... **OMISSIS**

Tali requisiti non sono richiesti agli studenti iscritti a Corsi di studio dell'Area di Ingegneria dell'Università della Calabria diversi dal DIATIC che intendessero richiedere il passaggio ai Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica.

Il Consiglio approva.

e riassume la situazione del richiedente alla luce del deliberato del Consiglio:

REQUISITI RICHIESTI DALLA DELIBERA:

QUANTITATIVI	20CFU	AZZARA' 51CFU	OK
QUALITATIVI	8CFU AREA MATEMATICA +	AZZARA' 18CFU	OK
	6CFU AREA FISICA O CHIMICA	AZZARA' -----	NO

Il Presidente chiede al prof. Formisani, Delegato alla Didattica per il Corso di studio in Ingegneria Chimica, di volere illustrare al Consiglio la problematica in merito alla quale è richiesto all'Assemblea di esprimersi.

Esce il prof. Gagliardo alle ore 11.40

Il Segretario Amministrativo
 Dott.ssa Teresa Caligiuri

Il Vice Direttore
 Prof. B. Sirangelo

Bernardo Sirangelo

Prende la parola il prof. Formisani che sottolinea come personalmente sia contrario a qualsiasi forma di impedimento all'entrata, sia esso una soglia ad un test di ammissione sia esso il possesso di un certo numero di crediti come requisito per un trasferimento da un altro Corso di studio o un altro ateneo. Il professore, ricordando che il Consiglio ha fissato una regola e che tale regola è necessario sia rispettata e quindi applicata, fa notare all'Assemblea come la richiesta di trasferimento in discussione presenti delle anomalie che devono far riflettere il Consiglio rispetto a quanto già deliberato: lo studente ha già acquisito 51CFU in totale di cui 18CFU nell'area della matematica, ben oltre - rispettivamente - i 20CFU e gli 8CFU fissati dalla delibera, ma difetta dei 6CFU richiesti per l'area della fisica o della chimica; il richiedente, per*, ha superato ben due esami relativi ad Elettrotecnica e Misure Elettroniche (per un totale di 18CF), che richiedono un'ottima conoscenza delle tematiche affrontate nell'insegnamento di Fisica.

Il rappresentante degli studenti, Marino, interviene nella discussione rimarcando come sia necessario rispettare le regole fissate dalle delibere ma, al contempo, richiama l'Assemblea a giudicare anche la situazione assolutamente particolare di Azzarà.

Il prof. Mendicino approva la decisione del prof. Formisani di far valutare al Consiglio la richiesta di Azzarà, dal momento che essa presenta - a giudizio del prof. Formisani - un'anomalia rispetto a quanto già deliberato dal Consiglio. Il professore sottolinea che le regole se fissate devono essere rispettate. Il prof. Mendicino invita il Consiglio a rivedere per il prossimo anno accademico le proprie decisioni, per evitare che ci siano zone d'ombra rispetto al deliberato assunto dall'Assemblea.

Il Presidente, riassumendo la situazione e le posizioni emerse durante la discussione, pone in approvazione la richiesta di Azzarà.

Il Consiglio rigetta l'istanza di Roberto Azzarà.

Lo studente **STEFANO LADAGA**, iscritto al Corso di Laurea in Ingegneria Chimica presso l'Università degli Studi di PISA, chiede il trasferimento al Corso di Laurea in Ingegneria Chimica D.M. 270/04 e la convalida degli insegnamenti superati.

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 31.07.2013, il Consiglio, sulla base di quanto autocertificato dallo studente Ladaga, ne delibera l'iscrizione al 2° anno non regolarmente in corso, riconoscendo gli esami sostenuti come di seguito riportato:

Esami sostenuti	SSD	CFU	VOTO	Esami convalidati	CFU
Corso di Laurea in Ingegneria Chimica - Università di Pisa				Corso di Laurea Ingegneria Chimica D.M. 270/04	
Fondamenti chimici delle tecnologie 1	CHIM/07	12	19/30	Chimica	6
				Chimica 2 + INTEGRAZIONE (3CFU)	9
Disegno tecnico industriale		6	18/30	Disegno tecnico industriale	6

Il Segretario Amministrativo
 Dott.ssa Teresa Caligiuri

Il Vice Direttore
 Prof. B. Sirangelo



Fisica generale		12	19/30	Fisica	12
Prova di conoscenza della lingua Inglese		3	Idoneo		
Chimica Industriale Inorganica		6	26/30	Chimica Industriale + INTEGRAZIONE (3CFU)	9
Chimica Industriale Organica*		6	18/30		
Matematica		12	18/30	Analisi Matematica 1	12
Strumentazione e Controllo dei processi Chimici*		6	19/30		

*Eventualmente convalidabile sul Corso di Laurea Magistrale


e assegna il seguente Piano di studio individuale:

ANNO	SEM.	INSEGNAMENTO	CFU	SSD	TAF	NOTE
I	I	ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA	6	MAT/03	B1	
		FONDAMENTI DI INFORMATICA	6	ING-INF/05	B1	
		CHIMICA	6	CHIM/07	B2	
	II	FISICA	12	FIS/01	B2	CONVALIDATO
		DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE	6	ING-IND/15	C3	CONVALIDATO
		INTRODUZIONE ALL'INGEGNERIA CHIMICA	6	ING-IND/27	C1	
I-II	ANALISI MATEMATICA 1	12	MAT/05	B1	CONVALIDATO	
II	I	ANALISI MATEMATICA 2	12	MAT/05	B1	
		CHIMICA 2	9	CHIM/03	AI	
		TERMODINAMICA	12	ING-IND/24	C1	
	II	PRINCIPI DI INGEGNERIA CHIMICA	12	ING-IND/24	C1	
		TECNOLOGIE DI CHIMICA APPLICATA	9	ING-IND/22	C2	
		LABORATORIO DI INGEGNERIA CHIMICA (IN MODULI)	3	ING-IND/22-24-27	A	
I-II	INGLESE (PET)	3		E		
III	I	PROGETTAZIONE DI APPARECCHIATURE PER L'INDUSTRIA CHIMICA	12	ING-IND/25	C1	
		STRUMENTAZIONE ED ANALISI DEI DATI	6	ING-IND/26	C1	
		ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	6	ING-IND/35	AI	
		MATERIALI PER L'INGEGNERIA	6	ING-IND/22	C1	
	II	CHIMICA INDUSTRIALE	9	ING-IND/27	C1	CONVALIDATO PREVIA INTEGRAZIONE
		SISTEMI ELETTRICI INDUSTRIALI	9	ING-IND/33	AI	
		Insegnamenti A SCELTA	12		S	
		PROVA FINALE	3		E	
		180				

Richiesta di Passaggio di Ordinamento per decadenza (ART. 6 Reg. Did. CdS)

Il Segretario Amministrativo
 Dott.ssa Teresa Caligiuri

Il Vice Direttore
 Prof. B. Sirangelo



Lo studente **ROBERTO CAVA**, già iscritto al Corso di Laurea in Ingegneria Chimica V.O., chiede il passaggio al Corso di Laurea in Ingegneria Chimica D.M. 270/04 e la convalida degli insegnamenti superati.

Il Consiglio, sulla base di quanto autocertificato dallo studente Cava, ne delibera l'iscrizione al 2° anno non regolarmente in corso, riconoscendo gli esami sostenuti come di seguito riportato:

Esami sostenuti		SSD	VOTO	Esami convalidati	
Corso di Laurea in Ingegneria Chimica D.M.509/99				Corso di Laurea Ingegneria Chimica D.M. 270/04	
Analisi Matematica I		MAT/05	28/30	Analisi Matematica 1	12
Analisi Matematica II		MAT/05	26/30	Analisi Matematica 2	12
Fisica Generale I		FIS/01	20/30	Fisica	12
Fisica II		FIS/01	20/30		
Chimica		CHIM/03	21/30	Chimica	6
Fondamenti di Informatica		ING-INF/05	19/30	Fondamenti di Informatica	6
Geometria		MAT/03	22/30	Algebra Lineare e Geometria	6
Meccanica razionale		MAT/07	19/30		
Tecnologie di Chimica Applicata		ING-IND/22	21/30	Tecnologie di Chimica Applicata	9
Economia ed Organizzazione Aziendale		ING-IND/35	26/30	Economia ed Organizzazione Aziendale	6

e assegna il seguente Piano di studio individuale:

ANNO	SEM.	INSEGNAMENTO	CFU	SSD	TAF	NOTE
I	I	ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA	6	MAT/03	B1	CONVALIDATO
		FONDAMENTI DI INFORMATICA	6	ING-INF/05	B1	CONVALIDATO
		CHIMICA	6	CHIM/03	B2	CONVALIDATO
	II	FISICA	12	FIS/01	B2	CONVALIDATO
		DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE	6	ING-IND/15	C3	
		INTRODUZIONE ALL'INGEGNERIA CHIMICA	6	ING-IND/27	C1	
I-II	ANALISI MATEMATICA 1	12	MAT/05	B1	CONVALIDATO	
II	I	ANALISI MATEMATICA 2	12	MAT/05	B1	CONVALIDATO
		CHIMICA 2	9	CHIM/03	A1	
		TERMODINAMICA	12	ING-IND/24	C1	
	II	PRINCIPI DI INGEGNERIA CHIMICA	12	ING-IND/24	C1	
		TECNOLOGIE DI CHIMICA APPLICATA	9	ING-IND/22	C2	CONVALIDATO
		LABORATORIO DI INGEGNERIA CHIMICA (IN MODULI)	3	ING-IND/22-24-27	A	
I-II	INGLESE (PET)	3		E		
III	I	PROGETTAZIONE DI APPARECCHIATURE PER L'INDUSTRIA CHIMICA	12	ING-IND/25	C1	
		STRUMENTAZIONE ED ANALISI DEI DATI	6	ING-IND/26	C1	
		ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	6	ING-IND/35	A1	CONVALIDATO

		MATERIALI PER L'INGEGNERIA	6	ING-IND/22	CI	
	II	CHIMICA INDUSTRIALE	9	ING-IND/27	CI	
		SISTEMI ELETTRICI INDUSTRIALI	9	ING-IND/33	AI	
		Insegnamenti a scelta	12		S	DA INDICARE AL TERZO ANNO
		PROVA FINALE	3		E	
			180			

Pratiche di tirocinio Ingegneria Per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica

VERBALE N. 10

PAG. N. 1

COMMISSIONE STAGE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO E INGEGNERIA CHIMICA

RIUNIONE DEL 6/9/2013

La commissione stage del Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica, si è riunita il giorno 6/9/2013 alle ore 10,30 con il seguente OdG:

- 1) Pratiche studenti;
- 2) Varie ed eventuali.

La commissione risulta così composta:

Referenti delegati del Direttore Prof. Brunello Formisani e Prof. Giuseppe Mendicino;
Segretario verbalizzante dott.ssa Annamaria Terzo.

La Commissione, preso atto che i referenti competenti esprimono parere positivo di congruità didattica, **approva l'avvio** dei seguenti tirocini:

Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio:

Matr.	Cognome e nome	Posizione	Soggetto Ospitante	Prof.	Inizio	Mesi	CF
71593	BARBERIO Giovanbattista	Laureando T	DIATIC	Siciliano	13/10/13	4	9
159277	MERCADANTE Massimiliano	Laureando S	Consorzio Sviluppo Ind. VV	De Rosa	23/9/13	2	5

Ingegneria Chimica:


Matr.	Cognome e nome	Posizione	Soggetto Ospitante	Prof.	Inizio	Mesi	CF
151890	MACRI' Domenico	Laureando M	ENEA	Migliori	14/10/13	7	3
151733	MARINO Michela	Laureando M	DICAM - Unibo	Calabr*	15/10/13	6	3
153122	PURITA Andrea	Laureando S	KU Leuven	Calabr*	1/10/13	3	3

La Commissione, preso atto che i referenti competenti esprimono parere positivo di congruità didattica, **approva la proroga** dei seguenti tirocini:

Ingegneria Chimica:

Il Segretario Amministrativo
 Dott.ssa Teresa Caligiuri

Il Vice Direttore
 Prof. B. Sirangelo



Matr.	Cognome e nome	Posizione	Soggetto Ospitante	Prof.	Inizio	Mesi
144364	ORLANDO Brunella	Laureanda T	Raffineria di Milazzo	Calabr•	17/9/13	1

La Commissione, preso atto che i referenti competenti esprimono parere positivo di congruità didattica **approva le Relazioni Finali** dei tirocinanti:

matr.	Cognome e nome	CdS	Tutor Accademico	CFU	Inizio	Mesi
114583	CERAVOLO Luigi Alberto	Ambiente	Ponte	9	1/5/13	2
151992	CATIZZONE Enrico	Chimica	Migliori	3	15/1/13	4

La Commissione, preso atto che i referenti competenti esprimono parere positivo di congruità didattica **approva le Manifestazioni d'Interesse** delle aziende:

ALCANTARA SPA
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
DIP. ING. CIVILE, CHIMICA, AMBIENTALE E DEI MATERIALI – UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Non avendo nulla da deliberare la seduta si scioglie alle ore 11.00.

Il Consiglio approva.

6. 2) Nomina Commissioni Ammissione Corsi di Laurea Magistrale

Il Presidente informa il Consiglio che è necessario nominare le commissioni per l'ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale afferenti al DIATIC anche per l'a.a. 2013-2014 e propone la medesima composizione degli ultimi anni accademici:

- **Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio**
 Presidente: prof. Giuseppe Mendicino
 Componenti: proff. Beniamino Sirangelo, Ennio Ferrari


- **Ingegneria Chimica**
 Presidente: prof. Brunello Formisani
 Componenti: prof. Flaviano Testa, ing. Alberto Di Renzo

Il Consiglio approva.

Il Segretario Amministrativo
 Dott.ssa Teresa Caligiuri



Il Vice Direttore
 Prof. B. Sirangelo



6. 3) Copertura Corsi a.a. 2013-2014 Disponibilità docenti interni

Il Presidente informa il Consiglio che sono pervenute, da parte di docenti interni del Dipartimento, delle richieste di modifica della disponibilità alla copertura di insegnamenti:

- il prof. Brunello Formisani comunica la propria disponibilità a svolgere le n° 24 ore di esercitazione dell'insegnamento di Impianti Chimici, attivato sul Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica;
- il prof. Giuseppe Mendicino comunica di non potere svolgere le n° 21 ore di esercitazioni dell'insegnamento di Cartografia, attivato sul Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e le n° 24 ore di esercitazioni dell'insegnamento di Infrastrutture Idrauliche, attivato sul Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio.

Il Presidente, informando che la copertura per le ore di esercitazione cui ha rinunciato il prof. Mendicino sarà reperita all'esterno del Dipartimento tramite Bando per incarichi retribuiti di insegnamento, pone in votazione la copertura a.a. 2013-2014 per come indicato dalle comunicazioni dei proff. Formisani e Mendicino.

Il Consiglio approva.

6. 4) Copertura Corsi a.a. 2013-2014 da Bando di affidamento gratuito


Il Presidente illustra le disponibilità pervenute da parte di colleghi che hanno partecipato a bandi di affidamento gratuito per incarichi di insegnamento finalizzati alla copertura di corsi obbligatori previsti dalla programmazione didattica a.a. 2013-2014 del DIATIC, bandi che sono stati emanati secondo i seguenti termini di scadenza:

- Scadenza del 18.07.2013

INSEGNAMENTO/MODULO	CdL/LM	SSD	SC	N° CREDITI	H LEZ.	H ES.	H LAB.	SEMESTRE	DIP. COMPETENTE*	RISPOSTA	NULLA OSTA
FONDAMENTI DI INFORMATICA	LT AMB + LT CHIM	ING-INF/05	09/H1	6	36	21		1	DIMES	FASSETTI FABIO	PERVENUTO
SCIENZA E TECNICA DELLE COSTRUZIONI	LT AMB	ICAR/08	08/B2	12	72	42		1		ZINNO RAFFAELE	NON PERVENUTO


 Il Segretario Amministrativo
 Dott.ssa Teresa Caligiuri

Il Vice Direttore
 Prof. B. Sirangelo





FISICA TECNICA AMBIENTALE	LT AMB	ING-IND/11	09/C2	6	36	21		2	DIMEG	DE SIMONE MARILENA	CONCESSO MA NON PERVENUTO
IDRAULICA	LT AMB	ICAR/01	08/A1	12	72	42		2	INGEGNERIA CIVILE	FALLICO CARMINE	PERVENUTO
TECNICA DELLE COSTRUZIONI	LM AMB	ICAR/09	08/B3	9	54	18		1		OMBRES LUCIANO	NON PERVENUTO
STABILITA' DEI PENDII E DIFESA DALLE FRANE	LM AMB	ICAR/07	08/B1	9	54	18		2		GRECO VENANZIO RAFFAELE	NON PERVENUTO
INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO	LM AMB	ING-IND/11	09/C2	6	36	12		1	DIMEG	SABATO ADOLFO	CONCESSO MA NON PERVENUTO
ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI	LM AMB	ING-IND/11	09/C2	9	54	18		1	DIMEG	OLIVETI GIUSEPPE	CONCESSO MA NON PERVENUTO
DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE	LT CHIM	ING-IND/15	09/A3	6	45		15	2	DIMEG	BRUNO FABIO	CONCESSO MA NON PERVENUTO
CHIMICA INDUSTRIALE	LT CHIM	ING-IND/27	09/D3	9	75			2		GIORDANO GIROLAMO	NON NECESSARIO
MACCHINE	LM CHIM	ING-IND/09	09/C1	9	54			1	DIMEG	FRAGIACOMO PETRONILLA	CONCESSO MA NON PERVENUTO

- Scadenza del 02.09.2013

INSEGNAMENTO/MODULO	CoL/LM	SSD	SC	N° CREDITI	H LEZ.	H ES.	H LAB.	SEMESTRE	DIP. COMPETENTE*	RISPOSTA	NULLA OSTA
ANALISI MATEMATICA 2	LT AMB + LT CHIM	MAT/05	01/A3	12	72			1	MATEMATICA E INFORMATICA	SERVADEI RAFFAELLA	NON PERVENUTO
FISICA	LT AMB	FIS/01	02/B1	12	72	42		2		PACILE' DANIELA	NON PERVENUTO
TERMODINAMICA	LT CHIM	ING-IND/24	09/D2	12	72	42		1	CTC / DIMES		
PRINCIPI DI INGEGNERIA CHIMICA	LT CHIM	ING-IND/24	09/D2	12	72	42		2	CTC / DIMES		
LABORATORIO DI INGEGNERIA CHIMICA - MODULO B	LT CHIM	ING-IND/24	09/D2	1	0	0	25	2	CTC / DIMES		
ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	LT CHIM	ING-IND/35	09/B3	6	36			1	DIMEG	VINCENZO CORVELLO	NON PERVENUTO
FENOMENI DI TRASPORTO	LM CHIM	ING-IND/24	09/D2	9	54	18		1	CTC / DIMES		

Il Presidente informa il Consiglio che dal momento che nessuno ha presentato domanda per l'affidamento gratuito per la copertura degli insegnamenti del SSD ING-IND/24, il Direttore ha richiesto, in data 02.09.2013, indicazioni al Magnifico Rettore sulle procedure da seguire per la copertura degli insegnamenti obbligatori del SSD ING-IND/24 previsti dalla programmazione didattica a.a. 2013-2014 del Corso di Laurea e del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica, alla luce anche della disponibilità dei docenti del Settore manifestata nella seduta del S.A. del 21.06.2013. Si presume che tali indicazioni verranno fornite nel S.A. dell'11.09.2013 p.v.

Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Teresa Caligiuri

Il Vice Direttore
Prof. B. Sirangelo

Il Presidente informa il Consiglio, inoltre, che dal momento che la copertura - tramite disponibilità interna o Bando di affidamento gratuito - di tutti gli insegnamenti obbligatori del Corso di Laurea e di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio è stata acquisita, il Direttore ha emanato il Bando per la copertura degli insegnamenti a scelta del Corso di studio sopraccitato:

- Scadenza del 09.09.2013

INSEGNAMENTO	CdL/LM	SSD	SC	N° CREDITI	H LEZ	H ES	H LAB	SEMESTRE	DIP. COMPETENTE*	RISPOSTA	NULLA OSTA
RICERCA OPERATIVA	LT AMB	MAT/09	01/A6	6	36	21		2	DIMEG	FRANCESCA GUERRIERO	NON PERVENUTO
IDRAULICA AMBIENTALE	LM AMB	ICAR/01	08/A1	6	36	12		1	INGEGNERIA CIVILE	GIANCARLO ALFONSI	NON PERVENUTO
PREV. E PREVENZIONE DELL'EMERGENZA IDRICA	LM AMB	ICAR/02	08/A1	6	36	12		1		ALDO PEDRO FERRANTE	NON PERVENUTO


Il Consiglio esprime parere favorevole a tutte le richieste di affidamento presentate e approva quelle (di seguito riportate) relative ai seguenti insegnamenti, dal momento che esse sono corredate del *nulla osta* necessario al perfezionamento dell'incarico:

INSEGNAMENTO/MODULO	CdL/LM	SSD	SC	N° CREDITI	H LEZ.	H ES.	H LAB.	SEMESTRE	DIP. COMPETENTE*	RISPOSTA	NULLA OSTA
FONDAMENTI DI INFORMATICA	LT AMB + LT CHIM	ING-INF/05	09/H1	6	36	21		1	DIMES	FASSETTI FABIO	PERVENUTO
IDRAULICA	LT AMB	ICAR/01	08/A1	12	72	42		2	INGEGNERIA CIVILE	FALICO CARMINE	PERVENUTO
CHIMICA INDUSTRIALE	LT CHIM	ING-IND/27	09/D3	9	75			2		GIORDANO GIROLAMO	NON NECESSARIO

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Il Presidente informa il Consiglio che a valle della seduta del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 02.09 u.s. in cui è stato deliberato che la copertura finanziaria per i bandi di insegnamento per affidamento retribuito - quello del DIATIC è relativo alle ore di esercitazione - sarà a carico degli uffici dell'Amministrazione Centrale, il Direttore ha richiesto l'emanazione del Bando per la copertura delle seguenti ore di esercitazioni per cui non è stata data disponibilità alla copertura da parte di docenti interni o esterni al Dipartimento:

Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Teresa Caligiuri



Il Vice Direttore
Prof. B.Sirangelo





INSEGNAMENTO	CdL/LM	SSD	SC	N° CREDITI	H LEZ	H ES	H LAB	SEMESTRE	DIP. COMPETENTE*
ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA	LT AMB + LT CHIM	MAT/03	01/A2	6		21		1	
CHIMICA	LT AMB + LT CHIM	CHIM/07	03/B2	6		21		1	
ANALISI MATEMATICA 1	LT AMB + LT CHIM	MAT/05	01/A3	12		42		1	MATEMATICA E INFORMATICA
ANALISI MATEMATICA 2	LT AMB + LT CHIM	MAT/05	01/A3	12		42		1	MATEMATICA E INFORMATICA
INGEGNERIA DEL TERRITORIO	LT AMB	ICAR/20	08/F1	6		21		1	
CARTOGRAFIA	LT AMB	ICAR/06	08/A4	6		21		1	INGEGNERIA CIVILE
INGEGNERIA SANITARIA ED AMBIENTALE	LT AMB	ICAR/03	08/A2	12		30		1	
INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	LM AMB	ICAR/02	08/A1	12		24		1	
PROG. OPERE DI ING. SANITARIA AMBIENTALE	LM AMB	ICAR/03	08/A2	12		24		2	
CHIMICA 2	LT CHI	CHIM/07	03/B2	9		30		1	
ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	LT CHI	ING-IND/35	09/B3	6		21		1	DIMEG
MACCHINE	LM CHI	ING-IND/08	09/C1	9		18		1	DIMEG

Dove non è indicato il Dipartimento competente le domande devono essere indirizzate solo al Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica.

Il Consiglio prende atto dell'operato del Direttore.

6. 6) Programmazione didattica a.a. 2013-14

Il Presidente ricorda al Consiglio l'attuale programmazione relativa al terzo anno del Corso di Laurea in Ingegneria Chimica e al primo anno del Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio:


Programmazione attuale del terzo anno Ingegneria Chimica:

1° SEMESTRE		2° SEMESTRE	
INSEGNAMENTI	CFU	INSEGNAMENTI	CFU
SISTEMI ELETTRICI INDUSTRIALI*	9	CHIMICA INDUSTRIALE	9
PROGETTAZIONE DI APPARECCHIATURE PER L'INDUSTRIA CHIMICA	12	FONDAMENTI CHIMICI DELLE OPERAZIONI A MEMBRANA	6
MATERIALI PER L'INGEGNERIA	6	IMPIANTI BIOTECNOLOGICI	6
ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	6	PRINCIPI DI INGEGNERIA BIOCHIMICA E DELLE BIOTECNOLOGIE	6

Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Teresa Caligiuri



Il Vice Direttore
Prof. B. Sirangelo



STRUMENTAZIONE ED ANALISI DEI DATI	9	PROCESSI DI TRATTAMENTO DEGLI EFFLUENTI INQUINANTI	6
TOTALE CFU	42	TOTALE CFU	21 (9+12)

In rosso insegnamenti a scelta

*(previsto al II semestre del manifesto degli studio; per la mutuazione dall'insegnamento di Sistemi Elettrici – LT Ing. Meccanica, Corso di studio dove invece è erogato invece al I semestre, sarà erogato durante il I semestre. La mutuazione è stata approvata nel CdD del 24.06.2013)

Programmazione attuale del primo anno Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio:

1° SEMESTRE		2° SEMESTRE	
INSEGNAMENTI	CFU	INSEGNAMENTI	CFU
INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	12	STABILITA' DEI PENDII E DIFESA DALLE FRANE	9
TECNICA DELLE COSTRUZIONI	9	PROGETTAZIONE DEL TERRITORIO	6
ECOLOGIA FORESTALE	6	DINAMICA FLUVIALE	6
		SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI	6
		MODELLAZIONE IDROLOGICA	6
TOTALE CFU	27	TOTALE CFU	33

e propone la variazione di calendarizzazione, per l'a.a. 2013-2014, dei seguenti insegnamenti:

➤ Corso di Laurea In Ingegneria Chimica:

dal 2° semestre al 1° semestre

- Chimica Industriale (LT Ing. Chimica) ING-IND/27 - III anno – 9CFU.

dal 1° semestre al 2° semestre

- Strumentazione ed analisi dei dati (LT Ing. Chimica) ING-IND/26 - III anno – 9CFU;

(negli anni precedenti passati lo spostamento si è reso necessario per la mutuazione dell'insegnamento di Sistemi Elettrici Industriali dall'insegnamento di Sistemi Elettrici – LT Ingegneria Meccanica)

Programmazione dopo la variazione della calendarizzazione:

1° SEMESTRE		2° SEMESTRE	
INSEGNAMENTI	CFU	INSEGNAMENTI	CFU
SISTEMI ELETTRICI INDUSTRIALI*	9	STRUMENTAZIONE ED ANALISI DEI DATI	9
PROGETTAZIONE DI APPARECCHIATURE PER L'INDUSTRIA CHIMICA	12	FONDAMENTI CHIMICI DELLE OPERAZIONI A MEMBRANA	6
MATERIALI PER L'INGEGNERIA	6	IMPIANTI BIOTECNOLOGICI	6
ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	6	PRINCIPI DI INGEGNERIA BIOCHIMICA E DELLE BIOTECNOLOGIE	6

CHIMICA INDUSTRIALE	9	PROCESSI DI TRATTAMENTO DEGLI EFFLUENTI INQUINANTI	6
TOTALE CFU	42	TOTALE CFU	21 (9+12)

In rosso insegnamenti a scelta

➤ Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio:

dal 2° semestre al 1° semestre

- Modellazione Idrologica ICAR/02 - I anno – 6CFU.

Programmazione dopo la variazione della calendarizzazione:

1° SEMESTRE		2° SEMESTRE	
INSEGNAMENTI	CFU	INSEGNAMENTI	CFU
INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	12	STABILITA' DEI PENDII E DIFESA DALLE FRANE	9
TECNICA DELLE COSTRUZIONI	9	PROGETTAZIONE DEL TERRITORIO	6
ECOLOGIA FORESTALE	6	DINAMICA FLUVIALE	6
MODELLAZIONE IDROLOGICA	6	SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI	6
TOTALE CFU	33	TOTALE CFU	27

Il Presidente apre la discussione.

Interviene il prof. Formisani, il quale informa il Consiglio che si esprimerà solo sullo spostamento relativo ad Ingegneria Chimica e sottolinea come la proposta di spostamento di Chimica Industriale non è migliorativa rispetto ad una situazione che già prima della mutazione di Sistemi Elettrici Industriali, e ancor di più' dopo la decisione di mutuare il corso da Ingegneria Meccanica, vede gli studenti avere un carico di frequenza sbilanciato e di conseguenza molto impegnativo. Tale situazione è il frutto di una serie di decisioni prese negli anni passati che oggi non permettono di avere una chiara visione dell'insieme.

Quale Delegato alla Didattica per l'Ingegneria Chimica, il prof. Formisani ammette di non essere a conoscenza dell'esigenza del prof. Giordano di spostare il corso di Chimica Industriale al primo semestre e chiede al Consiglio di fare ogni sforzo per riequilibrare un quadro che vede erogare ben 42CFU al primo semestre e solo 21CFU al secondo. Il professore sottolinea che è necessario rispettare le esigenze dei colleghi ma, contemporaneamente, garantire una didattica efficace agli studenti.

Il Presidente auspicando che si riesca a conseguire il giusto riequilibrio dei crediti da erogare nel primo e nel secondo semestre, anche alla luce del lungo periodo di transizione derivante dall'approvazione dei nuovi manifesti, sottolinea come a dieci giorni dall'inizio delle lezioni non si possono introdurre novità di rilievo rispetto all'erogazione dei corsi.

Interviene l'ing. Di Renzo che, in qualità di unico rappresentante del SSD di ING-IND/26 su cui è incardinato l'insegnamento di Strumentazione ed Analisi dei dati, sottolinea come lo spostamento di Strumentazione ed Analisi di dei dati si sia reso necessario, come negli anni passati, dall'opportunità di riequilibrare l'erogazione dei crediti dopo la mutuazione. Oggi, invece, lo squilibrio è rappresentato non più dalla mutuazione di Sistemi Elettrici Industriali da Sistemi Elettrici ma dallo spostamento di Chimica Industriale; inoltre, se venisse accolta la richiesta di spostamento, ci sarebbe il problema della contemporanea erogazione dell'insegnamento di Chimica Industriale e di Progettazione di Apparecchiature per l'Industria Chimica, situazione in cui i contenuti di quest'ultimo sono propedeutici ai contenuti del primo. L'ing. Di Renzo conclude sottolineando che gli studenti difficilmente sopporterebbero tale proposta per i due motivi sopradelineati: intensità del carico e consequenzialità dei contenuti.

Il Presidente ricorda al Consiglio che solitamente, a sua memoria, le proposte di spostamento sono biunivoche: la richiesta di un collega viene accolta perché c'è un altro collega che è disposto a "scambiarsi" di semestre e informa il Consiglio come nel caso del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, dal momento che la richiesta di spostamento di Modellazione Idrologica lo vede coinvolto in prima persona, è stata verificata con il collega di un altro insegnamento la possibilità di sostituzione dei rispettivi insegnamenti. Dal momento che tale sostituzione non è avvenuta, è stata richiesta la sola anticipazione al primo semestre dell'insegnamento di Modellazione Idrologica senza altri scambi.

Interviene l'ing. Macario che, anch'ella come unica rappresentante oggi in Consiglio del SSD ING-IND/27, si esprime sulla richiesta del prof. Giordano. A suo giudizio bisogna essere sempre solidali con le richieste dei colleghi, specie se motivate come nel caso del prof. Giordano che oltre ad essere responsabile di due corsi è anche Direttore del Dipartimento, pertanto il relativo impegno è senza dubbio un valido motivo per formulare tale richiesta. L'ingegnere Macario sottolinea come la richiesta in discussione è solo per un anno, appunto per venire incontro a specifiche necessità del prof. Giordano.

Relativamente allo spostamento di Chimica Industriale, l'ing. Macario ammette che la richiesta non risolve lo squilibrio presente nell'erogazione delle didattiche, perché esso è generato come già ricordato dal prof. Formisani, da decisioni prese nel passato; inoltre, il rilievo posto dall'ing. Di Renzo – e che sottolinea essere eventualmente l'unico problema da risolvere – è stato già pensiero del prof. Giordano: dal momento che è il primo anno che il professore assume la responsabilità del corso, egli ha già previsto di inserire una piccola parte di richiami ai contenuti di Progettazione di Apparecchiature per l'Industria Chimica per venire incontro alle necessità degli studenti. L'ingegnere ricorda che già nel passato si è verificata la contemporanea erogazione degli insegnamenti di Chimica Industriale e di Progettazione di Apparecchiature per l'Industria Chimica per esigenze personali del titolare di quest'ultimo insegnamento.

L'ingegnere Girimonte, responsabile dell'insegnamento di Progettazione di Apparecchiature per l'Industria Chimica, informa il Consiglio che il corso di cui si sta discutendo è stato spostato al secondo semestre mentre era in essere la protesta dei Ricercatori e la richiesta di spostamento si è resa necessaria per supportare le istanze di tutta la categoria dei Ricercatori senza contemporaneamente mettere in pericolo le esigenze degli studenti.

Dopo avere puntualizzato la situazione dell'epoca rispetto allo spostamento già effettuato in passato, l'ingegnere prega il Consiglio di considerare che un'erogazione della didattica come quella proposta è troppo intensa per gli studenti e che l'inserimento di una piccola parte dei contenuti di Apparecchiature all'interno del corso di Chimica Industriale non risolve il problema della contemporaneità dei due corsi; inoltre, il calendario accademico su tredici settimane richiede che le lezioni dei corsi da 12CFU, come quello di Progettazione di Apparecchiature per l'Industria Chimica, siano piuttosto concentrate rispetto all'arco temporale deliberato.

L'ingegnere Girimonte sottolinea come debbano essere messe al primo posto le esigenze degli studenti e poi quelle dei docenti, pur avendo rispetto di esse.

L'ingegnere Macario replica sottolineando che, nelle richieste di modifiche della programmazione didattica da parte di un docente, a suo avviso non dovrebbero esistere motivazioni personali di serie A e di serie B.

Il rappresentante degli studenti, Marino, dichiara di essere d'accordo con l'ingegnere Girimonte e propone che l'insegnamento di Chimica Industriale sia collocato al secondo semestre e che il riequilibrio possa ottenersi con lo spostamento di un blocco di insegnamenti a scelta al primo. In ogni caso, il rappresentante si dichiara favorevole allo spostamento esclusivamente se questo spostamento proposto è solo per un anno.

Interviene il prof. Formisani che prende atto di come la proposta non alteri il numero di crediti erogati, ma sottolinea come la medesima rappresenti un'occasione mancata per ricostruire insieme una didattica forte. Il professore sottolinea che le proposte su cui si deve esprimere il Consiglio non devono essere estemporanee ma istruite con largo anticipo rispetto alla seduta, così da studiare possibili ripercussioni negative rispetto alle delibere assunte dal Consiglio. Il professore ribadendo che le esigenze dei docenti non vengono prima di tutto, esprime tutta la sua disponibilità a venire incontro alle necessità dei singoli colleghi, che potranno essere risolte adottando anche le soluzioni "di scambio" citate del prof. Sirangelo, ma rigetta con forza l'idea che l'orario delle lezioni debba essere la somma di singole necessità.

Il prof. Formisani auspica che con gradualità ci si possa riappropriare delle sedi in cui vengono discusse – in condivisione – tutte le decisioni didattiche.

Il professore manifesta tutta la sua comprensione per le esigenze del prof. Giordano ma sottolinea il suo dispiacere nel non essere stato investito delle problematiche del collega. Per questo motivo, rassicurando che i termini della Delega alla Didattica saranno discussi in prima persona con il Direttore, informa il Consiglio che si asterrà dalla votazione sul punto.

Il Presidente rispondendo al prof. Formisani, sottolinea l'esiguità delle richieste di spostamento ed evidenzia quindi come la quasi totalità dei docenti accetti l'orario proposto, ed ammette per• che lo squilibrio di 42CFU al primo semestre e 21CFU al secondo lascia perplesso anche lui.

Il Presidente auspicando che nelle prossime sedute del Consiglio o nell'ambito della Delega alla Didattica possano trovare soluzione le criticità emerse in quest'occasione, mette ai voti la proposta di modifica della semestralizzazione per il Corso di studio in Ingegneria Chimica:



L'esito della votazione è il seguente:

Contrari 3

Astenuti 4

A favore 21

Il Consiglio approva.

Il Presidente mette ai voti la proposta di modifica della semestralizzazione per il Corso di studio in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio:

L'esito della votazione è il seguente:

Contrari 0

Astenuti 6

A favore 22

6.6) Adeguamenti Regolamenti didattici Corsi di Studio

Il Presidente informa il Consiglio che è necessario approvare gli adeguamenti ai Regolamenti didattici dei Corsi di studi determinati dalle normative ministeriali e di Ateneo, per come riportato negli allegati.

Il Consiglio, presa visione degli adeguamenti, approva.

Esce il prof. Crea alle ore 12.00

6.7) Richiesta di nomina di Cultore della materia (ART. 17 RDA)

- Il Presidente comunica che è pervenuta da parte del prof. Salvatore De Rosa la richiesta di riconoscimento della qualifica di Cultore della Materia all'ing. Rodolfo Antonio Pallone in Ingegneria Sanitaria Ambientale.

- Il Presidente comunica che è pervenuta da parte dell'arch. Federico Parise la richiesta di riconoscimento della qualifica di Cultore della Materia all'arch. Giuseppe Bonavita per gli insegnamenti di cui l'arch. Federico Parise è titolare per l'Ordinamento ex D.M. 270 e per quelli di cui lo è stato per l'Ordinamento ex D.M. 509 e per la partecipazione alle commissioni per le prove di accertamento del profitto.

Il Consiglio, visto l'art. 17 del Regolamento didattico di Ateneo, in assenza di uno specifico articolo nel Regolamento del Dipartimento, visti i *curricula vitae et studiorum* dell'ing. Rodolfo Antonio Pallone e dell'arch. Giuseppe Bonavita ai soli fini della partecipazione alle commissioni per le prove di accertamento del profitto, approva la richiesta e conferisce il titolo di cultore della materia all'ing. Rodolfo Antonio Pallone e all'arch. Giuseppe Bonavita per l'a.a. 2012-2013.

Esce l'ing. Di Renzo alle ore 12.05

7) Nomina Rappresentanti Dipartimento per B.A.T.S. (Biblioteca di Area Tecnico Scientifica)

Il Presidente, ricordando che nella seduta del 23.04.2013 sono stati indicati l'ing. Straface e il dott. Golemme, quali rappresentanti del Dipartimento in seno alla B.A.T.S., informa il Consiglio che non è possibile che siano due ricercatori a rappresentare il Dipartimento e propone che sia il prof. Brunello Formisani, insieme all'ing. Straface, a rappresentare il DIATIC in seno alla Biblioteca di Area Tecnico Scientifica.


Il Consiglio approva.

8) Varie ed eventuali

Il rappresentante degli studenti, Marino, chiede di sapere chi prenderà il posto del prof. B. Nagy quale titolare delle commissioni di esami.

Il Presidente risponde che fino al 21 settembre p.v. il prof. B. Nagy è ancora in servizio e successivamente il Direttore nominerà una nuova commissione di esame.

Il Presidente, non essendoci altro da discutere, chiude la seduta alle ore 12.30.



ALLEGATI

Allegato 1 – Ratifica Decreti



D.D. n°44. del 10/04/2013

SCADENZA 30/04/2013

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N° 1 (uno) INCARICO DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA OCCASIONALE DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO E INGEGNERIA CHIMICA DELL'UNIVERSITA' DELLA CALABRIA

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

- VISTO** lo Statuto dell'Università della Calabria;
- VISTA** la Legge n° 168 dell'11.05.1989;
- VISTO** l'art. 3 della Legge 14/1/1994, n. 20, integrato dall'art. 17, comma 30, Legge n. 102 del 3/8/2009;
- VISTO** l'art. 7 c. 6 del D. Lgs 165/2001 e successive modificazioni, che dispone: "Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria";
- VISTO** l'art. 7 c. 6 bis del D. Lgs 165/2001, come modificato dall'art. 32 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 e così come convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, in cui si prevede che "le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione";
- VISTO** il decreto legge n. 223 del 4/7/2006, convertito in legge 248 del 4/8/2006;
- VISTO** il Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale esterno all'Università della Calabria emanato con D.R. n. 246 dell'11.02.2013;
- VISTA** la nota prot. n 261 del 11/03/2013 con cui il Prof. Giuseppe Mendicino ha manifestato la necessità di implementare il





supporto alla ricerca nell'ambito della "redazione del piano comprensoriale e la realizzazione di un sistema informativo territoriale finalizzato alla gestione delle risorse idriche in agricoltura dell'area Sibari – Crati";

VISTO

l'Avviso di interpello interno n. 23232013 del 26.03.2013, pubblicato sul sito di Ateneo in pari data, con scadenza 03.04.2013, finalizzato a verificare la presenza di personale tecnico-amministrativo, in possesso delle necessarie competenze per lo svolgimento delle attività ivi indicate;

ACCERTATO

che il succitato interpello è andato deserto;

VISTO

il proprio decreto n. 41 del 08/04/2013, con cui, a seguito dell'esito negativo del citato Avviso, è stata autorizzata l'indizione di una procedura selettiva per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo di natura occasionale; finalizzato a reclutare una figura professionale per la "redazione del piano comprensoriale e la realizzazione di un sistema informativo territoriale finalizzato alla gestione delle risorse idriche in agricoltura dell'area Sibari– Crati";

RITENUTO

che l'oggetto della prestazione è congruente con le funzioni istituzionali dell'ateneo e che prestazione è di natura temporanea ed altamente qualificata tale da richiedere una comprovata specializzazione;

RITENUTO

che l'oggetto della prestazione dell'incarico corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Università e ad obiettivi e progetti specifici e determinati ed è coerente con le esigenze di funzionalità della struttura;

VISTA

la Circolare n. 9/2010 del 17 marzo 2010 in materia di controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi della Legge 3 agosto 2009, n. 102;

CONSIDERATO

che l'efficacia del contratto di conferimento del suddetto incarico, fatti salvi gli obblighi di pubblicità, sarà subordinata al positivo esito del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 20 del 1994;

VISTO

L'art. 3, commi da 44 a 53, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), così come modificati dalla Legge 2 agosto 2008, n. 129 e dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69,

relativamente al limite previsto all'erogazione di emolumenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

ACCERTATA

la disponibilità finanziaria pari ad € 5.000,00 (cinquemila,00), comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione sul capitolo di spesa 02.16.02CTER.RIC.MENDRCAL del DIATIC Pren. N. 885 del 09/04/2013;

VISTO

il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

INDICE

una procedura di valutazione comparativa per titoli ed esami, per il conferimento di n° 1 (un) incarico di lavoro autonomo di natura occasionale con mansioni di supporto alla ricerca per lo svolgimento delle attività di cui all'art.1 del presente avviso.

Articolo 1

Oggetto della procedura comparativa

La procedura comparativa è intesa a selezionare un soggetto disponibile a stipulare un contratto di diritto privato per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo di natura occasionale per lo svolgimento della seguente attività: "redazione del piano comprensoriale e la realizzazione di un sistema informativo territoriale finalizzato alla gestione delle risorse idriche in agricoltura dell'area Sibari-Crati";

Articolo 2

Durata e corrispettivo delle prestazioni

L'**ATTIVITA'** avrà durata di 30 (trenta) giorni a decorrere dall'efficacia del contratto e prevede un corrispettivo complessivo pari ad € 5.000/00 euro (cinquemila/00 euro). Il pagamento avverrà in un'unica soluzione alla conclusione del contratto subordinatamente alla valutazione positiva della prestazione resa da parte del Responsabile Scientifico. Nella somma sono inclusi tutti gli oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del collaboratore e dell'Amministrazione; sono altresì incluse eventuali trasferte. Nell'ipotesi che la prestazione sia resa da un soggetto titolare di Partita Iva, il corrispettivo contrattuale è da intendersi già comprensivo di IVA, e, pertanto, l'interessato dovrà, ai sensi del D.P.R. 666/1972, emettere regolare fattura.

Responsabile Scientifico è il Prof. Giuseppe Mendicino del Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica, UNICAL.

Titolare dei fondi del finanziamento è il Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica, UNICAL, Pren. N. 885 del 09/04/2013.

Articolo 3 Modalità di Svolgimento

La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia e senza vincoli di subordinazione, con la libertà di organizzare la prestazione fuori da vincoli di orario, utilizzando i locali e le attrezzature messe a disposizione dalla struttura.

L'affidamento dell'incarico non costituirà titolo alcuno per eventuali assunzioni in ruolo presso questa Università. La collaborazione deve essere coordinata con le esigenze organizzative della struttura universitaria.

Il contratto non potrà essere rinnovato.

Il contratto potrà essere prorogato solo per motivate esigenze di ricerca, senza ulteriore aggravio di costi.

Articolo 4 Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

Al contratto si applicano le disposizioni vigenti in materia fiscale, previdenziale e assicurativa.

Articolo 5 Requisiti per l'ammissione alla selezione

Per la partecipazione alla selezione di cui al precedente art. 1 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:


- 1) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o extracomunitari in possesso della documentazione necessaria per la stipula del contratto;
- 2) godimento dei diritti civili e politici;
- 3) titolo di studio: laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio (Vecchio Ordinamento, Specialistica, Magistrale) e Dottorato di Ricerca in Ingegneria Idraulica per l'Ambiente e il Territorio;
- 4) non aver riportato condanne penali e di non avere e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

L'Università si riserva il diritto in ogni tempo di verificare la veridicità della documentazione prodotta.


I cittadini di Stati membri dell'Unione Europea e degli Stati Extraeuropei devono possedere i seguenti requisiti:

- godimento dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza, o di provenienza;
- essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti sopra previsti per i cittadini italiani; avere, inoltre, adeguata conoscenza della lingua italiana.

Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Teresa Caligiuri



Il Vice Direttore
Prof. B. Sirangelo



I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura selettiva.

L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.

L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n° 165/2001.

Articolo 6 **Domanda e termine di presentazione**

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema di cui all'Allegato 1 e corredata dalla documentazione di cui al successivo art. 7, indirizzata al Direttore del Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica, UNICAL, deve pervenire in busta chiusa all'Ufficio Protocollo del Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica, UNICAL, via Pietro Bucci, cubo 44/A, 87036 Arcavacata di Rende, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 30/04/2013**. A tal fine fa fede il protocollo del Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica, UNICAL e non il timbro postale.

Sulla busta dovrà essere indicata chiaramente la dicitura: **“Valutazione Comparativa, Avviso Pubblico Prot. n. _____”** nonché devono risultare le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del concorrente.

Il Dipartimento non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi nelle comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, o da disguidi del servizio postale.

La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere firmata dall'interessato.

Ai sensi dell'art. 39 – comma 1 – del D.P.R. 445/00, la sottoscrizione dell'istanza non è soggetta ad autenticazione, ma all'istanza dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.


Articolo 7 **Documentazione da allegare alla domanda**

Gli aspiranti devono allegare alla domanda:

- a) attestato del conseguimento da parte del candidato del titolo di studio richiesto di cui al precedente art. 5;
- b) *curriculum vitae et studiorum* sottoscritto dal candidato;
- c) eventuali titoli e lavori scientifici del candidato pertinenti l'attività prevista dal presente bando.

E' possibile, altresì produrre, in luogo del titolo una dichiarazione sostitutiva della normale certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, ovvero una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 dello stesso decreto. Le suddette autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, potranno essere redatte secondo l'Allegato 2.

I titoli dei quali i candidati richiedono la valutazione devono essere prodotti entro il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle domande e devono essere pertinenti l'attività prevista dal bando.



Articolo 8 Esclusione dalla selezione

I candidati sono ammessi alla procedura selettiva con riserva.
Saranno escluse dalla procedura selettiva le domande dei candidati prive dei requisiti di ammissione, le domande illeggibili, le domande prive della sottoscrizione, della copia fotostatica di un valido documento d'identità e quelle pervenute oltre il termine di presentazione suindicato.

Articolo 9 Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice verrà nominata con successivo provvedimento, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica, UNICAL, su indicazione del Responsabile scientifico della convenzione di ricerca. Essa sarà composta da:

1. responsabile scientifico della convenzione di ricerca;
2. un docente, o ricercatore, esperto nelle tematiche oggetto del contratto;
3. un funzionario di categoria non inferiore alla "C", con funzioni di Segretario.

Al termine dei lavori, la Commissione redigerà apposito verbale contenente i criteri generali, per la valutazione dei titoli e la graduatoria di merito.

Articolo 10 Valutazione dei titoli e della prova orale

La commissione valuterà comparativamente i candidati in relazione alle competenze richieste dall'incarico. La commissione ha a disposizione un massimo di **50** punti. Il punteggio è così suddiviso:

1. fino ad un massimo di **10** punti per il titolo di laurea. I punti sono assegnati come segue: 10 punti con votazione di 110 e lode; 9 punti con votazione 110/110; 8 punti con votazione da 109/110 a 105/110; 7 punti con votazione da 104/110 a 100/110; 6 punti con votazione da 99/110 a 95/110; 4 punti con votazione da 94/110 a 90/110; 2 punti con votazione da 89/110 a 85/110

2. fino ad un massimo di **10** punti per esperienze lavorative e/o formative post-laurea, lavori scientifici, partecipazioni a iniziative scientifiche rilevanti.

I criteri generali, per la valutazione di titoli e lavori scientifici, saranno preliminarmente definiti dalla commissione giudicatrice, considerando il seguente elenco:

- congruenza dei titoli e dei lavori scientifici del candidato con l'attività prevista;
- rilevanza scientifica dei lavori;
- apporto individuale del candidato nei lavori scientifici redatti in collaborazione.


3. fino ad un massimo di **30** punti per la prova orale, che verterà sui seguenti argomenti: nozioni di idrologia, idraulica e sistemi informativi territoriali.

Nel corso di tale prova, inoltre, verrà valutata, per i candidati cittadini stranieri, l'adeguata conoscenza della lingua italiana.

Per il superamento della prova d'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 30/50. La valutazione dei titoli sarà resa nota agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale, mediante affissione nei locali sede dell'esame.

La selezione si riterrà validamente espletata anche in presenza di una sola domanda pervenuta e giudicata ammissibile.

Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Teresa Caligiuri



Il Vice Direttore
Prof. B. Sirangelo



Articolo 11

Formulazione ed approvazione della graduatoria di merito

Al termine dei lavori, la Commissione stila la graduatoria di merito, in ordine decrescente, secondo la valutazione complessiva.

Ai sensi della normativa vigente, a parità di merito avrà la precedenza il candidato più giovane di età. La graduatoria di merito sarà utilizzata, in caso di rinuncia dell'assegnatario, di mancata accettazione del contratto o di dimissioni al fine del conferimento dell'incarico al candidato collocato in posizione immediatamente successiva secondo l'ordine di graduatoria.

La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del Direttore del Dipartimento.

Al fine di garantire un' immediata ed idonea pubblicità alla suddetta graduatoria, la stessa sarà affissa, contestualmente al decreto di approvazione degli atti sul sito web del Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica, Università della Calabria, http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_documenti/.

Articolo 12

Conferimento dell'incarico

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare un contratto di prestazione d'opera di diritto privato con il quale sarà obbligato a fornire l'attività di cui al presente bando. Il contratto verrà stipulato con il Direttore del Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica e non darà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli di questa Università.

L'efficacia del contratto è sospesa fino all'esito del controllo positivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f bis) della Legge 14 gennaio 1994, n. 20. Nel caso in cui la Corte dei Conti si pronunci sulla legittimità del contratto lo stesso acquisterà efficacia dalla data di pubblicazione del nominativo del vincitore, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'Università, ai sensi dell'art. 3, comma 18 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244. Nel caso in cui la Corte dei Conti non si pronunci sulla legittimità, il contratto acquisterà efficacia decorsi i termini di cui all'art. 27 della Legge 24 novembre 2000, n. 34 ed effettuata la pubblicazione sul suddetto sito.

Il regime fiscale al quale verrà assoggettato il contratto stipulato è strettamente connesso alla posizione giuridica del vincitore.

La collaborazione si svolgerà all'interno del Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica dell'Università della Calabria e nei laboratori annessi.

Articolo 13

Risoluzione del contratto

Il contratto può essere risolto in esecuzione di deliberazione del Consiglio di Dipartimento su segnalazione del Responsabile Scientifico del progetto e sentito l'interessato, in caso di grave inadempienza agli obblighi contrattualmente assunti.

Articolo 14

Trattamento dei dati personali

Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Teresa Caligiuri

Il Vice Direttore
Prof. B. Sirangelo



Ai sensi del D. Lgs. 196/03 i dati personali dei candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di valutazione comparativa e della successiva stipula del contratto di lavoro.

Articolo 15 **Responsabile del procedimento**

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento di cui alla presente procedura selettiva è il Direttore del Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica, UNICAL.

Articolo 16 **Pubblicità**

Il presente bando verrà pubblicato sul sito web del Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica, UNICAL, - http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_documenti/ - e sul sito web dell'Ateneo - www.unical.it - area "avvisi di gara, Concorsi, Master, Borse di studio" sezione "concorsi/selezioni pubbliche".

Articolo 17 **Luogo e data di svolgimento della valutazione dei titoli e della prova orale**

La valutazione dei titoli e la prova orale, prevista nell'articolo 10, si svolgerà il giorno **22/05/2013 ore 10,00** nei locali del Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica (UNICAL – Via P. Bucci cubo 44/A).

Articolo 18 **Norme finali e di rinvio**


Per tutto quanto non previsto dal presente bando valgono le norme di legge e statutarie, oltre quanto stabilito nel Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di questa Università.

Rende, 10/04/2013

IL DIRETTORE

(Prof. Girolamo Giordano)

Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Teresa Caligiuri



Il Vice Direttore
Prof. B. Sirangelo





DECRETO DIRETTORIALE
N. 45 dell' 11/04/2013

IL DIRETTORE

VISTA

la procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n° 1 (uno) incarico di collaborazione coordinata e continuativa (Prot. n. 324/2013 del 26/02/2013), consistente nello svolgimento di n° 50 ore (doppio turno) di esercitazioni di supporto didattico per conseguire conoscenza e adeguata comprensione degli aspetti della struttura e delle proprietà dei materiali durante la preparazione e l'esecuzione delle sperimentazioni previste per l'erogazione dell'insegnamento di Laboratorio di Ingegneria Chimica – Modulo A". Scadenza 10.04.2013;

ESSENDO

necessario procedere alla nomina della commissione esaminatrice;

CONSIDERATA

l'impossibilità di procedere nell'immediato alla convocazione del Consiglio di Dipartimento;

DECRETA

La nomina della seguente commissione esaminatrice:

Prof. F. Crea	Presidente - Professore di II fascia – ING-IND/22 - Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e l'Ingegneria Chimica
Prof. F. Testa	Membro - Professore di II fascia – ING-IND/22 - Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e l'Ingegneria Chimica
Ing. L. Pasqua	Membro e Segretario verbalizzante - Ricercatore confermato - ING-IND/22 - Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e l'Ingegneria Chimica

IL DIRETTORE



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA PER L'AMBIENTE
E IL TERRITORIO
E INGEGNERIA CHIMICA
DIATIC

(Prof. Girolamo Giordano)

Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Teresa Caligiuri

Il Vice Direttore
Prof. B. Sirangelo

DECRETO DIRETTORIALE
N. 46 del 15/04/2013

IL DIRETTORE

- VISTA** la legge 09.05.1989 n.° 168 istitutiva dal Ministero dell'Università e della ricerca Scientifica e Tecnologica;
- VISTA** la legge 30.12.2012 n.° 240 " Norme in materia di origine delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- VISTO** lo Statuto di autonomia dell'Università degli Studi della Calabria , adottato ai sensi dell'art. 2 , comma 5, della legge 240/2010, pubblicato sulla G.U della Repubblica n.° 76 del 30 marzo 2012;
- TENUTO** conto che l'art. 3.2 dello Statuto recita che al Dipartimento "fanno capo i Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale..." e che il Dipartimento "coordina le attività didattiche, verifica la loro efficacia per i corsi di Studi che a esso fanno capo e collabora al coordinamento di altri corsi di Studio per i quali fornisce attività didattica..."
- VISTO** che sul Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica insistono il Corso di Laurea in Ingegneria Chimica e il Corso di Laurea di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio


DECRETA

la nomina della professoressa Adelina Fabiano quale Delegata del Direttore del Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il territorio e Ingegneria Chimica per le attività per l'Orientamento in Ingresso, in Itinere e in Uscita.

Il presente decreto sarà portato a ratifica nel primo Consiglio di Dipartimento utile.

IL DIRETTORE

Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Teresa Caligiuri



Il Vice Direttore
Prof. B.Sirangelo





UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA PER L'AMBIENTE
E IL TERRITORIO
E INGEGNERIA CHIMICA
DIATIC

(Prof. Girolamo Giordano)

Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Teresa Caligiuri

Il Vice Direttore
Prof. B. Sirangelo

**DECRETO DIRETTORIALE
N. 47 del 19/04/2013**

IL DIRETTORE

- VISTO** L'Avviso Pubblico di procedura di valutazione comparativa per l'attribuzione di n. 1 (un) incarico di lavoro di Collaborazione Coordinata e Continuativa per lo svolgimento della seguente attività necessaria per le esigenze del contratto di ricerca REP. N. 37 del 15/01/2013 Regione Calabria - Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e l'Ingegneria Chimica (Prot. n. 130000282 del 14/03/2013);
"Valutazione del valore di fondo naturale di alluminio, ferro e manganese nella falda acquifera della discarica di Cotronei, località Spuntone – Chianetta";
- VISTO** Il Decreto Direttoriale n.42 del 08/04/2013 con cui si è provveduto a nominare la Commissione,
- VISTO** Il Verbale della Commissione giudicatrice e preso atto di quanto in esso contenuto circa la regolarità delle procedure eseguite,

DECRETA

- Art. 1 Sono approvati gli atti dell' Avviso Pubblico di procedura di valutazione comparativa (Prot. n. 130000282 del 14/03/2013), indetto in ottemperanza alla richiesta dell'ing. Salvatore Straface con nota protocollo n. 130000193 del 26/02/2013 e la relativa graduatoria di merito:

Cognome	Nome	Totale Punteggio
Saraceni	Francesco	27,5/30

- Art. 2 In conseguenza della suddetta graduatoria è dichiarato vincitore della selezione pubblica di cui all'Art. 1:


Ing. Saraceni Francesco

- Art. 3 Il Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e l'Ingegneria Chimica è autorizzato a predisporre il relativo contratto

Il Direttore
Prof. Girolamo Giordano

Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Teresa Caligiuri

Il Vice Direttore
Prof. B. Sirangelo



DECRETO DIRETTORIALE
N. 49 del 22/04/2013

IL DIRETTORE

- VISTO** il D.D. n. 324 del 26/03/2013 per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, consistente nella seguente attività: *“svolgimento di n° 50 (cinquanta) ore di esercitazioni (doppio turno) finalizzato a fornire supporto didattico per conseguire conoscenza e adeguata comprensione degli aspetti della struttura e delle proprietà dei materiali durante la preparazione e l'esecuzione delle sperimentazioni previste per l'erogazione dell'insegnamento di Laboratorio di Ingegneria Chimica – Modulo A”*.
- VISTO** il Decreto Direttoriale n. 45 del 11/04/2013 con cui si è provveduto a nominare la commissione.
- VISTO** il Verbale della Commissione giudicatrice e preso atto di quanto in esso contenuto circa la regolarità delle procedure eseguite.

DECRETA

- Art. 1** sono approvati gli atti del Bando di Selezione Pubblica con nota prot. n. 188 del 26/02/2013 e la relativa graduatoria di merito:

N° Posizione	Cognome e Nome	Totale Punteggio
1	Dott.ssa Emanuela Di Santo	punti 50/50
2	Ing. Rosangela Piluso	punti 27/50
3	Ing. Maria Luisa Cuda	punti 20/50
4	Ing. Jessica Cortese*	punti 18/50
5	Dott. ssa Tania Franca Calderaro	punti 18/50


*precede per minore età

- Art. 2** in conseguenza della suddetta graduatoria è dichiarato vincitore, della selezione pubblica di cui all'Art. 1, la candidata **Dott.ssa Emanuela Di Santo**.
- Art. 3** il Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica, è autorizzato a predisporre il relativo contratto.

IL DIRETTORE

Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Teresa Caligiuri

Il Vice Direttore
Prof. B.Sirangelo



(Prof. Girolamo Giordano)

Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Teresa Caligiuri



Il Vice Direttore
Prof. B. Sirangelo





DECRETO DIRETTORIALE

N. 49 del 24/04/2013

IL DIRETTORE

- VISTA la procedura pubblica bandita con D.D. n. 7 del 03/04/2013 per titoli ed esami per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca da attivare per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica con scadenza 24/04/2013 ore 12:00
- ESSENDO necessario procedere alla proposta della commissione esaminatrice
- CONSIDERATA l'impossibilità di procedere nell'immediato alla convocazione del Consiglio di Dipartimento

DISPONE

La nomina della seguente commissione esaminatrice

- | | |
|--------------------------------|--|
| Prof. Pietro Salvatore Pantano | Presidente P.O. MAT/07 – Dipartimento di Fisica– UNICAL |
| Prof. Giuseppe Ali | Membro P.A. MAT/07 – Dipartimento di Fisica– UNICAL |
| Dott.ssa Manuela Carini | Segretario Verbalizzante R.C. MAT/07 – Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica – UNICAL |
| Prof. Vittorio Romano | Membro Supplente – P.O. MAT/07 - Dipartimento di Matematica e Informatica – Università Catania |

Il Direttore

Prof. Girolamo Giordano

Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Teresa Caligiuri

Il Vice Direttore
Prof. B. Sirangelo



DECRETO DIRETTORIALE
N. 50 del 06/05/2013
IL DIRETTORE

- VISTA** la procedura pubblica per titoli ed esami prot. n. 130000416 del 12/04/2013 per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo di natura occasionale da attivare per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica con scadenza 30/04/2013;
- ESSENDO** necessario procedere alla proposta della commissione esaminatrice;
- CONSIDERATA** l'impossibilità di procedere nell'immediato alla convocazione del Consiglio di Dipartimento;

DISPONE

La nomina della seguente commissione esaminatrice

- | | |
|---------------------------|---|
| Prof. Giuseppe Mendicino | Presidente P.O. ICAR/02 – Dipartimento DIATIC – UNICAL |
| Ing. Salvatore Straface | Membro R.C. ICAR/02– Dipartimento DIATIC – UNICAL |
| Dott.ssa Stefania Meccico | Segretario verbalizzante – Dipartimento DIATIC - UNICAL |

Il Direttore
Prof. Girolamo Giordano

Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Teresa Caligiuri

Il Vice Direttore
Prof. B. Sirangelo

**DECRETO DIRETTORIALE
N. 54 del 24/05/2013**

IL DIRETTORE

VISTO L'Avviso Pubblico di selezione per il conferimento di n. 1 (un) incarico di lavoro autonomo di natura occasionale (Prot. n. 130000416 del 12/04/2013) finalizzato a reclutare una figura professionale per la "redazione del piano comprensoriale e la realizzazione di un sistema informativo territoriale finalizzato alla gestione delle risorse idriche in agricoltura dell'area Sibari-Crati":

VISTO Il Decreto Direttoriale n.50 del 06/05/2013 con cui si è provveduto a nominare la Commissione,

VISTO Il Verbale della Commissione giudicatrice e preso atto di quanto in esso contenuto circa la regolarità delle procedure eseguite,

DECRETA

Art. 1 Sono approvati gli atti dell' Avviso Pubblico di procedura di valutazione comparativa (Prot. n. 130000416 del 12/04/2013), indetto in ottemperanza alla richiesta del prof. Giuseppe Mendicino con nota protocollo n. 130000261 del 11/03/2013 e la relativa graduatoria di merito:

Cognome	Nome	Totale Punteggio
Cervarolo	Giuseppe	48/50

Art. 2 In conseguenza della suddetta graduatoria è dichiarato vincitore della selezione pubblica di cui all' Art. 1:

Ing. Cervarolo Giuseppe

Art. 3 Il Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e l'Ingegneria Chimica è autorizzato a predisporre il relativo contratto

Il Direttore
Prof. Girolamo Giordano

Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Teresa Caligiuri

Il Vice Direttore
Prof. B. Sirangelo





DECRETO DIRETTORIALE

N. 55 del 03/06/2013

IL DIRETTORE

VISTA

la richiesta (prot. n. 130000601 del 24/05/2013) avanzata dalla Prof. Emerito Enrico Drioli, afferente al Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica, per l'emanazione di un bando per il conferimento di un assegno di ricerca nel S.S.D. CHIM/07 di durata annuale per un importo di € 22.946,00;

CONSIDERATO

che i fondi necessari sono disponibili sul Bilancio del Dipartimento, Tit. 06 Cat. 33 Cap. 11- REAPOWERS – Responsabile Scientifico e Titolare Fondi: Prof. Emerito Enrico Drioli

CONSIDERATO

che è necessario assicurare lo svolgimento della prevista attività di ricerca

CONSIDERATA

l'impossibilità di procedere nell'immediato alla convocazione del Consiglio di Dipartimento

DECRETA

Di richiedere l'emanazione di un bando per il conferimento di n. 1 assegno nel S.S.D. CHIM/07 di durata annuale per un importo di € 22.946,00. La copertura è a carico dei fondi del Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica – Tit. 06 Cat. 33 Cap. 11 - Reapower – Responsabile Scientifico e Titolare Fondi: Prof. Emerito Enrico Drioli

IL DIRETTORE

(Prof. Girolamo Giordano)

Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Teresa Caligiuri

Il Vice Direttore
Prof. B. Sirangelo



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA PER L'AMBIENTE
E IL TERRITORIO
E INGEGNERIA CHIMICA
DIATIC

Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Teresa Caligiuri

Il Vice Direttore
Prof. B. Sirangelo



CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N°1 (UNO) ASSEGNO
PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA (DD N. 56 DEL 07/06/2013)

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO E INGEGNERIA CHIMICA

IL DIRETTORE

- VISTA** la legge istitutiva dell'Università degli Studi della Calabria;
- VISTA** la legge 9 maggio 1989, n.168;
- VISTO** lo Statuto dell'Università della Calabria;
- VISTA** la Legge 7.08.1990, n. 241 concernente le norme sull'accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- VISTO** la legge 148/2002, recante determinazioni sul riconoscimento dei titoli di studio relative all'insegnamento superiore nella regione europea;
- VISTO** il D.M. n. 102/2011- registrato alla Corte dei Conti in data 13/05/2011 e pubblicato su G.U. n.141 del 20/06/2011 – recante la rideterminazione dell'importo minimo annuo degli assegni di ricerca di cui all'art. 22, L.240/2010;
- VISTO** il Dlgs n.17/2008 recante le norme per l'ammissione dei cittadini di paesi terzi ai fini della ricerca scientifica;
- VISTO** il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs 30.06.2003, n.196 ed in particolare l'art. 13, comma 1;
- VISTA** Legge n. 240 del 30.12.2010 in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario c.d. "Riforma Gelmini", con particolare riferimento agli artt. 18, 22 e 24;
- VISTA** la Legge 240/2010 che, in particolare, all'art. 29 comma 11 lettera d) ha disposto l'abrogazione dell'art. 51 comma 6 della legge dicembre N. 449/97 in tema di conferimento di assegni per la collaborazione di attività di ricerca ;
- VISTO** il Nuovo Regolamento per il conferimento di Assegni per la collaborazione ad attività di Ricerca approvato dal Senato Accademico nell'adunanza del 14/12/2011;
- VISTO** il Decreto Direttoriale n. 55 del 03/06/2013 recante la proposta di emissione di un Bando per il conferimento di n 1 (UNO) Assegno di ricerca, di durata di 12 mesi per Area 03 - Scienze chimiche/S.S.D. CHIM/07, con sede di svolgimento presso il Dipartimento di INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO E INGEGNERIA CHIMICA - dell'Università della Calabria;

ACCERTATO che l'emissione del suddetto Bando trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento in Bilancio del Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica, per un importo complessivo lordo pari ad euro 22.946,00 – Tit. 06 Cat. 33 Cap. 11 – PRAT7PQDRIORPWPRS prenotazione di spesa n. 1079 del 05/06/2013 Resp. Scientifico: Prof. Emerito Enrico Drioli;

RITENUTO necessario provvedere all'emanazione del Bando per il conferimento di n° 1 (UNO) Assegno di ricerca;

DECRETA

Art. 1

E' indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n° 1 (UNO) Assegno di ricerca, che avrà sede di svolgimento presso il Dipartimento di INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO E INGEGNERIA CHIMICA dell'Università della Calabria.

Per detto Assegno di ricerca, sarà corrisposto, in acconti mensili posticipati, l'importo annuo lordo pari ad Euro 22.946,00 comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione erogante.

Di seguito si riportano in dettaglio, la durata e l'importo relativo all'Assegno:

TAB N. 1

durata	Importo annuo lordo		Importo totale lordo	
	Euro		Euro	
1 annualità	22.946,00		Ventiduemilanovecentoquarantasei/00	

Per ciascun Assegno di Ricerca vengono di seguito riportate le specificità (TAB. 2).

TAB. 2 – (Unico bando per aree scientifiche di interesse del Dipartimento)

TEMA GENERALE DELLA RICERCA	Produzione di energia alternativa mediante elettrodialisi inversa
AREA CUN	03 - Scienze Chimiche
SSD	CHIM/07
OBIETTIVO DELLA RICERCA	Nell'ambito del progetto REAPower (EU-FP7 Project Number: 256736), gli obiettivi della ricerca comprenderanno: STUDIO DELL'EFFETTO DELLA COMPOSIZIONE E STRUTTURA DELLE MEMBRANE A SCAMBIO IONICO SULLA RESISTENZA ELETTRICA E SUI FENOMENI DI INTERFACCIA; ANALISI DELL'EFFETTO DELLE CONDIZIONI OPERATIVE (TEMPERATURA, CONCENTRAZIONE, VELOCITA' DI FLUSSO, ETC.) SULLA RESISTENZA ELETTRICA DELLE MEMBRANE E DELLE INTERFACCE

COLLOQUIO	PREPARAZIONE DI MEMBRANE ARTIFICIALI E LORO CARATTERIZZAZIONE, MEMBRANE A SCAMBIO IONICO, PROCESSI ELETTROCHIMICI A MEMBRANA, SPETTROSCOPIA DI IMPEDENZA
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO	Laurea Specialistica in Scienze dei Materiali e/o Ingegneria o Laurea Specialistica in Chimica o Laurea Specialistica in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche o Laurea Specialistica in Farmacia o Laurea Specialistica in Fisica
TITOLI E PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE	- curriculum idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca richiesta. - LAVORI SCIENTIFICI RELATIVI AL SETTORE CHIM/07 E ALL'ARGOMENTO DELLA RICERCA
SEDE ATTIVITA' DI RICERCA	Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica Università della Calabria

Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

All'Assegno di Ricerca, di cui al presente Bando, si applicano le disposizioni di cui all'art. 22, comma 6, L. 240/2010.

L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore dei titolari degli Assegni di Ricerca nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.

Art. 3

Requisiti generali di ammissione

Possono partecipare alla selezione indetta per il conferimento dell'Assegno di Ricerca coloro che abbiano conseguito il titolo di Laurea (Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento, o Laurea Specialistica ai sensi del D.M. 509/99 e DM 270/2004) e che siano in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento dell'attività di ricerca richiesta.

Sono, altresì, esclusi coloro i quali abbiano conseguito la laurea magistrale o equivalente da oltre 12 anni.

I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quello richiesto per l'Assegno di Ricerca, riportato nella precedente tab. 2, in base ad accordi internazionali, di cui alla Legge 148 del 2002.

L'equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità.

Oltre ai requisiti indicati nei precedenti commi, è richiesta anche l'idoneità fisica alla collaborazione.

Non possono essere ammessi alla procedura concorsuale coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo.

I cittadini stranieri devono possedere, inoltre, i seguenti requisiti:


- godere dei diritti civili e politici negli Stati d'appartenenza o di provenienza del successivo art.5, punto n);
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando della presente procedura concorsuale per la presentazione della domanda di ammissione.

Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Teresa Caligiuri



Il Vice Direttore
Prof. B. Sirangelo



I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.

Art.4

Incompatibilità e divieto di cumulo

Non può essere conferito Assegno di Ricerca a personale di ruolo delle Università, degli Osservatori Astronomici, Astrofisici e Vesuviano, di Enti Pubblici e di Istituzioni di ricerca e di sperimentazioni di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30.12.1993, n° 593 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'ENEA e dell'ASI.

Non possono, altresì, partecipare al presente concorso coloro i quali abbiano un grado di parentela o affinità, fino al 4° grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura proponente ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Non è ammesso il cumulo del presente Assegno di Ricerca con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di Assegni.

La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli Assegni di Ricerca di cui all'art. 22, L. 240/2010 e dei contratti di cui all'art. 24, L. 240/2010 (Ricercatori a tempo determinato), intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art.22, comma 1), con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi.

Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute, secondo la normativa vigente.

La titolarità dell'Assegno di Ricerca non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa in Italia o all'estero.

Art. 5

Domanda e termine

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata e presentata direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO E INGEGNERIA CHIMICA dell'Università della Calabria – Cubo 44a – via P. BUCCI - 87036 Arcavacata di RENDE (CS) e dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12:00 del ventesimo giorno a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del bando sull'apposito sito web del Dipartimento e di Ateneo. Nel caso in cui il ventesimo giorno ricorra di sabato o di domenica le domande potranno pervenire entro le ore 12:00 del lunedì immediatamente successivo.

La data di ricezione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio protocollo accettante del DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO E INGEGNERIA CHIMICA dell'Università della Calabria.

Sul plico di trasmissione della domanda dovranno essere chiaramente indicati:



- Tema generale delle ricerche e Area CUN;
- sede del DIPARTIMENTO di interesse;

La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato alla presente procedura concorsuale (**Allegato 1- Modello di domanda**).

Il DIPARTIMENTO di riferimento non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:

- a) nome e cognome;
- b) data ed il luogo di nascita;
- c) cittadinanza;





- d) (se cittadini italiani) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- e) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate; la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa, da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc., e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;
- f) Tema generale delle ricerche per il quale si intende partecipare alla selezione **ovvero** Programma di ricerca per il quale si intende partecipare alla selezione
- g) laurea italiana posseduta, la votazione riportata nonché la data e l'università presso cui è stata conseguita, ovvero, il titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto equipollente alla Laurea italiana in base ad accordi internazionali oppure con le modalità di cui alla Legge n.148/2002, richiesto ai fini della partecipazione alla selezione cui si intende concorrere;
- h) diploma di dottore di ricerca eventualmente posseduto, nonché la data di conseguimento e l'università sede amministrativa del corso;
- i) di essere in possesso di eventuali altri titoli di studio che comprovino, in particolare per i laureati che non hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca, il curriculum scientifico;
- j) di essere in regola con la posizione militare, per i nati fino al 1985;
- k) di avere l'idoneità fisica alla collaborazione;
- l) residenza e domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla presente procedura concorsuale;
- m) recapito telefonico;
- n) i cittadini stranieri debbono:
 - dichiarare altresì di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento, e di aver adeguata conoscenza della lingua italiana;
 - produrre i titoli in originale o in copia autenticata, per come indicato al successivo art.6
- o) conoscenza di una lingua straniera.

Le eventuali variazioni dei dati relativi ai punti l) e m) dovranno essere tempestivamente comunicate all'ufficio cui è stata indirizzata la domanda di partecipazione.

I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap riguardo l'ausilio necessario per poter sostenere il colloquio.

La durata del rapporto instaurato con il titolare dell'Assegno di Ricerca, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'Assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca (senza borsa), nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

L'eventuale proroga o rinnovo dell'Assegno è approvato con Decreto Rettorale, su proposta e indicazione del Consiglio di Dipartimento di afferenza dell'Assegno, che ne assicuri contestualmente la copertura finanziaria, previa valutazione positiva sull'attività svolta dal titolare dell'Assegno in osservanza degli artt. 20 e 21 del Nuovo Regolamento.

Art. 6

Titoli e curriculum professionale

Alla domanda dovranno essere allegati, in originale ovvero in copia con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi della L. 445/2000, artt 45 e 46:

- a) certificato di laurea con l'indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e nell'esame finale di laurea;
- b) (eventuale) certificato comprovante l'acquisizione del titolo di dottore di ricerca o l'avvenuto superamento dell'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca;



- c) elenco dei titoli, dei diplomi di specializzazione e degli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o all'estero; borse di studio o incarichi di ricerca sia in Italia che all'estero;
- d) pubblicazioni che il candidato richiede siano valutati ai fini del concorso. I titoli dei quali il candidato richiede la valutazione, debbono essere prodotti entro il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle domande
- e) curriculum della propria attività scientifica e professionale.

In particolare, i cittadini extracomunitari residenti in Italia, per documentare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati *non* italiani, dovranno produrre anche il relativo documento.

I cittadini extracomunitari non residenti in Italia, per documentare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani e *non* italiani, dovranno produrre anche il relativo documento.

I cittadini extracomunitari residenti in Italia, possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale. Possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive, secondo le modalità previste per i cittadini dell'Unione Europea solo qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

I cittadini extracomunitari non residenti in Italia, devono produrre i titoli, in originale o in copia autenticata, oppure in copia dichiarata conforme all'originale.

Ai titoli redatti in lingua straniera, con esclusione delle pubblicazioni, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata come conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.



Art. 7
Criteria di selezione

I criteri, ai fini della valutazione globale, espressa in centesimi, sono determinati dalle singole commissioni, nella prima seduta preliminarmente all'esame delle domande, nelle misure appresso indicate:

- a) fino ad un massimo di 70 (settanta) punti per i titoli,
- b) fino ad un massimo di 30 (trenta) punti per il colloquio.

I candidati saranno ammessi a sostenere il colloquio se avranno conseguito, relativamente alla presentazione dei titoli posseduti, una votazione di almeno 40 punti dei 70 disponibili.

I risultati della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli saranno resi noti ai candidati mediante divulgazione di una graduatoria temporanea sul sito *web* del Dipartimento. I candidati che avranno conseguito, relativamente alla presentazione dei titoli e delle pubblicazioni, una votazione di almeno 40 punti sui 70 disponibili saranno ammessi alla discussione in sede pubblica dei titoli, delle pubblicazioni e dell'eventuale progetto di ricerca secondo quanto previsto dal presente bando. La buona conoscenza della lingua straniera potrà, anche, essere accertata durante il colloquio da un esperto appositamente aggiunto alla Commissione.

Nel corso del colloquio la Commissione esaminatrice verificherà la capacità del candidato di trattare gli argomenti oggetto della prova d'esame in almeno una lingua straniera a scelta del candidato e potrà assegnare sino ad un massimo di punti 30 (trenta).

La notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terrà il colloquio sarà data ai candidati almeno venti giorni prima dello svolgimento dello stesso con RACCOMANDATA A. R., sempre che gli stessi non rinuncino a tale termine di preavviso, nel qual caso è sufficiente la consegna dell'avviso, con raccomandata a mano, almeno 24 ore prima del colloquio.

Per avere accesso all'aula ove si svolgerà il colloquio, i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido.

Il colloquio si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Il colloquio si intende superato qualora il candidato abbia ottenuto almeno 21 punti dei 30 a disposizione della Commissione.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la Commissione giudicatrice redige l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che verrà affisso nella sede degli esami.

Art. 8
Commissione esaminatrice

La Commissione giudicatrice dovrà essere composta da tre Membri scelti tra i professori di ruolo e i ricercatori (DR 1001 del 15 maggio 2012) che risultino scientificamente attivi nei termini indicati dal Decreto Ministeriale 19 marzo 2010 n. 8, dell'area concorsuale o dei settori scientifico-disciplinari attinenti o affini al tema generale degli assegni messi a concorso. Nel caso di Assegni di ricerca da attivare nell'ambito di convenzioni o contratti con Enti privati, la Commissione giudicatrice potrà essere integrata da un membro esterno, individuato dall'Ente stesso.

La nomina è resa pubblica per via telematica sul sito *web* del Dipartimento e di Ateneo.

La partecipazione alla Commissione giudicatrice non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti o indennità. La Commissione può avvalersi senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione, italiani o stranieri, esterni al soggetto medesimo.

Al termine dei propri lavori, la Commissione redigerà appositi verbali contenenti i criteri di valutazione, i giudizi, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito. Per quanto attiene i candidati stranieri di provenienza da paesi terzi, la Commissione delibera sull'equipollenza del titolo accademico conseguito all'estero, ai soli fini dell'ammissione al concorso per il conferimento dell'Assegno di Ricerca. In questo caso i candidati dovranno allegare i documenti utili al fine di consentire alla Commissione la dichiarazione di equipollenza in parola, previo esame dei titoli presentati dal candidato, tra cui, obbligatoriamente:

- certificato di Laurea/dottorato con esami e votazioni
- copia originale di ciascuno dei titoli accademici esteri, corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzazione e dichiarazione di valore

- (eventuale) tutti i documenti ritenuti utili ai fini della valutazione del titolo di studio rilasciato da università straniere per il quale si richiede il riconoscimento di idoneità.

La dichiarazione di valore deve essere eseguita a cura delle rappresentanze diplomatiche italiane nel Paese in cui il titolo è stato conseguito.

Art. 9

Formazione delle graduatorie di merito

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La votazione complessiva è data dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e dal voto conseguito nel colloquio. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

- dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
- dalla minore età anagrafica (legge 16 giugno 1998, n.191).

L'Assegno di ricerca, così come determinato all'art. 1 del presente bando di concorso, è conferito al candidato vincitore del concorso.

Gli atti della selezione e la graduatoria di merito sono approvati con decreto del Rettore e sono immediatamente efficaci.

Non si dà luogo a dichiarazione di idoneità alla presente procedura concorsuale.

Art. 10

Accertamento della regolarità degli atti

Dopo la conclusione dei lavori, tutti gli atti della procedura selettiva sono consegnati al Magnifico Rettore - Amministrazione Centrale, Area Ricerca Scientifica e Rapporti Internazionali, Ufficio Assegni di Ricerca - a cura del Presidente della Commissione o di un suo Delegato.

Il Rettore accerta, con proprio Decreto, la complessiva regolarità della procedura espletata e ne approva gli atti.

Il Decreto Rettorale di approvazione degli atti è pubblicato sui siti istituzionali del Dipartimento e dell'Università della Calabria, nonché all'Albo Ufficiale di Ateneo.

Art. 11

Conferimento degli Assegni di ricerca

L'Assegno di Ricerca bandito è conferito al candidato vincitore della selezione, secondo l'ordine della graduatoria, purché lo stesso abbia conseguito almeno 7/10 (sette decimi) dei punti a disposizione.

Il vincitore instaura un rapporto di lavoro autonomo di diritto privato. All'atto della stipula, l'interessato sarà invitato a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 15 del Nuovo Regolamento Tale rapporto non rientra nella configurazione istituzionale della docenza universitaria e del ruolo dei ricercatori universitari e quindi non può avere effetto utile ai fini dell'assunzione nei ruoli del personale delle Università e istituti universitari italiani.

Il vincitore sarà invitato ad autocertificare i seguenti stati, fatti e qualità personali:

- 1) la data ed il luogo di nascita; ,
- 2) il godimento dei diritti politici; i cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea devono autocertificare il godimento dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza;
- 3) il possesso della cittadinanza italiana o il titolo di cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- 4) di non aver riportato condanne penali; in caso contrario i vincitori dovranno autocertificare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa (anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione ecc., e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi).
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono autocertificare, altresì, di non aver riportato condanne penali nello Stato in cui sono cittadini ed in quello italiano;
- 5) il possesso ed il numero di codice fiscale e della eventuale partita I.V.A.;

- 6) la propria posizione relativa all'adempimento degli obblighi militari, per i nati fino al 1985
- 7) di non godere di borse di studio a qualsiasi titolo conferite e di non essere dipendenti di ruolo degli enti indicati al primo comma dell'art. 4 del presente bando;
- 8) i cittadini extracomunitari sono soggetti alla nuova procedura per l'ingresso e soggiorno di cittadini stranieri ai fini di ricerca scientifica, di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 17, di attuazione della Direttiva che modifica il decreto legislativo n. 286/1998 con l'inserimento dell'art. 27-ter. In particolare, il conferimento dell'Assegno è subordinato alla verifica della documentazione prodotta ai sensi dell'art 6 del presente Bando.

Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dal vincitore della presente procedura concorsuale saranno soggetti da parte dell'Università degli Studi della Calabria, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità degli stessi.

Il vincitore sarà tenuto a presentare un certificato di sana e robusta costituzione fisica, rilasciato dalla competente autorità sanitaria, nonché un documento che attesti l'iscrizione alla Gestione Separata INPS.

Il vincitore sarà altresì tenuto a produrre autocertificazione circa l'autenticità dei titoli presentati.

Con il vincitore sarà stipulato un contratto di lavoro autonomo che sarà sottoscritto rispettivamente dal vincitore e dal Rettore dell'Università della Calabria.

Decade dal diritto di fruizione dell'Assegno di ricerca il vincitore che, entro 15 giorni dalla data di ricezione della lettera di conferimento dell'Assegno, non dichiara di accettarlo o non assume servizio nel termine stabilito.

Possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi motivi, di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati e autorizzati dal Direttore di Dipartimento o Struttura, sede della ricerca.

L'attività di ricerca avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla stipula del contratto.

Nei confronti del titolare di Assegno che, dopo aver iniziato l'attività di ricerca non la prosegua senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente, per l'intera durata dell'Assegno, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, è avviata la procedura prescritta per dichiarare la risoluzione del rapporto.

Al termine del contratto, il titolare di Assegno dovrà presentare una relazione sull'attività svolta, debitamente vidimata dal Responsabile dell'attività di Ricerca dell'Assegnista.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempre che applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nel preambolo della presente procedura selettiva nonché, in quanto applicabili, le norme del codice civile.

Art. 12

Trattamento dei dati personali


Ai sensi della Legge 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università della Calabria, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti della citata Legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge e il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Art. 13

Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa  Teresa Caligiuri

Il Vice Direttore
Prof. B. Sirangelo



Copertura finanziaria

La copertura finanziaria relativa al presente bando è assicurata dalla disponibilità dei fondi sul bilancio del Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica, per un importo complessivo lordo pari ad euro 22.946,00 – Tit. 06 Cat. 33 Cap. 11 – PRAT7PQDRIORPWPRS prenotazione di spesa n. 1079 del 05/06/2013

Fondi progetto REAPower (Reverse Electro dialysis Alternative Power production), EU-FP7 programme (Project Number: 256736) Resp. Scientifico: Prof. Emerito Enrico Drioli

Art. 14

Responsabile del procedimento e Pubblicità

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241, il responsabile del Procedimento di cui al presente bando è il Prof. Girolamo Giordano in qualità di Direttore del Dipartimento.

Il presente Bando è pubblicato all'Albo dell'Università della Calabria e sul sito web di Ateneo ed è trasmesso al Ministero dell'Università e della Ricerca al fine di renderlo pubblico sul sito del MIUR e dell'U.E. .

Il bando è, inoltre, accessibile tramite Internet al sito

<http://www.unical.it/portale/concorsi/>,

Rende, 07/06/2013

il Direttore del Dipartimento di

**INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO E INGEGNERIA
CHIMICA**

(Prof. Girolamo Giordano)

Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Teresa Caligiuri



Il Vice Direttore
Prof. B. Sirangelo



DECRETO DIRETTORIALE

N. 57 del 10/06/2013

IL DIRETTORE

VISTA la procedura pubblica bandita con D.D. n. 32 del 12/03/2013 per titoli ed esami per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca da attivare per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica (Project BIOART – Programme People 2012 – Marie Curie Actions – ITN Grant Agreement N. 316690) con scadenza 31/05/2013 ore 12:00

ESSENDO necessario procedere alla proposta della commissione esaminatrice

CONSIDERATA l'impossibilità di procedere nell'immediato alla convocazione del Consiglio di Dipartimento

DISPONE

La nomina della seguente commissione esaminatrice

Prof. Francesco Paolo Di Maio	Presidente P.A. ING-IND/26 - Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica – UNICAL
Ing. Efrem Curcio	Membro R.C. CHIM/07 Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica – UNICAL
Ing. Alberto Di Renzo	Segretario Verbalizzante R.C. ING-IND/26 – Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica – UNICAL

Il Direttore

Prof. Girolamo Giordano

Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Teresa Caligiuri

Il Vice Direttore
Prof. B. Sirangelo



DECRETO DIRETTORIALE

N. 61 del 26/06/2013

IL DIRETTORE

- VISTA** la procedura pubblica bandita con D.R. n. 1105 del 31/05/2013 per titoli ed esami per il conferimento di n. 1 (una) borsa di studio nel SSD CHIM/07 per lo svolgimento di attività di ricerca da attivare per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica con scadenza 21/06/2013 ore 12:00
- ESSENDO** necessario procedere alla proposta della commissione esaminatrice
- CONSIDERATA** l'impossibilità di procedere nell'immediato alla convocazione del Consiglio di Dipartimento


DISPONE

La nomina della seguente commissione esaminatrice


Prof. Raffaele Molinari	Presidente P.O. CHIM/07 - Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica – UNICAL
Dott. Giovanni Golemme	Membro R.C. CHIM/07 Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica – UNICAL
Ing. Pietro Argurio	Segretario Verbalizzante R.C. CHIM/07 – Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica – UNICAL

Il Direttore
Prof. Girolamo Giordano

Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Teresa Caligiuri



Il Vice Direttore
Prof. B. Sirangelo



DECRETO DIRETTORIALE
N. 64 del 17/07/2013

IL DIRETTORE

- VISTO** lo Statuto dell'Università della Calabria artt. 3.2 comma 9;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo art. 48;
- VISTO** il Regolamento di Dipartimento art. 7;
- VISTA** delibera del Consiglio di Dipartimento del 24/06/2013 punto 3 di indizione delle elezioni dei membri relativi alla componente docenti nella Commissione Didattica Paritetica;
- RAVVISATA** la necessità di procedere all'elezione dei membri relativi alla componente docenti nella Commissione Didattica Paritetica per il biennio 2013-2015;
- VALUTATO** ogni opportuno elemento;

DISPONE

Art. 1 – Sono indette le elezioni per n. 4 membri relativi alla componente docenti nella Commissione Didattica Paritetica studenti/docenti.

Le elezioni avranno luogo il giorno 25/07/2013 dalle ore 9.30 alle ore 13.00.

Art. 2 – Per l'elezione godono dell'elettorato attivo e passivo tutti i docenti del Dipartimento.

Sono comunque esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro che siano sospesi dal servizio a seguito di procedimenti penali o disciplinari o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare.

Le votazioni sono valide se vi abbiano preso parte almeno il 30% degli aventi diritto al voto.

Ogni avente diritto potrà esprimere una sola preferenza ai sensi dell'art. 7.1 comma 3 dello Statuto di Ateneo.

Art. 3 – Il Seggio elettorale è ubicato presso: la Sala Riunioni del Dipartimento, Via P. Bucci - Cubo 44A – 87036 – Rende.

La Commissione elettorale sarà composta da tre unità di personale tecnico/amministrativo così di seguito individuate:

- Presidente Dott. Angelo Regina
- Membro Sig. Sergio Donato
- Membro Sig. Vincenzo Caputo
- Membro supp.te Dott.ssa Stefania Meccico
- Membro supp.te Dott.ssa Julia Reda

Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Teresa Caligiuri

Il Vice Direttore
Prof. B. Sirangelo



Il Seggio si insedierà alle ore 9.00 del 25/07/2013 per procedere alle operazioni preliminari.


Art. 4 – Verranno eletti i docenti che riporteranno il maggior numero di voti. In caso di parità prevale il docente con maggiore anzianità di servizio.

Art. 5 – Il presente decreto, pubblicato sul sito web del Dipartimento, vale come convocazione degli elettori a partecipare alle operazioni di voto.


IL DIRETTORE

(Prof. Girolamo Giordano)

Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Teresa Caligiuri



Il Vice Direttore
Prof. B. Sirangelo



DECRETO DIRETTORIALE

N. 65 del 24/07/2013

IL DIRETTORE

VISTA la procedura pubblica bandita con D.D. n. 56 del 07/06/2013 per titoli ed esami per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca da attivare per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica con scadenza 16/07/2013 ore 12:00

ESSENDO necessario procedere alla proposta della commissione esaminatrice

CONSIDERATA l'impossibilità di procedere nell'immediato alla convocazione del Consiglio di Dipartimento


DISPONE

La nomina della seguente commissione esaminatrice


Prof. Raffaele Molinari	Presidente P.O. CHIM/07 Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica – UNICAL
Ing. Pietro Argurio	Membro R.C. CHIM/07 – Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica – UNICAL
Ing. Efrem Curcio	Segretario Verbalizzante R.C. CHIM/07 – Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica – UNICAL
Prof. Enrico Drioli	Membro Supplente – P.E. CHIM/07 - Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica – UNICAL

Il Direttore
Prof. Girolamo Giordano

Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Teresa Caligiuri



Il Vice Direttore
Prof. B. Sirangelo



DECRETO DIRETTORIALE

N° 66 del 30.07.2013

- VISTA** la Legge n° 240/2012;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n° 47 del 30.01.2013;
- VISTO** lo Statuto dell'Università della Calabria;
- VISTO** il verbale del Consiglio di Dipartimento del 24.06.2013;
- VISTO** il D.D. n. 64 del 17.07.2013 con cui si è proceduto all'indizione delle elezioni dei membri relativi alla componente docenti nella Commissione Paritetica docenti/studenti;
- CONSIDERATI** i risultati delle votazioni del 25.07.2013;

DECRETA

La nomina, per la componente docenti, in seno alla Commissione Paritetica docenti – studenti per il biennio 2013-2015 dei seguenti docenti:

Prof. Francesco Macchione
Ing. Efrem Curcio
Prof. Piero Gagliardo
Ing. Massimo Migliori

IL DIRETTORE

(Prof. Girolamo Giordano)

Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Teresa Caligiuri

Il Vice Direttore
Prof. B. Sirangelo



DECRETO DIRETTORIALE

N° 67 del 07/08/2013

- VISTO** lo Statuto dell'Università della Calabria e la Legge n° 240/2012;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo dell'Università della Calabria;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo a personale esterno all'Università della Calabria, D.R. 246 dell' 11.02.2013;
- VISTA** l'impossibilità di convocare con urgenza un Consiglio di Dipartimento;
- VISTI** i DD.RR. n. 1078 del 24.05.2012 e n. 1531 del 12.07.2012, riguardanti rispettivamente l'emanazione e le successive modifiche al testo del "*Regolamento relativo ai compiti didattici dei ricercatori di ruolo e alla determinazione della retribuzione aggiuntiva di cui all'art. 6, commi 3 e 4, della Legge 30.12.2010, n. 240*";
- VISTI** il D.R. n. 1961 del 24.09.2012, relativo all'emanazione del "*Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di studio dell'Università della Calabria*";
- CONSIDERATO** il Consiglio di Dipartimento del 31.07.2013 non ha deliberato in merito all'emanazione del Bando per la copertura degli insegnamenti obbligatori dei Corsi di studio afferenti al Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica (DIATIC) ancora scoperti, dal momento che il numero legale è venuto a mancare;
- RITENUTO** necessario ed improrogabile procedere all'emanazione del Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento nei Corsi di studio afferenti al DIATIC;

DECRETA


L'emanazione del Bando per l'affidamento di incarichi di insegnamento nei Corsi di studio afferenti al Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica, per come riportato in Allegato.

IL DIRETTORE

(Prof. Girolamo Giordano)

Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Teresa Caligiuri

Il Vice Direttore
Prof. B. Sirangelo





DECRETO DIRETTORIALE
N. 68 del 08/08/2013

IL DIRETTORE

- VISTA** la legge 09.05.1989 n.° 168 istitutiva dal Ministero dell'Università e della ricerca Scientifica e Tecnologica;
- VISTA** la legge 30.12.2012 n.° 240 "Norme in materia di origine delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- VISTO** lo Statuto di autonomia dell'Università degli Studi della Calabria, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 240/2010, pubblicato sulla G.U della Repubblica n.° 76 del 30 marzo 2012;
- TENUTO** conto che l'art. 3.2 dello Statuto recita che al Dipartimento "fanno capo i Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale..." e che il Dipartimento "coordina le attività didattiche, verifica la loro efficacia per i corsi di Studi che a esso fanno capo e collabora al coordinamento di altri corsi di Studio per i quali fornisce attività didattica..."
- VISTO** che sul Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica insistono il Corso di Laurea in Ingegneria Chimica e il Corso di Laurea di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio;
- VISTA** la delibera del S.A. del 30.05.2013 (punto 10 dell'Ordine del Giorno), che chiede a ciascun Dipartimento di designare un rappresentante per l'internazionalizzazione e ne comunichi il nominativo al Rettore

DECRETA

la nomina della professoressa Adelina Fabiano quale Delegata del Direttore del Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il territorio e Ingegneria Chimica (DIATIC) quale rappresentante del DIATIC in seno alla Commissione per l'Internazionalizzazione di Ateneo.

Il presente decreto sarà portato a ratifica nel primo Consiglio di Dipartimento utile.

IL DIRETTORE

(Prof. Girolamo Giordano)

Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Teresa Caligiuri

Il Vice Direttore
Prof. B. Sirangelo



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA PER L'AMBIENTE
E IL TERRITORIO
E INGEGNERIA CHIMICA
DIATIC

Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Teresa Caligiuri

Il Vice Direttore
Prof. B. Sirangelo

DECRETO DIRETTORIALE
N. 69 del 03/09/2013

IL DIRETTORE

- VISTO** lo Statuto dell'Università della Calabria aggiornando al D.R. n. 2648 del 10/12/2012 e pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 298 del 22/12/2012;
- VISTO** il comma 6 dell'art. 3.2 dello stesso che stabilisce: "Sono organi del Dipartimento: a) Il Direttore; b) La Giunta; c) Il Consiglio; d) La Commissione didattica paritetica docenti – studenti;
- VISTO** il comma 9 dell'art. 3.2 dello Statuto che individua le competenze della Commissione didattica paritetica docenti – studenti e la sua composizione;
- VISTO** il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica approvato nel C.d.D. del 16/01/2013;
- VISTO** il D.R. 1141 con cui sono stati nominati i rappresentanti degli studenti in seno alla Commissione didattica paritetica docenti – studenti;
- VISTO** il proprio decreto n. 66 del 30/07/2013 con cui sono stati nominati i componenti docenti in seno alla Commissione didattica paritetica docenti – studenti;

DECRETA

la Commissione didattica paritetica docenti – studenti del Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica per il biennio 2013-2015 è così composta:

Prof. G. Giordano - Presidente
Prof. P. Gagliardo
Prof. F. Macchione
Ing. E. Curcio
Ing. M. Migliori

Sig. A. Cannistrà
Sig. E. Catizzone
Sig. D. Pagano
Sig.ra L. Principato
Sig. L. Ragona





UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA PER L'AMBIENTE
E IL TERRITORIO
E INGEGNERIA CHIMICA
DIATIC

IL DIRETTORE

(Prof. Girolamo Giordano)

Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Teresa Caligiuri

Il Vice Direttore
Prof. B. Sirangelo



DECRETO DIRETTORIALE

N° 70 del 03.09.2013

VISTO lo Statuto dell'Università della Calabria e la Legge n° 240/2012;
VISTO il D.M. n° 47 del 30.01.2013;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 23.04.2013;
VISTA l'impossibilità di convocare con urgenza un Consiglio di Dipartimento;
RITENUTO necessario ed urgente approvare gli adeguamenti della documentazione relativa all'istituzione del Master in "Sicurezza industriale ed Analisi del Rischio".

DECRETA

l'approvazione della documentazione relativa alla istituzione del Master in "Sicurezza industriale ed Analisi del Rischio", adeguata alle indicazioni fornite dal Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 29 luglio 2013 :

IL DIRETTORE

(Prof. Girolamo Giordano)

Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Teresa Caligiuri

Il Vice Direttore
Prof. B. Sirangelo

DECRETO DIRETTORIALE


N° 71 del 03/09/2013

- VISTO** lo Statuto dell'Università della Calabria e la Legge n° 240/2012;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo dell'Università della Calabria;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo a personale esterno all'Università della Calabria, D.R. 246 dell' 11.02.2013;
- VISTA** l'impossibilità di convocare con urgenza un Consiglio di Dipartimento;
- VISTI** i DD.RR. n. 1078 del 24.05.2012 e n. 1531 del 12.07.2012, riguardanti rispettivamente l'emanazione e le successive modifiche al testo del *"Regolamento relativo ai compiti didattici dei ricercatori di ruolo e alla determinazione della retribuzione aggiuntiva di cui all' art. 6, commi 3 e 4, della Legge 30.12.2010, n. 240"*;
- VISTI** il D.R. n. 1961 del 24.09.2012, relativo all'emanazione del *"Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di studio dell'Università della Calabria"*;
- CONSIDERATO** il Consiglio di Dipartimento del 31.07.2013 non ha deliberato in merito all'emanazione del Bando per la copertura degli insegnamenti a scelta dei Corsi di studio afferenti al Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica (DIATIC) ancora scoperti;
- CONSIDERATA** che è stata acquisita la disponibilità alla copertura, per l'a.a. 2013-2014, di tutti gli insegnamenti obbligatori attivati sul Corso di Laurea e di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio;
- RITENUTO** necessario ed improrogabile procedere all'emanazione del Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento per i corsi a scelta attivati sul Corso di Laurea e di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio;


DECRETA

L'emanazione del Bando, riportato in Allegato, per l'affidamento di incarichi di insegnamento per i seguenti corsi a scelta, attivati sul Corso di Laurea e di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio:

Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Teresa Caligiuri



Il Vice Direttore
Prof. B. Sirangelo





INSEGNAMENTO	CdL/L M	SSD	SC	N° CREDITI	H LEZ	H ES	H LAB	SEMEST RE	DIPARTIME NTO COMPETENT E*
RICERCA OPERATIVA	LT AMB	MAT/0 9	01/A6	6	36	21		2	DIMEG
IDRAULICA AMBIENTALE	LM AMB	ICAR/0 1	08/A1	6	36	12		1	INGEGNERIA CIVILE
PREVISIONE E PREVENZIONE DELL'EMERGENZA IDRICA	LM AMB	ICAR/0 2	08/A1	6	36	12		1	

Dove non è indicato il Dipartimento competente le domande devono essere indirizzate solo al Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica (DIATIC).

IL DIRETTORE

(Prof. Girolamo Giordano)

Il Segretario Amministrativo
 Dott.ssa Teresa Caligiuri

Il Vice Direttore
 Prof. B. Sirangelo



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA PER L'AMBIENTE
E IL TERRITORIO
E INGEGNERIA CHIMICA
DIATIC


Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Teresa Caligiuri

Il Vice Direttore
Prof. B. Sirangelo





**PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE RICERCA E COMPETITIVITA' PER LE REGIONI DELLA
CONVERGENZA - 2007/2013 - CCI: 2007IT161PO006
ASSE I "SOSTEGNO AI MUTAMENTI STRUTTURALI"
OBIETTIVO OPERATIVO 4.1.1.1. "AREE SCIENTIFICO-TECNOLOGICHE GENERATRICI DI PROCESSI DI
TRASFORMAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO E CREATRICI DI NUOVI SETTORI"
AZIONE II: "INTERVENTI DI SOSTEGNO DELLA RICERCA INDUSTRIALE"**

**PROGETTO PON01_01840 "MICROPERLA"
AMBITO/SETTORE ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO
CUP B41H11000810005**

CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 (UNO) ASSEGNO
PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA DA SVOLGERE PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO E INGEGNERIA CHIMICA
DELL'UNIVERSITÀ DELLACALABRIA (DIATIC)

DD 72 DEL 05.09.2013

IL DIRETTORE

- VISTA** la legge 12 marzo 1968, n. 442 istitutiva dell'Università degli Studi della Calabria;
- VISTA** la legge 9 maggio 1989, n.168;
- VISTO** lo Statuto dell'Università della Calabria aggiornato al 10/12/2012 D.R. n. 2648 e pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 298 del 22/12/2012;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente le norme sull'accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- VISTO** il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, ed in particolare l'art. 38 per l'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea;
- VISTA** la legge 11 luglio 2002 n. 148, ed in particolare l'art. 5, recante le determinazioni sul riconoscimento dei titoli di studio;
- VISTO** il D.Lgs. 9 gennaio 2008, n.17 recante le norme per l'ammissione dei cittadini di Paesi terzi ai fini della ricerca scientifica;
- VISTO** il DPR 30 luglio 2009 n.189, ed in particolare l'art. 2 "Riconoscimento dei titoli di studio stranieri per l'accesso ai pubblici concorsi";
- VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240 in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza

- del sistema universitario, c.d. "Riforma Gelmini", con particolare riferimento agli artt. 18, 22 e 24;
- VISTO** in particolare, l'art. 29 comma 11 lettera d) della legge n. 240/2010 che ha disposto, tra l'altro, l'abrogazione dell'art. 51 comma 6 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 in tema di conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca;
- VISTO** il D.M. 9 marzo 2011, n. 102 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2011 recante la rideterminazione dell'importo minimo annuo degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge n. 240/2010;
- VISTO** il Nuovo Regolamento per il conferimento di Assegni per la collaborazione ad attività di Ricerca, emanato con D.R. 1331 del 3 luglio 2013 (di seguito nominato Regolamento);
- VISTI** i Regolamenti Comunitari vigenti per la programmazione 2007/2013;
- VISTA** la normativa nazionale e comunitaria in materia di Aiuti di Stato alla ricerca;
- VISTO** il D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297;
- VISTO** il D.M. 8 agosto 2000, n. 593 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTE** le linee guide generali **per le modalità di rendicontazione e per la determinazione delle spese ammissibili** dei suddetti progetti PON R&C di ricerca industriale, emanate dal MIUR, che comprendono, nella tipologia del personale non dipendente, la figura degli assegnisti di ricerca per lo svolgimento di attività lavorativa limitatamente alle esigenze del progetto;
- VISTO** il progetto di ricerca PON01_01840, denominato "Microperla", CUP B41H11000810005, finanziato dal MIUR;
- VISTA** la nota del 31.7.2013 con la quale il Dott. Giovanni Golemme, ricercatore confermato del Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica, in qualità di Responsabile dei presenti Assegni di Ricerca e in accordo con il Responsabile Scientifico del Progetto Prof. Riccardo Barberi, chiede la messa a bando di n. 2 (due) Assegni della durata di dodici mesi, per il SSD CHIM/07 (Aggiuntivo ING-IND/22), con la specificazione della tipologia di pubblicazione di cui all'art. 2 comma a) del Regolamento, per la collaborazione ad attività di ricerca nell'ambito del progetto sopra indicato;
- VISTA** la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica del 31 luglio 2013 recante la proposta di emissione dei Bandi per il conferimento di n. 2 Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, della durata di 12 mesi, Area CUN 03, S.S.D. CHIM/07 (aggiuntivo ING-IND/22), con sede di svolgimento presso il Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica dell'Università della Calabria;
- ACCERTATO** che l'emissione del suddetto Bando trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento in Bilancio del Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica dell'Università della Calabria, per un importo complessivo lordo pari ad euro 24.500,00 – fondi del progetto di ricerca PON01_01840 - Tit. 06, Cat. 33, Cap. 09 Tit. 06.33.09 PRAT.PON.GOLEMPPER (L'assegno di ricerca, oggetto del bando, graverà interamente sul fondo PON – MICROPERLA se verrà concessa la proroga per la scadenza del progetto. Se l'esito della richiesta di proroga sarà negativo, due delle dodici mensilità saranno finanziate dai fondi Double NanoMem nell'ambito dello stanziamento in bilancio del DIATIC) ;
- RITENUTO** necessario provvedere all'emanazione del Bando per il conferimento di n. 1 Assegno di ricerca;

DECRETA

Art. 1

Indizione procedura selettiva pubblica

Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Teresa Caligiuri

Il Vice Direttore
Prof. B. Sirangelo

Benvenuto Sirangelo

Il presente Bando è cofinanziato dal Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Competitività" 2007/2013 per le Regioni della Convergenza, CCI

E' indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 (uno) Assegno di ricerca, che avrà sede di svolgimento presso il Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica dell'Università della Calabria.

L'Assegno di Ricerca, della durata di dodici mesi, sarà corrisposto in acconti mensili posticipati, e l'importo annuo lordo è pari ad Euro 24.500,00 comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione erogante.

Per l'Assegno di Ricerca vengono di seguito riportate in Tabella 1 le specificità:

Tabella 1

SPECIFICO PROGRAMMA DI RICERCA	PON01_01840 "Microperla", CUP B41H11000810005
AREA CUN	03, aggiuntiva 09
SSD	CHIM/07, aggiuntivo ING-IND/22
OBIETTIVI DELLA RICERCA	Preparazione, caratterizzazione e determinazione delle proprietà di trasporto di materiali adatti allo stoccaggio di metano e di idrogeno
TITOLO DELLA RICERCA	Materiali per lo stoccaggio di metano e idrogeno
SEDE ATTIVITA' DI RICERCA	Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica dell'Università della Calabria
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO	Dottorato di Ricerca in Chimica, Ingegneria Chimica, Chimica Industriale, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Scienza dei Materiali, e discipline affini
TITOLI E PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE RICHIESTE	Esperienza nella preparazione e caratterizzazione di materiali porosi
PROGRAMMA COLLOQUIO	Tematiche attinenti il programma di ricerca
SSD AI QUALI I TITOLI SCIENTIFICI DEVONO MOSTRARE SPECIFICA ATTINENZA	CHIM/07, ING-IND/22

Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

All'Assegno di Ricerca, di cui al presente Bando, si applicano le disposizioni di cui all'art. 22, comma 6, L. 240/2010.

L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore dei titolari degli Assegni di Ricerca nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.

Art. 3

Requisiti generali di ammissione

Possono partecipare alla selezione indetta per il conferimento di Assegni di Ricerca di cui al presente Bando coloro che abbiano conseguito il titolo di Dottore di Ricerca (*o titolo equivalente conseguito all'estero*) come da TAB. 1 e che siano in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento delle attività di ricerca.

I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quello richiesto per l'Assegno di Ricerca, riportato nella precedente Tab. n. 1, in base ad accordi internazionali, di cui alla legge n. 148/2002.

L'equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità.

Oltre ai requisiti indicati nei precedenti commi, è richiesta anche l'idoneità fisica alla collaborazione.

Non possono essere ammessi alla procedura concorsuale coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo.

I cittadini stranieri devono possedere, inoltre, i seguenti requisiti:

- godere dei diritti civili e politici negli Stati d'appartenenza o di provenienza (successivo art. 5, punto m);

- b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana o inglese.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando della presente procedura concorsuale per la presentazione della domanda di ammissione.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4

Incompatibilità e divieto di cumulo

Non può essere conferito Assegno di Ricerca a personale di ruolo delle Università, degli Osservatori Astronomici, Astrofisici e Vesuviano, di Enti Pubblici e di Istituzioni di ricerca e di sperimentazioni di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593 e successive modifiche ed integrazioni, dell'ENEA e dell'ASI.

Non possono, altresì, partecipare alla presente procedura concorsuale coloro i quali abbiano un grado di parentela o affinità, fino al 4° grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura proponente ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Non è ammesso il cumulo del presente Assegno di Ricerca con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di Assegni.

La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli Assegni di Ricerca di cui all'art. 22 della legge n. 240/2010 e dei contratti di cui all'art. 24 della legge n. 240/2010 (Ricercatori a tempo determinato), interscorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1), con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi.

Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute, secondo la normativa vigente.

La titolarità dell'Assegno di Ricerca non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa in Italia o all'estero.

Ai fini della partecipazione al bando in oggetto, oltre a quanto suindicato, si applicano le disposizioni previste agli artt. 15 e 16 del Nuovo Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca approvato dal Senato Accademico nella seduta del 14/12/2011.

Art. 5

Domanda e termine

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata e presentata direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Direttore del Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica dell'Università della Calabria – Cubo 44/A – via Pietro Bucci - 87036 Arcavacata di Rende (CS) e dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12:00 del ventesimo giorno a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando sull'apposito sito web del Dipartimento e di Ateneo. Nel caso in cui il ventesimo giorno ricorra di sabato o di domenica le domande potranno pervenire entro le ore 12:00 del lunedì immediatamente successivo.

La data di ricezione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio protocollo accettante del Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica dell'Università della Calabria.

Sul plico di trasmissione della domanda dovranno essere chiaramente indicati:

- Programma della ricerca,
- Titolo della ricerca.

La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato alla presente procedura concorsuale (**Allegato 1 - Modello di domanda**).

Il DIPARTIMENTO di riferimento non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del

Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Teresa Caligiuri

Il Vice Direttore
Prof. B. Sirangelo

Beniamino Sirangelo



cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:

- p) nome e cognome;
- q) data e luogo di nascita;
- r) (se cittadini italiani) codice fiscale;
- s) cittadinanza;
- t) (se cittadini italiani) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- u) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate; la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa, da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc., e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;
- v) programma di ricerca per il quale si intende partecipare alla selezione;
- w) diploma di dottore di ricerca posseduto, nonché la data di conseguimento e l'università sede amministrativa del corso, ovvero il titolo di studio conseguito all'estero, equipollente al dottorato di ricerca italiano in base ad accordi internazionali oppure con le modalità di cui alla legge n. 148/2002, richiesto ai fini della partecipazione alla selezione cui si intende concorrere;
- x) di essere in possesso di eventuali altri titoli di studio che comprovino il curriculum scientifico;
- y) di essere in regola con la posizione militare, per i nati fino al 1985;
- z) residenza e domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla presente procedura concorsuale;
- aa) recapito telefonico;
- bb) i cittadini stranieri debbono:
 - dichiarare altresì di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento, e di aver adeguata conoscenza della lingua italiana o inglese;
 - produrre i titoli in originale o copia autenticata, per come indicato al successivo art. 6;
- cc) conoscenza di una lingua straniera.

Le eventuali variazioni dei dati relativi ai punti l) e m) dovranno essere tempestivamente comunicate all'ufficio cui è stata indirizzata la domanda di partecipazione.

I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, come integrata dalla legge 17/1999, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap riguardo l'ausilio necessario per poter sostenere il colloquio.

La durata del rapporto instaurato con il titolare dell'Assegno di Ricerca, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'Assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca (senza borsa), nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

L'eventuale proroga o rinnovo dell'Assegno è approvato con Decreto Rettorale, su proposta e indicazione del Consiglio di Dipartimento di afferenza dell'Assegno, che ne assicuri contestualmente la copertura finanziaria, previa valutazione positiva sull'attività svolta dal titolare dell'Assegno in osservanza degli artt. 20 e 21 del Nuovo Regolamento.

Art. 6

Titoli e curriculum professionale

Alla domanda dovranno essere allegati, in originale ovvero in copia con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, artt. 45 e 46:

Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Teresa Caligiuri

Il Vice Direttore
Prof. B. Sirangelo

- a) certificato comprovante l'acquisizione del titolo di dottore di ricerca o l'avvenuto superamento dell'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca;
- b) elenco dei titoli, dei diplomi di specializzazione e degli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o all'estero; borse di studio o incarichi di ricerca sia in Italia che all'estero;
- c) pubblicazioni scientifiche che il candidato richiede siano valutati ai fini del concorso. I titoli dei quali il candidato richiede la valutazione, debbono essere prodotti entro il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle domande;
- d) altri documenti che il candidato richiede siano valutati ai fini del concorso. Anche questi debbono essere prodotti entro il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle domande;
- e) curriculum della propria attività scientifica e professionale.

In particolare, i cittadini non appartenenti all'Unione Europea possono, ai sensi dell'art. 3, comma 2, DPR n. 445/2000, utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 dello stesso decreto limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani; ove il dato richiesto attenga ad atti formati all'estero e non registrati in Italia o presso un Consolato italiano deve procedersi all'acquisizione della certificazione prodotta dal Paese straniero, legalizzata e tradotta all'estero nei termini di legge.

Art. 7 **Criteria di selezione**

I criteri, ai fini della valutazione globale, espressa in centesimi, sono determinati dalle singole Commissioni, nella prima seduta utile, preliminarmente all'esame delle domande, nelle misure appresso indicate:

- a) fino ad un massimo di 70 (settanta) punti per i titoli, così ripartiti:
 - fino a 55 punti per titoli scientifici, comprese tesi e dissertazioni per conseguire un titolo di studio (dottorato, perfezionamento, ecc.);
 - fino a 15 punti per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea e per altri titoli collegati al servizio prestato a seguito di contratti, borse di studio e incarichi in enti di ricerca nazionali, esteri o internazionali, debitamente attestati, ove compaia la decorrenza e la durata dell'attività svolta, nonché in ragione di altre attività di ricerca comunque svolte nell'ambito del settore scientifico- disciplinare di pertinenza del progetto di ricerca.
- b) fino ad un massimo di 30 (trenta) punti per il colloquio.

I candidati saranno ammessi a sostenere il colloquio se avranno conseguito, relativamente alla presentazione dei titoli posseduti, una votazione di almeno 40 punti dei 70 disponibili.

I risultati della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli saranno resi noti ai candidati mediante divulgazione di una graduatoria temporanea sul sito *web* dell'Ateneo e del Dipartimento.

I candidati che avranno conseguito, relativamente alla presentazione dei titoli e delle pubblicazioni, una votazione di almeno 40 punti sui 70 disponibili saranno ammessi alla discussione in sede pubblica dei titoli, delle pubblicazioni e dell'eventuale progetto di ricerca secondo quanto previsto dal presente bando. La buona conoscenza della lingua straniera potrà, anche, essere accertata durante il colloquio da un esperto appositamente aggiunto alla Commissione.

Nel corso del colloquio la Commissione esaminatrice verificherà anche la capacità del candidato di trattare gli argomenti oggetto della prova d'esame in almeno una lingua straniera a scelta del candidato e potrà assegnare sino ad un massimo di punti 30 (trenta).

Il colloquio, previsto nell'art. 1, si svolgerà il giorno 16 ottobre 2013 alle ore 9,00 presso il Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e l'Ingegneria Chimica (cubo 45/A).


Per avere accesso all'aula ove si svolgerà il colloquio, i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido.

Il colloquio si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Il colloquio si intende superato qualora il candidato abbia ottenuto almeno 21 punti dei 30 a disposizione della Commissione.

Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Teresa Caligiuri

Il Vice Direttore
Prof. B. Sirangelo





Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la Commissione esaminatrice redige l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che verrà affisso nella sede degli esami.

Art. 8

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata, entro 30 giorni dalla data di scadenza del bando, con Decreto Rettorale, su proposta della struttura sede dell'attività di ricerca; nello stesso D.R. sarà indicato il Presidente della Commissione.

La Commissione esaminatrice dovrà essere composta da tre professori di ruolo o ricercatori, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante, che risultino scientificamente attivi nei termini indicati dal Decreto Ministeriale 19 marzo 2010 n. 8, dell'area concorsuale o dei settori scientifico-disciplinari attinenti o affini al tema generale dell'Assegno di ricerca messo a concorso. Nel caso di Assegni di ricerca da attivare nell'ambito di convenzioni o contratti con Enti privati, la Commissione esaminatrice potrà essere integrata da un membro esterno, individuato dall'Ente stesso.

La nomina è resa pubblica per via telematica sul sito web del Dipartimento e di Ateneo.

La partecipazione alla Commissione esaminatrice non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti o indennità. La Commissione può avvalersi senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione, italiani o stranieri, esterni al soggetto medesimo.

Al termine dei propri lavori, la Commissione redigerà appositi verbali contenenti i criteri di valutazione, i giudizi, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito.

Per quanto attiene i candidati stranieri di provenienza da paesi terzi, la Commissione delibera sull'equipollenza del titolo accademico conseguito all'estero, ai soli fini dell'ammissione al concorso per il conferimento dell'Assegno di Ricerca. In questo caso i candidati dovranno allegare i documenti utili al fine di consentire alla Commissione la dichiarazione di equipollenza in parola, previo esame dei titoli presentati dal candidato, tra cui, obbligatoriamente:

- certificato di dottorato con esami e votazioni;
- copia originale di ciascuno dei titoli accademici esteri, corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzazione e dichiarazione di valore
- *tutti i documenti ritenuti utili ai fini della valutazione del titolo di studio rilasciato da università straniere per il quale si richiede il riconoscimento di idoneità.*

La dichiarazione di valore deve essere eseguita a cura delle rappresentanze diplomatiche italiane nel Paese in cui il titolo è stato conseguito.

Art. 9

Formazione delle graduatorie di merito

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La votazione complessiva è data dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e dal voto conseguito nel colloquio. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

- dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
- dalla minore età anagrafica (legge 16 giugno 1998, n.191).

L'Assegno di ricerca, così come determinato all'art. 1 del presente bando di concorso, è conferito al candidato vincitore del concorso.

Gli atti della selezione e la graduatoria di merito sono approvati con Decreto del Rettore e sono immediatamente efficaci.

Non si dà luogo a dichiarazione di idoneità alla presente procedura concorsuale.

Art. 10

Accertamento della regolarità degli atti

Dopo la conclusione dei lavori, tutti gli atti della procedura selettiva sono consegnati al Magnifico Rettore - Amministrazione Centrale - Area Ricerca Scientifica e Rapporti Internazionali - Ufficio Assegni di Ricerca - a cura del Presidente della Commissione o di un suo Delegato.

Il Rettore accerta, con proprio Decreto, la complessiva regolarità della procedura espletata e ne approva gli atti.

Il Decreto Rettorale di approvazione degli atti è pubblicato sui siti istituzionali del Dipartimento e dell'Università della Calabria, nonché all'Albo Ufficiale di Ateneo.

Art. 11

Conferimento degli Assegni di ricerca

L'Assegno di Ricerca bandito è conferito al candidato vincitore della selezione, secondo l'ordine della graduatoria, purché lo stesso abbia conseguito almeno 70/100 (settanta centesimi) dei punti a disposizione.

Il vincitore instaura un rapporto di lavoro autonomo di diritto privato. All'atto della stipula, l'interessato sarà invitato a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 15 del Nuovo Regolamento. Tale rapporto non rientra nella configurazione istituzionale della docenza universitaria e del ruolo dei ricercatori universitari e quindi non può avere effetto utile ai fini dell'assunzione nei ruoli del personale delle Università e istituti universitari italiani.

Il vincitore sarà invitato ad autocertificare i seguenti stati, fatti e qualità personali:

- 1) la data ed il luogo di nascita;
- 2) il godimento dei diritti politici; i cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea devono autocertificare il godimento dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza;
- 3) il possesso della cittadinanza italiana, il titolo di cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea o di altro Stato;
- 4) di non aver riportato condanne penali; in caso contrario i vincitori dovranno autocertificare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa (anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione ecc., e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi).
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o di altro Stato devono autocertificare, altresì, di non aver riportato condanne penali nello Stato in cui sono cittadini ed in quello italiano;
- 5) il possesso ed il numero di codice fiscale e della eventuale partita I.V.A.;
- 6) la propria posizione relativa all'adempimento degli obblighi militari, per i nati fino al 1985
- 9) di non godere di borse di studio a qualsiasi titolo conferite e di non essere dipendenti di ruolo degli enti indicati al primo comma dell'art. 4 del presente bando;
- 10) i cittadini extracomunitari sono soggetti alla nuova procedura per l'ingresso e soggiorno di cittadini stranieri ai fini di ricerca scientifica, di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 17, di attuazione della Direttiva che modifica il decreto legislativo n. 286/1998 con l'inserimento dell'art. 27-ter. In particolare, il conferimento dell'Assegno è subordinato alla verifica della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 6 del presente Bando.


Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dal vincitore della presente procedura concorsuale saranno soggetti da parte dell'Università della Calabria, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità degli stessi.

Il vincitore sarà tenuto a presentare un certificato di sana e robusta costituzione fisica, rilasciato dalla competente autorità sanitaria, nonché un documento che attesti l'iscrizione alla Gestione Separata INPS.

Il vincitore sarà altresì tenuto a produrre autocertificazione circa l'autenticità dei titoli presentati.

Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Teresa Caligiuri

Il Vice Direttore
Prof. B. Sirangelo



Con il vincitore sarà stipulato un contratto di lavoro autonomo che sarà sottoscritto rispettivamente dal vincitore e dal Rettore dell'Università della Calabria.

Decade dal diritto di fruizione dell'Assegno di ricerca il vincitore che, entro 15 giorni dalla data di ricezione della lettera di conferimento dell'Assegno, non dichiara di accettarlo o non assume servizio nel termine stabilito.

Possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi motivi, di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati e autorizzati dal Direttore di Dipartimento o struttura, sede della ricerca.

L'attività di ricerca avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla stipula del contratto.

Nei confronti del titolare di Assegno che, dopo aver iniziato l'attività di ricerca non la prosegue senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente, per l'intera durata dell'Assegno, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, è avviata la procedura prescritta per dichiarare la risoluzione del rapporto.

Al termine del contratto, il titolare di Assegno dovrà presentare una relazione sull'attività svolta, debitamente vidimata dal Responsabile dell'attività di Ricerca dell'Assegnista.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempre che applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nel preambolo della presente procedura selettiva nonché, in quanto applicabili, le norme del codice civile.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università della Calabria, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti del citato D. Lgs., tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge e il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Art. 13

Copertura finanziaria

La copertura finanziaria relativa al presente bando è assicurata dalla disponibilità dei fondi sul Bilancio del Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica, per un importo complessivo lordo pari ad euro 24.500,00 - Tit. 06, Cat. 33., Cap. 09 – prat.pon.golempper- prenot. di spesa n. 1332.

Art. 14

Responsabile del procedimento e Pubblicità

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il Dott. Giovanni Golemme, in qualità di Responsabile degli assegni di ricerca relativi al Fondo Microperla.

Il presente Bando è pubblicato all'Albo dell'Università della Calabria e sul sito web di Ateneo ed è trasmesso al Ministero dell'Università e della Ricerca al fine di renderlo pubblico sul sito del MIUR e dell'U.E..

Il Bando è, inoltre, accessibile tramite Internet al sito <http://www.unical.it/portale/concorsi/>

Rende, 05/09/2013

Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Teresa Caligiuri



Il Vice Direttore
Prof. B. Sirangelo





UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA PER L'AMBIENTE
E IL TERRITORIO
E INGEGNERIA CHIMICA
DIATIC

Il Direttore del Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il
Territorio e Ingegneria Chimica

Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Teresa Caligiuri



Il Vice Direttore
Prof. B. Sirangelo



DECRETO DIRETTORIALE

N° 73 del 05/09/2013

- VISTO** lo Statuto dell'Università della Calabria e la Legge n° 240/2012;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo dell'Università della Calabria;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo a personale esterno all'Università della Calabria, D.R. 246 dell' 11.02.2013;
- VISTA** l'impossibilità di convocare con urgenza un Consiglio di Dipartimento;
- VISTI** i DD.RR. n. 1078 del 24.05.2012 e n. 1531 del 12.07.2012, riguardanti rispettivamente l'emanazione e le successive modifiche al testo del *"Regolamento relativo ai compiti didattici dei ricercatori di ruolo e alla determinazione della retribuzione aggiuntiva di cui all' art. 6, commi 3 e 4, della Legge 30.12.2010, n. 240"*;
- VISTI** il D.R. n. 1961 del 24.09.2012, relativo all'emanazione del *"Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di studio dell'Università della Calabria"*;
- CONSIDERATO** il Consiglio di Dipartimento del 31.07.2013 non ha deliberato in merito all'emanazione del Bando per la copertura degli insegnamenti a scelta dei Corsi di studio afferenti al Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica (DIATIC) ancora scoperti;
- CONSIDERATA** che è stata acquisita la disponibilità alla copertura, per l'a.a. 2013-2014, degli insegnamenti obbligatori;
- RITENUTO** necessario ed improrogabile procedere all'emanazione del Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento per la copertura delle ore di esercitazione sui corsi obbligatori attivati sui Corsi di Studio afferenti al DIATIC;

DECRETA

L'emanazione del Bando, riportato in Allegato, per l'affidamento di incarichi di insegnamento per la copertura delle ore di esercitazione dei seguenti corsi obbligatori, attivati sui Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica:

INSEGNAMENTO	CORSO DI STUDIO	SSD	CFU	H Lez	H Es	H Lab	SEMESTRE	DIPARTIMENTO COMPETENTE
--------------	-----------------	-----	-----	----------	------	----------	----------	----------------------------

Il Segretario Amministrativo
 Dott.ssa Teresa Caligiuri

Il Vice Direttore
 Prof. B. Sirangelo




ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA	Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica	MAT/03	6		21		1	
CHIMICA	Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica	CHIM/07	6		21		1	
ANALISI MATEMATICA 1	Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica	MAT/05	12		42		1	MATEMATICA E INFORMATICA
ANALISI MATEMATICA 2	Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica	MAT/05	12		42		1	MATEMATICA E INFORMATICA
FISICA	Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio	FIS/01	12		42		2	
INGEGNERIA DEL TERRITORIO	Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio	ICAR/20	6		21		1	
CARTOGRAFIA	Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio	ICAR/06	6		21		1	INGEGNERIA CIVILE
INGEGNERIA SANITARIA ED AMBIENTALE	Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio	ICAR/03	12		30		1	
INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio	ICAR/02	12		24		1	
PROG. OPERE DI ING. SANITARIA AMBIENTALE	Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio	ICAR/03	12		24		2	
CHIMICA 2	Laurea in Ingegneria Chimica	CHIM/07	9		30		1	
ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	Laurea in Ingegneria Chimica	ING-IND/35	6		21		1	DIMEG
MACCHINE	Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica	ING-IND/08	9		18		1	DIMEG


IL DIRETTORE

(Prof. Girolamo Giordano)

Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Teresa Caligiuri



Il Vice Direttore
Prof. B. Sirangelo





Allegato 2 – Adeguamenti Regolamenti Corsi di Studio

Regolamento Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO	REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO
<p>ART. 1 - Valore ed efficacia del Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio.</p> <p>1. Il presente Regolamento, deliberato dal Consiglio del Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio (d'ora in poi definito Consiglio), in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università della Calabria e nel rispetto della libertà di insegnamento, consta di una "Parte generale" e di una "Parte speciale".</p> <p>2. La "Parte generale" è costituita dagli Articoli 1-25 e disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio. La "Parte speciale" è costituita dagli Allegati.</p>	<p>ART. 1 - Valore ed efficacia del Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio.</p> <p>1. Il presente Regolamento, deliberato dal Consiglio di Dipartimento in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica (d'ora in poi definito Consiglio), in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università della Calabria e nel rispetto della libertà di insegnamento, consta di una "Parte generale" e di una "Parte speciale".</p> <p>2. La "Parte generale" è costituita dagli Articoli 1-25 e disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio. La "Parte speciale" è costituita dagli Allegati.</p>



ART. 2 - Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio.

1. Per conseguire la Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio lo studente deve avere acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria della lingua inglese.

2. La durata normale del Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio è di tre anni, riducibili nel caso di riconoscimento di crediti ottenuti prima dell'ammissione.

3. Il corso di laurea in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio si prefigge l'obiettivo di formare ingegneri in grado di conoscere approfonditamente gli aspetti teorico-scientifici dell'ingegneria, sia in generale sia con specifico riferimento alle tematiche di pertinenza ambientale e territoriale, nelle quali siano capaci di identificare, formulare e risolvere anche in modo innovativo problemi complessi o che richiedono un approccio interdisciplinare. In particolare, il corso di laurea è finalizzato alla formazione di una figura professionale moderna ed intersettoriale che trova ormai specifica collocazione nel mondo del lavoro, le cui principali funzioni possono così riassumersi:

- sviluppare un'efficace lettura del territorio e modellarne i processi naturali che in esso avvengono;
- pianificare e programmare varie ipotesi di antropizzazione, prevedendo le conseguenze che esse potranno indurre, sia nella fase di realizzazione, sia in quella di esercizio;
- conoscere i criteri essenziali per la progettazione, l'uso dei materiali ed il dimensionamento delle infrastrutture civili e degli impianti industriali;
- conoscere i processi che in tali impianti si verranno a realizzare;
- valutare e modellare i processi di scambio con l'ambiente e quindi gli effetti del prelievo delle risorse e della esitazione dei residui;
- valutare in termini qualitativi e quantitativi il rischio ambientale originato dai fenomeni naturali o dallo sviluppo industriale;
- progettare e dimensionare sistemi di monitoraggio e di controllo della sicurezza e della qualità dell'ambiente;
- conoscere le tecniche di gestione di risorse limitate;
- conoscere le tecniche per la riduzione del rischio naturale e industriale, attraverso interventi di

ART. 2 - Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio.

1. Per conseguire la Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio lo studente deve avere acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria della lingua inglese.

2. La durata normale del Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio è di tre anni, riducibili nel caso di riconoscimento di crediti ottenuti prima dell'ammissione.

3. Il corso di laurea in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio si prefigge l'obiettivo di formare ingegneri in grado di conoscere approfonditamente gli aspetti teorico-scientifici dell'ingegneria, sia in generale sia con specifico riferimento alle tematiche di pertinenza ambientale e territoriale, nelle quali siano capaci di identificare, formulare e risolvere anche in modo innovativo problemi complessi o che richiedono un approccio interdisciplinare. In particolare, il corso di laurea è finalizzato alla formazione di una figura professionale moderna ed intersettoriale che trova ormai specifica collocazione nel mondo del lavoro, le cui principali funzioni possono così riassumersi:

- sviluppare un'efficace lettura del territorio e modellarne i processi naturali che in esso avvengono;
- pianificare e programmare varie ipotesi di antropizzazione, prevedendo le conseguenze che esse potranno indurre, sia nella fase di realizzazione, sia in quella di esercizio;
- conoscere i criteri essenziali per la progettazione, l'uso dei materiali ed il dimensionamento delle infrastrutture civili e degli impianti industriali;
- conoscere i processi che in tali impianti si verranno a realizzare;
- valutare e modellare i processi di scambio con l'ambiente e quindi gli effetti del prelievo delle risorse e della esitazione dei residui;
- valutare in termini qualitativi e quantitativi il rischio ambientale originato dai fenomeni naturali o dallo sviluppo industriale;
- progettare e dimensionare sistemi di monitoraggio e di controllo della sicurezza e della qualità dell'ambiente;
- conoscere le tecniche di gestione di risorse limitate;
- conoscere le tecniche per la riduzione del rischio naturale e industriale, attraverso interventi di

disinquinamento, di sistemazione, di risanamento, valutandone e modellandone gli effetti;

- contribuire con altre professionalità a realizzare una visione unitaria e dinamica dell'interazione complessa tra l'uomo e l'ambiente in situazioni diverse, a seconda dei livelli di antropizzazione e di degrado raggiunti e delle ipotesi di trasformazione esistenti.

4 . Il percorso formativo del laureato in Ingegneria per l'ambiente e il territorio pu• essere sinteticamente articolato secondo i seguenti livelli:

- formazione di base (analisi matematica, geometria, fisica, chimica ed informatica);

- formazione nelle discipline ingegneristiche tipiche della classe (fisica tecnica, idraulica, costruzioni idrauliche, scienza e tecnica delle costruzioni, topografia, geotecnica, ingegneria sanitaria ambientale);

- approfondimento degli strumenti idonei per la preparazione professionale nelle diverse filiere ambientali con uno spiccato carattere di multidisciplinarietà ed intersettorialità; le eventuali attività di tirocinio;

- capacità di utilizzare gli strumenti cognitivi acquisiti per sviluppare analisi quantitative di rischio e qualità ambientale, anche attraverso indagini e misure sperimentali, e per progettare interventi specifici di mitigazione del rischio e dei danni ambientali;

- conoscenza delle responsabilità connesse alla figura professionale dell'ingegnere per l'Ambiente ed il Territorio-

- capacità di aggiornare le proprie conoscenze attraverso lo studio individuale e le forme di istruzione permanente.

A tal fine, il Corso di Studi in Ingegneria per l'Ambiente e Territorio si articola in diversi profili, caratterizzati da un'ampia base comune e da motivi formativi specifici che pongono particolare attenzione ai temi inerenti:

- la difesa dal rischio di inondazione, di frana, sismico;

- il monitoraggio ed il controllo della qualità ambientale;

- la pianificazione territoriale;

- l'utilizzo di avanzati strumenti informatici per la mitigazione del rischio;

- l'utilizzo di avanzati strumenti cartografici e dei sistemi informativi geografici (GIS);

disinquinamento, di sistemazione, di risanamento, valutandone e modellandone gli effetti;

- contribuire con altre professionalità a realizzare una visione unitaria e dinamica dell'interazione complessa tra l'uomo e l'ambiente in situazioni diverse, a seconda dei livelli di antropizzazione e di degrado raggiunti e delle ipotesi di trasformazione esistenti.

4 . Il percorso formativo del laureato in Ingegneria per l'ambiente e il territorio pu• essere sinteticamente articolato secondo i seguenti livelli:

- formazione di base (analisi matematica, geometria, fisica, chimica ed informatica);

- formazione nelle discipline ingegneristiche tipiche della classe (fisica tecnica, idraulica, costruzioni idrauliche, scienza e tecnica delle costruzioni, topografia, geotecnica, ingegneria sanitaria ambientale);

- approfondimento degli strumenti idonei per la preparazione professionale nelle diverse filiere ambientali con uno spiccato carattere di multidisciplinarietà ed intersettorialità; le eventuali attività di tirocinio;

- capacità di utilizzare gli strumenti cognitivi acquisiti per sviluppare analisi quantitative di rischio e qualità ambientale, anche attraverso indagini e misure sperimentali, e per progettare interventi specifici di mitigazione del rischio e dei danni ambientali;

- conoscenza delle responsabilità connesse alla figura professionale dell'ingegnere per l'Ambiente ed il Territorio-

- capacità di aggiornare le proprie conoscenze attraverso lo studio individuale e le forme di istruzione permanente.

A tal fine, il Corso di Studi in Ingegneria per l'Ambiente e Territorio si articola in diversi profili, caratterizzati da un'ampia base comune e da motivi formativi specifici che pongono particolare attenzione ai temi inerenti:

- la difesa dal rischio di inondazione, di frana, sismico;

- il monitoraggio ed il controllo della qualità ambientale;

- la pianificazione territoriale;

- l'utilizzo di avanzati strumenti informatici per la mitigazione del rischio;

- l'utilizzo di avanzati strumenti cartografici e dei sistemi informativi geografici (GIS);

<p>- la progettazione di impianti di trattamento, smaltimento e riutilizzo di inquinanti fluidi e solidi; - la progettazione di interventi per la protezione del territorio e dei sistemi idrici naturali.</p> <p>fornendo gli strumenti per analizzare i processi ambientali e territoriali ed intervenire a differenti scale di interesse.</p> <p>5. Gli studenti del Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio potranno accedere al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio con integrale riconoscimento dei 180 crediti acquisiti.</p> <p>6. Per gli studenti in possesso di altra Laurea, il Consiglio definirà caso per caso i crediti da integrare. Le integrazioni curriculari non potranno superare comunque i 60 CFU.</p>	<p>- la progettazione di impianti di trattamento, smaltimento e riutilizzo di inquinanti fluidi e solidi; - la progettazione di interventi per la protezione del territorio e dei sistemi idrici naturali.</p> <p>fornendo gli strumenti per analizzare i processi ambientali e territoriali ed intervenire a differenti scale di interesse.</p> <p>5. Gli studenti del Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio potranno accedere al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio con integrale riconoscimento dei 180 crediti acquisiti.</p> <p>6. Per gli studenti in possesso di altra Laurea, il Consiglio definirà caso per caso i crediti da integrare. Le integrazioni curriculari non potranno superare comunque i 60 CFU.</p>
<p>ART. 3 - Attività formative.</p> <p>1. Per attività formativa si intende ogni attività organizzata o prevista o riconosciuta dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio e di formazione individuale e di autoapprendimento anche svolte al di fuori dell'università.</p> <p>2. Le attività formative costituenti il curriculum descritto nell'Articolo precedente e che rappresentano l'offerta fissa contenuta nel Manifesto degli Studi consistono in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • corsi di insegnamento • attività di tirocinio 	<p>ART. 3 - Attività formative.</p> <p>1. Per attività formativa si intende ogni attività organizzata o prevista o riconosciuta dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio e di formazione individuale e di autoapprendimento anche svolte al di fuori dell'università.</p> <p>2. Le attività formative costituenti il curriculum descritto nell'Articolo precedente e che rappresentano l'offerta fissa contenuta nel Manifesto degli Studi consistono in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • corsi di insegnamento • attività di tirocinio



- attività di progettazione interdisciplinare/laboratorio didattico di area
- prova finale.

Ad essi si aggiungono risorse didattiche integrative, di carattere flessibile, che comprendono:

- corsi integrativi
- visite tecniche e viaggi di istruzione
- periodi di studio all'estero.

3. I corsi di insegnamento si sviluppano in due semestri, l'attività didattica frontale per ciascun semestre si svolge in 12/14 settimane; i corsi sono tenuti, di norma, da docenti della **Facoltà** o, in alternativa, da **supplenti** (di altre **Facoltà** o di altri Atenei) o da professori a contratto (esterni all'Ateneo). In presenza di particolari esigenze didattiche, è possibile prevedere che un corso si estenda su più di due semestri; in questo caso esso si articolerà in moduli ciascuno dei quali non si estenderà al di là di un semestre.

4. I corsi che prevedono 3 o 4 ore di lezione settimanali sono di norma impartiti in non meno di due giorni alla settimana; quelli che ne prevedono 5 o 6 **in non meno** di tre giorni alla settimana e quelli che ne prevedono più di 6 in non meno di **quattro** giorni alla settimana. I corsi che prevedono in aggiunta alle lezioni consistenti attività didattiche di natura diversa da queste, quali ad esempio laboratori didattici, seminari, lezioni interdisciplinari, dibattiti, interventi di esperti e docenti esterni, ed altre, possono regolare l'orario ed il calendario delle attività didattiche e formative secondo le modalità proposte dal titolare del corso e approvate dal Consiglio.

5. Sulla base di giustificate esigenze didattiche e organizzative, un insegnamento pu• essere articolato in moduli, ciascuno corrispondente a argomenti che siano chiaramente individuabili all'interno di quelli complessivi dell'insegnamento. Ciascun modulo è affidato a un unico docente che ne avrà la responsabilità didattica.

6. Il Consiglio pu• proporre al **Consiglio di Facoltà** lo sdoppiamento dei corsi di uno o più insegnamenti, sulla base non solo del numero degli iscritti, ma anche della disponibilità di risorse e strutture didattiche e delle particolari caratteristiche del Corso di Laurea. Il **Consiglio di Facoltà** fissa le modalità di suddivisione degli studenti e verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento. I docenti responsabili di

- attività di progettazione interdisciplinare/laboratorio didattico di area
- prova finale.

Ad essi si aggiungono risorse didattiche integrative, di carattere flessibile, che comprendono:

- corsi integrativi
- visite tecniche e viaggi di istruzione
- periodi di studio all'estero.

3. I corsi di insegnamento si sviluppano in due semestri, l'attività didattica frontale per ciascun semestre si svolge in 12/14 settimane; i corsi sono tenuti, di norma, da docenti del **Dipartimento** o, in alternativa, da **supplenti** (di altri **Dipartimento** o di altri Atenei) o da professori a contratto (esterni all'Ateneo). In presenza di particolari esigenze didattiche, è possibile prevedere che un corso si estenda su più di due semestri; in questo caso esso si articolerà in moduli ciascuno dei quali non si estenderà al di là di un semestre.

4. I corsi che prevedono 3 o 4 ore di lezione settimanali sono di norma impartiti in non meno di due giorni alla settimana; quelli che ne prevedono 5 o 6 **in almeno** due giorni alla settimana e quelli che ne prevedono più di 6 in non meno di **tre** giorni alla settimana. I corsi che prevedono in aggiunta alle lezioni consistenti attività didattiche di natura diversa da queste, quali ad esempio laboratori didattici, seminari, lezioni interdisciplinari, dibattiti, interventi di esperti e docenti esterni, ed altre, possono regolare l'orario ed il calendario delle attività didattiche e formative secondo le modalità proposte dal titolare del corso e approvate dal Consiglio.

5. Sulla base di giustificate esigenze didattiche e organizzative, un insegnamento pu• essere articolato in moduli, ciascuno corrispondente a argomenti che siano chiaramente individuabili all'interno di quelli complessivi dell'insegnamento. Ciascun modulo è affidato a un unico docente che ne avrà la responsabilità didattica.

6. Il Consiglio pu• proporre al **Consiglio di Dipartimento** lo sdoppiamento dei corsi di uno o più insegnamenti, sulla base non solo del numero degli iscritti, ma anche della disponibilità di risorse e strutture didattiche e delle particolari caratteristiche del Corso di Laurea. Il **Consiglio di Dipartimento** fissa le modalità di suddivisione degli studenti e verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento. I docenti

insegnamenti sdoppiati sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi di insegnamento e le modalità di verifica del profitto.

7. Il Consiglio pu• deliberare che uno o più insegnamenti di qualsiasi tipologia e durata siano mutuati da altri Corsi di Studio anche appartenenti a classi diverse, acquisito il parere favorevole del Consiglio del Corso cui l'insegnamento fa capo e fermo restando il requisito della presenza di identici obiettivi formativi dell'insegnamento. La mutuaione, proposta dal Consiglio, è deliberata dal **Consiglio di Facoltà**.

8. Le finalità didattiche, i contenuti di massima, le modalità di svolgimento delle lezioni, delle esercitazioni, delle attività di laboratorio e degli esami dei singoli insegnamenti sono descritte nelle Schede in **Appendice** al presente Regolamento.

ART. 4 - Crediti formativi.

1. Per credito formativo universitario si intende la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea.

2. Al credito, di norma, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente. La quota dell'impegno orario complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale non pu• essere inferiore al 50% dell'impegno complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

3. Ai fini della definizione del numero complessivo di ore a disposizione dei docenti per lo svolgimento degli insegnamenti o di altre attività didattiche formative, si assume che 1 ora di lezione corrisponde a 3 ore di impegno dello studente, 1 ora di esercitazione corrisponde a 2 ore di impegno dello studente. Per i laboratori e le esercitazioni a carattere progettuale, la corrispondenza tra ore di impegno dello studente e ore di didattica frontale è definita dal Consiglio sulla base della natura specifica dell'attività.

4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

responsabili di insegnamenti sdoppiati sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi di insegnamento e le modalità di verifica del profitto.

7. Il Consiglio pu• deliberare che uno o più insegnamenti di qualsiasi tipologia e durata siano mutuati da altri Corsi di Studio anche appartenenti a classi diverse, acquisito il parere favorevole del Consiglio del Corso cui l'insegnamento fa capo e fermo restando il requisito della presenza di identici obiettivi formativi dell'insegnamento. La mutuaione, proposta dal Consiglio, è deliberata dal **Consiglio di Dipartimento**.

8. Le finalità didattiche, i contenuti di massima, le modalità di svolgimento delle lezioni, delle esercitazioni, delle attività di laboratorio e degli esami dei singoli insegnamenti sono descritte nelle Schede in **Appendice** al presente Regolamento.

ART. 4 - Crediti formativi.

1. Per credito formativo universitario si intende la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea.

2. Al credito, di norma, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente. La quota dell'impegno orario complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale non pu• essere inferiore al 50% dell'impegno complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

3. Ai fini della definizione del numero complessivo di ore a disposizione dei docenti per lo svolgimento degli insegnamenti o di altre attività didattiche formative, si assume che 1 ora di lezione corrisponde a 3 ore di impegno dello studente, 1 ora di esercitazione corrisponde a 2 ore di impegno dello studente. Per i laboratori e le esercitazioni a carattere progettuale, la corrispondenza tra ore di impegno dello studente e ore di didattica frontale è definita dal Consiglio sulla base della natura specifica dell'attività.

4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

5. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente è convenzionalmente fissata in 60 crediti.

6. La **Facoltà**, su proposta del Consiglio, può riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e le abilità culturali e professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso.

7. L'articolazione dei crediti prevista per il Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio è riportata nel Quadro Generale delle attività formative allegato al presente Regolamento (**Allegato A**), di cui costituisce parte integrante.

ART. 5 - Ammissione al Corso di Laurea e verifica dell'adeguata preparazione iniziale.

1. Possono essere ammessi al Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio i diplomati degli istituti di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale/quinquennale o quanti siano in possesso di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dalla **Facoltà** su proposta del Consiglio e ratificato dal Senato Accademico, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia e le convenzioni internazionali.

2. Per l'ammissione al Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio si richiedono capacità di comprensione verbale e di sintesi di un testo scritto, attitudine ad un approccio metodologico e conoscenze scientifiche di base di matematica, fisica e chimica.

3. La verifica della preparazione iniziale è obbligatoria ai fini dell'iscrizione, e consiste in un test coordinato a livello nazionale tra più **Facoltà** di Ingegneria. I contenuti, la data e le modalità di svolgimento del test sono definiti annualmente nel bando di ammissione. Lo stesso bando definisce i criteri per la determinazione degli obblighi formativi aggiuntivi, cui adempiere mediante la frequenza di attività di supporto organizzate dalla **Facoltà** e il successivo superamento di una prova di verifica di **matematica di base**. L'obbligo formativo si estingue con il superamento della prova. Nessun esame potrà essere sostenuto prima che venga estinto l'obbligo formativo. **L'estinzione dell'obbligo formativo deve avvenire**

5. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente è convenzionalmente fissata in 60 crediti.

6. Il **Dipartimento**, su proposta del Consiglio, può riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e le abilità culturali e professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso.

7. L'articolazione dei crediti prevista per il Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio è riportata nel Quadro Generale delle attività formative allegato al presente Regolamento (**Allegato A**), di cui costituisce parte integrante.

ART. 5 - Ammissione al Corso di Laurea e verifica dell'adeguata preparazione iniziale.

1. Possono essere ammessi al Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio i diplomati degli istituti di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale/quinquennale o quanti siano in possesso di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dalla **Dipartimento** su proposta del Consiglio e ratificato dal Senato Accademico, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia e le convenzioni internazionali.

2. Per l'ammissione al Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio si richiedono capacità di comprensione verbale e di sintesi di un testo scritto, attitudine ad un approccio metodologico e conoscenze scientifiche di base di matematica, fisica e chimica.

3. La verifica della preparazione iniziale è obbligatoria ai fini dell'iscrizione, e consiste in un test coordinato a livello nazionale tra più **Dipartimenti** di Ingegneria. I contenuti, la data e le modalità di svolgimento del test sono definiti annualmente nel bando di ammissione. Lo stesso bando definisce i criteri per la determinazione degli eventuali obblighi formativi aggiuntivi, cui adempiere mediante la frequenza di attività di supporto organizzate dalla **Dipartimento** e il successivo superamento di una prova di verifica. L'obbligo formativo si estingue con il superamento della prova. Nessun esame potrà essere sostenuto prima che venga estinto l'obbligo formativo.

<p>necessariamente entro il primo anno, pena l'impossibilità di proseguire gli studi in qualsivoglia Corso di Laurea della Facoltà di Ingegneria.</p>	
<p>ART. 6 - Opzione per il passaggio dai vecchi ordinamenti didattici al nuovo ordinamento didattico.</p> <p>1. Gli studenti già iscritti al Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio dei precedenti ordinamenti, che intendano passare al Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio previsto dal nuovo ordinamento didattico di cui al DM 270/04, devono presentare una formale richiesta al Consiglio.</p> <p>2. La domanda intesa ad ottenere il passaggio dal Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio dei precedenti ordinamenti didattici al Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio previsto dal nuovo ordinamento didattico deve essere compilata sul sito web dell'Area Didattica e presentata al Presidente del Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio tra il 1° giugno e il 10 settembre. La delibera del Consiglio si avrà entro la data di inizio del primo semestre dell'anno di corso cui lo studente viene iscritto.</p> <p>3. Alla dichiarazione di cui al comma precedente, gli studenti devono allegare una certificazione o autocertificazione attestante la data di superamento degli esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata e il numero di crediti.</p> <p>4. La tabella di conversione di ciascun insegnamento o altra attività formativa viene allegata al presente Regolamento (Allegato B), di cui costituisce parte integrante. Il Consiglio pu• richiedere colloqui integrativi di programmi per esami già superati.</p> <p>5. Eventuali crediti in esubero nel passaggio al nuovo ordinamento potranno, in tutto o in parte, essere riconosciuti successivamente nel Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, sulla base di apposite delibere del Consiglio.</p>	<p>ART. 6 - Opzione per il passaggio dai vecchi ordinamenti didattici al nuovo ordinamento didattico.</p> <p>1. Gli studenti già iscritti al Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio dei precedenti ordinamenti, che intendano passare al Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio previsto dal nuovo ordinamento didattico di cui al DM 270/04, devono presentare una formale richiesta al Consiglio.</p> <p>2. La domanda intesa ad ottenere il passaggio dal Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio dei precedenti ordinamenti didattici al Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio previsto dal nuovo ordinamento didattico deve essere compilata sul sito web dell'Area Didattica e presentata al Direttore del Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica tra il 1° giugno e il 10 settembre. La delibera del Consiglio si avrà entro la data di inizio del primo semestre dell'anno di corso cui lo studente viene iscritto.</p> <p>3. Alla dichiarazione di cui al comma precedente, gli studenti devono allegare una certificazione o autocertificazione attestante la data di superamento degli esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata e il numero di crediti.</p> <p>4. La tabella di conversione di ciascun insegnamento o altra attività formativa viene allegata al presente Regolamento (Allegato B), di cui costituisce parte integrante. Il Consiglio pu• richiedere colloqui integrativi di programmi per esami già superati.</p> <p>5. Eventuali crediti in esubero nel passaggio al nuovo ordinamento potranno, in tutto o in parte, essere riconosciuti successivamente nel Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, sulla base di apposite delibere del Consiglio.</p>
<p>ART. 7 - Prosecuzione e conclusione degli studi secondo gli ordinamenti didattici previgenti.</p> <p>1. Gli studenti già iscritti al Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio dei precedenti ordinamenti didattici alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento didattico hanno la</p>	<p>ART. 7 - Prosecuzione e conclusione degli studi secondo gli ordinamenti didattici previgenti.</p> <p>1. Gli studenti già iscritti al Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio dei precedenti ordinamenti didattici alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento didattico hanno la</p>

Il Segretario Amministrativo
 Dott.ssa Teresa Caligiuri



Il Vice Direttore
 Prof. B. Sirangelo



facoltà di portare a conclusione i Corsi di Studio e conseguire il relativo titolo, secondo gli ordinamenti didattici previgenti.

2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma gli studenti non dovranno esprimere alcuna opzione né presentare alcuna dichiarazione.

3. Ai fini della prosecuzione e conclusione degli studi, nonché del rilascio dei relativi titoli, si applica e resta in vigore la disciplina relativa ai previgenti ordinamenti didattici, salvo, in ogni caso, il subentro del Consiglio di Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio nelle attribuzioni e competenze del precedente Consiglio di **Corso di Laurea.**

ART. 8 - Piani di studio e iscrizione agli insegnamenti.

a. Presentazione

1. All'atto dell'iscrizione a tutti gli studenti viene assegnato il piano di studio statutario del Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio.

2. Lo studente regolarmente in corso, non regolarmente in corso o fuori corso (di cui al successivo Art. 23) pu• ogni anno chiedere di modificare il proprio piano di studi; le modifiche possono interessare le attività formative dell'anno di corso cui lo studente è iscritto, quelle previste per gli anni successivi e quelle inserite negli anni precedenti i cui crediti non siano stati ancora acquisiti. I piani di studio diversi dai piani di studio ufficiali devono essere presentanti entro il 31 ottobre. Essi vengono sottoposti all'approvazione da parte del Consiglio che delibera in merito entro un mese dalla data di presentazione.

3. Nel caso di indicazione nel piano di studio individuale di insegnamenti che risultino aggiuntivi rispetto a quelli richiesti per il conseguimento del titolo, i crediti acquisiti a seguito di prove di accertamento del profitto sostenute con esito positivo rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti a sensi della normativa in vigore. Le votazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti del calcolo finale. Ai fini del conseguimento del titolo di studio gli esami o le prove in soprannumero non sono obbligatori.

4. Gli studenti del Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio sono obbligati a seguire i manifesti degli studi ufficiali previsti per il loro anno di immatricolazione riportati nell'**Allegato A.**

facoltà di portare a conclusione i Corsi di Studio e conseguire il relativo titolo, secondo gli ordinamenti didattici previgenti.

2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma gli studenti non dovranno esprimere alcuna opzione né presentare alcuna dichiarazione.

3. Ai fini della prosecuzione e conclusione degli studi, nonché del rilascio dei relativi titoli, si applica e resta in vigore la disciplina relativa ai previgenti ordinamenti didattici, salvo, in ogni caso, il subentro del Consiglio di Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio nelle attribuzioni e competenze del precedente Consiglio di **Dipartimento.**

ART. 8 - Piani di studio e iscrizione agli insegnamenti.

a. Presentazione

1. All'atto dell'iscrizione a tutti gli studenti viene assegnato il piano di studio statutario del Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio.

2. Lo studente regolarmente in corso, non regolarmente in corso o fuori corso (di cui al successivo Art. 23) pu• ogni anno chiedere di modificare il proprio piano di studi; le modifiche possono interessare le attività formative dell'anno di corso cui lo studente è iscritto, quelle previste per gli anni successivi e quelle inserite negli anni precedenti i cui crediti non siano stati ancora acquisiti. I piani di studio diversi dai piani di studio ufficiali devono essere presentanti entro il 31 ottobre. Essi vengono sottoposti all'approvazione da parte del Consiglio che delibera in merito entro un mese dalla data di presentazione.

3. Nel caso di indicazione nel piano di studio individuale di insegnamenti che risultino aggiuntivi rispetto a quelli richiesti per il conseguimento del titolo, i crediti acquisiti a seguito di prove di accertamento del profitto sostenute con esito positivo rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti a sensi della normativa in vigore. Le votazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti del calcolo finale. Ai fini del conseguimento del titolo di studio gli esami o le prove in soprannumero non sono obbligatori.

4. Gli studenti del Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio sono obbligati a seguire i manifesti degli studi ufficiali previsti per il loro anno di immatricolazione riportati nell'**Allegato A.**

5. Agli studenti del Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio che abbiano già acquisito entro il 1° ottobre almeno 140 CFU è consentito l'inserimento di insegnamenti della Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio nel piano di studio della Laurea Triennale. Tali insegnamenti si configurano come insegnamenti aggiuntivi non curriculari, non obbligatori per il conseguimento del titolo di primo livello, e il cui voto non viene contabilizzato nella determinazione del voto finale di laurea. Gli esami di tali insegnamenti potranno essere sostenuti a condizione che la media degli esami già sostenuti più quelli da sostenere (attribuendo a questi ultimi un voto teorico di 18/30) determini un voto base di laurea uguale o superiore a cinque punti in meno della soglia minima di accesso alla prova per la verifica della preparazione personale stabilita dal Consiglio annualmente con apposita delibera, che comunque non potrà essere superiore a 82/110. La prenotazione all'esame ha valore di autocertificazione del possesso del requisito richiesto. Essi saranno poi riconosciuti nella carriera della Laurea Magistrale all'atto dell'iscrizione. L'inserimento degli insegnamenti deve essere effettuato mediante richiesta al Consiglio. Ottenuto il parere favorevole del Consiglio, il piano di studi della Laurea Triennale sarà integrato con gli insegnamenti aggiuntivi.

b. Iscrizione agli insegnamenti

1. L'iscrizione è, di norma, obbligatoria per tutti gli studenti iscritti al secondo e terzo anno.

L'iscrizione si effettua prima di ogni semestre. L'iscrizione vale per un anno; lo studente dovrà acquisire i crediti dell'insegnamento a cui si è iscritto entro 2 anni, pena la decadenza del programma e, quindi, l'obbligo di seguire nuovamente il corso. Lo stesso insegnamento non potrà essere frequentato per più di 2 volte, tranne in casi eccezionali stabiliti dal Consiglio previa regolare istanza da parte dello studente.

2. Il numero di crediti corrispondente agli insegnamenti cui lo studente si iscrive in ciascun anno deve essere compreso tra 30 e 70, fatto salvo quanto previsto nel presente Regolamento relativamente all'inserimento nel piano di studi di insegnamenti in soprannumero non curriculari per l'iscrizione alla Laurea Magistrale.

3. Lo studente che preveda, nel corso dell'anno,

5. Agli studenti del Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio che abbiano già acquisito entro il 1° ottobre almeno 140 CFU è consentito l'inserimento di insegnamenti della Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio nel piano di studio della Laurea Triennale. Tali insegnamenti si configurano come insegnamenti aggiuntivi non curriculari, non obbligatori per il conseguimento del titolo di primo livello, e il cui voto non viene contabilizzato nella determinazione del voto finale di laurea. Gli esami di tali insegnamenti potranno essere sostenuti a condizione che la media degli esami già sostenuti più quelli da sostenere (attribuendo a questi ultimi un voto teorico di 18/30) determini un voto base di laurea uguale o superiore a cinque punti in meno della soglia minima di accesso alla prova per la verifica della preparazione personale stabilita dal Consiglio annualmente con apposita delibera, che comunque non potrà essere superiore a 82/110. La prenotazione all'esame ha valore di autocertificazione del possesso del requisito richiesto. Essi saranno poi riconosciuti nella carriera della Laurea Magistrale all'atto dell'iscrizione. L'inserimento degli insegnamenti deve essere effettuato mediante richiesta al Consiglio. Ottenuto il parere favorevole del Consiglio, il piano di studi della Laurea Triennale sarà integrato con gli insegnamenti aggiuntivi.

b. Iscrizione agli insegnamenti

1. L'iscrizione è, di norma, obbligatoria per tutti gli studenti iscritti al secondo e terzo anno.

L'iscrizione si effettua prima di ogni semestre. L'iscrizione vale per un anno; lo studente dovrà acquisire i crediti dell'insegnamento a cui si è iscritto entro 2 anni, pena la decadenza del programma e, quindi, l'obbligo di seguire nuovamente il corso. Lo stesso insegnamento non potrà essere frequentato per più di 2 volte, tranne in casi eccezionali stabiliti dal Consiglio previa regolare istanza da parte dello studente.

2. Il numero di crediti corrispondente agli insegnamenti cui lo studente si iscrive in ciascun anno deve essere compreso tra 30 e 70, fatto salvo quanto previsto nel presente Regolamento relativamente all'inserimento nel piano di studi di insegnamenti in soprannumero non curriculari per l'iscrizione alla Laurea Magistrale.

3. Lo studente che preveda, nel corso dell'anno,

<p>l'acquisizione di norma di 30 crediti pu• chiedere l'iscrizione come studente "non a tempo pieno" e fruire delle relative agevolazioni.</p>	<p>l'acquisizione di norma di 30 crediti può chiedere l'iscrizione come studente "non a tempo pieno" e fruire delle relative agevolazioni.</p>
<p align="center">ART. 9 - Propedeuticità.</p> <p>1. Le propedeuticità tra gli insegnamenti del Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio sono riportate nell'Allegato C. Eventuali modifiche negli anni successivi sono deliberate dal Consiglio in sede di approvazione del Manifesto (sentito il Docente titolare o incaricato, o comunque i docenti dell'area disciplinare interessata), e modificano automaticamente l'Allegato C del presente Regolamento, di cui costituisce parte integrante.</p>	<p align="center">ART. 9 - Propedeuticità.</p> <p>1. Le propedeuticità tra gli insegnamenti del Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio sono riportate nell'Allegato C. Eventuali modifiche negli anni successivi sono deliberate dal Consiglio in sede di approvazione del Manifesto (sentito il Docente titolare o incaricato, o comunque i docenti dell'area disciplinare interessata), e modificano automaticamente l'Allegato C del presente Regolamento, di cui costituisce parte integrante.</p>
<p>ART. 10 - Modalità dei passaggi al Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e trasferimenti da altri Atenei.</p> <p>1. La valutazione delle domande di passaggio al Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio da altri corsi di studio all'interno dell'Ateneo, nonché i trasferimenti da altri Atenei, è di competenza del Consiglio, che delibera in merito al riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente ai fini della prosecuzione degli studi, sulla base della congruenza delle attività didattiche seguite con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea e della corrispondenza dei relativi carichi didattici, avendo verificato l'avvenuto accertamento del possesso dell'adeguata preparazione iniziale e la condizione dello studente rispetto a quanto specificato all'Articolo 5 del presente Regolamento. Il Consiglio assicura il riconoscimento del maggior numero di crediti già maturati dallo studente, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Nel caso di corsi di studio appartenenti alla Classe 7, il riconoscimento dei crediti non pu• essere inferiore al 50% di quelli già maturati.</p> <p>2. Alla domanda intesa ad ottenere il passaggio da Corsi di studio dell'Università della Calabria o il <i>nulla osta</i> al trasferimento al Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio da altro Ateneo, deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante l'anno di immatricolazione, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha acquisito crediti, la data del superamento dei relativi esami o delle prove di accertamento del profitto, e la</p>	<p>ART. 10 - Modalità dei passaggi al Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e trasferimenti da altri Atenei.</p> <p>1. La valutazione delle domande di passaggio al Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio da altri corsi di studio all'interno dell'Ateneo, nonché i trasferimenti da altri Atenei, è di competenza del Consiglio, che delibera in merito al riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente ai fini della prosecuzione degli studi, sulla base della congruenza delle attività didattiche seguite con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea e della corrispondenza dei relativi carichi didattici, avendo verificato l'avvenuto accertamento del possesso dell'adeguata preparazione iniziale e la condizione dello studente rispetto a quanto specificato all'Articolo 5 del presente Regolamento. Il Consiglio assicura il riconoscimento del maggior numero di crediti già maturati dallo studente, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Nel caso di corsi di studio appartenenti alla Classe 7, il riconoscimento dei crediti non pu• essere inferiore al 50% di quelli già maturati.</p> <p>2. Alla domanda intesa ad ottenere il passaggio da Corsi di studio dell'Università della Calabria o il <i>nulla osta</i> al trasferimento al Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio da altro Ateneo, deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante l'anno di immatricolazione, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha acquisito crediti, la data del superamento dei relativi esami o delle prove di accertamento del profitto, e la</p>

votazione eventualmente riportata. Coloro i quali richiedano il trasferimento da altra sede sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.

3. La domanda intesa ad ottenere il passaggio da Corsi di studio dell'Università della Calabria o il *nulla osta* al trasferimento al Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio da altro Ateneo deve essere compilata sul sito web dell'Area Didattica e presentata al Presidente del Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio tra il 1° giugno e il 10 settembre. La delibera del Consiglio si avrà entro la data di inizio del primo semestre dell'anno di corso cui lo studente chiede di passare o di trasferirsi.

4. Il passaggio da Corsi di Laurea della Facoltà di Ingegneria al Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio di studenti iscritti al primo anno, nel limite dei posti dichiarati disponibili dall'Area Didattica a seguito delle procedure di immatricolazione, è consentito anche anteriormente al 1° giugno. La richiesta di passaggio deve essere presentata tra il 1° gennaio e il 31 marzo e, se accolta, ha effetto dalla data di inizio del semestre immediatamente successivo alla data della delibera del Consiglio.

5. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di passaggio e fino alla effettiva iscrizione al nuovo corso, lo studente non può sostenere alcun esame ovvero compiere alcun ulteriore atto di carriera.

ART. 11 - Iscrizione ad anni successivi al primo di studenti già in possesso di un titolo di studio universitario.

1. Chiunque sia in possesso di un titolo di studio universitario può chiedere l'iscrizione ad un anno successivo al primo del Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio ed il riconoscimento di tutta o di parte dell'attività formativa completata per l'acquisizione del titolo di studio posseduto.

2. Alla domanda deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante il titolo di studio universitario posseduto, l'anno di immatricolazione e di conseguimento del titolo, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha acquisito crediti di cui chiede il riconoscimento, la data del superamento dei relativi esami o delle prove di accertamento del

votazione eventualmente riportata. Coloro i quali richiedano il trasferimento da altra sede sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.

3. La domanda intesa ad ottenere il passaggio da Corsi di studio dell'Università della Calabria o il *nulla osta* al trasferimento al Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio da altro Ateneo deve essere compilata sul sito web dell'Area Didattica e presentata al Presidente del Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio tra il 1° giugno e il 10 settembre. La delibera del Consiglio si avrà entro la data di inizio del primo semestre dell'anno di corso cui lo studente chiede di passare o di trasferirsi.

4. Il passaggio da Corsi di Laurea dell'Area di Ingegneria dell'UniCal al Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio di studenti iscritti al primo anno, nel limite dei posti dichiarati disponibili dall'Area Didattica a seguito delle procedure di immatricolazione, è consentito anche anteriormente al 1° giugno. La richiesta di passaggio deve essere presentata tra il 1° gennaio e il 31 marzo e, se accolta, ha effetto dalla data di inizio del semestre immediatamente successivo alla data della delibera del Consiglio.

5. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di passaggio e fino alla effettiva iscrizione al nuovo corso, lo studente non può sostenere alcun esame ovvero compiere alcun ulteriore atto di carriera.

ART. 11 - Iscrizione ad anni successivi al primo di studenti già in possesso di un titolo di studio universitario.

1. Chiunque sia in possesso di un titolo di studio universitario può chiedere l'iscrizione ad un anno successivo al primo del Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio ed il riconoscimento di tutta o di parte dell'attività formativa completata per l'acquisizione del titolo di studio posseduto.

2. Alla domanda deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante il titolo di studio universitario posseduto, l'anno di immatricolazione e di conseguimento del titolo, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha acquisito crediti di cui chiede il riconoscimento, la data del superamento dei relativi esami o delle prove di accertamento del

<p>profitto, e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali abbiano conseguito il titolo presso altra Università sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.</p> <p>3. La domanda di cui al comma precedente deve essere compilata sul sito web dell'Area Didattica e presentata al Presidente del Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio tra il 1° giugno e il 10 settembre. La deliberazione da parte del Consiglio si avrà entro la data di inizio del primo semestre del Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio dell'anno accademico immediatamente successivo.</p> <p>4. Il Consiglio delibera circa l'accoglimento della domanda e, in caso positivo, determina l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto, individua gli insegnamenti e le attività formative riconoscibili ai fini della prosecuzione degli studi. Compete altresì al Consiglio la valutazione dell'adeguata preparazione iniziale di cui all'Articolo 5 del presente Regolamento.</p>	<p>profitto, e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali abbiano conseguito il titolo presso altra Università sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.</p> <p>3. La domanda di cui al comma precedente deve essere compilata sul sito web dell'Area Didattica e presentata al Presidente del Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio tra il 1° giugno e il 10 settembre. La deliberazione da parte del Consiglio si avrà entro la data di inizio del primo semestre del Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio dell'anno accademico immediatamente successivo.</p> <p>4. Il Consiglio delibera circa l'accoglimento della domanda e, in caso positivo, determina l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto, individua gli insegnamenti e le attività formative riconoscibili ai fini della prosecuzione degli studi. Compete altresì al Consiglio la valutazione dell'adeguata preparazione iniziale di cui all'Articolo 5 del presente Regolamento.</p>
<p>ART. 12 - Modalità di accertamento della conoscenza della lingua inglese.</p> <p>1. I 3 crediti degli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Laurea della Facoltà di Ingegneria relativi alla conoscenza della Lingua dell'U.E. diversa dall'italiano sono acquisiti con il superamento del PET (Preliminary English Test, Università di Cambridge). La Facoltà potrà riconoscere certificati rilasciati da altre Istituzioni, eventualmente già acquisiti dallo studente, come equivalenti all'attestato di superamento del PET.</p> <p>2. Allo scopo di facilitare il superamento del PET, la Facoltà fornisce un supporto didattico specifico per l'apprendimento della Lingua Inglese, con caratteristiche del tutto peculiari rispetto agli insegnamenti curriculari.</p> <p>La Facoltà contribuisce, inoltre, in misura definita annualmente dal CdF alle spese del PET.</p>	<p>ART. 12 - Modalità di accertamento della conoscenza della lingua inglese.</p> <p>1. I 3 crediti degli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento relativi alla conoscenza della Lingua dell'U.E. diversa dall'italiano sono acquisiti con il superamento del PET (Preliminary English Test, Università di Cambridge). Il Dipartimento potrà riconoscere certificati rilasciati da altre Istituzioni, eventualmente già acquisiti dallo studente, come equivalenti all'attestato di superamento del PET.</p>
<p>ART. 13 - Verifiche del profitto.</p> <p>1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.</p> <p>2. La verifica del profitto è obbligatoria per tutte le attività formative previste dal presente Regolamento didattico. L'accertamento del profitto è individuale.</p> <p>3. La verifica del profitto per le attività formative diverse dai corsi di insegnamento pu• non prevedere</p>	<p>ART. 13 - Verifiche del profitto.</p> <p>1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.</p> <p>2. La verifica del profitto è obbligatoria per tutte le attività formative previste dal presente Regolamento didattico. L'accertamento del profitto è individuale.</p> <p>3. La verifica del profitto per le attività formative diverse dai corsi di insegnamento pu• non prevedere</p>



una votazione, ma soltanto una valutazione di "superato" (che determina l'acquisizione da parte dello studente dei relativi crediti) o "non superato".

4. Per i corsi di insegnamento la prova di accertamento del profitto pu• essere in forma orale, o in forma scritta e orale. E' possibile utilizzare modalità di accertamento del profitto a risposta multipla, anche informatizzate, come forma concorrente di accertamento, nonché come forma di ammissione alle restanti parti della prova di accertamento del profitto.

5. Possono essere considerati in sede di esame gli elementi acquisiti nel corso di esercitazioni, attività di laboratorio e seminari svolti durante i corsi di insegnamento, anche se valutati dal solo responsabile di tali attività

formative, purché incaricato dal docente del corso.

6. Qualora sia prevista una votazione, l'accertamento del profitto si conclude con un giudizio di approvazione espresso in trentesimi. L'esame è superato se la votazione ottenuta è non inferiore a diciotto trentesimi. La votazione di trenta trentesimi pu• essere accompagnata, a giudizio unanime della Commissione esaminatrice, dalla lode.

7. La registrazione degli esami di profitto avviene esclusivamente con l'utilizzo di strumenti informatici, attraverso la firma digitale.

8. Le prove di accertamento del profitto sono pubbliche e pubblica è la comunicazione delle votazioni riportate dagli studenti.

9. Non è consentito ripetere un esame di profitto già sostenuto con esito positivo.

10. Per sostenere le prove di accertamento del profitto lo studente deve essere iscritto e in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti e con le disposizioni relative all'accertamento dell'obbligo di frequenza, ai sensi dell'Art. 26 del presente Regolamento.

11. I calendari delle prove per la valutazione del profitto per le singole attività formative sono resi pubblici dalla **Facoltà**, anche per via telematica, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle sessioni.

12. Nell'intervallo tra il primo e il secondo semestre, si tengono due appelli: **il 1° nel mese di gennaio e il 2° nel mese di febbraio**. Alla fine del secondo semestre si tengono tre appelli: **il 1° nel mese di giugno, il 2° nel mese di luglio e il 3° nel mese di settembre**. Le finestre sono definite annualmente

una votazione, ma soltanto una valutazione di "superato" (che determina l'acquisizione da parte dello studente dei relativi crediti) o "non superato".

4. Per i corsi di insegnamento la prova di accertamento del profitto pu• essere in forma orale, o in forma scritta e orale. E' possibile utilizzare modalità di accertamento del profitto a risposta multipla, anche informatizzate, come forma concorrente di accertamento, nonché come forma di ammissione alle restanti parti della prova di accertamento del profitto.

5. Possono essere considerati in sede di esame gli elementi acquisiti nel corso di esercitazioni, attività di laboratorio e seminari svolti durante i corsi di insegnamento, anche se valutati dal solo responsabile di tali attività

formative, purché incaricato dal docente del corso.

6. Qualora sia prevista una votazione, l'accertamento del profitto si conclude con un giudizio di approvazione espresso in trentesimi. L'esame è superato se la votazione ottenuta è non inferiore a diciotto trentesimi. La votazione di trenta trentesimi pu• essere accompagnata, a giudizio unanime della Commissione esaminatrice, dalla lode.

7. La registrazione degli esami di profitto avviene esclusivamente con l'utilizzo di strumenti informatici, attraverso la firma digitale.

8. Le prove di accertamento del profitto sono pubbliche e pubblica è la comunicazione delle votazioni riportate dagli studenti.

9. Non è consentito ripetere un esame di profitto già sostenuto con esito positivo.

10. Per sostenere le prove di accertamento del profitto lo studente deve essere iscritto e in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti e con le disposizioni relative all'accertamento dell'obbligo di frequenza, ai sensi dell'Art. 26 del presente Regolamento.

11. I calendari delle prove per la valutazione del profitto per le singole attività formative sono resi pubblici dal **Dipartimento**, anche per via telematica, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle sessioni.

12. Nell'intervallo tra il primo e il secondo semestre, si tengono due appelli: **nei mesi di gennaio e di febbraio**. Alla fine del secondo semestre si tengono tre appelli: **due nei mesi di giugno e di luglio e il 3° nel mese di settembre**. Le finestre sono definite annualmente nel Calendario Accademico.



nel Calendario Accademico.

13. Gli appelli relativi a insegnamenti obbligatori dello stesso anno di corso devono, in ogni caso, essere fissati in modo tale da consentire allo studente di sostenere le prove in giorni distinti.

14. In ciascuna sessione, lo studente in regola con l'iscrizione e le tasse relative può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, tutte le prove di accertamento del profitto delle attività formative di cui possieda l'attestazione di frequenza e che si riferiscano comunque a corsi conclusi.

15. E' preliminare allo svolgimento delle prove di accertamento del profitto e costituisce condizione per la loro validità la verifica da parte della commissione esaminatrice dell'identità del candidato.

16. Eventuali sessioni aggiuntive per le attività di verifica del profitto devono rispettare comunque il tassativo divieto per gli studenti in corso della sovrapposizione delle attività medesime con le lezioni.

17. Le modalità di verifica relative ad ogni insegnamento e ad ogni altra forma di attività didattica sono riportate nelle schede degli insegnamenti (**Appendice**).

18. Le prove di accertamento del profitto sostenute con esito negativo non comportano necessariamente l'attribuzione di un voto, salvo che tale voto confluisca in un voto complessivo di insegnamento, che dovrà essere in ogni caso positivo. Gli studenti possono ripetere gli esami non superati relativi agli insegnamenti e alle altre attività didattiche, in tutti gli appelli d'esame previsti dal calendario degli esami.

19. Gli esami sono sostenuti con la Commissione vigente; il programma di esame rimane quello del corso frequentato per un periodo di 24 mesi.

13. Gli appelli relativi a insegnamenti obbligatori dello stesso anno di corso devono, in ogni caso, essere fissati in modo tale da consentire allo studente di sostenere le prove in giorni distinti.

14. In ciascuna sessione, lo studente in regola con l'iscrizione e le tasse relative può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, tutte le prove di accertamento del profitto delle attività formative di cui possieda l'attestazione di frequenza e che si riferiscano comunque a corsi conclusi.

15. E' preliminare allo svolgimento delle prove di accertamento del profitto e costituisce condizione per la loro validità la verifica da parte della commissione esaminatrice dell'identità del candidato.

16. Eventuali sessioni aggiuntive per le attività di verifica del profitto devono rispettare comunque il tassativo divieto per gli studenti in corso della sovrapposizione delle attività medesime con le lezioni.

17. Le modalità di verifica relative ad ogni insegnamento e ad ogni altra forma di attività didattica sono riportate nelle schede degli insegnamenti (**Appendice**).

18. Le prove di accertamento del profitto sostenute con esito negativo non comportano necessariamente l'attribuzione di un voto, salvo che tale voto confluisca in un voto complessivo di insegnamento, che dovrà essere in ogni caso positivo. Gli studenti possono ripetere gli esami non superati relativi agli insegnamenti e alle altre attività didattiche, in tutti gli appelli d'esame previsti dal calendario degli esami.

19. Gli esami sono sostenuti con la Commissione vigente; il programma di esame rimane quello del corso frequentato per un periodo di 24 mesi.

ART. 14 - Commissioni per l'accertamento del profitto.

1. Le Commissioni per l'accertamento del profitto relative ai corsi di insegnamento sono nominate dal **Presidente del Consiglio** e sono, di norma, composte da 3 membri. La Commissione opera, comunque, validamente con la presenza effettiva del Presidente e di almeno un secondo componente.

2. Le Commissioni sono nominate all'inizio dell'anno accademico per la sua intera durata.

3. La Commissione è presieduta dal docente titolare dell'attività formativa. Nel caso di attività formative

ART. 14 - Commissioni per l'accertamento del profitto.

1. Le Commissioni per l'accertamento del profitto relative ai corsi di insegnamento sono nominate dal **Direttore del Consiglio** e sono, di norma, composte da 3 membri. La Commissione opera, comunque, validamente con la presenza effettiva del Presidente e di almeno un secondo componente.

2. Le Commissioni sono nominate all'inizio dell'anno accademico per la sua intera durata.

3. La Commissione è presieduta dal docente titolare dell'attività formativa. Nel caso di attività formative



suddivise in più moduli di cui sono titolari docenti diversi, la valutazione è unitaria per l'intera attività formativa e la Commissione è presieduta dal docente individuato dal Presidente del Consiglio, che sarà di norma il docente di ruolo con maggiore anzianità accademica.

4. Nel caso di corsi di insegnamento o di moduli di uno stesso corso di studio - o di più corsi di studio della stessa **Facoltà** - sdoppiati o aventi la medesima denominazione ed offerti nello stesso semestre, ove sia nominata un'unica Commissione, di essa fanno parte tutti i titolari dei corsi stessi. Il presidente della Commissione d'esame viene designato dal Presidente del Consiglio, di norma è il professore di ruolo con maggiore anzianità accademica.

5. La nomina della Commissione per l'accertamento del profitto al termine di corsi di insegnamento attivati congiuntamente da due o più **Corsi di Laurea di una stessa Facoltà spetta al Preside di Facoltà**.

6. Possono far parte della Commissione docenti di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati e assistenti del ruolo ad esaurimento di materie afferenti al settore scientifico-disciplinare o a settore affine, anche se di altra **Facoltà** dell'Ateneo. Possono altresì fare parte delle Commissioni cultori della materia.

7. Ove necessario, il Presidente della Commissione pu^o richiedere al **Presidente del Consiglio** la nomina di un congruo numero di membri al fine di ripartire il lavoro di accertamento del profitto in più sottocommissioni.

8. Ogni sottocommissione opera validamente se formata da almeno due componenti, di cui almeno un docente di ruolo, supplente o a contratto, professore incaricato stabilizzato, ricercatore confermato o assistente del ruolo ad esaurimento, afferente al settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento, o a settore affine.

9. Il Presidente fornisce alle sottocommissioni direttive di uniformità e vigila sull'osservanza delle stesse, mantenendo la responsabilità di tutti gli esami svolti.

10. Nel caso di documentata indisponibilità del Presidente della Commissione, il Presidente del Consiglio provvede alla nomina di un sostituto.

11. Nella determinazione del risultato dell'accertamento del profitto dello studente da parte

suddivise in più moduli di cui sono titolari docenti diversi, la valutazione è unitaria per l'intera attività formativa e la Commissione è presieduta dal docente individuato dal Presidente del Consiglio, che sarà di norma il docente di ruolo con maggiore anzianità accademica.

4. Nel caso di corsi di insegnamento o di moduli di uno stesso corso di studio - o di più corsi di studio dello stesso **Dipartimento** - sdoppiati o aventi la medesima denominazione ed offerti nello stesso semestre, ove sia nominata un'unica Commissione, di essa fanno parte tutti i titolari dei corsi stessi. Il presidente della Commissione d'esame viene designato dal Presidente del Consiglio, di norma è il professore di ruolo con maggiore anzianità accademica.

5. La nomina della Commissione per l'accertamento del profitto al termine di corsi di insegnamento attivati congiuntamente da due o più **Corsi di Laurea di uno stesso Dipartimento spetta al Direttore del Dipartimento**.

6. Possono far parte della Commissione docenti di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati e assistenti del ruolo ad esaurimento di materie afferenti al settore scientifico-disciplinare o a settore affine, anche se di altro **Dipartimento** dell'Ateneo. Possono altresì fare parte delle Commissioni cultori della materia.

7. Ove necessario, il Presidente della Commissione pu^o richiedere al **Direttore del Dipartimento** la nomina di un congruo numero di membri al fine di ripartire il lavoro di accertamento del profitto in più sottocommissioni.

8. Ogni sottocommissione opera validamente se formata da almeno due componenti, di cui almeno un docente di ruolo, supplente o a contratto, professore incaricato stabilizzato, ricercatore confermato o assistente del ruolo ad esaurimento, afferente al settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento, o a settore affine.

9. Il Presidente fornisce alle sottocommissioni direttive di uniformità e vigila sull'osservanza delle stesse, mantenendo la responsabilità di tutti gli esami svolti.

10. Nel caso di documentata indisponibilità del Presidente della Commissione, il Presidente del Consiglio provvede alla nomina di un sostituto.


11. Nella determinazione del risultato dell'accertamento del profitto dello studente da parte

<p>della Commissione la responsabilità della valutazione finale è collegiale.</p> <p>12. Le modalità di accertamento del profitto e di determinazione del voto finale, qualora siano anche basate sull'esito di eventuali prove intermedie sostenute e/o sui risultati relativi ad eventuali attività di seminario, esercitazioni e lavori di gruppo svolti durante il corso, sono comunicate agli studenti nella prima settimana del corso.</p>	<p>della Commissione la responsabilità della valutazione finale è collegiale.</p> <p>12. Le modalità di accertamento del profitto e di determinazione del voto finale, qualora siano anche basate sull'esito di eventuali prove intermedie sostenute e/o sui risultati relativi ad eventuali attività di seminario, esercitazioni e lavori di gruppo svolti durante il corso, sono comunicate agli studenti nella prima settimana del corso.</p>
<p>ART. 15 - Orientamento e tutorato.</p> <p>1. Il Consiglio nomina annualmente un delegato all'orientamento, che ha il compito di predisporre il materiale informativo sul Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, curarne la diffusione negli Istituti secondari e tra le matricole, partecipare alle attività coordinate a livello di Facoltà e di Ateneo.</p> <p>2. Nel Corso di Laurea è istituito un servizio di tutorato per gli studenti. Obiettivo del tutorato è orientare ed assistere gli studenti nel corso degli studi, renderli attivamente partecipi del processo formativo, aiutarli a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi e assisterli nelle loro scelte formative.</p> <p>3. Responsabile delle attività di tutorato è il Presidente del Consiglio, che pu• delegare tale compito ad un suo delegato permanente scelto tra i professori di ruolo ed i ricercatori membri del Consiglio.</p> <p>4. Tra le attività di tutorato per gli studenti sono comprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) quelle relative all'“accoglienza”, cioè al sostegno dello studente immatricolato nei primi mesi della sua esperienza universitaria; b) le attività didattiche di sostegno, individuali e di gruppo, per il superamento di ostacoli cognitivi che si frappongono al superamento delle prove di accertamento del profitto; c) i corsi intensivi; d) le attività di tutorato; e) le attività per il tirocinio e l'inserimento nel mondo del lavoro. <p>In particolare, per quanto riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il punto c), il Consiglio pu• attivare <i>corsi intensivi</i> di supporto o di recupero finalizzati a una più efficace fruizione dell'offerta formativa da parte degli studenti che si trovino in situazioni di svantaggio. Tali corsi possono avere luogo anche in periodi di interruzione delle attività didattiche ed in 	<p>ART. 15 - Orientamento e tutorato.</p> <p>1. Il Consiglio nomina annualmente un delegato all'orientamento, che ha il compito di predisporre il materiale informativo sul Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, curarne la diffusione negli Istituti secondari e tra le matricole, partecipare alle attività coordinate a livello di Facoltà e di Ateneo.</p> <p>2. Nel Corso di Laurea è istituito un servizio di tutorato per gli studenti. Obiettivo del tutorato è orientare ed assistere gli studenti nel corso degli studi, renderli attivamente partecipi del processo formativo, aiutarli a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi e assisterli nelle loro scelte formative.</p> <p>3. Responsabile delle attività di tutorato è il Direttore del Dipartimento, che pu• delegare tale compito ad un suo delegato permanente scelto tra i professori di ruolo ed i ricercatori membri del Consiglio.</p> <p>4. Tra le attività di tutorato per gli studenti sono comprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) quelle relative all'“accoglienza”, cioè al sostegno dello studente immatricolato nei primi mesi della sua esperienza universitaria; b) le attività didattiche di sostegno, individuali e di gruppo, per il superamento di ostacoli cognitivi che si frappongono al superamento delle prove di accertamento del profitto; c) i corsi intensivi; d) le attività di tutorato; e) le attività per il tirocinio e l'inserimento nel mondo del lavoro. <p>In particolare, per quanto riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il punto c), il Consiglio pu• attivare <i>corsi intensivi</i> di supporto o di recupero finalizzati a una più efficace fruizione dell'offerta formativa da parte degli studenti che si trovino in situazioni di svantaggio. Tali corsi possono avere luogo anche in periodi di interruzione delle attività didattiche ed in



<p>orari serali.</p> <p>- il punto d), l'attività di tutorato ha l'obiettivo di fornire a ciascuno studente un riferimento specifico tra i professori e i ricercatori dell'Ateneo cui rivolgersi per avere consigli e assistenza per la soluzione degli eventuali problemi che dovessero presentarsi nel corso della carriera universitaria. Entro il primo mese dalla disponibilità dell'elenco degli studenti che hanno effettuato l'opzione al Corso di Laurea, a ciascuno studente è attribuito un tutor tra i professori di ruolo ed i ricercatori afferenti al Corso di Laurea in Ingegneria Per l'Ambiente e il Territorio. Distinte attività di tutorato saranno svolte da studenti capaci e meritevoli iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale o ai Corsi di Dottorato di Ricerca. L'attribuzione è realizzata dal Presidente del Consiglio garantendo una distribuzione uniforme degli studenti tra i docenti di ruolo ed i ricercatori, e comunque in modo tale che a ciascun professore di ruolo e ricercatore vengono assegnati ogni anno non più di 30 studenti. Sono esentati da tale attività il Presidente del Consiglio ed eventualmente (su delibera del Consiglio) altri membri dello stesso che svolgano attività organizzative particolarmente gravose nell'ambito del Corso di Laurea.</p> <p>Gli studenti immatricolati nel corso del primo anno degli studi hanno l'obbligo di incontrare almeno due volte il loro tutor, di norma, nell'orario che questi destina al ricevimento degli studenti.</p>	<p>orari serali.</p> <p>- il punto d), l'attività di tutorato ha l'obiettivo di fornire a ciascuno studente un riferimento specifico tra i professori e i ricercatori dell'Ateneo cui rivolgersi per avere consigli e assistenza per la soluzione degli eventuali problemi che dovessero presentarsi nel corso della carriera universitaria. Entro il primo mese dalla disponibilità dell'elenco degli studenti che hanno effettuato l'opzione al Corso di Laurea, a ciascuno studente è attribuito un tutor tra i professori di ruolo ed i ricercatori afferenti al Corso di Laurea in Ingegneria Per l'Ambiente e il Territorio. Distinte attività di tutorato saranno svolte da studenti capaci e meritevoli iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale o ai Corsi di Dottorato di Ricerca. L'attribuzione è realizzata dal Direttore del Dipartimento garantendo una distribuzione uniforme degli studenti tra i docenti di ruolo ed i ricercatori, e comunque in modo tale che a ciascun professore di ruolo e ricercatore vengono assegnati ogni anno non più di 30 studenti. Sono esentati da tale attività il Direttore del Dipartimento ed eventualmente (su delibera del Consiglio) altri membri dello stesso che svolgano attività organizzative particolarmente gravose nell'ambito del Corso di Laurea.</p> <p>Gli studenti immatricolati nel corso del primo anno degli studi hanno l'obbligo di incontrare almeno due volte il loro tutor, di norma, nell'orario che questi destina al ricevimento degli studenti.</p>
<p>ART. 16 - Laboratori didattici di area. Progetto interdisciplinare.</p> <p>1. Il Consiglio attiva e gestisce laboratori didattici con funzione di supporto specifico per l'attività didattica relativa alle ore di esercitazione e laboratorio dei corsi istituzionali, di progettazione interdisciplinare e tirocinio.</p> <p>2. Per ciascun laboratorio didattico di area, è individuato come responsabile un Docente membro del Consiglio e, possibilmente, afferente alla struttura dipartimentale cui il laboratorio appartiene.</p> <p>3. Il progetto interdisciplinare consiste nella redazione, da parte dello studente, di un elaborato in cui confluiscono conoscenze e competenze acquisite in vari settori scientifico-disciplinari o in un'area disciplinare del Corso di Laurea, sotto la supervisione e l'assistenza di un gruppo di docenti, all'uopo designati dal Consiglio.</p>	<p>ART. 16 - Laboratori didattici di area. Progetto interdisciplinare.</p> <p>1. Il Consiglio attiva e gestisce laboratori didattici con funzione di supporto specifico per l'attività didattica relativa alle ore di esercitazione e laboratorio dei corsi istituzionali, di progettazione interdisciplinare e tirocinio.</p> <p>2. Per ciascun laboratorio didattico di area, è individuato come responsabile un Docente membro del Consiglio e, possibilmente, afferente alla struttura dipartimentale cui il laboratorio appartiene.</p> <p>3. Il progetto interdisciplinare consiste nella redazione, da parte dello studente, di un elaborato in cui confluiscono conoscenze e competenze acquisite in vari settori scientifico-disciplinari o in un'area disciplinare del Corso di Laurea, sotto la supervisione e l'assistenza di un gruppo di docenti, all'uopo designati dal Consiglio.</p>
<p>ART. 17 - Partecipazione a Corsi di Istruzione e</p>	<p>ART. 17 - Partecipazione a Corsi di Istruzione e</p>

<p>Formazione Tecnica Superiore.</p> <p>1. Il Consiglio, attraverso un'apposita commissione di tre membri (incluso il Presidente), esprime pareri sulle proposte progettuali dei "Corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore" (IFTS), inoltrate da Enti e Consorzi proponenti, qualora presentino specifico riferimento alle discipline dell'Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio.</p> <p>2. La Commissione pu• in particolare esprimere parere sulla partecipazione attiva del Consiglio ai Corsi IFTS mediante propri membri, sia in qualità di rappresentanti dell'Università in seno al Comitato Tecnico Scientifico del Corso IFTS, sia in qualità di docenti del corso stesso.</p> <p>3. La Commissione inoltre, sentiti i docenti di riferimento delle materie affini agli insegnamenti dei Corsi IFTS, stabilisce il numero massimo di CFU riconoscibili a studenti del Corso di Laurea che abbiano frequentato i Corsi IFTS, fissandone la ripartizione tra 'crediti formativi' (corrispondenti ad insegnamenti particolari o a scelta) e crediti da attribuire ad attività di progettazione interdisciplinare o tirocinio.</p>	<p>Formazione Tecnica Superiore.</p> <p>1. Il Consiglio, attraverso un'apposita commissione di tre membri (incluso il Presidente), esprime pareri sulle proposte progettuali dei "Corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore" (IFTS), inoltrate da Enti e Consorzi proponenti, qualora presentino specifico riferimento alle discipline dell'Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio.</p> <p>2. La Commissione pu• in particolare esprimere parere sulla partecipazione attiva del Consiglio ai Corsi IFTS mediante propri membri, sia in qualità di rappresentanti dell'Università in seno al Comitato Tecnico Scientifico del Corso IFTS, sia in qualità di docenti del corso stesso.</p> <p>3. La Commissione inoltre, sentiti i docenti di riferimento delle materie affini agli insegnamenti dei Corsi IFTS, stabilisce il numero massimo di CFU riconoscibili a studenti del Corso di Laurea che abbiano frequentato i Corsi IFTS, fissandone la ripartizione tra 'crediti formativi' (corrispondenti ad insegnamenti particolari o a scelta) e crediti da attribuire ad attività di progettazione interdisciplinare o tirocinio.</p>
<p>ART. 18 - Visite tecniche e Viaggi di istruzione.</p> <p>1. A richiesta dei Docenti, il Consiglio pu• destinare parte della propria disponibilità finanziaria anche a visite tecniche o viaggi di istruzione a luoghi di particolare interesse tecnico e culturale, o a luoghi configurabili come 'laboratori' sul campo.</p> <p>2. Nel presentare la richiesta al Consiglio, il Docente proponente dovrà aver cura di indicare il numero di studenti interessati, procurare i preventivi eventualmente necessari per le spese di trasferimento ed alloggio, e verificare che siano rispettate le necessarie condizioni di sicurezza nel corso del trasporto e della visita.</p>	<p>ART. 18 - Visite tecniche e Viaggi di istruzione.</p> <p>1. A richiesta dei Docenti, il Consiglio pu• destinare parte della propria disponibilità finanziaria anche a visite tecniche o viaggi di istruzione a luoghi di particolare interesse tecnico e culturale, o a luoghi configurabili come 'laboratori' sul campo.</p> <p>2. Nel presentare la richiesta al Consiglio, il Docente proponente dovrà aver cura di indicare il numero di studenti interessati, procurare i preventivi eventualmente necessari per le spese di trasferimento ed alloggio, e verificare che siano rispettate le necessarie condizioni di sicurezza nel corso del trasporto e della visita.</p>
<p>ART. 19 - Attività di tirocinio.</p> <p>1. I "Tirocini Didattici Universitari" possono svolgersi presso Strutture Universitarie (<i>intra moenia</i>), oppure presso Enti pubblici o privati, Aziende, Studi professionali, Imprese e Industrie con cui l'Università della Calabria abbia stipulato apposita convenzione.</p> <p>2. Per accedere alle attività di tirocinio previste dal suo piano di studio lo studente deve aver già acquisito almeno 120 crediti; egli pu• accedere a tale attività a partire dal secondo semestre del terzo anno di corso, e successivamente in qualunque momento ne faccia richiesta.</p>	<p>ART. 19 - Attività di tirocinio.</p> <p>1. I "Tirocini Didattici Universitari" possono svolgersi presso Strutture Universitarie (<i>intra moenia</i>), oppure presso Enti pubblici o privati, Aziende, Studi professionali, Imprese e Industrie con cui l'Università della Calabria abbia stipulato apposita convenzione.</p> <p>2. Per accedere alle attività di tirocinio previste dal suo piano di studio lo studente deve aver già acquisito almeno 120 crediti; egli pu• accedere a tale attività a partire dal secondo semestre del terzo anno di corso, e successivamente in qualunque momento ne faccia richiesta.</p>

<p>3. L'attività di tirocinio deve essere espletata, di norma, in non meno di un mese. Ai fini della definizione del numero complessivo di giorni a disposizione dello studente per lo svolgimento del tirocinio in funzione dei crediti previsti dal suo piano di studio, si stabilisce che 1 CFU equivale a 25 ore di impegno studente. Non potranno, comunque, essere acquisiti più di 5 CFU per mese di tirocinio.</p> <p>4. Il tirocinio è assegnato allo studente che ne fa richiesta dal Presidente del Consiglio (che può designare per questo e per i successivi adempimenti un delegato permanente). Il tirocinio si svolge sotto la supervisione di un Tutor Accademico, nominato dal Presidente del Consiglio e, nel caso di tirocinio svolto presso un Soggetto Ospitante esterno, da un Tutor Aziendale designato dal Soggetto stesso.</p> <p>5. A conclusione del tirocinio lo studente presenta al Presidente del Consiglio una relazione che descrive nel dettaglio le attività svolte durante il periodo. A tale relazione va allegata la valutazione sulle attività, espressa dal Tutor Accademico e dal Tutor Aziendale (nel caso di tirocinio esterno). Sulla base di tale documentazione il Presidente del Consiglio attribuisce i relativi crediti.</p> <p>6. Progetti, studi, analisi, effettuati durante il tirocinio possono essere oggetto della relazione da presentare per la prova finale.</p> <p>7. Per lo svolgimento dei tirocini <i>intra moenia</i>, oltre ai laboratori didattici specifici del Corso di Laurea (cfr. Articolo 17), possono fornire la disponibilità anche i laboratori didattici, di ricerca e di attività conto terzi delle strutture dipartimentali, sentito il Consiglio di Dipartimento. La disciplina ed il coordinamento dell'uso dei laboratori presso cui può svolgersi il tirocinio <i>intra moenia</i> è regolata da un'apposita commissione formata da un membro del Consiglio in rappresentanza di ognuno dei suddetti laboratori.</p>	<p>3. L'attività di tirocinio deve essere espletata, di norma, in non meno di un mese. Ai fini della definizione del numero complessivo di giorni a disposizione dello studente per lo svolgimento del tirocinio in funzione dei crediti previsti dal suo piano di studio, si stabilisce che 1 CFU equivale a 25 ore di impegno studente. Non potranno, comunque, essere acquisiti più di 5 CFU per mese di tirocinio.</p> <p>4. Il tirocinio è assegnato allo studente che ne fa richiesta dal Direttore del Dipartimento (che può designare per questo e per i successivi adempimenti un delegato permanente). Il tirocinio si svolge sotto la supervisione di un Tutor Accademico, nominato dal Presidente del Consiglio e, nel caso di tirocinio svolto presso un Soggetto Ospitante esterno, da un Tutor Aziendale designato dal Soggetto stesso.</p> <p>5. A conclusione del tirocinio lo studente presenta al Presidente del Consiglio una relazione che descrive nel dettaglio le attività svolte durante il periodo. A tale relazione va allegata la valutazione sulle attività, espressa dal Tutor Accademico e dal Tutor Aziendale (nel caso di tirocinio esterno). Sulla base di tale documentazione il Presidente del Consiglio attribuisce i relativi crediti.</p> <p>6. Progetti, studi, analisi, effettuati durante il tirocinio possono essere oggetto della relazione da presentare per la prova finale.</p> <p>7. Per lo svolgimento dei tirocini <i>intra moenia</i>, oltre ai laboratori didattici specifici del Corso di Laurea (cfr. Articolo 17), possono fornire la disponibilità anche i laboratori didattici, di ricerca e di attività conto terzi delle strutture dipartimentali, sentito il Consiglio di Dipartimento. La disciplina ed il coordinamento dell'uso dei laboratori presso cui può svolgersi il tirocinio <i>intra moenia</i> è regolata da un'apposita commissione formata da un membro del Consiglio in rappresentanza di ognuno dei suddetti laboratori.</p>
<p>ART. 20 - Prova finale per il conseguimento del titolo e Commissione per la valutazione della prova finale.</p> <p>1. La prova finale consiste nella stesura di un elaborato scritto, o di un progetto, o di una relazione tecnica sull'attività di tirocinio, nonché nella sua presentazione orale da parte dello studente alla Commissione apposita, seguita da una discussione sulle questioni eventualmente poste dai membri della Commissione.</p>	<p>ART. 20 - Prova finale per il conseguimento del titolo e Commissione per la valutazione della prova finale.</p> <p>1. La prova finale consiste nella stesura di un elaborato scritto, o di un progetto, o di una relazione tecnica sull'attività di tirocinio, nonché nella sua presentazione orale da parte dello studente alla Commissione apposita, seguita da una discussione sulle questioni eventualmente poste dai membri della Commissione.</p>

Il Segretario Amministrativo
 Dott.ssa Teresa Caligiuri



Il Vice Direttore
 Prof. B. Sirangelo



2. Per sostenere la prova finale prevista per il conseguimento del titolo di studio, lo studente deve aver acquisito tutti i crediti previsti dall'Ordinamento Didattico e dal suo piano di studi tranne quelli relativi alla prova finale stessa, ed essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.

3. Ai fini del superamento della prova finale è necessario conseguire il punteggio minimo di sessantasei centodecimi. Il punteggio massimo è di centodieci centodecimi con eventuale attribuzione della lode.

4. Il voto finale con il quale è conferito il titolo di studio, espresso in centodecimi, è determinato, in caso di superamento della prova, attribuendo un incremento, variabile da 0 ad un massimo di 9 punti, alla media ponderata (espressa in 110-mi) dei voti riportati nelle prove di verifica relative ad attività didattiche che prevedono una votazione finale, assumendo come peso il numero di crediti associati alla singola attività didattica, ed attribuendo il valore numerico di 33 agli esami conseguiti con lode.

I punti di incremento sono attribuiti come segue:

- fino a un massimo di 5 sulla base della valutazione di merito della prova finale effettuata dalla commissione;

- 3 punti per chi sostiene la prova finale entro il 31 dicembre successivo alla conclusione del 3° anno dall'anno di prima immatricolazione,

- 1 punto per chi sostiene la prova finale entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

- 1 punto per gli studenti che abbiano superato almeno un esame nell'ambito del Programma LLP/ERASMUS riconosciuto nel proprio piano di studi.

Il punteggio finale viene arrotondato all'intero più vicino.

La lode pu• essere attribuita se il punteggio finale supera il 110 e la commissione è unanime nell'attribuzione.

5. La data di conferimento del titolo è quella del completamento della prova finale. La Facoltà pu• prevedere la proclamazione in forma pubblica del conferimento del titolo di studio al termine di tale prova o in una o più cerimonie pubbliche annuali, eventualmente insieme con altri Corsi di Laurea.

6. I diplomi dei titoli di studio riporteranno apposita annotazione della non comparabilità, a causa della diversa modalità di determinazione della stessa,

2. Per sostenere la prova finale prevista per il conseguimento del titolo di studio, lo studente deve aver acquisito tutti i crediti previsti dall'Ordinamento Didattico e dal suo piano di studi tranne quelli relativi alla prova finale stessa, ed essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.

3. Ai fini del superamento della prova finale è necessario conseguire il punteggio minimo di sessantasei centodecimi. Il punteggio massimo è di centodieci centodecimi con eventuale attribuzione della lode.

4. Il voto finale con il quale è conferito il titolo di studio, espresso in centodecimi, è determinato, in caso di superamento della prova, attribuendo un incremento, variabile da 0 ad un massimo di 9 punti, alla media ponderata (espressa in 110-mi) dei voti riportati nelle prove di verifica relative ad attività didattiche che prevedono una votazione finale, assumendo come peso il numero di crediti associati alla singola attività didattica, ed attribuendo il valore numerico di 33 agli esami conseguiti con lode.

I punti di incremento sono attribuiti come segue:

- fino a un massimo di 5 sulla base della valutazione di merito della prova finale effettuata dalla commissione;

- 3 punti per chi sostiene la prova finale entro il 31 dicembre successivo alla conclusione del 3° anno dall'anno di prima immatricolazione,

- 1 punto per chi sostiene la prova finale entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

- 1 punto per gli studenti che abbiano superato almeno un esame nell'ambito del Programma LLP/ERASMUS riconosciuto nel proprio piano di studi.

Il punteggio finale viene arrotondato all'intero più vicino.

La lode pu• essere attribuita se il punteggio finale supera il 110 e la commissione è unanime nell'attribuzione.

5. La data di conferimento del titolo è quella del completamento della prova finale. Il Dipartimento pu• prevedere la proclamazione in forma pubblica del conferimento del titolo di studio al termine di tale prova o in una o più cerimonie pubbliche annuali, eventualmente insieme con altri Corsi di Laurea.

6. I diplomi dei titoli di studio riporteranno apposita annotazione della non comparabilità, a causa della



della votazione finale riportata con quelle analoghe dei titoli di studio rilasciati in base alla normativa preesistente.

7. Le prove finali per il conferimento di titoli universitari sono pubbliche. Lo studente che intende sostenere la prova finale ne fa domanda all'Area Didattica almeno 30 giorni prima.

8. La tesi di Laurea, corredata dalla firma di almeno un relatore, deve essere presentata dal candidato ai competenti uffici amministrativi almeno 15 giorni prima della prova finale. La tesi pu• essere presentata su supporto informatico, firmata dal relatore e dal candidato anche mediante l'apposizione di firma digitale basata sul certificato elettronico emesso da certificatore qualificato.

9. All'atto della presentazione della domanda lo studente indica il "tutore" che lo assiste nella preparazione della tesi ed è presente alla prova finale. Nel caso di prova finale collegata all'attività di tirocinio, il tutore è il "tutor accademico" del tirocinio.

10. Il relatore della tesi di Laurea è, di prassi, membro effettivo della Commissione per la valutazione della prova finale relativa al medesimo candidato ma pu• essere sostituito da un membro supplente solo in caso di assenza giustificata o sopravvenuto impedimento.

11. Una copia della tesi è depositata, a cura dei competenti uffici, presso il Sistema Bibliotecario d'Ateneo.

L'accesso alle tesi depositate e la loro consultazione non sono soggetti ad alcuna specifica restrizione aggiuntiva, rispetto a quelle previste per l'accesso e la consultazione del patrimonio librario in genere. Non è ammesso in nessuna forma il prestito delle tesi.

12. Le date delle prove finali sono definite e rese pubbliche dal Consiglio almeno un mese prima dell'inizio delle sessioni, prevedendone almeno una al termine di ciascuna sessione delle prove di accertamento del profitto ed una alla fine dell'anno solare.

13. I calendari delle prove per la valutazione finale sono resi pubblici, anche per via telematica, almeno un mese prima dell'inizio delle sessioni.

14. Lo studente che abbia maturato tutti i crediti previsti dal suo piano di studi pu• conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di

diversa modalità di determinazione della stessa, della votazione finale riportata con quelle analoghe dei titoli di studio rilasciati in base alla normativa preesistente.

7. Le prove finali per il conferimento di titoli universitari sono pubbliche. Lo studente che intende sostenere la prova finale ne fa domanda all'Area Didattica almeno 30 giorni prima.

8. La tesi di Laurea, corredata dalla firma di almeno un relatore, deve essere presentata dal candidato ai competenti uffici amministrativi almeno 15 giorni prima della prova finale. La tesi pu• essere presentata su supporto informatico, firmata dal relatore e dal candidato anche mediante l'apposizione di firma digitale basata sul certificato elettronico emesso da certificatore qualificato.

9. All'atto della presentazione della domanda lo studente indica il "tutore" che lo assiste nella preparazione della tesi ed è presente alla prova finale. Nel caso di prova finale collegata all'attività di tirocinio, il tutore è il "tutor accademico" del tirocinio.

10. Il relatore della tesi di Laurea è, di prassi, membro effettivo della Commissione per la valutazione della prova finale relativa al medesimo candidato ma pu• essere sostituito da un membro supplente solo in caso di assenza giustificata o sopravvenuto impedimento.

11. Una copia della tesi è depositata, a cura dei competenti uffici, presso il Sistema Bibliotecario d'Ateneo.

L'accesso alle tesi depositate e la loro consultazione non sono soggetti ad alcuna specifica restrizione aggiuntiva, rispetto a quelle previste per l'accesso e la consultazione del patrimonio librario in genere. Non è ammesso in nessuna forma il prestito delle tesi.

12. Le date delle prove finali sono definite e rese pubbliche dal Consiglio almeno un mese prima dell'inizio delle sessioni, prevedendone almeno una al termine di ciascuna sessione delle prove di accertamento del profitto ed una alla fine dell'anno solare.

13. I calendari delle prove per la valutazione finale sono resi pubblici, anche per via telematica, almeno un mese prima dell'inizio delle sessioni.

14. Lo studente che abbia maturato tutti i crediti previsti dal suo piano di studi pu• conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di

<p>anni di iscrizione all'università.</p> <p>15. La Commissione per la valutazione della prova finale è nominata dal Presidente di Facoltà su proposta del Consiglio. La Commissione è composta da un minimo di cinque membri, di cui almeno due professori di ruolo dell'Ateneo, responsabili di insegnamento nella Facoltà di Ingegneria.</p> <p>16. Possono far parte della Commissione docenti di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati ed assistenti del ruolo ad esaurimento, anche se di altra Facoltà dell'Ateneo.</p> <p>17. Di norma, Presidente della Commissione è il Presidente del Consiglio se ne fa parte, o il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo. A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dal Consiglio.</p> <p>18. Il Presidente designa tra i componenti della Commissione il Segretario incaricato della verbalizzazione.</p> <p>19. Il verbale è redatto contestualmente alla prova, anche con modalità informatizzate, e immediatamente sottoscritto dal candidato e da tutti i componenti della commissione.</p> <p>20. Il Presidente della commissione è tenuto a trasmettere all'ufficio competente i verbali delle prove effettuate al termine delle prove stesse.</p>	<p>anni di iscrizione all'università.</p> <p>15. La Commissione per la valutazione della prova finale è nominata dal Direttore del Dipartimento. La Commissione è composta da un minimo di cinque membri, di cui almeno due professori di ruolo dell'Ateneo, responsabili di insegnamento nel Dipartimento.</p> <p>16. Possono far parte della Commissione docenti di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati ed assistenti del ruolo ad esaurimento, anche se di altra Facoltà dell'Ateneo.</p> <p>17. Di norma, Presidente della Commissione è il Direttore se ne fa parte, o il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo. A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dal Consiglio.</p> <p>18. Il Presidente designa tra i componenti della Commissione il Segretario incaricato della verbalizzazione.</p> <p>19. Il verbale è redatto contestualmente alla prova, anche con modalità informatizzate, e immediatamente sottoscritto dal candidato e da tutti i componenti della commissione.</p> <p>20. Il Presidente della commissione è tenuto a trasmettere all'ufficio competente i verbali delle prove effettuate al termine delle prove stesse.</p>
<p>ART. 21 - Modalità organizzative delle attività formative per gli studenti impegnati non a tempo pieno.</p> <p>1. Il Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio prevede uno specifico percorso formativo per gli studenti impegnati non a tempo pieno, di cui all'Allegato D del presente Regolamento. Tale percorso formativo è articolato su un impegno medio annuo dello studente corrispondente all'acquisizione di norma di 30 crediti. Lo studente all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione opera la scelta tra impegno a tempo pieno o impegno non a tempo pieno. Salvo tale specifica opzione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno.</p> <p>2. Per il Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio sarà possibile, accertata la disponibilità di risorse logistiche e finanziarie, offrire specifiche attività formative per gli studenti impegnati non a tempo pieno.</p>	<p>ART. 21 - Modalità organizzative delle attività formative per gli studenti impegnati non a tempo pieno.</p> <p>1. Il Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio prevede uno specifico percorso formativo per gli studenti impegnati non a tempo pieno, di cui all'Allegato D del presente Regolamento. Tale percorso formativo è articolato su un impegno medio annuo dello studente corrispondente all'acquisizione di norma di 30 crediti. Lo studente all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione opera la scelta tra impegno a tempo pieno o impegno non a tempo pieno. Salvo tale specifica opzione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno.</p> <p>2. Per il Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio sarà possibile, accertata la disponibilità di risorse logistiche e finanziarie, offrire specifiche attività formative per gli studenti impegnati non a tempo pieno.</p>

Il Segretario Amministrativo
 Dott.ssa Teresa Caligiuri

Il Vice Direttore
 Prof. B. Sirangelo

Tali attività formative potranno essere svolte anche in orario serale, il sabato e a distanza. Il Consiglio potrà decidere di consentire l'accesso a tali attività formative anche agli studenti impegnati a tempo pieno.

3. Tasse e contributi a carico degli studenti impegnati non a tempo pieno sono indicati nel Manifesto Annuale degli Studi tenendo in debito conto il minore onere per l'Università che deriva dalla ridotta intensità del loro impegno negli studi.

4. L'opzione per l'impegno non a tempo pieno è lasciata all'autonoma decisione dello studente e non può essere subordinata al possesso di requisiti di alcun tipo.

5. Lo studente impegnato a tempo pieno negli studi può chiedere di passare al percorso formativo riservato agli studenti impegnati non a tempo pieno indicando l'anno cui chiede di essere iscritto. Lo studente impegnato non a tempo pieno può chiedere di passare al percorso formativo riservato agli studenti impegnati a tempo pieno, indicando l'anno di corso cui chiede di essere iscritto. In entrambi i casi:

- la richiesta deve essere inoltrata all'Area Didattica e al Consiglio;
- il passaggio ha luogo all'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo.

Il Consiglio delibera entro la data di inizio del primo semestre dell'anno accademico immediatamente successivo.

ART. 22 - Mobilità degli studenti e riconoscimento delle attività formative svolte all'estero.

1. Gli studenti dell'Università della Calabria possono svolgere parte dei propri studi presso Università estere. A tal fine possono essere stipulati accordi fra Università.

2. Le attività di mobilità degli studenti sono curate direttamente dal Consiglio, che definisce e/o conferma di anno in anno le sedi Universitarie estere (europee ed extra europee) presso cui è possibile svolgere periodi di studio e soggiorno.

3. Per ogni convenzione attivata, il Consiglio designa un Docente delegato a curare i rapporti con l'università convenzionata, a raccogliere e valutare le domande degli studenti, a stabilire le equipollenze delle attività formative svolte all'estero in termini di attività e numero di CFU corrispondenti nell'ambito dell'offerta formativa del Corso di Laurea in

Tali attività formative potranno essere svolte anche in orario serale, il sabato e a distanza. Il Consiglio potrà decidere di consentire l'accesso a tali attività formative anche agli studenti impegnati a tempo pieno.

3. Tasse e contributi a carico degli studenti impegnati non a tempo pieno sono indicati nel Manifesto Annuale degli Studi tenendo in debito conto il minore onere per l'Università che deriva dalla ridotta intensità del loro impegno negli studi.

4. L'opzione per l'impegno non a tempo pieno è lasciata all'autonoma decisione dello studente e non può essere subordinata al possesso di requisiti di alcun tipo.

5. Lo studente impegnato a tempo pieno negli studi può chiedere di passare al percorso formativo riservato agli studenti impegnati non a tempo pieno indicando l'anno cui chiede di essere iscritto. Lo studente impegnato non a tempo pieno può chiedere di passare al percorso formativo riservato agli studenti impegnati a tempo pieno, indicando l'anno di corso cui chiede di essere iscritto. In entrambi i casi:

- la richiesta deve essere inoltrata all'Area Didattica e al Consiglio;
- il passaggio ha luogo all'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo.



Il Consiglio delibera entro la data di inizio del primo semestre dell'anno accademico immediatamente successivo.

ART. 22 - Mobilità degli studenti e riconoscimento delle attività formative svolte all'estero.

1. Gli studenti dell'Università della Calabria possono svolgere parte dei propri studi presso Università estere. A tal fine possono essere stipulati accordi fra Università.

2. Le attività di mobilità degli studenti sono curate direttamente dal Consiglio, che definisce e/o conferma di anno in anno le sedi Universitarie estere (europee ed extra europee) presso cui è possibile svolgere periodi di studio e soggiorno.

3. Per ogni convenzione attivata, il Consiglio designa un Docente delegato a curare i rapporti con l'università convenzionata, a raccogliere e valutare le domande degli studenti, a stabilire le equipollenze delle attività formative svolte all'estero in termini di attività e numero di CFU corrispondenti nell'ambito dell'offerta formativa del Corso di Laurea in



Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, incluso l'eventuale modalità di riconoscimento del titolo acquisito all'estero.

4. Lo studente interessato allo svolgimento di attività formative all'estero è tenuto a presentare in tempo utile domanda al Consiglio allegando la documentazione disponibile relativa alle attività formative che intende seguire all'estero (compresi il numero di crediti ed una descrizione del contenuto di ciascuna attività formativa, il numero di ore di lezione e di esercitazioni, e le modalità di accertamento del profitto) e di cui intende richiedere il riconoscimento.

5. Il Consiglio, su proposta del docente delegato, delibera entro 45 giorni dal ricevimento della domanda su quali siano le frequenze, le attività formative, i relativi settori scientifico-disciplinari, ed i crediti riconoscibili come equivalenti e riconducibili ad attività formative previste nel Piano di studio dello studente. Qualora le attività formative da svolgere presso Università estere non siano previste nel piano di studio dello studente, il Consiglio deve inviare all'Area Didattica apposita delibera indicante la variazione del piano di studio che deve essere recepita con decorrenza dalla data della stessa delibera, ovvero per l'anno accademico in corso e non per quello successivo.

6. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della documentazione e della certificazione esibita dallo studente, il Consiglio emana la delibera relativa al riconoscimento delle frequenze, delle attività formative, con i relativi settori scientifico-disciplinari, dei crediti e dell'esito dell'eventuale accertamento del profitto, in modo che siano direttamente riferibili ad attività formative previste nel Piano di studio dello studente.

7. Lo studente pu• presentare al Consiglio istanza di riconoscimento in itinere delle attività formative svolte presso università estere diverse da quelle autorizzate, motivando adeguatamente la ragione della difformità. Su tali istanze il Consiglio esprime parere con urgenza.

8. La delibera del Consiglio ai fini del riconoscimento non è necessaria nel caso in cui, nell'ambito di programmi di scambio, siano state approvate dalla facoltà tabelle di equivalenza tra attività formative tenute presso le università coinvolte, oppure se il riconoscimento sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato il

Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, incluso l'eventuale modalità di riconoscimento del titolo acquisito all'estero.

4. Lo studente interessato allo svolgimento di attività formative all'estero è tenuto a presentare in tempo utile domanda al Consiglio allegando la documentazione disponibile relativa alle attività formative che intende seguire all'estero (compresi il numero di crediti ed una descrizione del contenuto di ciascuna attività formativa, il numero di ore di lezione e di esercitazioni, e le modalità di accertamento del profitto) e di cui intende richiedere il riconoscimento.

5. Il Consiglio, su proposta del docente delegato, delibera entro 45 giorni dal ricevimento della domanda su quali siano le frequenze, le attività formative, i relativi settori scientifico-disciplinari, ed i crediti riconoscibili come equivalenti e riconducibili ad attività formative previste nel Piano di studio dello studente. Qualora le attività formative da svolgere presso Università estere non siano previste nel piano di studio dello studente, il Consiglio deve inviare all'Area Didattica apposita delibera indicante la variazione del piano di studio che deve essere recepita con decorrenza dalla data della stessa delibera, ovvero per l'anno accademico in corso e non per quello successivo.

6. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della documentazione e della certificazione esibita dallo studente, il Consiglio emana la delibera relativa al riconoscimento delle frequenze, delle attività formative, con i relativi settori scientifico-disciplinari, dei crediti e dell'esito dell'eventuale accertamento del profitto, in modo che siano direttamente riferibili ad attività formative previste nel Piano di studio dello studente.

7. Lo studente pu• presentare al Consiglio istanza di riconoscimento in itinere delle attività formative svolte presso università estere diverse da quelle autorizzate, motivando adeguatamente la ragione della difformità. Su tali istanze il Consiglio esprime parere con urgenza.

8. La delibera del Consiglio ai fini del riconoscimento non è necessaria nel caso in cui, nell'ambito di programmi di scambio, siano state approvate dalla facoltà tabelle di equivalenza tra attività formative tenute presso le università coinvolte, oppure se il riconoscimento sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato il



sistema di trasferimento dei crediti ECTS.

9. Copia delle delibere del Consiglio per il riconoscimento delle attività formative degli studenti in mobilità (Erasmus) deve essere trasmessa all'Ufficio LLP/ERASMUS dell'Ateneo.

10. L'Università favorisce gli scambi di studenti con Università estere secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e offrendo supporto organizzativo e logistico agli scambi. Tali scambi devono avvenire secondo convenzioni preventivamente approvate dall'Università.

11. Gli studenti in mobilità, in entrata nell'Ateneo, devono essere considerati, a tutti gli effetti, studenti dell'Università della Calabria attraverso la formalizzazione della loro iscrizione con rilascio di eventuale matricola provvisoria e libretto di studi.

12. I dati relativi agli esami sostenuti da parte degli studenti in mobilità devono essere registrati nella banca dati dell'Area Didattica.

13. I professori di ruolo dei singoli Corsi di studio che esaminano uno studente Erasmus devono compilare in duplice copia lo statino d'esame. Una copia deve essere trasmessa all'Area Didattica - Settore Segreteria studenti - secondo l'iter seguito per tutti gli studenti dell'Ateneo, l'altra deve essere trasmessa al **coordinatore ECTS di Facoltà** che a sua volta trascrive i risultati dei singoli esami su un apposito modulo denominato "Transcript of Records", che invia in duplice copia all'Ufficio Socrates insieme agli statini. I "Transcript of Records" sono debitamente firmati dai coordinatori ECTS di Facoltà e dal coordinatore istituzionale Socrates dell'Ateneo.

L'Ufficio Socrates provvede ad inviare i "Transcript of Records" alle Università partner.

ART. 23 - Studenti "regolarmente in corso", "non regolarmente in corso" e "fuori corso" .

1. Per essere iscritto "regolarmente in corso" al secondo anno lo studente impegnato a tempo pieno deve aver acquisito entro la data di inizio dei corsi del secondo anno un numero di crediti pari a 36.

Per essere iscritto "regolarmente in corso" al terzo anno lo studente impegnato a tempo pieno deve avere acquisito entro la data di inizio dei corsi del terzo anno un numero di crediti pari a 72.

2. Lo studente impegnato a tempo pieno che non soddisfi le condizioni di cui al comma precedente pu•:

sistema di trasferimento dei crediti ECTS.

9. Copia delle delibere del Consiglio per il riconoscimento delle attività formative degli studenti in mobilità (Erasmus) deve essere trasmessa all'Ufficio LLP/ERASMUS dell'Ateneo.

10. L'Università favorisce gli scambi di studenti con Università estere secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e offrendo supporto organizzativo e logistico agli scambi. Tali scambi devono avvenire secondo convenzioni preventivamente approvate dall'Università.

11. Gli studenti in mobilità, in entrata nell'Ateneo, devono essere considerati, a tutti gli effetti, studenti dell'Università della Calabria attraverso la formalizzazione della loro iscrizione con rilascio di eventuale matricola provvisoria e libretto di studi.

12. I dati relativi agli esami sostenuti da parte degli studenti in mobilità devono essere registrati nella banca dati dell'Area Didattica.

13. I professori di ruolo dei singoli Corsi di studio che esaminano uno studente Erasmus devono compilare in duplice copia lo statino d'esame. Una copia deve essere trasmessa all'Area Didattica - Settore Segreteria studenti - secondo l'iter seguito per tutti gli studenti dell'Ateneo, l'altra deve essere trasmessa al **coordinatore ECTS di Dipartimento** che a sua volta trascrive i risultati dei singoli esami su un apposito modulo denominato "Transcript of Records", che invia in duplice copia all'Ufficio Socrates insieme agli statini. I "Transcript of Records" sono debitamente firmati dai coordinatori ECTS di Facoltà e dal coordinatore istituzionale Socrates dell'Ateneo.

L'Ufficio Socrates provvede ad inviare i "Transcript of Records" alle Università partner.

ART. 23 - Studenti "regolarmente in corso", "non regolarmente in corso" e "fuori corso" .

1. Per essere iscritto "regolarmente in corso" al secondo anno lo studente impegnato a tempo pieno deve aver acquisito entro la data di inizio dei corsi del secondo anno un numero di crediti pari a 36.

Per essere iscritto "regolarmente in corso" al terzo anno lo studente impegnato a tempo pieno deve avere acquisito entro la data di inizio dei corsi del terzo anno un numero di crediti pari a 72.

2. Lo studente impegnato a tempo pieno che non soddisfi le condizioni di cui al comma precedente pu•:

a) iscriversi come studente impegnato non a tempo pieno, nel caso in cui abbia acquisito i crediti richiesti per l'ammissione in qualità di studente regolarmente in corso;

b) iscriversi in qualità di studente non regolarmente in corso.

3. Per essere iscritto "regolarmente in corso" al secondo anno lo studente impegnato non a tempo pieno deve aver acquisito entro la data di inizio dei corsi del secondo anno un numero di crediti pari a 18.

Per essere iscritto "regolarmente in corso" al terzo anno lo studente impegnato non a tempo pieno deve avere acquisito entro la data di inizio dei corsi del terzo anno un numero di crediti pari a 36.

Per essere iscritto "regolarmente in corso" al quarto anno lo studente impegnato non a tempo pieno deve avere acquisito entro la data di inizio dei corsi del quarto anno un numero di crediti pari a 54.

Per essere iscritto "regolarmente in corso" al quinto anno lo studente impegnato non a tempo pieno deve avere acquisito entro la data di inizio dei corsi del quinto anno un numero di crediti pari a 72.

Per essere iscritto "regolarmente in corso" al sesto anno lo studente impegnato non a tempo pieno deve avere acquisito entro la data di inizio dei corsi del sesto anno un numero di crediti pari a 90.

4. Viene considerato fuori corso lo studente che, pur avendo seguito il corso di studio per l'intera sua durata, non abbia acquisito entro il 31 dicembre immediatamente successivo alla fine dell'ultimo anno di iscrizione tutti i crediti richiesti per il conseguimento del titolo.

5. Gli studenti "non regolarmente in corso" e gli studenti "fuori corso" sono oggetto di specifiche attività di tutorato, individuali e di gruppo, volte ad aiutarli nel superamento delle difficoltà incontrate.

6. Fatte salve le eventuali propedeuticità in essere, gli studenti "non regolarmente in corso" possono frequentare le attività formative previste per l'anno di corso cui sono iscritti e sostenere le relative prove di accertamento del profitto.

ART. 24 - Rinuncia agli studi e decadenza.

1. Lo studente che intende ottenere la rinuncia agli studi dovrà compilare la domanda sul sito web dell'Area Didattica e presentarla allo sportello unitamente al libretto universitario e alle certificazioni attestanti la non esistenza di carichi pendenti con l'Ateneo.

a) iscriversi come studente impegnato non a tempo pieno, nel caso in cui abbia acquisito i crediti richiesti per l'ammissione in qualità di studente regolarmente in corso;

b) iscriversi in qualità di studente non regolarmente in corso.

3. Per essere iscritto "regolarmente in corso" al secondo anno lo studente impegnato non a tempo pieno deve aver acquisito entro la data di inizio dei corsi del secondo anno un numero di crediti pari a 18.

Per essere iscritto "regolarmente in corso" al terzo anno lo studente impegnato non a tempo pieno deve avere acquisito entro la data di inizio dei corsi del terzo anno un numero di crediti pari a 36.

Per essere iscritto "regolarmente in corso" al quarto anno lo studente impegnato non a tempo pieno deve avere acquisito entro la data di inizio dei corsi del quarto anno un numero di crediti pari a 54.

Per essere iscritto "regolarmente in corso" al quinto anno lo studente impegnato non a tempo pieno deve avere acquisito entro la data di inizio dei corsi del quinto anno un numero di crediti pari a 72.

Per essere iscritto "regolarmente in corso" al sesto anno lo studente impegnato non a tempo pieno deve avere acquisito entro la data di inizio dei corsi del sesto anno un numero di crediti pari a 90.


4. Viene considerato fuori corso lo studente che, pur avendo seguito il corso di studio per l'intera sua durata, non abbia acquisito entro il 31 dicembre immediatamente successivo alla fine dell'ultimo anno di iscrizione tutti i crediti richiesti per il conseguimento del titolo.

5. Gli studenti "non regolarmente in corso" e gli studenti "fuori corso" sono oggetto di specifiche attività di tutorato, individuali e di gruppo, volte ad aiutarli nel superamento delle difficoltà incontrate.

6. Fatte salve le eventuali propedeuticità in essere, gli studenti "non regolarmente in corso" possono frequentare le attività formative previste per l'anno di corso cui sono iscritti e sostenere le relative prove di accertamento del profitto.

ART. 24 - Rinuncia agli studi e decadenza.

1. Lo studente che intende ottenere la rinuncia agli studi dovrà compilare la domanda sul sito web dell'Area Didattica e presentarla allo sportello unitamente al libretto universitario e alle certificazioni attestanti la non esistenza di carichi pendenti con l'Ateneo.



<p>2. Lo studente che abbia rinunciato agli studi o che sia incorso nella decadenza pu• chiedere il riconoscimento della precedente carriera. Il Consiglio valuta se riconoscere parzialmente o totalmente la precedente carriera, anche in termini di crediti formativi.</p> <p>3. La domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della precedente carriera deve essere compilata sul sito web dell'Area Didattica e presentata al Presidente del Consiglio tra il 1° giugno e il 10 settembre. La delibera del Consiglio si avrà entro la data di inizio del primo semestre dell'anno di corso cui lo studente viene iscritto.</p> <p>4. Alla domanda di cui al comma precedente deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante l'anno di immatricolazione, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha superato la relativa prova, la data del superamento e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali provengano da altra Università sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.</p>	<p>2. Lo studente che abbia rinunciato agli studi o che sia incorso nella decadenza pu• chiedere il riconoscimento della precedente carriera. Il Consiglio valuta se riconoscere parzialmente o totalmente la precedente carriera, anche in termini di crediti formativi.</p> <p>3. La domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della precedente carriera deve essere compilata sul sito web dell'Area Didattica e presentata al Presidente del Consiglio tra il 1° giugno e il 10 settembre. La delibera del Consiglio si avrà entro la data di inizio del primo semestre dell'anno di corso cui lo studente viene iscritto.</p> <p>4. Alla domanda di cui al comma precedente deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante l'anno di immatricolazione, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha superato la relativa prova, la data del superamento e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali provengano da altra Università sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.</p>
<p>ART. 25 - Disposizioni sugli obblighi di frequenza. La frequenza è obbligatoria ed è, di norma, accertata con rilevamento sistematico delle presenze mediante firma apposta su appositi registri. Di norma, il docente si fa carico della verifica della frequenza e pu• avvalersene in sede di valutazione complessiva dell'impegno dello studente nelle prove di accertamento.</p>	<p>ART. 25 - Disposizioni sugli obblighi di frequenza. La frequenza è obbligatoria ed è, di norma, accertata con rilevamento sistematico delle presenze mediante firma apposta su appositi registri. Di norma, il docente si fa carico della verifica della frequenza e pu• avvalersene in sede di valutazione complessiva dell'impegno dello studente nelle prove di accertamento.</p>

Regolamento Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio

<p>REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO</p>	<p>REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO</p>
<p>ARTICOLO 1 - Valore ed efficacia del Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio.</p> <p>1. Il presente Regolamento, deliberato dal Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio (d'ora in poi definito Consiglio), in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università della Calabria e nel rispetto della libertà di insegnamento, consta di una "Parte generale" e di una "Parte speciale".</p>	<p>ARTICOLO 1 - Valore ed efficacia del Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio.</p> <p>1. Il presente Regolamento, deliberato dal Consiglio di Dipartimento in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica (d'ora in poi definito Consiglio), in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università della Calabria e nel rispetto della libertà di insegnamento, consta di una "Parte generale" e di una "Parte speciale".</p>

Il Segretario Amministrativo
 Dott.ssa Teresa Caligiuri

Il Vice Direttore
 Prof. B. Sirangelo

<p>2. La "Parte generale" è costituita dagli Articoli dal n. 1 al n. 22 e disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio. La "Parte speciale" è costituita dagli Allegati.</p>	<p>2. La "Parte generale" è costituita dagli Articoli dal n. 1 al n. 22 e disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio. La "Parte speciale" è costituita dagli Allegati.</p>
<p>ARTICOLO 2 - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio.</p> <p>1. Per conseguire la Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio lo studente deve avere acquisito 120 crediti.</p> <p>2. La durata normale del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio è di due anni, riducibili nel caso di riconoscimento di crediti ottenuti prima dell'ammissione.</p> <p>3. Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio ha come obiettivo specifico la formazione di una figura professionale capace di affrontare e di risolvere, utilizzando anche approcci interdisciplinari, non solo le problematiche ambientali più consolidate, ma anche quelle che vanno assumendo una sempre maggiore rilevanza. Dovrà essere in grado di ideare, pianificare, progettare e gestire sistemi, processi e servizi complessi e/o innovativi, con riferimento sia agli ambiti più tradizionali che a quelli più innovativi, quali la difesa del suolo, la gestione delle risorse idriche, l'individuazione e l'impiego delle risorse energetiche, il trattamento dei corpi inquinati, le interazioni tra ambiente e processi insediativi, la modellazione idrogeologica, il monitoraggio ambientale, la protezione civile.</p> <p>4. Il percorso formativo si rivolge a laureati con una solida preparazione matematico-fisica ed un'adeguata conoscenza di base nell'ambito dell'ingegneria per l'ambiente ed il territorio, sufficientemente articolata nelle discipline caratterizzanti, al fine di consentire il perfezionamento di un background ad ampio spettro su cui innestare la specializzazione.</p> <p>5. Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio si articola in due indirizzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Difesa del suolo - Tutela dell'ambiente <p>6. Fra i vari ambiti di specializzazione è dedicato adeguato spazio alle seguenti principali tematiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - metodologie per l'analisi degli eventi idrologici 	<p>ARTICOLO 2 - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio.</p> <p>1. Per conseguire la Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio lo studente deve avere acquisito 120 crediti.</p> <p>2. La durata normale del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio è di due anni, riducibili nel caso di riconoscimento di crediti ottenuti prima dell'ammissione.</p> <p>3. Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio ha come obiettivo specifico la formazione di una figura professionale capace di affrontare e di risolvere, utilizzando anche approcci interdisciplinari, non solo le problematiche ambientali più consolidate, ma anche quelle che vanno assumendo una sempre maggiore rilevanza. Dovrà essere in grado di ideare, pianificare, progettare e gestire sistemi, processi e servizi complessi e/o innovativi, con riferimento sia agli ambiti più tradizionali che a quelli più innovativi, quali la difesa del suolo, la gestione delle risorse idriche, l'individuazione e l'impiego delle risorse energetiche, il trattamento dei corpi inquinati, le interazioni tra ambiente e processi insediativi, la modellazione idrogeologica, il monitoraggio ambientale, la protezione civile.</p> <p>4. Il percorso formativo si rivolge a laureati con una solida preparazione matematico-fisica ed un'adeguata conoscenza di base nell'ambito dell'ingegneria per l'ambiente ed il territorio, sufficientemente articolata nelle discipline caratterizzanti, al fine di consentire il perfezionamento di un background ad ampio spettro su cui innestare la specializzazione.</p> <p>5. Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio si articola in due indirizzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Difesa del suolo - Tutela dell'ambiente <p>6. Fra i vari ambiti di specializzazione è dedicato adeguato spazio alle seguenti principali tematiche:</p>



estremi, sia in termini di precipitazioni, sia in termini di deflussi, allo scopo di programmare interventi non strutturali per la mitigazione del danno o di progettare opere di difesa attiva del territorio e/o di protezione delle infrastrutture.

- metodi e strumenti per l'analisi delle disponibilità idriche del territorio al fine di programmarne l'utilizzazione, di impedirne il depauperamento sia quantitativo, sia qualitativo, di garantirne la rinnovabilità, di essere in grado di coordinarne il corretto utilizzo in presenza di scarsità spaziale e/o temporale.

- processi ed eventi che portano all'inquinamento delle acque, dei terreni e dell'aria allo scopo sia di individuare e contenere le fonti dell'inquinamento, sia di comprendere i meccanismi del suo propagarsi e le implicazioni sull'attività e sulla vita dell'uomo.

- moderne tecnologie per l'abbattimento dell'inquinamento ambientale, sia di origine urbana, sia di origine industriale.

- principali processi naturali che presiedono all'equilibrio ecologico dell'ambiente e comprenderne le naturali dinamiche e le alterazioni ad essi indotte dalle attività umane.

- tecniche di rappresentazione del territorio e delle sue peculiarità geologiche, geofisiche, morfologiche, topografiche, idrografiche, d'uso del suolo, urbanistiche e paesaggistiche, ed essere in grado di descriverle mediante cartografia tematica.

- metodi e strumenti per l'analisi della stabilità dei suoli, dei pendii, degli scavi e conoscere le dinamiche di attivazione dei movimenti franosi, nonché dei processi di erosione dei terreni e degli alvei fluviali e delle coste.

- metodologie di approvvigionamento delle materie prime e di individuazione delle fonti energetiche, con particolare riferimento a quelle rinnovabili.

Inoltre, per raccordare gli ambiti disciplinari tipici dell'ingegneria per l'ambiente e il territorio con gli aspetti specifici della cultura tecnica, il percorso formativo è completato da attività affini e integrative riguardanti: la predisposizione di data-base relazionali e sistemi informativi per la gestione di dati e misure di carattere ambientale e territoriale; l'applicazione delle principali metodologie, anche

- metodologie per l'analisi degli eventi idrologici estremi, sia in termini di precipitazioni, sia in termini di deflussi, allo scopo di programmare interventi non strutturali per la mitigazione del danno o di progettare opere di difesa attiva del territorio e/o di protezione delle infrastrutture.

- metodi e strumenti per l'analisi delle disponibilità idriche del territorio al fine di programmarne l'utilizzazione, di impedirne il depauperamento sia quantitativo, sia qualitativo, di garantirne la rinnovabilità, di essere in grado di coordinarne il corretto utilizzo in presenza di scarsità spaziale e/o temporale.

- processi ed eventi che portano all'inquinamento delle acque, dei terreni e dell'aria allo scopo sia di individuare e contenere le fonti dell'inquinamento, sia di comprendere i meccanismi del suo propagarsi e le implicazioni sull'attività e sulla vita dell'uomo.

- moderne tecnologie per l'abbattimento dell'inquinamento ambientale, sia di origine urbana, sia di origine industriale.

- principali processi naturali che presiedono all'equilibrio ecologico dell'ambiente e comprenderne le naturali dinamiche e le alterazioni ad essi indotte dalle attività umane.

- tecniche di rappresentazione del territorio e delle sue peculiarità geologiche, geofisiche, morfologiche, topografiche, idrografiche, d'uso del suolo, urbanistiche e paesaggistiche, ed essere in grado di descriverle mediante cartografia tematica.

- metodi e strumenti per l'analisi della stabilità dei suoli, dei pendii, degli scavi e conoscere le dinamiche di attivazione dei movimenti franosi, nonché dei processi di erosione dei terreni e degli alvei fluviali e delle coste.

- metodologie di approvvigionamento delle materie prime e di individuazione delle fonti energetiche, con particolare riferimento a quelle rinnovabili.

Inoltre, per raccordare gli ambiti disciplinari tipici dell'ingegneria per l'ambiente e il territorio con gli aspetti specifici della cultura tecnica, il percorso formativo è completato da attività affini e integrative riguardanti: la predisposizione di data-base relazionali e sistemi informativi per la gestione di dati e misure di carattere ambientale e territoriale;



probabilistiche, finalizzate all'analisi dei problemi di ottimizzazione connessi all' Ingegneria per ambientale e del territorio; la redazione di piani urbanistici e di pianificazione, in contesto urbano e in area vasta; l'individuare degli interventi finalizzati alla riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico in l'ambiente urbano e sub-urbano.

7. I principali sbocchi occupazionali previsti dal Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio sono: la pubblica amministrazione (amministrazione dello Stato ed enti locali, nelle loro varie articolazioni); le imprese operanti nel settore ambientale ai fini della protezione e del recupero ambientale; le imprese operanti nella produzione di beni e servizi; gli enti di ricerca e di formazione/aggiornamento professionale, a cui appartengono le istituzioni universitarie e gli enti pubblici o privati preposti allo svolgimento di alta formazione e di ricerca applicata; le società di ingegneria e studi professionali nell'ambito dei quali svolgere la libera professione finalizzata ai succitati campi di intervento. I laureati magistrali in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio potranno trovare occupazione presso: studi professionali e società di progettazione di opere, impianti e infrastrutture; uffici pubblici di progettazione, pianificazione, intervento e gestione e controllo del territorio; aziende, enti, consorzi e agenzie di gestione e controllo di sistemi e servizi; imprese di servizi per l'organizzazione, il project management e per la valutazione degli investimenti relativi; imprese, enti pubblici e privati e studi professionali per la progettazione, pianificazione, realizzazione e gestione di interventi e strutture per il monitoraggio del territorio e per la valutazione degli impatti e della compatibilità ambientale di piani e opere; enti di ricerca e di formazione/aggiornamento professionale, a cui appartengono le istituzioni universitarie e gli enti pubblici o privati preposti allo svolgimento di alta formazione e di ricerca applicata; società di ingegneria e studi professionali nell'ambito dei quali svolgere la libera professione finalizzata ai succitati campi di intervento.

ARTICOLO 3 - Attività formative.

1. Per attività formativa si intende ogni attività organizzata o prevista o riconosciuta dall'Università al fine di assicurare la formazione

l'applicazione delle principali metodologie, anche probabilistiche, finalizzate all'analisi dei problemi di ottimizzazione connessi all' Ingegneria per ambientale e del territorio; la redazione di piani urbanistici e di pianificazione, in contesto urbano e in area vasta; l'individuare degli interventi finalizzati alla riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico in l'ambiente urbano e sub-urbano.

7. I principali sbocchi occupazionali previsti dal Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio sono: la pubblica amministrazione (amministrazione dello Stato ed enti locali, nelle loro varie articolazioni); le imprese operanti nel settore ambientale ai fini della protezione e del recupero ambientale; le imprese operanti nella produzione di beni e servizi; gli enti di ricerca e di formazione/aggiornamento professionale, a cui appartengono le istituzioni universitarie e gli enti pubblici o privati preposti allo svolgimento di alta formazione e di ricerca applicata; le società di ingegneria e studi professionali nell'ambito dei quali svolgere la libera professione finalizzata ai succitati campi di intervento. I laureati magistrali in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio potranno trovare occupazione presso: studi professionali e società di progettazione di opere, impianti e infrastrutture; uffici pubblici di progettazione, pianificazione, intervento e gestione e controllo del territorio; aziende, enti, consorzi e agenzie di gestione e controllo di sistemi e servizi; imprese di servizi per l'organizzazione, il project management e per la valutazione degli investimenti relativi; imprese, enti pubblici e privati e studi professionali per la progettazione, pianificazione, realizzazione e gestione di interventi e strutture per il monitoraggio del territorio e per la valutazione degli impatti e della compatibilità ambientale di piani e opere; enti di ricerca e di formazione/aggiornamento professionale, a cui appartengono le istituzioni universitarie e gli enti pubblici o privati preposti allo svolgimento di alta formazione e di ricerca applicata; società di ingegneria e studi professionali nell'ambito dei quali svolgere la libera professione finalizzata ai succitati campi di intervento.

ARTICOLO 3 - Attività formative.

1. Per attività formativa si intende ogni attività organizzata o prevista o riconosciuta dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e

Il Segretario Amministrativo
 Dott.ssa Teresa Caligiuri

Il Vice Direttore
 Prof. B. Sirangelo



culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio e di formazione individuale e di autoapprendimento anche svolte al di fuori dell'università.

2. Le attività formative che costituiscono il curriculum descritto nell'Articolo precedente e che rappresentano l'offerta fissa contenuta nel Manifesto degli Studi consistono in:

- corsi di insegnamento
- attività di progettazione interdisciplinare / laboratorio didattico di area
- prova finale.

Ad essi si aggiungono risorse didattiche integrative, di carattere flessibile, che comprendono:

- corsi integrativi
- visite tecniche e viaggi di istruzione
- periodi di studio all'estero.

3. I corsi di insegnamento si sviluppano in due semestri, l'attività didattica frontale per ciascun semestre si svolge in 12/15 settimane; i corsi sono tenuti, di norma, da docenti della **Facoltà** o, in alternativa, da **supplenti** (di altre **Facoltà** o di altri **Atenei**) o da professori a contratto (esterni all'Ateneo). In presenza di particolari esigenze didattiche, è possibile prevedere che un corso si estenda su due semestri; in questo caso esso si articolerà in moduli ciascuno dei quali non si estenderà al di là di un semestre.

4. I corsi che prevedono 3 o 4 ore di lezione settimanali sono di norma impartiti in non meno di due giorni alla settimana; quelli che ne prevedono 5 o 6 in **non meno di tre** giorni alla settimana e quelli che ne prevedono più di 6 in non meno di **quattro** giorni alla settimana. I corsi che prevedono, in aggiunta alle lezioni, consistenti attività didattiche di natura diversa da queste, quali ad esempio laboratori didattici, seminari, lezioni interdisciplinari, dibattiti, interventi di esperti e docenti esterni, e altre, possono regolare l'orario e il calendario delle attività didattiche e formative secondo le modalità proposte dal titolare del corso e approvate dal Consiglio.

5. Sulla base di giustificate esigenze didattiche e organizzative, un insegnamento può essere articolato in moduli, ciascuno corrispondente ad argomenti che siano chiaramente individuabili all'interno di quelli

professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio e di formazione individuale e di autoapprendimento anche svolte al di fuori dell'università.

2. Le attività formative costituenti il curriculum descritto nell'Articolo precedente e che rappresentano l'offerta fissa contenuta nel Manifesto degli Studi consistono in:

- corsi di insegnamento
- attività di tirocinio
- attività di progettazione Interdisciplinare/laboratorio didattico di area
- prova finale.

Ad essi si aggiungono risorse didattiche integrative, di carattere flessibile, che comprendono:

- corsi integrativi
- visite tecniche e viaggi di istruzione
- periodi di studio all'estero.

3. I corsi di insegnamento si sviluppano in due semestri, l'attività didattica frontale per ciascun semestre si svolge in 12/14 settimane; i corsi sono tenuti, di norma, da docenti del **Dipartimento** o, in alternativa, da **supplenti** (di altri **Dipartimento** o di altri **Atenei**) o da professori a contratto (esterni all'Ateneo). In presenza di particolari esigenze didattiche, è possibile prevedere che un corso si estenda su più di due semestri; in questo caso esso si articolerà in moduli ciascuno dei quali non si estenderà al di là di un semestre.

4. I corsi che prevedono 3 o 4 ore di lezione settimanali sono di norma impartiti in non meno di due giorni alla settimana; quelli che ne prevedono 5 o 6 in **almeno due** giorni alla settimana e quelli che ne prevedono più di 6 in non meno di **tre** giorni alla settimana. I corsi che prevedono in aggiunta alle lezioni consistenti attività didattiche di natura diversa da queste, quali ad esempio laboratori didattici, seminari, lezioni interdisciplinari, dibattiti, interventi di esperti e docenti esterni, ed altre, possono regolare l'orario ed il calendario delle attività didattiche e formative secondo le modalità proposte dal titolare del corso e approvate dal Consiglio.

5. Sulla base di giustificate esigenze didattiche e organizzative, un insegnamento può essere articolato in moduli, ciascuno corrispondente a argomenti che



complessivi dell'insegnamento. Ciascun modulo è affidato a un unico docente che ne avrà la responsabilità didattica. In ogni caso, la responsabilità del corso nel suo complesso e della relativa verifica finale resta in capo a un solo docente responsabile individuato tra quelli affidatari dei moduli costituenti il corso.

6. Il Consiglio pu• proporre al **Consiglio di Facoltà** lo sdoppiamento dei corsi di uno o più insegnamenti, sulla base non solo del numero degli iscritti, ma anche della disponibilità di risorse e strutture didattiche e delle particolari caratteristiche del Corso di Laurea Magistrale. Il **Consiglio di Facoltà** fissa le modalità di suddivisione degli studenti e verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento. I docenti responsabili di insegnamenti sdoppiati sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi di insegnamento e le modalità di verifica del profitto.

7. Il Consiglio pu• deliberare che uno o più insegnamenti di qualsiasi tipologia e durata siano mutuati da altri Corsi di Studio anche appartenenti a classi diverse, acquisito il parere favorevole del Consiglio del Corso cui l'insegnamento fa capo e fermo restando il requisito della presenza di identici obiettivi formativi dell'insegnamento. La mutuaione, proposta dal Consiglio, è deliberata dal **Consiglio di Facoltà**.

8. Le finalità didattiche, i contenuti di massima, le modalità di svolgimento delle lezioni, delle esercitazioni, delle attività di laboratorio e degli esami dei singoli insegnamenti sono descritte nelle Schede in **Appendice** al presente Regolamento.

ARTICOLO 4 - Crediti formativi.

1. Per credito formativo universitario si intende la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea Magistrale.

2. Al credito, di norma, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente. La quota dell'impegno orario complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale non pu• essere inferiore al 50% dell'impegno complessivo, salvo nel caso in cui siano

siano chiaramente individuabili all'interno di quelli complessivi dell'insegnamento. Ciascun modulo è affidato a un unico docente che ne avrà la responsabilità didattica. In ogni caso, la responsabilità del corso nel suo complesso e della relativa verifica finale resta in capo a un solo docente responsabile individuato tra quelli affidatari dei moduli costituenti il corso.

6. Il Consiglio pu• proporre al **Consiglio di Dipartimento** lo sdoppiamento dei corsi di uno o più insegnamenti, sulla base non solo del numero degli iscritti, ma anche della disponibilità di risorse e strutture didattiche e delle particolari caratteristiche del Corso di Laurea. Il **Consiglio di Dipartimento** fissa le modalità di suddivisione degli studenti e verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento. I docenti responsabili di insegnamenti sdoppiati sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi di insegnamento e le modalità di verifica del profitto.

7. Il Consiglio pu• deliberare che uno o più insegnamenti di qualsiasi tipologia e durata siano mutuati da altri Corsi di Studio anche appartenenti a classi diverse, acquisito il parere favorevole del Consiglio del Corso cui l'insegnamento fa capo e fermo restando il requisito della presenza di identici obiettivi formativi dell'insegnamento. La mutuaione, proposta dal Consiglio, è deliberata dal **Consiglio di Dipartimento**.


8. Le finalità didattiche, i contenuti di massima, le modalità di svolgimento delle lezioni, delle esercitazioni, delle attività di laboratorio e degli esami dei singoli insegnamenti sono descritte nelle Schede in **Appendice** al presente Regolamento.

ARTICOLO 4 - Crediti formativi.

1. Per credito formativo universitario si intende la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea Magistrale.

2. Al credito, di norma, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente. La quota dell'impegno orario complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale non pu• essere inferiore al 50% dell'impegno complessivo, salvo nel caso in cui siano

<p>previste attività formative a elevato contenuto sperimentale o pratico.</p> <p>3. Ai fini della definizione del numero complessivo di ore a disposizione dei docenti per lo svolgimento degli insegnamenti o di altre attività didattiche formative, si assume che 1 ora di lezione corrisponde a 3,5 ore di impegno dello studente e 1 ora di esercitazione corrisponde a 2 ore di impegno dello studente; per le ore di laboratorio la corrispondenza tra ore di impegno dello studente e ore di didattica frontale è definita dal Consiglio sulla base della natura specifica dell'attività ed è comunque un numero compreso fra 1 e 2.</p> <p>4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.</p> <p>5. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente è convenzionalmente fissata in 60 crediti.</p> <p>6. La Facoltà, su proposta del Consiglio, può riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e le abilità culturali e professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso.</p> <p>7. L'articolazione dei crediti prevista per il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente il Territorio è riportata nel Quadro Generale delle attività formative allegato al presente Regolamento (Allegato A), di cui costituisce parte integrante.</p>	<p>previste attività formative a elevato contenuto sperimentale o pratico.</p> <p>3. Ai fini della definizione del numero complessivo di ore a disposizione dei docenti per lo svolgimento degli insegnamenti o di altre attività didattiche formative, si assume che 1 ora di lezione corrisponde a 3,5 ore di impegno dello studente e 1 ora di esercitazione corrisponde a 2 ore di impegno dello studente; per le ore di laboratorio la corrispondenza tra ore di impegno dello studente e ore di didattica frontale è definita dal Consiglio sulla base della natura specifica dell'attività ed è comunque un numero compreso fra 1 e 2.</p> <p>4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.</p> <p>5. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente è convenzionalmente fissata in 60 crediti.</p> <p>6. La Facoltà, su proposta del Consiglio, può riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e le abilità culturali e professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso.</p> <p>7. L'articolazione dei crediti prevista per il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente il Territorio è riportata nel Quadro Generale delle attività formative allegato al presente Regolamento (Allegato A), di cui costituisce parte integrante.</p>
<p>ARTICOLO 5 - Ammissione al Corso di Laurea Magistrale.</p> <p>1. Per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio i candidati devono essere in possesso dei requisiti curriculari e dell'adeguata preparazione personale. Eventuali integrazioni curriculari devono essere soddisfatte prima della verifica della preparazione personale.</p> <p>2. Requisiti curriculari: Possono essere ammessi i laureati in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio presso l'Università della Calabria provenienti</p> <ul style="list-style-type: none"> - dell'ordinamento di cui al DM 270/2004; - dell'ordinamento DM 509/1999, sia che 	<p>ARTICOLO 5 - Ammissione al Corso di Laurea Magistrale.</p> <p>1. Per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio i candidati devono essere in possesso dei requisiti curriculari e dell'adeguata preparazione personale. Eventuali integrazioni curriculari devono essere soddisfatte prima della verifica della preparazione personale.</p> <p>2. Requisiti curriculari: Possono essere ammessi i laureati in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio presso l'Università della Calabria provenienti</p> <ul style="list-style-type: none"> - dell'ordinamento di cui al DM 270/2004; - dell'ordinamento DM 509/1999, sia che




abbiano seguito il Percorso Formativo, sia che abbiano seguito il Percorso Professionalizzante.

Possono essere ammessi i diplomati universitari in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio presso l'Università della Calabria.

Possono essere ammessi i laureati in una qualsiasi classe che abbiano già acquisito:

- almeno 3 CFU nelle lingue straniere;
- almeno 42 CFU nelle discipline di base della classe L 7;
- almeno 75 CFU nelle discipline caratterizzanti della classe L 7, di cui almeno 54 nell'ambito disciplinare "ingegneria ambientale e del territorio".

Laddove non posseduti, i requisiti curriculari possono essere soddisfatti mediante l'iscrizione al Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio oppure con l'iscrizione a singole attività formative.

Possono essere ammessi i candidati in possesso di titolo di studio straniero per i quali il CdLM, ai soli fini dell'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio, abbia preventivamente dichiarato affine tale titolo a quello della Laurea in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio conseguita presso l'Università della Calabria.

3. Adeguata preparazione personale:

La verifica dell'adeguata preparazione personale dei candidati in possesso dei requisiti curriculari consiste in una prova orale su argomenti afferenti a discipline caratterizzanti della classe L-7. Sono esonerati dalla prova:

- i candidati che abbiano conseguito la laurea in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio presso l'Università della Calabria, provenienti dall'ordinamento DM 270/04 e dal Percorso Formativo dell'ordinamento DM 509/99, con un voto uguale o maggiore a 92/110;
- i candidati che abbiano conseguito la laurea o il diploma in una qualsiasi classe con un voto uguale o maggiore a 96/110.

Per gli studenti stranieri la verifica della preparazione personale consiste in una prova, anche telematica, tesa ad accertare la conoscenza della lingua italiana. Sono esonerati dalla prova i candidati che abbiano già conseguito una certificazione internazionale di

abbiano seguito il Percorso Formativo, sia che abbiano seguito il Percorso Professionalizzante.

Possono essere ammessi i diplomati universitari in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio presso l'Università della Calabria.

Possono essere ammessi i laureati in una qualsiasi classe che abbiano già acquisito:

- almeno 3 CFU per la conoscenza della Lingua Inglese di livello almeno B1.
- almeno 42 CFU nelle discipline di base della classe L 7;
- almeno 75 CFU nelle discipline caratterizzanti della classe L 7, di cui almeno 54 nell'ambito disciplinare "ingegneria ambientale e del territorio".

Laddove non posseduti, i requisiti curriculari possono essere soddisfatti mediante l'iscrizione al Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio oppure con l'iscrizione a singole attività formative.

Possono essere ammessi i candidati in possesso di titolo di studio straniero per i quali il CdLM, ai soli fini dell'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio, abbia preventivamente dichiarato affine tale titolo a quello della Laurea in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio conseguita presso l'Università della Calabria.

3. Adeguata preparazione personale:

La verifica dell'adeguata preparazione personale dei candidati in possesso dei requisiti curriculari consiste in una prova orale su argomenti afferenti a discipline caratterizzanti della classe L-7. Sono esonerati dalla prova:

- i candidati che abbiano conseguito la laurea in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio presso l'Università della Calabria, provenienti dall'ordinamento DM 270/04 e dal Percorso Formativo dell'ordinamento DM 509/99, con un voto uguale o maggiore a 92/110;
- i candidati che abbiano conseguito la laurea o il diploma in una qualsiasi classe con un voto uguale o maggiore a 96/110.

Per gli studenti stranieri la verifica della preparazione personale consiste in una prova, anche telematica, tesa ad accertare la conoscenza della lingua italiana. Sono esonerati dalla prova i candidati che abbiano già conseguito una certificazione internazionale di

conoscenza della lingua italiana.

4. I posti messi a concorso, le date per la verifica dell'adeguata preparazione personale e i criteri per la formulazione della graduatoria sono definiti annualmente nel bando di ammissione dell'Ateneo.

5. Gli studenti che conseguono la Laurea oltre il termine per l'iscrizione possono iscriversi a singoli insegnamenti della Laurea Magistrale. L'acquisizione dei crediti relativi a tali insegnamenti è riconosciuta ai fini della Laurea Magistrale all'atto dell'iscrizione.

6. Agli studenti del Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio che abbiano già acquisito entro il 1° ottobre almeno 140 CFU è consentito l'inserimento di insegnamenti della Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio nel piano di studio della Laurea Triennale. Tali insegnamenti si configurano come insegnamenti aggiuntivi non curricolari, non obbligatori per il conseguimento del titolo di primo livello, e il cui voto non viene contabilizzato nella determinazione del voto finale di laurea. Gli esami di tali insegnamenti potranno essere sostenuti a condizione che la media degli esami già sostenuti più quelli da sostenere (attribuendo a questi ultimi un voto teorico di 18/30) determini un voto base di laurea uguale o superiore a cinque punti in meno della soglia minima di accesso alla prova per la verifica della preparazione personale stabilita dal Consiglio annualmente con apposita delibera, che comunque non potrà essere superiore a 82/110. La prenotazione all'esame ha valore di autocertificazione del possesso del requisito richiesto. Essi saranno poi riconosciuti nella carriera della Laurea Magistrale all'atto dell'iscrizione. L'inserimento degli insegnamenti deve essere effettuato mediante richiesta al Consiglio. Ottenuto il parere favorevole del Consiglio, il piano di studi della Laurea Triennale sarà integrato con gli insegnamenti aggiuntivi.

ARTICOLO 6 - Opzione per il passaggio dai vecchi ordinamenti didattici al nuovo ordinamento.

1. Gli studenti già iscritti a un Corso di Laurea dell'ordinamento previgente al DM 509/99 che intendano passare al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio devono prima conseguire la Laurea Triennale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio. Modalità e termini per esercitare l'opzione per il passaggio sono riportati nel Regolamento Didattico del Corso di Laurea Triennale

conoscenza della lingua italiana.

4. I posti messi a concorso, le date per la verifica dell'adeguata preparazione personale e i criteri per la formulazione della graduatoria sono definiti annualmente nel bando di ammissione dell'Ateneo.

5. Gli studenti che conseguono la Laurea oltre il termine per l'iscrizione possono iscriversi a singoli insegnamenti della Laurea Magistrale. L'acquisizione dei crediti relativi a tali insegnamenti è riconosciuta ai fini della Laurea Magistrale all'atto dell'iscrizione.

6. Agli studenti del Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio che abbiano già acquisito entro il 1° ottobre almeno 140 CFU è consentito l'inserimento di insegnamenti della Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio nel piano di studio della Laurea Triennale. Tali insegnamenti si configurano come insegnamenti aggiuntivi non curricolari, non obbligatori per il conseguimento del titolo di primo livello, e il cui voto non viene contabilizzato nella determinazione del voto finale di laurea. Gli esami di tali insegnamenti potranno essere sostenuti a condizione che la media degli esami già sostenuti più quelli da sostenere (attribuendo a questi ultimi un voto teorico di 18/30) determini un voto base di laurea uguale o superiore a cinque punti in meno della soglia minima di accesso alla prova per la verifica della preparazione personale stabilita dal Consiglio annualmente con apposita delibera, che comunque non potrà essere superiore a 82/110. La prenotazione all'esame ha valore di autocertificazione del possesso del requisito richiesto. Essi saranno poi riconosciuti nella carriera della Laurea Magistrale all'atto dell'iscrizione. L'inserimento degli insegnamenti deve essere effettuato mediante richiesta al Consiglio. Ottenuto il parere favorevole del Consiglio, il piano di studi della Laurea Triennale sarà integrato con gli insegnamenti aggiuntivi.


ARTICOLO 6 - Opzione per il passaggio dai vecchi ordinamenti didattici al nuovo ordinamento.

1. Gli studenti già iscritti a un Corso di Laurea dell'ordinamento previgente al DM 509/99 che intendano passare al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio devono prima conseguire la Laurea Triennale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio. Modalità e termini per esercitare l'opzione per il passaggio sono riportati nel Regolamento Didattico del Corso di Laurea Triennale

Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Telesa Caligiuri



Il Vice Direttore
Prof. B. Sirangelo



in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio. Il Consiglio pu• riconoscere caso per caso, definendo i relativi crediti e la relativa votazione, per la Laurea Magistrale esami sostenuti nell'ambito del vecchio ordinamento e non riconosciuti, o riconosciuti solo parzialmente, ai fini della Laurea Triennale.

2. Gli studenti già iscritti al Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, che intendano passare al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, devono presentare una formale richiesta al Consiglio.

3. La domanda intesa a ottenere il passaggio dal Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, nel limite dei posti disponibili, deve essere compilata sul sito web dell'Area Didattica e presentata al Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio tra il 1° giugno e il 10 settembre. La delibera del Consiglio si avrà entro la data di inizio del primo semestre dell'anno di corso cui lo studente viene iscritto.

4. Alla dichiarazione di cui al comma precedente, gli studenti devono allegare una certificazione o un'autocertificazione attestante la data di superamento degli esami o delle prove di accertamento del profitto, la votazione eventualmente riportata e il numero di crediti.

5. La tabella di conversione di ciascun insegnamento o altra attività formativa viene allegata al presente Regolamento (**Allegato B**), di cui costituisce parte integrante. Il Consiglio pu• in ogni caso richiedere che lo studente sostenga colloqui integrativi di programmi per esami già superati.

ARTICOLO 7 - Prosecuzione e conclusione degli studi secondo gli ordinamenti didattici previgenti.

1. Gli studenti già iscritti ai Corsi di Studio in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio dei precedenti ordinamenti didattici alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento didattico hanno la facoltà di portare a conclusione i Corsi di Studio e conseguire il relativo titolo, secondo gli ordinamenti didattici previgenti.

2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma gli studenti non dovranno esprimere alcuna opzione né presentare alcuna dichiarazione.

3. Ai fini della prosecuzione e conclusione degli studi,

in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio. Il Consiglio pu• riconoscere caso per caso, definendo i relativi crediti e la relativa votazione, per la Laurea Magistrale esami sostenuti nell'ambito del vecchio ordinamento e non riconosciuti, o riconosciuti solo parzialmente, ai fini della Laurea Triennale.

2. Gli studenti già iscritti al Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, che intendano passare al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, devono presentare una formale richiesta al Consiglio.

3. La domanda intesa a ottenere il passaggio dal Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, nel limite dei posti disponibili, deve essere compilata sul sito web dell'Area Didattica e presentata al Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio tra il 1° giugno e il 10 settembre. La delibera del Consiglio si avrà entro la data di inizio del primo semestre dell'anno di corso cui lo studente viene iscritto.

4. Alla dichiarazione di cui al comma precedente, gli studenti devono allegare una certificazione o un'autocertificazione attestante la data di superamento degli esami o delle prove di accertamento del profitto, la votazione eventualmente riportata e il numero di crediti.

5. La tabella di conversione di ciascun insegnamento o altra attività formativa viene allegata al presente Regolamento (**Allegato B**), di cui costituisce parte integrante. Il Consiglio pu• in ogni caso richiedere che lo studente sostenga colloqui integrativi di programmi per esami già superati.

ARTICOLO 7 - Prosecuzione e conclusione degli studi secondo gli ordinamenti didattici previgenti.

1. Gli studenti già iscritti ai Corsi di Studio in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio dei precedenti ordinamenti didattici alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento didattico hanno la facoltà di portare a conclusione i Corsi di Studio e conseguire il relativo titolo, secondo gli ordinamenti didattici previgenti.

2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma gli studenti non dovranno esprimere alcuna opzione né presentare alcuna dichiarazione.

3. Ai fini della prosecuzione e conclusione degli






<p>nonché del rilascio dei relativi titoli, si applica e resta in vigore la disciplina relativa ai previgenti ordinamenti didattici, salvo, in ogni caso, il subentro del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio nelle attribuzioni e competenze del precedente Consiglio di Corso di Studio.</p>	<p>studi, nonché del rilascio dei relativi titoli, si applica e resta in vigore la disciplina relativa ai previgenti ordinamenti didattici, salvo, in ogni caso, il subentro del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio nelle attribuzioni e competenze del precedente Consiglio di Corso di Studio.</p>
<p align="center">ARTICOLO 8 - Piani di studio.</p> <p>1. All'atto dell'iscrizione tutti gli studenti devono presentare il piano di studio ufficiale del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio.</p> <p>2. Gli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio sono obbligati a seguire il manifesto degli studi ufficiale previsto per il loro anno di immatricolazione riportato nell'Allegato A.</p> <p>3. Lo studente regolarmente in corso, non regolarmente in corso o fuori corso (di cui al successivo Articolo 20) pu• ogni anno chiedere di modificare il proprio piano di studi; le modifiche possono interessare le attività formative dell'anno di corso cui lo studente è iscritto, quelle previste per gli anni successivi e quelle inserite negli anni precedenti i cui crediti non siano stati ancora acquisiti. I piani di studio difformi dai piani di studio ufficiali devono essere presentanti entro il 31 ottobre. Essi vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio che delibera in merito, di norma, entro un mese dalla data di presentazione.</p> <p>4. Nel caso di indicazione nel piano di studio individuale di insegnamenti che risultino aggiuntivi rispetto a quelli richiesti per il conseguimento del titolo, i crediti acquisiti a seguito di prove di accertamento del profitto sostenute con esito positivo rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti a sensi della normativa in vigore. Le votazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti del calcolo finale. Ai fini del conseguimento del titolo di studio, gli esami o le prove in soprannumero non sono obbligatori. Nel caso di mancata o errata indicazione da parte dello studente dei corsi da ritenersi aggiuntivi, sarà cura del Consiglio distinguere questi da quelli curriculari nella fase di approvazione del piano di studi.</p>	<p align="center">ARTICOLO 8 - Piani di studio.</p> <p>1. All'atto dell'iscrizione tutti gli studenti devono presentare il piano di studio ufficiale del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio.</p> <p>2. Gli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio sono obbligati a seguire il manifesto degli studi ufficiale previsto per il loro anno di immatricolazione riportato nell'Allegato A.</p> <p>3. Lo studente regolarmente in corso, non regolarmente in corso o fuori corso (di cui al successivo Articolo 20) pu• ogni anno chiedere di modificare il proprio piano di studi; le modifiche possono interessare le attività formative dell'anno di corso cui lo studente è iscritto, quelle previste per gli anni successivi e quelle inserite negli anni precedenti i cui crediti non siano stati ancora acquisiti. I piani di studio difformi dai piani di studio ufficiali devono essere presentanti entro il 31 ottobre. Essi vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio che delibera in merito, di norma, entro un mese dalla data di presentazione.</p> <p>4. Nel caso di indicazione nel piano di studio individuale di insegnamenti che risultino aggiuntivi rispetto a quelli richiesti per il conseguimento del titolo, i crediti acquisiti a seguito di prove di accertamento del profitto sostenute con esito positivo rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti a sensi della normativa in vigore. Le votazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti del calcolo finale. Ai fini del conseguimento del titolo di studio, gli esami o le prove in soprannumero non sono obbligatori. Nel caso di mancata o errata indicazione da parte dello studente dei corsi da ritenersi aggiuntivi, sarà cura del Consiglio distinguere questi da quelli curriculari nella fase di approvazione del piano di studi.</p>
<p align="center">ARTICOLO 9 - Propedeuticità.</p> <p>1. Non è prevista alcuna propedeuticità tra gli</p>	<p align="center">ARTICOLO 9 - Propedeuticità.</p> <p>1. Non è prevista alcuna propedeuticità tra gli</p>

insegnamenti del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio. Eventuali diverse deliberazioni negli anni successivi devono essere approvate dal Consiglio in sede di approvazione del Manifesto (sentito il Docente titolare o incaricato, o comunque i docenti dell'area disciplinare interessata) e modificano automaticamente l'Allegato C del presente Regolamento.

ARTICOLO 10 - Modalità dei passaggi al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente

1. La valutazione delle domande di passaggio al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio da altri corsi di studio all'interno dell'Ateneo, nonché i trasferimenti da altri Atenei, è di competenza del Consiglio, che delibera in merito al riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente ai fini della prosecuzione degli studi, sulla base della congruenza delle attività didattiche seguite con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea Magistrale e della corrispondenza dei relativi carichi didattici, avendo verificato la condizione dello studente rispetto a quanto specificato all'**Articolo 5** del presente Regolamento. Il Consiglio assicura il riconoscimento del maggior numero di crediti già maturati dallo studente, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Nel caso di corsi di studio appartenenti alla Classe LM 35, il riconoscimento dei crediti non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.

2. Alla domanda intesa a ottenere il passaggio da Corsi di studio dell'Università della Calabria o il nullaosta al trasferimento al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio da altro Ateneo, deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante l'anno di immatricolazione, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha acquisito crediti, la data del superamento dei relativi esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali richiedano il trasferimento da altra sede sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.

3. La domanda intesa a ottenere il passaggio da Corsi di studio dell'Università della Calabria o il nullaosta al trasferimento al Corso di Laurea Magistrale in

insegnamenti del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio. Eventuali diverse deliberazioni negli anni successivi devono essere approvate dal Consiglio in sede di approvazione del Manifesto (sentito il Docente titolare o incaricato, o comunque i docenti dell'area disciplinare interessata) e modificano automaticamente l'Allegato C del presente Regolamento.

ARTICOLO 10 - Modalità dei passaggi al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente

1. La valutazione delle domande di passaggio al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio da altri corsi di studio all'interno dell'Ateneo, nonché i trasferimenti da altri Atenei, è di competenza del Consiglio, che delibera in merito al riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente ai fini della prosecuzione degli studi, sulla base della congruenza delle attività didattiche seguite con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea Magistrale e della corrispondenza dei relativi carichi didattici, avendo verificato la condizione dello studente rispetto a quanto specificato all'**Articolo 5** del presente Regolamento. Il Consiglio assicura il riconoscimento del maggior numero di crediti già maturati dallo studente, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Nel caso di corsi di studio appartenenti alla Classe LM 35, il riconoscimento dei crediti non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.

2. Alla domanda intesa a ottenere il passaggio da Corsi di studio dell'Università della Calabria o il nullaosta al trasferimento al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio da altro Ateneo, deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante l'anno di immatricolazione, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha acquisito crediti, la data del superamento dei relativi esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali richiedano il trasferimento da altra sede sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.

3. La domanda intesa a ottenere il passaggio da Corsi di studio dell'Università della Calabria o il nullaosta al trasferimento al Corso di Laurea Magistrale in



Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio da altro Ateneo, nel limite dei posti disponibili, deve essere compilata sul sito web dell'Area Didattica e presentata al Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio tra il 1° giugno e il 10 settembre. La delibera del Consiglio si avrà entro la data di inizio del primo semestre dell'anno di corso cui lo studente chiede di passare o di trasferirsi.

4. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di passaggio e fino alla effettiva iscrizione al nuovo corso, lo studente non può sostenere alcun esame ovvero compiere alcun ulteriore atto di carriera.

ARTICOLO 11 - Iscrizione ad anni successivi al primo di studenti già in possesso di un titolo di studio universitario.

1. Chiunque sia in possesso di laurea dell'ordinamento previgente al DM 509/99, di laurea specialistica o di laurea magistrale, afferente a una qualsiasi classe, e sia nelle condizioni richieste per l'iscrizione al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, ai sensi dell'Articolo 5 del presente Regolamento, può chiedere l'iscrizione a un anno successivo al primo del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e il riconoscimento di tutte o parte delle attività formative completate per l'acquisizione del titolo di studio posseduto.

2. Alla domanda deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante il titolo di studio universitario posseduto, l'anno di immatricolazione e di conseguimento del titolo, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha acquisito crediti di cui chiede il riconoscimento, la data del superamento dei relativi esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali abbiano conseguito il titolo presso altra Università sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.

3. La domanda di cui al comma precedente deve essere compilata sul sito web dell'Area Didattica e presentata al Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio tra il 1° giugno e il 10 settembre. La deliberazione da parte del Consiglio si avrà entro la data di inizio del primo semestre del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio dell'anno accademico immediatamente successivo.

Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio da altro Ateneo, nel limite dei posti disponibili, deve essere compilata sul sito web dell'Area Didattica e presentata al Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio tra il 1° giugno e il 10 settembre. La delibera del Consiglio si avrà entro la data di inizio del primo semestre dell'anno di corso cui lo studente chiede di passare o di trasferirsi.

4. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di passaggio e fino alla effettiva iscrizione al nuovo corso, lo studente non può sostenere alcun esame ovvero compiere alcun ulteriore atto di carriera.

ARTICOLO 11 - Iscrizione ad anni successivi al primo di studenti già in possesso di un titolo di studio universitario.

1. Chiunque sia in possesso di laurea dell'ordinamento previgente al DM 509/99, di laurea specialistica o di laurea magistrale, afferente a una qualsiasi classe, e sia nelle condizioni richieste per l'iscrizione al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, ai sensi dell'Articolo 5 del presente Regolamento, può chiedere l'iscrizione a un anno successivo al primo del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e il riconoscimento di tutte o parte delle attività formative completate per l'acquisizione del titolo di studio posseduto.

2. Alla domanda deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante il titolo di studio universitario posseduto, l'anno di immatricolazione e di conseguimento del titolo, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha acquisito crediti di cui chiede il riconoscimento, la data del superamento dei relativi esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali abbiano conseguito il titolo presso altra Università sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.

3. La domanda di cui al comma precedente deve essere compilata sul sito web dell'Area Didattica e presentata al Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio tra il 1° giugno e il 10 settembre. La deliberazione da parte del Consiglio si avrà entro la data di inizio del primo semestre del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio dell'anno accademico immediatamente successivo.

4. Il Consiglio delibera, nel limite dei posti disponibili, circa l'accoglimento della domanda e, in caso positivo, determina l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto, individua gli insegnamenti e le attività formative riconoscibili ai fini della prosecuzione degli studi. Compete altresì al Consiglio la verifica delle condizioni di cui all'**Articolo 5** del presente Regolamento.

10. Per sostenere le prove di accertamento del profitto lo studente deve essere iscritto e in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti e con le disposizioni relative all'accertamento dell'obbligo di frequenza, ai sensi dell'**Articolo 22** del presente Regolamento.

11. I calendari delle prove per la valutazione del profitto per le singole attività formative sono resi pubblici dalla **Facoltà**, anche per via telematica, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle sessioni.

12. Nell'intervallo tra il primo e il secondo semestre, si tengono due appelli: il 1° nel mese di gennaio e il 2° nel mese di febbraio. Alla fine del secondo semestre si tengono tre appelli: il 1° nel mese di giugno, il 2° nel mese di luglio e il 3° nel mese di settembre. Le finestre sono definite annualmente nel Calendario Accademico.

13. Gli appelli relativi a insegnamenti obbligatori dello stesso anno di corso devono, in ogni caso, essere fissati in modo tale da consentire allo studente di sostenere le prove in giorni distinti.

14. In ciascuna sessione, lo studente in regola con l'iscrizione e le tasse relative può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, tutte le prove di accertamento del profitto delle attività formative di cui possieda l'attestazione di frequenza e che si riferiscano comunque a corsi conclusi.

15. E' preliminare allo svolgimento delle prove di accertamento del profitto e costituisce condizione per la loro validità la verifica da parte della commissione esaminatrice dell'identità del candidato.

16. Eventuali sessioni aggiuntive per le attività di verifica del profitto devono rispettare comunque il tassativo divieto per gli studenti in corso della sovrapposizione delle attività medesime con le lezioni.

17. Le modalità di verifica relative a ogni insegnamento e a ogni altra forma di attività didattica sono riportate nelle schede degli insegnamenti (**Appendice**).

18. Le prove di accertamento del profitto sostenute con esito negativo non comportano necessariamente

4. Il Consiglio delibera, nel limite dei posti disponibili, circa l'accoglimento della domanda e, in caso positivo, determina l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto, individua gli insegnamenti e le attività formative riconoscibili ai fini della prosecuzione degli studi. Compete altresì al Consiglio la verifica delle condizioni di cui all'**Articolo 5** del presente Regolamento.

10. Per sostenere le prove di accertamento del profitto lo studente deve essere iscritto e in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti e con le disposizioni relative all'accertamento dell'obbligo di frequenza, ai sensi dell'**Articolo 22** del presente Regolamento.

11. I calendari delle prove per la valutazione del profitto per le singole attività formative sono resi pubblici dal **Dipartimento**, anche per via telematica, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle sessioni.

12. Nell'intervallo tra il primo e il secondo semestre, si tengono due appelli: nei mesi di gennaio e di febbraio. Alla fine del secondo semestre si tengono tre appelli: due nei mesi di giugno e di luglio e il 3° nel mese di settembre. Le finestre sono definite annualmente nel Calendario Accademico.

13. Gli appelli relativi a insegnamenti obbligatori dello stesso anno di corso devono, in ogni caso, essere fissati in modo tale da consentire allo studente di sostenere le prove in giorni distinti.

14. In ciascuna sessione, lo studente in regola con l'iscrizione e le tasse relative può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, tutte le prove di accertamento del profitto delle attività formative di cui possieda l'attestazione di frequenza e che si riferiscano comunque a corsi conclusi.

15. E' preliminare allo svolgimento delle prove di accertamento del profitto e costituisce condizione per la loro validità la verifica da parte della commissione esaminatrice dell'identità del candidato.

16. Eventuali sessioni aggiuntive per le attività di verifica del profitto devono rispettare comunque il tassativo divieto per gli studenti in corso della sovrapposizione delle attività medesime con le lezioni.

17. Le modalità di verifica relative a ogni insegnamento e a ogni altra forma di attività didattica sono riportate nelle schede degli insegnamenti (**Appendice**).

18. Le prove di accertamento del profitto sostenute con esito negativo non comportano necessariamente



l'attribuzione di un voto, salvo che tale voto confluisca in un voto complessivo di insegnamento, che dovrà essere in ogni caso positivo. Gli studenti possono ripetere gli esami non superati relativi agli insegnamenti e alle altre attività didattiche, in tutti gli appelli d'esame previsti dal calendario degli esami.

19. Gli esami sono sostenuti con la Commissione vigente; il programma di esame rimane quello del corso frequentato per un periodo di 24 mesi.

ARTICOLO 13 - Commissioni per l'accertamento del profitto.

1. Le Commissioni per l'accertamento del profitto relative ai corsi di insegnamento sono nominate dal **Presidente del Consiglio** e sono, di norma, composte da 3 membri. La Commissione opera, comunque, validamente con la presenza effettiva del Presidente e di almeno un secondo componente.

2. Le Commissioni sono nominate all'inizio dell'anno accademico per la sua intera durata.

3. La Commissione è presieduta dal docente titolare dell'attività formativa. Nel caso di attività formative suddivise in più moduli di cui sono titolari docenti diversi, la valutazione è unitaria per l'intera attività formativa e la Commissione è presieduta dal docente individuato dal Presidente del Consiglio, che sarà di norma il docente di ruolo con maggiore anzianità accademica.

4. Nel caso di corsi di insegnamento o di moduli di uno stesso corso di studio - o di più corsi di studio della stessa **Facoltà** - sdoppiati o aventi la medesima denominazione ed offerti nello stesso semestre, ove sia nominata un'unica Commissione, di essa fanno parte tutti i titolari dei corsi stessi. Il presidente della Commissione d'esame viene designato dal Presidente del Consiglio, di norma è il professore di ruolo con maggiore anzianità accademica.

5. La nomina della Commissione per l'accertamento del profitto al termine di corsi di insegnamento attivati congiuntamente da due o più **Corsi di Laurea di una stessa Facoltà spetta al Preside di Facoltà.**

6. Possono far parte della Commissione docenti di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati e assistenti del ruolo ad esaurimento di materie afferenti al settore scientifico-disciplinare o a settore affine, anche se di altra **Facoltà** dell'Ateneo. Possono altresì fare parte delle Commissioni cultori della materia.

7. Ove necessario, il Presidente della Commissione

l'attribuzione di un voto, salvo che tale voto confluisca in un voto complessivo di insegnamento, che dovrà essere in ogni caso positivo. Gli studenti possono ripetere gli esami non superati relativi agli insegnamenti e alle altre attività didattiche, in tutti gli appelli d'esame previsti dal calendario degli esami.

19. Gli esami sono sostenuti con la Commissione vigente; il programma di esame rimane quello del corso frequentato per un periodo di 24 mesi.

ARTICOLO 13 - Commissioni per l'accertamento del profitto.

1. Le Commissioni per l'accertamento del profitto relative ai corsi di insegnamento sono nominate dal **Direttore del Consiglio** e sono, di norma, composte da 3 membri. La Commissione opera, comunque, validamente con la presenza effettiva del Presidente e di almeno un secondo componente.



2. Le Commissioni sono nominate all'inizio dell'anno accademico per la sua intera durata.

3. La Commissione è presieduta dal docente titolare dell'attività formativa. Nel caso di attività formative suddivise in più moduli di cui sono titolari docenti diversi, la valutazione è unitaria per l'intera attività formativa e la Commissione è presieduta dal docente individuato dal Presidente del Consiglio, che sarà di norma il docente di ruolo con maggiore anzianità accademica.

4. Nel caso di corsi di insegnamento o di moduli di uno stesso corso di studio - o di più corsi di studio dello stesso **Dipartimento** - sdoppiati o aventi la medesima denominazione ed offerti nello stesso semestre, ove sia nominata un'unica Commissione, di essa fanno parte tutti i titolari dei corsi stessi. Il presidente della Commissione d'esame viene designato dal Presidente del Consiglio, di norma è il professore di ruolo con maggiore anzianità accademica.

5. La nomina della Commissione per l'accertamento del profitto al termine di corsi di insegnamento attivati congiuntamente da due o più **Corsi di Laurea di uno stesso Dipartimento spetta al Direttore del Dipartimento.**

6. Possono far parte della Commissione docenti di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati e assistenti del ruolo ad esaurimento di materie afferenti al settore scientifico-disciplinare o a settore affine, anche se di altro **Dipartimento** dell'Ateneo. Possono altresì fare parte delle Commissioni cultori della materia.





pu• richiedere al **Presidente del Consiglio** la nomina di un congruo numero di membri al fine di ripartire il lavoro di accertamento del profitto in più sottocommissioni.

8. Ogni sottocommissione opera validamente se formata da almeno due componenti, di cui almeno un docente di ruolo, supplente o a contratto, professore incaricato stabilizzato, ricercatore confermato o assistente del ruolo ad esaurimento, afferente al settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento, o a settore affine.

9. Il Presidente fornisce alle sottocommissioni direttive di uniformità e vigila sull'osservanza delle stesse, mantenendo la responsabilità di tutti gli esami svolti.

10. Nel caso di documentata indisponibilità del Presidente della Commissione, il Presidente del Consiglio provvede alla nomina di un sostituto.

11. Nella determinazione del risultato dell'accertamento del profitto dello studente da parte della Commissione la responsabilità della valutazione finale è collegiale.

12. Le modalità di accertamento del profitto e di determinazione del voto finale, qualora siano anche basate sull'esito di eventuali prove intermedie sostenute e/o sui risultati relativi ad eventuali attività di seminario, esercitazioni e lavori di gruppo svolti durante il corso, sono comunicate agli studenti nella prima settimana del corso.

7. Ove necessario, il Presidente della Commissione pu• richiedere al **Direttore del Dipartimento** la nomina di un congruo numero di membri al fine di ripartire il lavoro di accertamento del profitto in più sottocommissioni.

8. Ogni sottocommissione opera validamente se formata da almeno due componenti, di cui almeno un docente di ruolo, supplente o a contratto, professore incaricato stabilizzato, ricercatore confermato o assistente del ruolo ad esaurimento, afferente al settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento, o a settore affine.

9. Il Presidente fornisce alle sottocommissioni direttive di uniformità e vigila sull'osservanza delle stesse, mantenendo la responsabilità di tutti gli esami svolti.

10. Nel caso di documentata indisponibilità del Presidente della Commissione, il Presidente del Consiglio provvede alla nomina di un sostituto.

11. Nella determinazione del risultato dell'accertamento del profitto dello studente da parte della Commissione la responsabilità della valutazione finale è collegiale.

12. Le modalità di accertamento del profitto e di determinazione del voto finale, qualora siano anche basate sull'esito di eventuali prove intermedie sostenute e/o sui risultati relativi ad eventuali attività di seminario, esercitazioni e lavori di gruppo svolti durante il corso, sono comunicate agli studenti nella prima settimana del corso.

ARTICOLO 14 - Orientamento e tutorato.

1. Il Consiglio nomina annualmente un delegato all'orientamento, che ha il compito di predisporre il materiale informativo sul Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, curarne la diffusione negli Istituti secondari e tra le matricole, partecipare alle attività coordinate a livello di Facoltà e di Ateneo.

2. Nel Corso di Laurea Magistrale è istituito un servizio di tutorato per gli studenti. Obiettivo del tutorato è orientare e assistere gli studenti nel corso degli studi, renderli attivamente partecipi del processo formativo, aiutarli a rimuovere gli ostacoli a una proficua frequenza dei corsi e assisterli nelle loro scelte formative.

3. Responsabile delle attività di tutorato è il **Presidente del Consiglio**, che pu• delegare tale compito a un suo delegato permanente scelto tra i professori di ruolo e i ricercatori membri del

ARTICOLO 14 - Orientamento e tutorato.

1. Il Consiglio nomina annualmente un delegato all'orientamento, che ha il compito di predisporre il materiale informativo sul Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, curarne la diffusione negli Istituti secondari e tra le matricole, partecipare alle attività coordinate a livello di Facoltà e di Ateneo.

2. Nel Corso di Laurea Magistrale è istituito un servizio di tutorato per gli studenti. Obiettivo del tutorato è orientare e assistere gli studenti nel corso degli studi, renderli attivamente partecipi del processo formativo, aiutarli a rimuovere gli ostacoli a una proficua frequenza dei corsi e assisterli nelle loro scelte formative.

3. Responsabile delle attività di tutorato è il **Direttore del Dipartimento**, che pu• delegare tale compito a un suo delegato permanente scelto tra i professori di ruolo e i ricercatori membri del Consiglio.

Consiglio.

4. Tra le attività di tutorato per gli studenti sono comprese:

- a) quelle relative all'“accoglienza”, cioè al sostegno dello studente immatricolato nei primi mesi della sua esperienza universitaria;
- b) le attività didattiche di sostegno, individuali e di gruppo, per il superamento di ostacoli cognitivi che si frappongono al superamento delle prove di accertamento del profitto;
- c) i corsi intensivi;
- d) le attività di tutorato;
- e) le attività per il tirocinio e l'inserimento nel mondo del lavoro.

In particolare, per quanto riguarda:

- il punto c), il Consiglio pu• attivare *corsi intensivi* di supporto o di recupero finalizzati a una più efficace fruizione dell'offerta formativa da parte degli studenti che si trovino in situazioni di svantaggio. Tali corsi possono avere luogo anche in periodi di interruzione delle attività didattiche e in orari serali.

- il punto d), l'*attività di tutorato* ha l'obiettivo di fornire a ciascuno studente un riferimento specifico tra i professori e i ricercatori dell'Ateneo cui rivolgersi per avere consigli e assistenza per la soluzione degli eventuali problemi che dovessero presentarsi nel corso della carriera universitaria. Entro il primo mese dall'immatricolazione, a ciascuno studente è attribuito un tutor tra i professori di ruolo e i ricercatori afferenti al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio.

Distinte attività di tutorato saranno svolte da studenti capaci e meritevoli iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale o ai Corsi di Dottorato di Ricerca. L'attribuzione è realizzata dal **Presidente del Consiglio** garantendo una distribuzione uniforme degli studenti tra i docenti di ruolo e i ricercatori, e comunque in modo tale che a ciascun professore di ruolo e ricercatore vengono assegnati ogni anno non più di 30 studenti. Sono esentati da tale attività il Presidente del Consiglio ed eventualmente (su delibera del Consiglio) altri membri dello stesso che svolgano attività organizzative particolarmente gravose nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale.

Gli studenti nel corso del primo anno degli studi hanno l'obbligo di incontrare almeno due volte il loro tutor, di norma, nell'orario che questi destina al ricevimento degli studenti.

4. Tra le attività di tutorato per gli studenti sono comprese:

- a) quelle relative all'“accoglienza”, cioè al sostegno dello studente immatricolato nei primi mesi della sua esperienza universitaria;
- b) le attività didattiche di sostegno, individuali e di gruppo, per il superamento di ostacoli cognitivi che si frappongono al superamento delle prove di accertamento del profitto;
- c) i corsi intensivi;
- d) le attività di tutorato;
- e) le attività per il tirocinio e l'inserimento nel mondo del lavoro.

In particolare, per quanto riguarda:

- il punto c), il Consiglio pu• attivare *corsi intensivi* di supporto o di recupero finalizzati a una più efficace fruizione dell'offerta formativa da parte degli studenti che si trovino in situazioni di svantaggio. Tali corsi possono avere luogo anche in periodi di interruzione delle attività didattiche e in orari serali.

- il punto d), l'*attività di tutorato* ha l'obiettivo di fornire a ciascuno studente un riferimento specifico tra i professori e i ricercatori dell'Ateneo cui rivolgersi per avere consigli e assistenza per la soluzione degli eventuali problemi che dovessero presentarsi nel corso della carriera universitaria. Entro il primo mese dall'immatricolazione, a ciascuno studente è attribuito un tutor tra i professori di ruolo e i ricercatori afferenti al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio.

Distinte attività di tutorato saranno svolte da studenti capaci e meritevoli iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale o ai Corsi di Dottorato di Ricerca. L'attribuzione è realizzata dal **Direttore del Dipartimento del Consiglio** garantendo una distribuzione uniforme degli studenti tra i docenti di ruolo e i ricercatori, e comunque in modo tale che a ciascun professore di ruolo e ricercatore vengono assegnati ogni anno non più di 30 studenti. Sono esentati da tale attività il Presidente del Consiglio ed eventualmente (su delibera del Consiglio) altri membri dello stesso che svolgano attività organizzative particolarmente gravose nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale.

Gli studenti nel corso del primo anno degli studi hanno l'obbligo di incontrare almeno due volte il loro tutor, di norma, nell'orario che questi destina al ricevimento degli studenti.

<p>ARTICOLO 15 - Laboratori didattici/progettuali di area.</p> <p>1. Il Consiglio attiva e gestisce laboratori didattici/progettuali con funzione di supporto specifico per l'attività didattica relativa alle ore di esercitazione e laboratorio dei corsi istituzionali e di progettazione interdisciplinare.</p> <p>2. Per ciascun laboratorio didattico di area, è individuato come responsabile un Docente membro del Consiglio e, possibilmente, afferente alla struttura dipartimentale cui il laboratorio appartiene.</p>	<p>ARTICOLO 15 - Laboratori didattici/progettuali di area.</p> <p>1. Il Consiglio attiva e gestisce laboratori didattici/progettuali con funzione di supporto specifico per l'attività didattica relativa alle ore di esercitazione e laboratorio dei corsi istituzionali e di progettazione interdisciplinare.</p> <p>2. Per ciascun laboratorio didattico di area, è individuato come responsabile un Docente membro del Consiglio e, possibilmente, afferente alla struttura dipartimentale cui il laboratorio appartiene.</p>
<p>ARTICOLO 16 - Visite tecniche e Viaggi di istruzione.</p> <p>1. A richiesta dei Docenti, il Consiglio pu• destinare parte della propria disponibilità finanziaria anche a visite tecniche o viaggi di istruzione a luoghi di particolare interesse tecnico e culturale, o a luoghi configurabili come 'laboratori' sul campo.</p> <p>2. Nel presentare la richiesta al Consiglio, il Docente proponente dovrà aver cura di indicare il numero di studenti interessati, procurare i preventivi eventualmente necessari per le spese di trasferimento e alloggio, e verificare che siano rispettate le necessarie condizioni di sicurezza nel corso del trasporto e della visita.</p>	<p>ARTICOLO 16 - Visite tecniche e Viaggi di istruzione.</p> <p>1. A richiesta dei Docenti, il Consiglio pu• destinare parte della propria disponibilità finanziaria anche a visite tecniche o viaggi di istruzione a luoghi di particolare interesse tecnico e culturale, o a luoghi configurabili come 'laboratori' sul campo.</p> <p>2. Nel presentare la richiesta al Consiglio, il Docente proponente dovrà aver cura di indicare il numero di studenti interessati, procurare i preventivi eventualmente necessari per le spese di trasferimento e alloggio, e verificare che siano rispettate le necessarie condizioni di sicurezza nel corso del trasporto e della visita.</p>
<p>ARTICOLO 17 - Prova finale per il conseguimento del titolo e Commissione per la valutazione della prova finale.</p> <p>1. La prova finale consiste nella redazione di una tesi teorica, progettuale e/o sperimentale, sotto la guida di uno o più relatori, da cui deve emergere l'approfondimento dei temi e la possibilità di trasferire i risultati ottenuti nella progettazione, nella pianificazione, nella programmazione e nella gestione di opere e sistemi dell'ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e nella sua presentazione orale da parte dello studente alla Commissione all'uopo nominata, seguita da una discussione sulle questioni eventualmente poste dai membri della Commissione stessa.</p> <p>La tesi pu• essere redatta anche in lingua inglese.</p> <p>2. Per sostenere la prova finale prevista per il conseguimento del titolo di studio, lo studente deve aver acquisito tutti i crediti previsti dall'Ordinamento Didattico e dal suo piano di studi tranne quelli relativi alla prova finale stessa, ed essere in regola con il</p>	<p>ARTICOLO 17 - Prova finale per il conseguimento del titolo e Commissione per la valutazione della prova finale.</p> <p>1. La prova finale consiste nella redazione di una tesi teorica, progettuale e/o sperimentale, sotto la guida di uno o più relatori, da cui deve emergere l'approfondimento dei temi e la possibilità di trasferire i risultati ottenuti nella progettazione, nella pianificazione, nella programmazione e nella gestione di opere e sistemi dell'ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e nella sua presentazione orale da parte dello studente alla Commissione all'uopo nominata, seguita da una discussione sulle questioni eventualmente poste dai membri della Commissione stessa.</p> <p>La tesi pu• essere redatta anche in lingua inglese.</p> <p>2. Per sostenere la prova finale prevista per il conseguimento del titolo di studio, lo studente deve aver acquisito tutti i crediti previsti dall'Ordinamento Didattico e dal suo piano di studi tranne quelli relativi alla prova finale stessa, ed essere in regola con il</p>



pagamento delle tasse e dei contributi universitari.

3. Ai fini del superamento della prova finale è necessario conseguire il punteggio minimo di sessantasei centodecimi. Il punteggio massimo è di centodieci centodecimi con eventuale attribuzione della lode.

4. Il voto finale con il quale è conferito il titolo di studio, espresso in centodecimi, è determinato, in caso di superamento della prova, attribuendo un incremento, variabile da 0 a un massimo di 8 punti, alla media ponderata (espressa in 110-mi) dei voti riportati nelle prove di verifica relative ad attività didattiche che prevedono una votazione finale, assumendo come peso il numero di crediti associati alla singola attività didattica, e attribuendo il valore numerico di 33 agli esami conseguiti con lode. La lode pu* essere attribuita se il punteggio finale è maggiore o uguale a 113 ed è subordinata all'accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione.

I punti di incremento sono attribuiti come segue:

- fino a un massimo di 7 sulla base della valutazione di merito della prova finale effettuata dalla Commissione;

- 1 punto per chi sostiene la prova finale entro il 31 dicembre successivo alla conclusione del 2° anno dall'anno di prima immatricolazione, oppure per gli studenti che abbiano superato almeno un esame del CdLM in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio nell'ambito del Programma LLP/ERASMUS.

5. La data di conferimento del titolo è quella del completamento della prova finale. La Facoltà pu* prevedere la proclamazione in forma pubblica del conferimento del titolo di studio al termine di tale prova o in una o più cerimonie pubbliche annuali, eventualmente insieme con altri Corsi di Laurea Magistrale.

6. I diplomi dei titoli di studio riporteranno apposita annotazione della non comparabilità, a causa della diversa modalità di determinazione della stessa, della votazione finale riportata con quelle analoghe dei titoli di studio rilasciati in base alla normativa preesistente.

7. Le prove finali per il conferimento di titoli universitari sono pubbliche.

Lo studente che intende sostenere la prova finale ne fa domanda all'Area Didattica almeno 30 giorni prima.

8. La tesi di Laurea Magistrale, corredata dalla firma

pagamento delle tasse e dei contributi universitari.

3. Ai fini del superamento della prova finale è necessario conseguire il punteggio minimo di sessantasei centodecimi. Il punteggio massimo è di centodieci centodecimi con eventuale attribuzione della lode.

4. Il voto finale con il quale è conferito il titolo di studio, espresso in centodecimi, è determinato, in caso di superamento della prova, attribuendo un incremento, variabile da 0 a un massimo di 8 punti, alla media ponderata (espressa in 110-mi) dei voti riportati nelle prove di verifica relative ad attività didattiche che prevedono una votazione finale, assumendo come peso il numero di crediti associati alla singola attività didattica, e attribuendo il valore numerico di 33 agli esami conseguiti con lode. La lode pu* essere attribuita se il punteggio finale è maggiore o uguale a 113 ed è subordinata all'accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione.

I punti di incremento sono attribuiti come segue:

- fino a un massimo di 7 sulla base della valutazione di merito della prova finale effettuata dalla Commissione;

- 1 punto per chi sostiene la prova finale entro il 31 dicembre successivo alla conclusione del 2° anno dall'anno di prima immatricolazione, oppure per gli studenti che abbiano superato almeno un esame del CdLM in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio nell'ambito del Programma LLP/ERASMUS.

5. La data di conferimento del titolo è quella del completamento della prova finale. La Facoltà pu* prevedere la proclamazione in forma pubblica del conferimento del titolo di studio al termine di tale prova o in una o più cerimonie pubbliche annuali, eventualmente insieme con altri Corsi di Laurea Magistrale.

6. I diplomi dei titoli di studio riporteranno apposita annotazione della non comparabilità, a causa della diversa modalità di determinazione della stessa, della votazione finale riportata con quelle analoghe dei titoli di studio rilasciati in base alla normativa preesistente.

7. Le prove finali per il conferimento di titoli universitari sono pubbliche.

Lo studente che intende sostenere la prova finale ne fa domanda all'Area Didattica almeno 30 giorni prima.

8. La tesi di Laurea Magistrale, corredata dalla firma



di almeno un relatore, deve essere presentata dal candidato ai competenti uffici amministrativi almeno 15 giorni prima della prova finale. La tesi pu• essere presentata su supporto informatico, firmata dal relatore e dal candidato anche mediante l'apposizione di firma digitale basata sul certificato elettronico emesso da certificatore qualificato.

9. All'atto della presentazione della domanda lo studente indica il relatore che lo assiste nella preparazione della tesi ed è presente alla prova finale. Nel caso di prova finale collegata all'attività di tirocinio, il relatore è il "tutor accademico" del tirocinio.

10. Il relatore della tesi di Laurea Magistrale è, di prassi, membro effettivo della Commissione per la valutazione della prova finale relativa al medesimo candidato ma pu• essere sostituito da un membro supplente solo in caso di assenza giustificata o sopravvenuto impedimento.

11. Una copia della tesi è depositata, a cura dei competenti uffici, presso il Sistema Bibliotecario d'Ateneo. L'accesso alle tesi depositate e la loro consultazione non sono soggetti ad alcuna specifica restrizione aggiuntiva, rispetto a quelle previste per l'accesso e la consultazione del patrimonio librario in genere, ma non è ammesso in nessuna forma il prestito delle tesi.

12. Le date delle prove finali sono definite e rese pubbliche dal Consiglio almeno un mese prima dell'inizio delle sessioni, prevedendone almeno una al termine di ciascuna sessione delle prove di accertamento del profitto e una alla fine dell'anno solare.

13. I calendari delle prove per la valutazione finale sono resi pubblici, anche per via telematica, almeno un mese prima dell'inizio delle sessioni.

14. Lo studente che abbia maturato tutti i crediti previsti dal suo piano di studi pu• conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.

15. La Commissione per la valutazione della prova finale è nominata dal **Presidente di Facoltà** su proposta del Consiglio. La Commissione è composta da un minimo di cinque membri, di cui almeno tre professori di ruolo dell'Ateneo, responsabili di insegnamento nella **Facoltà di Ingegneria**.

16. Possono far parte della Commissione docenti di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati e assistenti del ruolo ad

di almeno un relatore, deve essere presentata dal candidato ai competenti uffici amministrativi almeno 15 giorni prima della prova finale. La tesi pu• essere presentata su supporto informatico, firmata dal relatore e dal candidato anche mediante l'apposizione di firma digitale basata sul certificato elettronico emesso da certificatore qualificato.

9. All'atto della presentazione della domanda lo studente indica il relatore che lo assiste nella preparazione della tesi ed è presente alla prova finale. Nel caso di prova finale collegata all'attività di tirocinio, il relatore è il "tutor accademico" del tirocinio.

10. Il relatore della tesi di Laurea Magistrale è, di prassi, membro effettivo della Commissione per la valutazione della prova finale relativa al medesimo candidato ma pu• essere sostituito da un membro supplente solo in caso di assenza giustificata o sopravvenuto impedimento.

11. Una copia della tesi è depositata, a cura dei competenti uffici, presso il Sistema Bibliotecario d'Ateneo. L'accesso alle tesi depositate e la loro consultazione non sono soggetti ad alcuna specifica restrizione aggiuntiva, rispetto a quelle previste per l'accesso e la consultazione del patrimonio librario in genere, ma non è ammesso in nessuna forma il prestito delle tesi.

12. Le date delle prove finali sono definite e rese pubbliche dal Consiglio almeno un mese prima dell'inizio delle sessioni, prevedendone almeno una al termine di ciascuna sessione delle prove di accertamento del profitto e una alla fine dell'anno solare.


13. I calendari delle prove per la valutazione finale sono resi pubblici, anche per via telematica, almeno un mese prima dell'inizio delle sessioni.

14. Lo studente che abbia maturato tutti i crediti previsti dal suo piano di studi pu• conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.

15. La Commissione per la valutazione della prova finale è nominata dal **Direttore del Dipartimento** su proposta del Consiglio. La Commissione è composta da un minimo di cinque membri, di cui almeno tre professori di ruolo dell'Ateneo, responsabili di insegnamento nel **Dipartimento**.

16. Possono far parte della Commissione docenti di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati e assistenti del ruolo ad

<p>esaurimento, anche se di altra Facoltà dell'Ateneo.</p> <p>17. Di norma, Presidente della Commissione è il Presidente del Consiglio se ne fa parte, o il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo. A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dal Consiglio.</p> <p>18. Il Presidente designa tra i componenti della Commissione il Segretario incaricato della verbalizzazione.</p> <p>19. Il verbale è redatto contestualmente alla prova, anche con modalità informatizzate, e immediatamente sottoscritto dal candidato e da tutti i componenti della Commissione.</p> <p>20. Il Presidente della Commissione è tenuto a trasmettere all'ufficio competente i verbali delle prove effettuate al termine delle prove stesse.</p>	<p>esaurimento, anche se di altra Dipartimento.</p> <p>17. Di norma, Presidente della Commissione è il Presidente del Consiglio se ne fa parte, o il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo. A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dal Consiglio.</p> <p>18. Il Presidente designa tra i componenti della Commissione il Segretario incaricato della verbalizzazione.</p> <p>19. Il verbale è redatto contestualmente alla prova, anche con modalità informatizzate, e immediatamente sottoscritto dal candidato e da tutti i componenti della Commissione.</p> <p>20. Il Presidente della Commissione è tenuto a trasmettere all'ufficio competente i verbali delle prove effettuate al termine delle prove stesse.</p>
<p>ARTICOLO 18 - Modalità organizzative delle attività formative per gli studenti impegnati non a tempo pieno.</p> <p>1. Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio prevede uno specifico percorso formativo per gli studenti impegnati non a tempo pieno, di cui all'Allegato D del presente Regolamento. Tale percorso formativo, che si sviluppa su 4 anni, è articolato, di norma, su un impegno medio annuo dello studente corrispondente all'acquisizione di 30 crediti. Lo studente all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione opera la scelta tra impegno a tempo pieno o impegno non a tempo pieno. Salvo tale specifica opzione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno.</p> <p>2. Per il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio sarà possibile, accertata la disponibilità di risorse logistiche e finanziarie, offrire specifiche attività formative per gli studenti impegnati non a tempo pieno. Tali attività formative potranno essere svolte anche in orario serale e a distanza. Il Consiglio potrà decidere di consentire l'accesso a tali attività formative anche agli studenti impegnati a tempo pieno.</p> <p>3. Tasse e contributi a carico degli studenti impegnati non a tempo pieno sono indicati nel Manifesto Annuale degli Studi tenendo in debito conto il minore onere per l'Università che deriva dalla ridotta intensità del loro impegno negli studi.</p> <p>4. L'opzione per l'impegno non a tempo pieno è lasciata all'autonoma decisione dello studente e non pu* essere subordinata al possesso di requisiti di alcun</p>	<p>ARTICOLO 18 - Modalità organizzative delle attività formative per gli studenti impegnati non a tempo pieno.</p> <p>1. Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio prevede uno specifico percorso formativo per gli studenti impegnati non a tempo pieno, di cui all'Allegato D del presente Regolamento. Tale percorso formativo, che si sviluppa su 4 anni, è articolato, di norma, su un impegno medio annuo dello studente corrispondente all'acquisizione di 30 crediti. Lo studente all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione opera la scelta tra impegno a tempo pieno o impegno non a tempo pieno. Salvo tale specifica opzione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno.</p> <p>2. Per il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio sarà possibile, accertata la disponibilità di risorse logistiche e finanziarie, offrire specifiche attività formative per gli studenti impegnati non a tempo pieno. Tali attività formative potranno essere svolte anche in orario serale e a distanza. Il Consiglio potrà decidere di consentire l'accesso a tali attività formative anche agli studenti impegnati a tempo pieno.</p> <p>3. Tasse e contributi a carico degli studenti impegnati non a tempo pieno sono indicati nel Manifesto Annuale degli Studi tenendo in debito conto il minore onere per l'Università che deriva dalla ridotta intensità del loro impegno negli studi.</p> <p>4. L'opzione per l'impegno non a tempo pieno è lasciata all'autonoma decisione dello studente e non pu* essere subordinata al possesso di requisiti di</p>





<p>tipo.</p> <p>5. Lo studente impegnato a tempo pieno negli studi pu• chiedere di passare al percorso formativo riservato agli studenti impegnati non a tempo pieno, indicando l'anno cui chiede di essere iscritto. Lo studente impegnato non a tempo pieno pu• chiedere di passare al percorso formativo riservato agli studenti impegnati a tempo pieno, indicando l'anno di corso cui chiede di essere iscritto. In entrambi i casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la richiesta deve essere inoltrata all'Area Didattica e al Consiglio; • il passaggio ha luogo all'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo. <p>Il Consiglio delibera in merito entro la data di inizio del primo semestre dell'anno accademico immediatamente successivo.</p>	<p>alcun tipo.</p> <p>5. Lo studente impegnato a tempo pieno negli studi pu• chiedere di passare al percorso formativo riservato agli studenti impegnati non a tempo pieno, indicando l'anno cui chiede di essere iscritto. Lo studente impegnato non a tempo pieno pu• chiedere di passare al percorso formativo riservato agli studenti impegnati a tempo pieno, indicando l'anno di corso cui chiede di essere iscritto. In entrambi i casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la richiesta deve essere inoltrata all'Area Didattica e al Consiglio; • il passaggio ha luogo all'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo. <p>Il Consiglio delibera in merito entro la data di inizio del primo semestre dell'anno accademico immediatamente successivo.</p>
<p align="center">ARTICOLO 19 - Mobilità degli studenti e riconoscimento delle attività formative svolte all'estero.</p> <p>1. Gli studenti dell'Università della Calabria possono svolgere parte dei propri studi presso Università estere. A tal fine possono essere stipulati accordi fra Università.</p> <p>2. Le attività di mobilità degli studenti sono curate direttamente dal Consiglio, che definisce e conferma di anno in anno le sedi Universitarie estere (europee ed extra europee) presso cui è possibile svolgere periodi di studio e soggiorno.</p> <p>3. Per ogni convenzione attivata, il Consiglio designa un Docente delegato a curare i rapporti con l'università convenzionata, a raccogliere e valutare le domande degli studenti, a stabilire le equipollenze delle attività formative svolte all'estero in termini di attività e numero di CFU corrispondenti nell'ambito dell'offerta formativa del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, incluso l'eventuale modalità di riconoscimento del titolo acquisito all'estero.</p> <p>4. Lo studente interessato allo svolgimento di attività formative all'estero è tenuto a presentare in tempo utile domanda al Consiglio, allegando la documentazione disponibile relativa alle attività formative che intende seguire all'estero (compresi il numero di crediti e una descrizione del contenuto di ciascuna attività formativa, il numero di ore di lezione e di esercitazioni, e le modalità di accertamento del profitto) e di cui intende richiedere il riconoscimento.</p> <p>5. Il Consiglio, su proposta del docente delegato, delibera entro 45 giorni dal ricevimento della domanda</p>	<p align="center">ARTICOLO 19 - Mobilità degli studenti e riconoscimento delle attività formative svolte all'estero.</p> <p>1. Gli studenti dell'Università della Calabria possono svolgere parte dei propri studi presso Università estere. A tal fine possono essere stipulati accordi fra Università.</p> <p>2. Le attività di mobilità degli studenti sono curate direttamente dal Consiglio, che definisce e conferma di anno in anno le sedi Universitarie estere (europee ed extra europee) presso cui è possibile svolgere periodi di studio e soggiorno.</p> <p>3. Per ogni convenzione attivata, il Consiglio designa un Docente delegato a curare i rapporti con l'università convenzionata, a raccogliere e valutare le domande degli studenti, a stabilire le equipollenze delle attività formative svolte all'estero in termini di attività e numero di CFU corrispondenti nell'ambito dell'offerta formativa del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, incluso l'eventuale modalità di riconoscimento del titolo acquisito all'estero.</p> <p>4. Lo studente interessato allo svolgimento di attività formative all'estero è tenuto a presentare in tempo utile domanda al Consiglio, allegando la documentazione disponibile relativa alle attività formative che intende seguire all'estero (compresi il numero di crediti e una descrizione del contenuto di ciascuna attività formativa, il numero di ore di lezione e di esercitazioni, e le modalità di accertamento del profitto) e di cui intende richiedere il riconoscimento.</p> <p>5. Il Consiglio, su proposta del docente delegato, delibera entro 45 giorni dal ricevimento della</p>

Il Segretario Amministrativo
 Dott.ssa Teresa Caligiuri



Il Vice Direttore
 Prof. B. Sirangelo





su quali siano le frequenze, le attività formative, i relativi settori scientifico-disciplinari, e i crediti riconoscibili come equivalenti e riconducibili ad attività formative previste nel Piano di studio dello studente. Qualora le attività formative da svolgere presso Università estere non siano previste nel piano di studio dello studente, il Consiglio deve inviare all'Area Didattica apposita delibera indicante la variazione del piano di studio che deve essere recepita con decorrenza dalla data della stessa delibera, ovvero per l'anno accademico in corso e non per quello successivo.

6. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della documentazione e della certificazione esibita dallo studente, il Consiglio emana la delibera relativa al riconoscimento delle frequenze, delle attività formative, con i relativi settori scientifico-disciplinari, dei crediti e dell'esito dell'eventuale accertamento del profitto, in modo che siano direttamente riferibili ad attività formative previste nel Piano di studio dello studente

7. Lo studente pu• presentare al Consiglio istanza di riconoscimento in itinere delle attività formative svolte presso università estere diverse da quelle autorizzate, motivando adeguatamente la ragione della difformità. Su tali istanze il Consiglio esprime parere con urgenza.

8. La delibera del Consiglio ai fini del riconoscimento non è necessaria nel caso in cui, nell'ambito di programmi di scambio, siano state approvate dalla facoltà tabelle di equivalenza tra attività formative tenute presso le università coinvolte, oppure se il riconoscimento sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato il sistema di trasferimento dei crediti ECTS.

9. Copia delle delibere del Consiglio per il riconoscimento delle attività formative degli studenti in mobilità (Erasmus) deve essere trasmessa all'Ufficio LLP/ERASMUS dell'Ateneo.

10. L'Università favorisce gli scambi di studenti con Università estere secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e offrendo supporto organizzativo e logistico agli scambi. Tali scambi devono avvenire secondo convenzioni preventivamente approvate dall'Università.

11. Gli studenti in mobilità, in entrata nell'Ateneo, devono essere considerati, a tutti gli effetti, studenti dell'Università della Calabria attraverso la

domanda su quali siano le frequenze, le attività formative, i relativi settori scientifico-disciplinari, e i crediti riconoscibili come equivalenti e riconducibili ad attività formative previste nel Piano di studio dello studente. Qualora le attività formative da svolgere presso Università estere non siano previste nel piano di studio dello studente, il Consiglio deve inviare all'Area Didattica apposita delibera indicante la variazione del piano di studio che deve essere recepita con decorrenza dalla data della stessa delibera, ovvero per l'anno accademico in corso e non per quello successivo.

6. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della documentazione e della certificazione esibita dallo studente, il Consiglio emana la delibera relativa al riconoscimento delle frequenze, delle attività formative, con i relativi settori scientifico-disciplinari, dei crediti e dell'esito dell'eventuale accertamento del profitto, in modo che siano direttamente riferibili ad attività formative previste nel Piano di studio dello studente

7. Lo studente pu• presentare al Consiglio istanza di riconoscimento in itinere delle attività formative svolte presso università estere diverse da quelle autorizzate, motivando adeguatamente la ragione della difformità. Su tali istanze il Consiglio esprime parere con urgenza.

8. La delibera del Consiglio ai fini del riconoscimento non è necessaria nel caso in cui, nell'ambito di programmi di scambio, siano state approvate dalla facoltà tabelle di equivalenza tra attività formative tenute presso le università coinvolte, oppure se il riconoscimento sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato il sistema di trasferimento dei crediti ECTS.

9. Copia delle delibere del Consiglio per il riconoscimento delle attività formative degli studenti in mobilità (Erasmus) deve essere trasmessa all'Ufficio LLP/ERASMUS dell'Ateneo.

10. L'Università favorisce gli scambi di studenti con Università estere secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e offrendo supporto organizzativo e logistico agli scambi. Tali scambi devono avvenire secondo convenzioni preventivamente approvate dall'Università.

11. Gli studenti in mobilità, in entrata nell'Ateneo, devono essere considerati, a tutti gli effetti, studenti dell'Università della Calabria attraverso la

<p>formalizzazione della loro iscrizione, con rilascio di eventuale matricola provvisoria e libretto di studi.</p> <p>12. I dati relativi agli esami sostenuti da parte degli studenti in mobilità devono essere registrati nella banca dati dell'Area Didattica.</p> <p>13. I professori di ruolo dei singoli Corsi di Studio che esaminano uno studente Erasmus devono compilare in duplice copia lo statino d'esame. Una copia deve essere trasmessa all'Area Didattica – Settore Segreterie studenti, l'altra deve essere trasmessa al coordinatore ECTS di Facoltà che, a sua volta, trascrive i risultati dei singoli esami su un apposito modulo denominato "Transcript of Records", che invia in duplice copia all'Ufficio Socrates insieme agli statini. I "Transcript of Records" sono debitamente firmati dai coordinatori ECTS di Facoltà e dal coordinatore istituzionale Socrates dell'Ateneo. L'Ufficio Socrates provvede a inviare i "Transcript of Records" alle Università partner.</p>	<p>formalizzazione della loro iscrizione, con rilascio di eventuale matricola provvisoria e libretto di studi.</p> <p>12. I dati relativi agli esami sostenuti da parte degli studenti in mobilità devono essere registrati nella banca dati dell'Area Didattica.</p> <p>13. I professori di ruolo dei singoli Dipartimenti che esaminano uno studente Erasmus devono compilare in duplice copia lo statino d'esame. Una copia deve essere trasmessa all'Area Didattica – Settore Segreterie studenti, l'altra deve essere trasmessa al coordinatore ECTS di Facoltà che, a sua volta, trascrive i risultati dei singoli esami su un apposito modulo denominato "Transcript of Records", che invia in duplice copia all'Ufficio Socrates insieme agli statini. I "Transcript of Records" sono debitamente firmati dai coordinatori ECTS di Facoltà e dal coordinatore istituzionale Socrates dell'Ateneo. L'Ufficio Socrates provvede a inviare i "Transcript of Records" alle Università partner.</p>
<p>ARTICOLO 20 - Studenti "regolarmente in corso", "non regolarmente in corso" e "fuori corso".</p> <p>1. Per essere iscritto "regolarmente in corso" al secondo anno lo studente impegnato a tempo pieno deve aver acquisito entro la data di inizio dei corsi del secondo anno un numero di crediti pari a 40.</p> <p>2. Lo studente impegnato a tempo pieno che non soddisfi le condizioni di cui al comma precedente pu•:</p> <p>a) iscriversi come studente impegnato non a tempo pieno, nel caso in cui abbia acquisito i crediti richiesti per l'ammissione in qualità di studente regolarmente in corso;</p> <p>b) iscriversi in qualità di studente non regolarmente in corso.</p> <p>3. Per essere iscritto "regolarmente in corso" al secondo anno lo studente impegnato non a tempo pieno deve aver acquisito entro la data di inizio dei corsi del secondo anno un numero di crediti pari a 20. Per essere iscritto "regolarmente in corso" al terzo anno lo studente impegnato non a tempo pieno deve avere acquisito entro la data di inizio dei corsi del terzo anno un numero di crediti pari a 40. Per essere iscritto "regolarmente in corso" al quarto anno lo studente impegnato non a tempo pieno deve avere acquisito entro la data di inizio dei corsi del quarto anno un numero di crediti pari a 60.</p> <p>4. Viene considerato fuori corso lo studente che, pur avendo seguito il corso di studio per l'intera sua</p>	<p>ARTICOLO 20 - Studenti "regolarmente in corso", "non regolarmente in corso" e "fuori corso".</p> <p>1. Per essere iscritto "regolarmente in corso" al secondo anno lo studente impegnato a tempo pieno deve aver acquisito entro la data di inizio dei corsi del secondo anno un numero di crediti pari a 40.</p> <p>2. Lo studente impegnato a tempo pieno che non soddisfi le condizioni di cui al comma precedente pu•:</p> <p>a) iscriversi come studente impegnato non a tempo pieno, nel caso in cui abbia acquisito i crediti richiesti per l'ammissione in qualità di studente regolarmente in corso;</p> <p>b) iscriversi in qualità di studente non regolarmente in corso.</p> <p>3. Per essere iscritto "regolarmente in corso" al secondo anno lo studente impegnato non a tempo pieno deve aver acquisito entro la data di inizio dei corsi del secondo anno un numero di crediti pari a 20. Per essere iscritto "regolarmente in corso" al terzo anno lo studente impegnato non a tempo pieno deve avere acquisito entro la data di inizio dei corsi del terzo anno un numero di crediti pari a 40. Per essere iscritto "regolarmente in corso" al quarto anno lo studente impegnato non a tempo pieno deve avere acquisito entro la data di inizio dei corsi del quarto anno un numero di crediti pari a 60.</p> <p>4. Viene considerato fuori corso lo studente che, pur avendo seguito il corso di studio per l'intera sua</p>






<p>durata, non abbia acquisito entro il 31 dicembre immediatamente successivo alla fine dell'ultimo anno di iscrizione tutti i crediti richiesti per il conseguimento del titolo.</p> <p>5. Gli studenti "non regolarmente in corso" e gli studenti "fuori corso" sono oggetto di specifiche attività di tutorato, individuali e di gruppo, volte ad aiutarli nel superamento delle difficoltà incontrate.</p> <p>6. Fatte salve le eventuali propedeuticità in essere, gli studenti "non regolarmente in corso" possono frequentare le attività formative previste per l'anno di corso cui sono iscritti e sostenere le relative prove di accertamento del profitto.</p>	<p>durata, non abbia acquisito entro il 31 dicembre immediatamente successivo alla fine dell'ultimo anno di iscrizione tutti i crediti richiesti per il conseguimento del titolo.</p> <p>5. Gli studenti "non regolarmente in corso" e gli studenti "fuori corso" sono oggetto di specifiche attività di tutorato, individuali e di gruppo, volte ad aiutarli nel superamento delle difficoltà incontrate.</p> <p>6. Fatte salve le eventuali propedeuticità in essere, gli studenti "non regolarmente in corso" possono frequentare le attività formative previste per l'anno di corso cui sono iscritti e sostenere le relative prove di accertamento del profitto.</p>
<p>ARTICOLO 21 - Rinuncia agli studi e decadenza</p> <p>1. Lo studente che intende ottenere la rinuncia agli studi dovrà compilare apposita domanda sul sito web dell'area didattica e presentarla allo sportello unitamente al libretto universitario e alle certificazioni attestanti la non esistenza di carichi pendenti con l'Ateneo.</p> <p>2. Lo studente che abbia rinunciato agli studi o che sia incorso nella decadenza pu^o chiedere il riconoscimento della precedente carriera. Il Consiglio valuta se riconoscere parzialmente o totalmente la precedente carriera, anche in termini di crediti formativi.</p> <p>3. La domanda intesa a ottenere il riconoscimento della precedente carriera deve essere compilata sul sito web dell'Area Didattica e presentata al Presidente del Consiglio tra il 1° giugno e il 10 settembre. La delibera del Consiglio si avrà entro la data di inizio del primo semestre dell'anno di corso cui lo studente viene iscritto.</p> <p>4. Alla domanda di cui al comma precedente deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante l'anno di immatricolazione, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha superato la relativa prova, la data del superamento e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali provengano da altra Università sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.</p>	<p>ARTICOLO 21 - Rinuncia agli studi e decadenza</p> <p>1. Lo studente che intende ottenere la rinuncia agli studi dovrà compilare apposita domanda sul sito web dell'area didattica e presentarla allo sportello unitamente al libretto universitario e alle certificazioni attestanti la non esistenza di carichi pendenti con l'Ateneo.</p> <p>2. Lo studente che abbia rinunciato agli studi o che sia incorso nella decadenza pu^o chiedere il riconoscimento della precedente carriera. Il Consiglio valuta se riconoscere parzialmente o totalmente la precedente carriera, anche in termini di crediti formativi.</p> <p>3. La domanda intesa a ottenere il riconoscimento della precedente carriera deve essere compilata sul sito web dell'Area Didattica e presentata al Presidente del Consiglio tra il 1° giugno e il 10 settembre. La delibera del Consiglio si avrà entro la data di inizio del primo semestre dell'anno di corso cui lo studente viene iscritto.</p> <p>4. Alla domanda di cui al comma precedente deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante l'anno di immatricolazione, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha superato la relativa prova, la data del superamento e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali provengano da altra Università sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.</p>
<p>ARTICOLO 22 - Disposizioni sugli obblighi di frequenza.</p> <p>1. La frequenza è obbligatoria ed è accertata dal docente, che se ne avvale in sede di valutazione complessiva dell'impegno dello studente nelle prove di accertamento.</p>	<p>ARTICOLO 22 - Disposizioni sugli obblighi di frequenza.</p> <p>1. La frequenza è obbligatoria ed è accertata dal docente, che se ne avvale in sede di valutazione complessiva dell'impegno dello studente nelle prove di accertamento.</p>

Regolamento Corso di Laurea in Ingegneria Chimica

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CHIMICA	REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CHIMICA
<p>ART. 1 - Valore ed efficacia del Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Ingegneria Chimica.</p> <p>1. Il presente Regolamento, deliberato dal Consiglio del Corso di Laurea in Ingegneria Chimica (d'ora in poi definito Consiglio), in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università della Calabria e nel rispetto della libertà di insegnamento, consta di una "Parte generale" e di una "Parte speciale".</p> <p>2. La "Parte generale" è costituita dagli Articoli 1-25 e disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea in Ingegneria Chimica.</p> <p>La "Parte speciale" è costituita dagli Allegati.</p>	<p>ART. 1 - Valore ed efficacia del Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Ingegneria Chimica.</p> <p>1. Il presente Regolamento, deliberato dal Consiglio di Dipartimento in Chimica (d'ora in poi definito Consiglio), in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università della Calabria e nel rispetto della libertà di insegnamento, consta di una "Parte generale" e di una "Parte speciale".</p> <p>2. La "Parte generale" è costituita dagli Articoli 1-25 e disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea in Ingegneria Chimica.</p> <p>La "Parte speciale" è costituita dagli Allegati.</p>
<p>ART. 2 - Corso di Laurea in Ingegneria Chimica.</p> <p>1. Per conseguire la Laurea in Ingegneria Chimica lo studente deve avere acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria della lingua inglese.</p> <p>2. La durata normale del Corso di Laurea in Ingegneria Chimica è di tre anni, riducibili nel caso di riconoscimento di crediti ottenuti prima dell'ammissione.</p> <p>3. Il corso di laurea in Ingegneria Chimica ha per obiettivo la formazione di un laureato in possesso di metodologie e conoscenze scientifiche e applicative sufficienti ad affrontare e risolvere un'ampia categoria di problemi tipici dell'ingegneria chimica e di processo; esso propone perciò un itinerario di apprendimento utile sia all'inserimento nel mondo del lavoro che alla prosecuzione degli studi.</p> <p>L'organizzazione degli studi è intesa a conferire agli allievi, unitamente al corpo di conoscenze tecnico-scientifiche necessarie alla professione, un'adeguata capacità di comprensione teorica e traduzione applicativa delle nozioni, autonomia di giudizio e abilità di comunicazione.</p> <p>Più specificamente, esso persegue obiettivi di vario livello, riassumibili secondo la seguente</p>	<p>ART. 2 - Corso di Laurea in Ingegneria Chimica.</p> <p>1. Per conseguire la Laurea in Ingegneria Chimica lo studente deve avere acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria della lingua inglese.</p> <p>2. La durata normale del Corso di Laurea in Ingegneria Chimica è di tre anni, riducibili nel caso di riconoscimento di crediti ottenuti prima dell'ammissione.</p> <p>3 Il corso di laurea in Ingegneria Chimica ha per obiettivo la formazione di un laureato in possesso di metodologie e conoscenze scientifiche e applicative sufficienti ad affrontare e risolvere un'ampia categoria di problemi tipici dell'ingegneria chimica e di processo; esso propone perciò un itinerario di apprendimento utile sia all'inserimento nel mondo del lavoro che alla prosecuzione degli studi.</p> <p>L'organizzazione degli studi è intesa a conferire agli allievi, unitamente al corpo di conoscenze tecnico-scientifiche necessarie alla professione, un'adeguata capacità di comprensione teorica e traduzione applicativa delle nozioni, autonomia di giudizio e abilità di comunicazione.</p> <p>Più specificamente, esso persegue obiettivi di vario livello, riassumibili secondo la seguente</p>



<p>articolazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> conseguimento di una buona formazione di base (analisi matematica, geometria, fisica, chimica, informatica, disegno, etc.); acquisizione delle conoscenze essenziali alla formazione dell'ingegnere chimico (chimica applicata, termodinamica, principi di ingegneria chimica, scienza e tecnologia dei materiali, etc.); acquisizione di conoscenze più direttamente applicative (progettazione di apparecchiature, elettrotecnica, chimica industriale, strumentazione industriale, economia e organizzazione aziendale, etc.). <p>Le attività formative previste dal corso di laurea comprendono inoltre un corso di laboratorio articolato in moduli e capace di illustrare un'ampia varietà di argomenti tipici dell'ingegneria chimica, insegnamenti a scelta dello studente (riguardo ai quali vengono proposti corsi opzionali volti a introdurre contenuti legati a settori e problemi specifici), una prova finale da svolgere su un tema a scelta dello studente, con la supervisione di uno o più docenti e ricercatori afferenti al corso di laurea.</p> <p>4. Gli studenti del Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio potranno accedere al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio con integrale riconoscimento dei 180 crediti acquisiti.</p> <p>5. Per gli studenti in possesso di altra Laurea, il Consiglio definirà caso per caso i crediti da integrare. Le integrazioni curriculari non potranno superare comunque i 60 CFU.</p>	<p>articolazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> conseguimento di una buona formazione di base (analisi matematica, geometria, fisica, chimica, informatica, disegno, etc.); acquisizione delle conoscenze essenziali alla formazione dell'ingegnere chimico (chimica applicata, termodinamica, principi di ingegneria chimica, scienza e tecnologia dei materiali, etc.); acquisizione di conoscenze più direttamente applicative (progettazione di apparecchiature, elettrotecnica, chimica industriale, strumentazione industriale, economia e organizzazione aziendale, etc.). <p>Le attività formative previste dal corso di laurea comprendono inoltre un corso di laboratorio articolato in moduli e capace di illustrare un'ampia varietà di argomenti tipici dell'ingegneria chimica, insegnamenti a scelta dello studente (riguardo ai quali vengono proposti corsi opzionali volti a introdurre contenuti legati a settori e problemi specifici), una prova finale da svolgere su un tema a scelta dello studente, con la supervisione di uno o più docenti e ricercatori afferenti al corso di laurea.</p> <p>4. Gli studenti del Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio potranno accedere al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio con integrale riconoscimento dei 180 crediti acquisiti.</p> <p>5. Per gli studenti in possesso di altra Laurea, il Consiglio definirà caso per caso i crediti da integrare. Le integrazioni curriculari non potranno superare comunque i 60 CFU.</p>
<p>ART. 3 - Attività formative.</p> <p>1. Per attività formativa si intende ogni attività organizzata o prevista o riconosciuta dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle</p>	<p>ART. 3 - Attività formative.</p> <p>1. Per attività formativa si intende ogni attività organizzata o prevista o riconosciuta dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle</p>

attività di studio e di formazione individuale e di autoapprendimento anche svolte al di fuori dell'università.

2. Le attività formative costituenti il curriculum descritto nell'Articolo precedente e che rappresentano l'offerta fissa contenuta nel Manifesto degli Studi consistono in:

- corsi di insegnamento
- attività di tirocinio
- attività di progettazione interdisciplinare/laboratorio didattico di area
- prova finale.

Ad essi si aggiungono risorse didattiche integrative, di carattere flessibile, che comprendono:

- corsi integrativi
- visite tecniche e viaggi di istruzione
- periodi di studio all'estero.

3. I corsi di insegnamento si sviluppano in due semestri, l'attività didattica frontale per ciascun semestre si svolge in 12/14 settimane; i corsi sono tenuti, di norma, da docenti della **Facoltà** o, in alternativa, da **supplenti** (di altre **Facoltà** o di altri Atenei) o da professori a contratto (esterni all'Ateneo). In presenza di particolari esigenze didattiche, è possibile prevedere che un corso si estenda su più di due semestri; in questo caso esso si articolerà in moduli ciascuno dei quali non si estenderà al di là di un semestre.

4. I corsi che prevedono 3 o 4 ore di lezione settimanali sono di norma impartiti in non meno di due giorni alla settimana; quelli che ne prevedono 5 o 6 **in non meno** di tre giorni alla settimana e quelli che ne prevedono più di 6 **in non meno di quattro** giorni alla settimana. I corsi che prevedono in aggiunta alle lezioni consistenti attività didattiche di natura diversa da queste, quali ad esempio laboratori didattici, seminari, lezioni interdisciplinari, dibattiti, interventi di esperti e docenti esterni, ed altre, possono regolare l'orario ed il calendario delle attività didattiche e formative secondo le modalità proposte dal titolare del corso e approvate dal Consiglio.

5. Sulla base di giustificate esigenze didattiche e organizzative, un insegnamento può essere articolato in moduli, ciascuno corrispondente a argomenti che siano chiaramente individuabili all'interno di quelli complessivi dell'insegnamento. Ciascun modulo è affidato a un unico docente che ne avrà la responsabilità didattica.

attività di studio e di formazione individuale e di autoapprendimento anche svolte al di fuori dell'università.

2. Le attività formative costituenti il curriculum descritto nell'Articolo precedente e che rappresentano l'offerta fissa contenuta nel Manifesto degli Studi consistono in:

- corsi di insegnamento
- attività di tirocinio
- attività di progettazione interdisciplinare/laboratorio didattico di area
- prova finale.


Ad essi si aggiungono risorse didattiche integrative, di carattere flessibile, che comprendono:

- corsi integrativi
- visite tecniche e viaggi di istruzione
- periodi di studio all'estero.

3. I corsi di insegnamento si sviluppano in due semestri, l'attività didattica frontale per ciascun semestre si svolge in 12/14 settimane; i corsi sono tenuti, di norma, da docenti del **Dipartimento** o, in alternativa, da **supplenti** (di altri **Dipartimento** o di altri Atenei) o da professori a contratto (esterni all'Ateneo). In presenza di particolari esigenze didattiche, è possibile prevedere che un corso si estenda su più di due semestri; in questo caso esso si articolerà in moduli ciascuno dei quali non si estenderà al di là di un semestre.

4. I corsi che prevedono 3 o 4 ore di lezione settimanali sono di norma impartiti in non meno di due giorni alla settimana; quelli che ne prevedono 5 o 6 **in almeno** due giorni alla settimana e quelli che ne prevedono più di 6 **in non meno di tre** giorni alla settimana. I corsi che prevedono in aggiunta alle lezioni consistenti attività didattiche di natura diversa da queste, quali ad esempio laboratori didattici, seminari, lezioni interdisciplinari, dibattiti, interventi di esperti e docenti esterni, ed altre, possono regolare l'orario ed il calendario delle attività didattiche e formative secondo le modalità proposte dal titolare del corso e approvate dal Consiglio.

5. Sulla base di giustificate esigenze didattiche e organizzative, un insegnamento può essere articolato in moduli, ciascuno corrispondente a argomenti che siano chiaramente individuabili all'interno di quelli complessivi dell'insegnamento. Ciascun modulo è affidato a un unico docente che ne avrà la responsabilità didattica.





<p>6. Il Consiglio pu• proporre al Consiglio di Facoltà lo sdoppiamento dei corsi di uno o più insegnamenti, sulla base non solo del numero degli iscritti, ma anche della disponibilità di risorse e strutture didattiche e delle particolari caratteristiche del Corso di Laurea. Il Consiglio di Facoltà fissa le modalità di suddivisione degli studenti e verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento. I docenti responsabili di insegnamenti sdoppiati sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi di insegnamento e le modalità di verifica del profitto.</p> <p>7. Il Consiglio pu• deliberare che uno o più insegnamenti di qualsiasi tipologia e durata siano mutuati da altri Corsi di Studio anche appartenenti a classi diverse, acquisito il parere favorevole del Consiglio del Corso cui l'insegnamento fa capo e fermo restando il requisito della presenza di identici obiettivi formativi dell'insegnamento. La mutuaione, proposta dal Consiglio, è deliberata dal Consiglio di Facoltà.</p> <p>8. Le finalità didattiche, i contenuti di massima, le modalità di svolgimento delle lezioni, delle esercitazioni, delle attività di laboratorio e degli esami dei singoli insegnamenti sono descritte nelle Schede in Appendice al presente Regolamento.</p>	<p>6. Il Consiglio pu• proporre al Consiglio di Dipartimento lo sdoppiamento dei corsi di uno o più insegnamenti, sulla base non solo del numero degli iscritti, ma anche della disponibilità di risorse e strutture didattiche e delle particolari caratteristiche del Corso di Laurea. Il Consiglio di Dipartimento fissa le modalità di suddivisione degli studenti e verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento. I docenti responsabili di insegnamenti sdoppiati sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi di insegnamento e le modalità di verifica del profitto.</p> <p>7. Il Consiglio pu• deliberare che uno o più insegnamenti di qualsiasi tipologia e durata siano mutuati da altri Corsi di Studio anche appartenenti a classi diverse, acquisito il parere favorevole del Consiglio del Corso cui l'insegnamento fa capo e fermo restando il requisito della presenza di identici obiettivi formativi dell'insegnamento. La mutuaione, proposta dal Consiglio, è deliberata dal Consiglio di Dipartimento.</p> <p>8. Le finalità didattiche, i contenuti di massima, le modalità di svolgimento delle lezioni, delle esercitazioni, delle attività di laboratorio e degli esami dei singoli insegnamenti sono descritte nelle Schede in Appendice al presente Regolamento.</p>
<p>ART. 4 - Crediti formativi.</p> <p>1. Per credito formativo universitario si intende la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea.</p> <p>2. Al credito, di norma, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente. La quota dell'impegno orario complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale non pu• essere inferiore al 50% dell'impegno complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.</p> <p>3. Ai fini della definizione del numero complessivo di ore a disposizione dei docenti per lo svolgimento degli insegnamenti o di altre attività didattiche formative, si assume che 1 ora di lezione corrisponde a 3 ore di impegno dello studente, 1 ora di esercitazione corrisponde a 2 ore di impegno dello</p>	<p>ART. 4 - Crediti formativi.</p> <p>1. Per credito formativo universitario si intende la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea.</p> <p>2. Al credito, di norma, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente. La quota dell'impegno orario complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale non pu• essere inferiore al 50% dell'impegno complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.</p> <p>3. Ai fini della definizione del numero complessivo di ore a disposizione dei docenti per lo svolgimento degli insegnamenti o di altre attività didattiche formative, si assume che 1 ora di lezione corrisponde a 3 ore di impegno dello studente, 1 ora di esercitazione corrisponde a 2 ore di impegno dello</p>

studente. Per i laboratori e le esercitazioni a carattere progettuale, la corrispondenza tra ore di impegno dello studente e ore di didattica frontale è definita dal Consiglio sulla base della natura specifica dell'attività.

4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

5. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente è convenzionalmente fissata in 60 crediti.

6. La **Facoltà**, su proposta del Consiglio, può riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e le abilità culturali e professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso.

7. L'articolazione dei crediti prevista per il Corso di Laurea in Ingegneria Chimica è riportata nel Quadro Generale delle attività formative allegato al presente Regolamento (**Allegato A**), di cui costituisce parte integrante.

ART. 5 - Ammissione al Corso di Laurea e verifica dell'adeguata preparazione iniziale.

1. Possono essere ammessi al Corso di Laurea in Ingegneria Chimica i diplomati degli istituti di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale/quinquennale o quanti siano in possesso di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dalla **Facoltà** su proposta del Consiglio e ratificato dal Senato Accademico, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia e le convenzioni internazionali.

2. Per l'ammissione al Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio si richiedono capacità di comprensione verbale e di sintesi di un testo scritto, attitudine ad un approccio metodologico e conoscenze scientifiche di base di matematica, fisica e chimica.

3. La verifica della preparazione iniziale è obbligatoria ai fini dell'iscrizione, e consiste in un test coordinato a livello nazionale tra più **Facoltà** di Ingegneria. I contenuti, la data e le modalità di svolgimento del test sono definiti annualmente nel bando di ammissione. Lo stesso bando definisce i

studente. Per i laboratori e le esercitazioni a carattere progettuale, la corrispondenza tra ore di impegno dello studente e ore di didattica frontale è definita dal Consiglio sulla base della natura specifica dell'attività.

4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

5. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente è convenzionalmente fissata in 60 crediti.

6. Il **Dipartimento**, su proposta del Consiglio, può riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e le abilità culturali e professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso.


7. L'articolazione dei crediti prevista per il Corso di Laurea in Ingegneria Chimica è riportata nel Quadro Generale delle attività formative allegato al presente Regolamento (**Allegato A**), di cui costituisce parte integrante.

ART. 5 - Ammissione al Corso di Laurea e verifica dell'adeguata preparazione iniziale.

1. Possono essere ammessi al Corso di Laurea in Ingegneria Chimica i diplomati degli istituti di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale/quinquennale o quanti siano in possesso di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dalla **Dipartimento** su proposta del Consiglio e ratificato dal Senato Accademico, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia e le convenzioni internazionali.


2. Per l'ammissione al Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio si richiedono capacità di comprensione verbale e di sintesi di un testo scritto, attitudine ad un approccio metodologico e conoscenze scientifiche di base di matematica, fisica e chimica.

3. La verifica della preparazione iniziale è obbligatoria ai fini dell'iscrizione, e consiste in un test coordinato a livello nazionale tra più **Dipartimenti** di Ingegneria. I contenuti, la data e le modalità di svolgimento del test sono definiti annualmente nel bando di ammissione. Lo stesso



<p>criteri per la determinazione degli obblighi formativi aggiuntivi, cui adempiere mediante la frequenza di attività di supporto organizzate dalla Facoltà e il successivo superamento di una prova di verifica di matematica di base. L'obbligo formativo si estingue con il superamento della prova. Nessun esame potrà essere sostenuto prima che venga estinto l'obbligo formativo. L'estinzione dell'obbligo formativo deve avvenire necessariamente entro il primo anno, pena l'impossibilità di proseguire gli studi in qualsivoglia Corso di Laurea della Facoltà di Ingegneria.</p>	<p>bando definisce i criteri per la determinazione degli eventuali obblighi formativi aggiuntivi, cui adempiere mediante la frequenza di attività di supporto organizzate dalla Dipartimento e il successivo superamento di una prova di verifica, che può anche essere individuata nell'acquisizione dei crediti di uno specifico insegnamento. L'eventuale obbligo formativo si estingue con il superamento della prova o l'acquisizione dei crediti indicati.</p>
<p></p>	<p></p>
<p>ART. 6 - Opzione per il passaggio dai vecchi ordinamenti didattici al nuovo ordinamento didattico.</p> <p>1. Gli studenti già iscritti al Corso di Laurea in Ingegneria Chimica dei precedenti ordinamenti, che intendano passare al Corso di Laurea in Ingegneria Chimica previsto dal nuovo ordinamento didattico di cui al DM 270/04, devono presentare una formale richiesta al Consiglio.</p> <p>2. La domanda intesa ad ottenere il passaggio dal Corso di Laurea in Ingegneria Chimica dei precedenti ordinamenti didattici al Corso di Laurea in Ingegneria Chimica previsto dal nuovo ordinamento didattico deve essere compilata sul sito web dell'Area Didattica e presentata al Presidente del Corso di Laurea in Ingegneria Chimica tra il 1° giugno e il 10 settembre. La delibera del Consiglio si avrà entro la data di inizio del primo semestre dell'anno di corso cui lo studente viene iscritto.</p> <p>3. Alla dichiarazione di cui al comma precedente, gli studenti devono allegare una certificazione o autocertificazione attestante la data di superamento degli esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata e il numero di crediti.</p> <p>4. La tabella di conversione di ciascun insegnamento o altra attività formativa viene allegata al presente Regolamento (Allegato B), di cui costituisce parte integrante. Il Consiglio pu• richiedere colloqui integrativi di programmi per esami già superati.</p> <p>5. Eventuali crediti in esubero nel passaggio al nuovo ordinamento potranno, in tutto o in parte, essere riconosciuti successivamente nel Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica, sulla base</p>	<p>ART. 6 - Opzione per il passaggio dai vecchi ordinamenti didattici al nuovo ordinamento didattico.</p> <p>1. Gli studenti già iscritti al Corso di Laurea in Ingegneria Chimica dei precedenti ordinamenti, che intendano passare al Corso di Laurea in Ingegneria Chimica previsto dal nuovo ordinamento didattico di cui al DM 270/04, devono presentare una formale richiesta al Consiglio.</p> <p>2. La domanda intesa ad ottenere il passaggio dal Corso di Laurea in Ingegneria Chimica dei precedenti ordinamenti didattici al Corso di Laurea in Ingegneria Chimica previsto dal nuovo ordinamento didattico deve essere compilata sul sito web dell'Area Didattica e presentata al Direttore del Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica tra il 1° giugno e il 10 settembre. La delibera del Consiglio si avrà entro la data di inizio del primo semestre dell'anno di corso cui lo studente viene iscritto.</p> <p>3. Alla dichiarazione di cui al comma precedente, gli studenti devono allegare una certificazione o autocertificazione attestante la data di superamento degli esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata e il numero di crediti.</p> <p>4. La tabella di conversione di ciascun insegnamento o altra attività formativa viene allegata al presente Regolamento (Allegato B), di cui costituisce parte integrante. Il Consiglio pu• richiedere colloqui integrativi di programmi per esami già superati.</p> <p>5. Eventuali crediti in esubero nel passaggio al nuovo ordinamento potranno, in tutto o in parte, essere riconosciuti successivamente nel Corso di</p>

di apposite delibere del Consiglio.	Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica, sulla base di apposite delibere del Consiglio.
<p>ART. 7 - Prosecuzione e conclusione degli studi secondo gli ordinamenti didattici previgenti.</p> <p>1. Gli studenti già iscritti al Corso di Laurea in Ingegneria Chimica dei precedenti ordinamenti didattici alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento didattico hanno la facoltà di portare a conclusione i Corsi di Studio e conseguire il relativo titolo, secondo gli ordinamenti didattici previgenti.</p> <p>2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma gli studenti non dovranno esprimere alcuna opzione né presentare alcuna dichiarazione.</p> <p>3. Ai fini della prosecuzione e conclusione degli studi, nonché del rilascio dei relativi titoli, si applica e resta in vigore la disciplina relativa ai previgenti ordinamenti didattici, salvo, in ogni caso, il subentro del Consiglio di Corso di Laurea in Ingegneria Chimica nelle attribuzioni e competenze del precedente Consiglio di Corso di Laurea.</p>	<p>ART. 7 - Prosecuzione e conclusione degli studi secondo gli ordinamenti didattici previgenti.</p> <p>1. Gli studenti già iscritti al Corso di Laurea in Ingegneria Chimica dei precedenti ordinamenti didattici alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento didattico hanno la facoltà di portare a conclusione i Corsi di Studio e conseguire il relativo titolo, secondo gli ordinamenti didattici previgenti.</p> <p>2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma gli studenti non dovranno esprimere alcuna opzione né presentare alcuna dichiarazione.</p> <p>3. Ai fini della prosecuzione e conclusione degli studi, nonché del rilascio dei relativi titoli, si applica e resta in vigore la disciplina relativa ai previgenti ordinamenti didattici, salvo, in ogni caso, il subentro del Consiglio di Corso di Laurea in Ingegneria Chimica nelle attribuzioni e competenze del precedente Consiglio di Dipartimento.</p>
<p>ART. 8 - Piani di studio e iscrizione agli insegnamenti.</p> <p>a. Presentazione</p> <p>1. All'atto dell'iscrizione a tutti gli studenti viene assegnato il piano di studio statutario del Corso di Laurea in Ingegneria Chimica.</p> <p>2. Lo studente regolarmente in corso, non regolarmente in corso o fuori corso (di cui al successivo Art. 23) può ogni anno chiedere di modificare il proprio piano di studi; le modifiche possono interessare le attività formative dell'anno di corso cui lo studente è iscritto, quelle previste per gli anni successivi e quelle inserite negli anni precedenti i cui crediti non siano stati ancora acquisiti. I piani di studio diversi dai piani di studio ufficiali devono essere presentanti entro il 31 ottobre. Essi vengono sottoposti all'approvazione da parte del Consiglio che delibera in merito entro un mese dalla data di presentazione.</p> <p>3. Nel caso di indicazione nel piano di studio individuale di insegnamenti che risultino aggiuntivi rispetto a quelli richiesti per il conseguimento del titolo, i crediti acquisiti a seguito di prove di accertamento del profitto sostenute con esito positivo rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti a sensi della normativa in vigore. Le votazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti del calcolo finale. Ai fini del</p>	<p>ART. 8 - Piani di studio e iscrizione agli insegnamenti.</p> <p>a. Presentazione</p> <p>1. All'atto dell'iscrizione a tutti gli studenti viene assegnato il piano di studio statutario del Corso di Laurea in Ingegneria Chimica.</p> <p>2. Lo studente regolarmente in corso, non regolarmente in corso o fuori corso (di cui al successivo Art. 23) può ogni anno chiedere di modificare il proprio piano di studi; le modifiche possono interessare le attività formative dell'anno di corso cui lo studente è iscritto, quelle previste per gli anni successivi e quelle inserite negli anni precedenti i cui crediti non siano stati ancora acquisiti. I piani di studio diversi dai piani di studio ufficiali devono essere presentanti entro il 31 ottobre. Essi vengono sottoposti all'approvazione da parte del Consiglio che delibera in merito entro un mese dalla data di presentazione.</p> <p>3. Nel caso di indicazione nel piano di studio individuale di insegnamenti che risultino aggiuntivi rispetto a quelli richiesti per il conseguimento del titolo, i crediti acquisiti a seguito di prove di accertamento del profitto sostenute con esito positivo rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti a sensi della normativa in vigore. Le votazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti del calcolo finale. Ai fini del</p>



conseguimento del titolo di studio gli esami o le prove in soprannumero non sono obbligatori.

4. Gli studenti del Corso di Laurea in Ingegneria Chimica o sono obbligati a seguire i manifesti degli studi ufficiali previsti per il loro anno di immatricolazione riportati nell'**Allegato A**.

5. Agli studenti del Corso di Laurea in Ingegneria Chimica rritorio che abbiano già acquisito entro il 1° ottobre almeno 140 CFU è consentito l'inserimento di insegnamenti della Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica nel piano di studio della Laurea Triennale. Tali insegnamenti si configurano come insegnamenti aggiuntivi non curriculari, non obbligatori per il conseguimento del titolo di primo livello, e il cui voto non viene contabilizzato nella determinazione del voto finale di laurea. Gli esami di tali insegnamenti potranno essere sostenuti a condizione che la media degli esami già sostenuti più quelli da sostenere (attribuendo a questi ultimi un voto teorico di 18/30) determini un voto base di laurea uguale o superiore a cinque punti in meno della soglia minima di accesso alla prova per la verifica della preparazione personale stabilita dal Consiglio annualmente con apposita delibera, che comunque non potrà essere superiore a 82/110. La prenotazione all'esame ha valore di autocertificazione del possesso del requisito richiesto. Essi saranno poi riconosciuti nella carriera della Laurea Magistrale all'atto dell'iscrizione. L'inserimento degli insegnamenti deve essere effettuato mediante richiesta al Consiglio. Ottenuto il parere favorevole del Consiglio, il piano di studi della Laurea Triennale sarà integrato con gli insegnamenti aggiuntivi.

b. Iscrizione agli insegnamenti

1. L'iscrizione è, di norma, obbligatoria per tutti gli studenti iscritti al secondo e terzo anno.

L'iscrizione si effettua prima di ogni semestre. L'iscrizione vale per un anno; lo studente dovrà acquisire i crediti dell'insegnamento a cui si è iscritto entro 2 anni, pena la decadenza del programma e, quindi, l'obbligo di seguire nuovamente il corso. Lo stesso insegnamento non potrà essere frequentato per più di 2 volte, tranne in casi eccezionali stabiliti dal Consiglio previa regolare istanza da parte dello studente.

2. Il numero di crediti corrispondente agli insegnamenti cui lo studente si iscrive in ciascun anno deve essere compreso tra 30 e 70, fatto salvo

conseguimento del titolo di studio gli esami o le prove in soprannumero non sono obbligatori.

4. Gli studenti del Corso di Laurea in Ingegneria Chimica sono obbligati a seguire i manifesti degli studi ufficiali previsti per il loro anno di immatricolazione riportati nell'**Allegato A**.

5. Agli studenti del Corso di Laurea in Ingegneria Chimica che abbiano già acquisito entro il 1° ottobre almeno 140 CFU è consentito l'inserimento di insegnamenti della Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica nel piano di studio della Laurea Triennale. Tali insegnamenti si configurano come insegnamenti aggiuntivi non curriculari, non obbligatori per il conseguimento del titolo di primo livello, e il cui voto non viene contabilizzato nella determinazione del voto finale di laurea. Gli esami di tali insegnamenti potranno essere sostenuti a condizione che la media degli esami già sostenuti più quelli da sostenere (attribuendo a questi ultimi un voto teorico di 18/30) determini un voto base di laurea uguale o superiore a cinque punti in meno della soglia minima di accesso alla prova per la verifica della preparazione personale stabilita dal Consiglio annualmente con apposita delibera, che comunque non potrà essere superiore a 82/110. La prenotazione all'esame ha valore di autocertificazione del possesso del requisito richiesto. Essi saranno poi riconosciuti nella carriera della Laurea Magistrale all'atto dell'iscrizione. L'inserimento degli insegnamenti deve essere effettuato mediante richiesta al Consiglio. Ottenuto il parere favorevole del Consiglio, il piano di studi della Laurea Triennale sarà integrato con gli insegnamenti aggiuntivi.

b. Iscrizione agli insegnamenti


1. L'iscrizione è, di norma, obbligatoria per tutti gli studenti iscritti al secondo e terzo anno.

L'iscrizione si effettua prima di ogni semestre. L'iscrizione vale per un anno; lo studente dovrà acquisire i crediti dell'insegnamento a cui si è iscritto entro 2 anni, pena la decadenza del programma e, quindi, l'obbligo di seguire nuovamente il corso. Lo stesso insegnamento non potrà essere frequentato per più di 2 volte, tranne in casi eccezionali stabiliti dal Consiglio previa regolare istanza da parte dello studente.

2. Il numero di crediti corrispondente agli insegnamenti cui lo studente si iscrive in ciascun anno deve essere compreso tra 30 e 70, fatto salvo



<p>quanto previsto nel presente Regolamento relativamente all'inserimento nel piano di studi di insegnamenti in soprannumero non curricolari per l'iscrizione alla Laurea Magistrale.</p> <p>3. Lo studente che preveda, nel corso dell'anno, l'acquisizione di norma di 30 crediti può chiedere l'iscrizione come studente "non a tempo pieno" e fruire delle relative agevolazioni.</p>	<p>quanto previsto nel presente Regolamento relativamente all'inserimento nel piano di studi di insegnamenti in soprannumero non curricolari per l'iscrizione alla Laurea Magistrale.</p> <p>3. Lo studente che preveda, nel corso dell'anno, l'acquisizione di norma di 30 crediti può chiedere l'iscrizione come studente "non a tempo pieno" e fruire delle relative agevolazioni.</p>
<p>ART. 9 - Propedeuticità.</p> <p>1. Le propedeuticità tra gli insegnamenti del Corso di Laurea in Ingegneria Chimica sono riportate nell'Allegato C. Eventuali modifiche negli anni successivi sono deliberate dal Consiglio in sede di approvazione del Manifesto (sentito il Docente titolare o incaricato, o comunque i docenti dell'area disciplinare interessata), e modificano automaticamente l'Allegato C del presente Regolamento, di cui costituisce parte integrante.</p>	<p>ART. 9 - Propedeuticità.</p> <p>1. Le propedeuticità tra gli insegnamenti del Corso di Laurea in Ingegneria Chimica sono riportate nell'Allegato C. Eventuali modifiche negli anni successivi sono deliberate dal Consiglio in sede di approvazione del Manifesto (sentito il Docente titolare o incaricato, o comunque i docenti dell'area disciplinare interessata), e modificano automaticamente l'Allegato C del presente Regolamento, di cui costituisce parte integrante.</p>
<p>ART. 10 - Modalità dei passaggi al Corso di Laurea in Ingegneria Chimica e trasferimenti da altri Atenei.</p> <p>1. La valutazione delle domande di passaggio al Corso di Laurea in Ingegneria Chimica da altri corsi di studio all'interno dell'Ateneo, nonché i trasferimenti da altri Atenei, è di competenza del Consiglio, che delibera in merito al riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente ai fini della prosecuzione degli studi, sulla base della congruenza delle attività didattiche seguite con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea e della corrispondenza dei relativi carichi didattici, avendo verificato l'avvenuto accertamento del possesso dell'adeguata preparazione iniziale e la condizione dello studente rispetto a quanto specificato all'Articolo 5 del presente Regolamento. Il Consiglio assicura il riconoscimento del maggior numero di crediti già maturati dallo studente, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Nel caso di corsi di studio appartenenti alla Classe 7, il riconoscimento dei crediti non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.</p> <p>2. Alla domanda intesa ad ottenere il passaggio da Corsi di studio dell'Università della Calabria o il <i>nulla osta</i> al trasferimento al Corso di Laurea in Ingegneria Chimica da altro Ateneo, deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante</p>	<p>ART. 10 - Modalità dei passaggi al Corso di Laurea in Ingegneria Chimica e trasferimenti da altri Atenei.</p> <p>1. La valutazione delle domande di passaggio al Corso di Laurea in Ingegneria Chimica da altri corsi di studio all'interno dell'Ateneo, nonché i trasferimenti da altri Atenei, è di competenza del Consiglio, che delibera in merito al riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente ai fini della prosecuzione degli studi, sulla base della congruenza delle attività didattiche seguite con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea e della corrispondenza dei relativi carichi didattici, avendo verificato l'avvenuto accertamento del possesso dell'adeguata preparazione iniziale e la condizione dello studente rispetto a quanto specificato all'Articolo 5 del presente Regolamento. Il Consiglio assicura il riconoscimento del maggior numero di crediti già maturati dallo studente, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Nel caso di corsi di studio appartenenti alla Classe 7, il riconoscimento dei crediti non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.</p> <p>2. Alla domanda intesa ad ottenere il passaggio da Corsi di studio dell'Università della Calabria o il <i>nulla osta</i> al trasferimento al Corso di Laurea in Ingegneria Chimica da altro Ateneo, deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante</p>

l'anno di immatricolazione, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha acquisito crediti, la data del superamento dei relativi esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali richiedano il trasferimento da altra sede sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.

3. La domanda intesa ad ottenere il passaggio da Corsi di studio dell'Università della Calabria o il *nulla osta* al trasferimento al Corso di Laurea in Ingegneria Chimica da altro Ateneo deve essere compilata sul sito web dell'Area Didattica e presentata al **Presidente del Corso di Laurea in Ingegneria Chimica** tra il 1° giugno e il 10 settembre. La delibera del Consiglio si avrà entro la data di inizio del primo semestre dell'anno di corso cui lo studente chiede di passare o di trasferirsi.

4. Il passaggio da Corsi di Laurea della Facoltà di Ingegneria al Corso di Laurea in Ingegneria Chimica di studenti iscritti al primo anno, nel limite dei posti dichiarati disponibili dall'Area Didattica a seguito delle procedure di immatricolazione, è consentito anche anteriormente al 1° giugno. La richiesta di passaggio deve essere presentata tra il 1° gennaio e il 31 marzo e, se accolta, ha effetto dalla data di inizio del semestre immediatamente successivo alla data della delibera del Consiglio.

5. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di passaggio e fino alla effettiva iscrizione al nuovo corso, lo studente non può sostenere alcun esame ovvero compiere alcun ulteriore atto di carriera.

ART. 11 - Iscrizione ad anni successivi al primo di studenti già in possesso di un titolo di studio universitario.

1. Chiunque sia in possesso di un titolo di studio universitario può chiedere l'iscrizione ad un anno successivo al primo del Corso di Laurea in Ingegneria Chimica ed il riconoscimento di tutta o di parte dell'attività formativa completata per l'acquisizione del titolo di studio posseduto.

2. Alla domanda deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante il titolo di studio universitario posseduto, l'anno di immatricolazione e di conseguimento del titolo, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo

l'anno di immatricolazione, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha acquisito crediti, la data del superamento dei relativi esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali richiedano il trasferimento da altra sede sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.

3. La domanda intesa ad ottenere il passaggio da Corsi di studio dell'Università della Calabria o il *nulla osta* al trasferimento al Corso di Laurea in Ingegneria Chimica da altro Ateneo deve essere compilata sul sito web dell'Area Didattica e presentata al **Direttore del Dipartimento in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica** tra il 1° giugno e il 10 settembre. La delibera del Consiglio si avrà entro la data di inizio del primo semestre dell'anno di corso cui lo studente chiede di passare o di trasferirsi.



4. Il passaggio da Corsi di Laurea dell'Area di Ingegneria dell'UniCal al Corso di Laurea in Ingegneria Chimica di studenti iscritti al primo anno, nel limite dei posti dichiarati disponibili dall'Area Didattica a seguito delle procedure di immatricolazione, è consentito anche anteriormente al 1° giugno. La richiesta di passaggio deve essere presentata tra il 1° gennaio e il 31 marzo e, se accolta, ha effetto dalla data di inizio del semestre immediatamente successivo alla data della delibera del Consiglio.

5. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di passaggio e fino alla effettiva iscrizione al nuovo corso, lo studente non può sostenere alcun esame ovvero compiere alcun ulteriore atto di carriera.

ART. 11 - Iscrizione ad anni successivi al primo di studenti già in possesso di un titolo di studio universitario.

1. Chiunque sia in possesso di un titolo di studio universitario può chiedere l'iscrizione ad un anno successivo al primo del Corso di Laurea in Ingegneria Chimica ed il riconoscimento di tutta o di parte dell'attività formativa completata per l'acquisizione del titolo di studio posseduto.

2. Alla domanda deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante il titolo di studio universitario posseduto, l'anno di immatricolazione e di conseguimento del titolo, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo

<p>studente ha acquisito crediti di cui chiede il riconoscimento, la data del superamento dei relativi esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali abbiano conseguito il titolo presso altra Università sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.</p> <p>3. La domanda di cui al comma precedente deve essere compilata sul sito web dell'Area Didattica e presentata al Presidente del Corso di Laurea in Ingegneria Chimica tra il 1° giugno e il 10 settembre. La deliberazione da parte del Consiglio si avrà entro la data di inizio del primo semestre del Corso di Laurea in Ingegneria Chimica dell'anno accademico immediatamente successivo.</p> <p>4. Il Consiglio delibera circa l'accoglimento della domanda e, in caso positivo, determina l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto, individua gli insegnamenti e le attività formative riconoscibili ai fini della prosecuzione degli studi. Compete altresì al Consiglio la valutazione dell'adeguata preparazione iniziale di cui all'Articolo 5 del presente Regolamento.</p>	<p>studente ha acquisito crediti di cui chiede il riconoscimento, la data del superamento dei relativi esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali abbiano conseguito il titolo presso altra Università sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.</p> <p>3. La domanda di cui al comma precedente deve essere compilata sul sito web dell'Area Didattica e presentata al Presidente del Corso di Laurea in Ingegneria Chimica tra il 1° giugno e il 10 settembre. La deliberazione da parte del Consiglio si avrà entro la data di inizio del primo semestre del Corso di Laurea in Ingegneria Chimica dell'anno accademico immediatamente successivo.</p> <p>4. Il Consiglio delibera circa l'accoglimento della domanda e, in caso positivo, determina l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto, individua gli insegnamenti e le attività formative riconoscibili ai fini della prosecuzione degli studi. Compete altresì al Consiglio la valutazione dell'adeguata preparazione iniziale di cui all'Articolo 5 del presente Regolamento.</p>
<p>ART. 12 - Modalità di accertamento della conoscenza della lingua inglese.</p> <p>1. I 3 crediti degli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Laurea della Facoltà di Ingegneria relativi alla conoscenza della Lingua dell'U.E. diversa dall'italiano sono acquisiti con il superamento del PET (Preliminary English Test, Università di Cambridge). La Facoltà potrà riconoscere certificati rilasciati da altre Istituzioni, eventualmente già acquisiti dallo studente, come equivalenti all'attestato di superamento del P.E.T.</p> <p>2. Allo scopo di facilitare il superamento del PET, la Facoltà fornisce un supporto didattico specifico per l'apprendimento della Lingua Inglese, con caratteristiche del tutto peculiari rispetto agli insegnamenti curricolari.</p> <p>La Facoltà contribuisce, inoltre, in misura definita annualmente dal CdF alle spese del PET.</p>	<p>ART. 12 - Modalità di accertamento della conoscenza della lingua inglese.</p> <p>1. I 3 crediti degli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento relativi alla conoscenza della Lingua dell'U.E. diversa dall'italiano sono acquisiti con il superamento del PET (Preliminary English Test, Università di Cambridge). Il Dipartimento potrà riconoscere certificati rilasciati da altre Istituzioni, eventualmente già acquisiti dallo studente, come equivalenti all'attestato di superamento del P.E.T.</p>
<p>ART. 13 - Verifiche del profitto.</p> <p>1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.</p> <p>2. La verifica del profitto è obbligatoria per tutte le attività formative previste dal presente Regolamento didattico. L'accertamento del profitto è individuale.</p>	<p>ART. 13 - Verifiche del profitto.</p> <p>1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.</p> <p>2. La verifica del profitto è obbligatoria per tutte le attività formative previste dal presente Regolamento didattico. L'accertamento del profitto è individuale.</p>

3. La verifica del profitto per le attività formative diverse dai corsi di insegnamento pu• non prevedere una votazione, ma soltanto una valutazione di "superato" (che determina l'acquisizione da parte dello studente dei relativi crediti) o "non superato".

4. Per i corsi di insegnamento la prova di accertamento del profitto pu• essere in forma orale, o in forma scritta e orale. E' possibile utilizzare modalità di accertamento del profitto a risposta multipla, anche informatizzate, come forma concorrente di accertamento, nonché come forma di ammissione alle restanti parti della prova di accertamento del profitto.

5. Possono essere considerati in sede di esame gli elementi acquisiti nel corso di esercitazioni, attività di laboratorio e seminari svolti durante i corsi di insegnamento, anche se valutati dal solo responsabile di tali attività formative, purché incaricato dal docente del corso.

6. Qualora sia prevista una votazione, l'accertamento del profitto si conclude con un giudizio di approvazione espresso in trentesimi. L'esame è superato se la votazione ottenuta è non inferiore a diciotto trentesimi. La votazione di trenta trentesimi pu• essere accompagnata, a giudizio unanime della Commissione esaminatrice, dalla lode.

7. La registrazione degli esami di profitto avviene esclusivamente con l'utilizzo di strumenti informatici, attraverso la firma digitale.

8. Le prove di accertamento del profitto sono pubbliche e pubblica è la comunicazione delle votazioni riportate dagli studenti.

9. Non è consentito ripetere un esame di profitto già sostenuto con esito positivo.

10. Per sostenere le prove di accertamento del profitto lo studente deve essere iscritto e in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti e con le disposizioni relative all'accertamento dell'obbligo di frequenza, ai sensi dell'Art. 26 del presente Regolamento.

11. I calendari delle prove per la valutazione del profitto per le singole attività formative sono resi pubblici dalla **Facoltà**, anche per via telematica, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle sessioni.

12. Nell'intervallo tra il primo e il secondo semestre, si tengono due appelli: **il 1° nel mese di gennaio e il 2° nel mese di febbraio**. Alla fine del secondo semestre si tengono tre appelli: **il 1° nel mese di**

3. La verifica del profitto per le attività formative diverse dai corsi di insegnamento pu• non prevedere una votazione, ma soltanto una valutazione di "superato" (che determina l'acquisizione da parte dello studente dei relativi crediti) o "non superato".

4. Per i corsi di insegnamento la prova di accertamento del profitto pu• essere in forma orale, o in forma scritta e orale. E' possibile utilizzare modalità di accertamento del profitto a risposta multipla, anche informatizzate, come forma concorrente di accertamento, nonché come forma di ammissione alle restanti parti della prova di accertamento del profitto.

5. Possono essere considerati in sede di esame gli elementi acquisiti nel corso di esercitazioni, attività di laboratorio e seminari svolti durante i corsi di insegnamento, anche se valutati dal solo responsabile di tali attività formative, purché incaricato dal docente del corso.

6. Qualora sia prevista una votazione, l'accertamento del profitto si conclude con un giudizio di approvazione espresso in trentesimi. L'esame è superato se la votazione ottenuta è non inferiore a diciotto trentesimi. La votazione di trenta trentesimi pu• essere accompagnata, a giudizio unanime della Commissione esaminatrice, dalla lode.

7. La registrazione degli esami di profitto avviene esclusivamente con l'utilizzo di strumenti informatici, attraverso la firma digitale.

8. Le prove di accertamento del profitto sono pubbliche e pubblica è la comunicazione delle votazioni riportate dagli studenti.


9. Non è consentito ripetere un esame di profitto già sostenuto con esito positivo.

10. Per sostenere le prove di accertamento del profitto lo studente deve essere iscritto e in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti e con le disposizioni relative all'accertamento dell'obbligo di frequenza, ai sensi dell'Art. 26 del presente Regolamento.

11. I calendari delle prove per la valutazione del profitto per le singole attività formative sono resi pubblici dal **Dipartimento**, anche per via telematica, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle sessioni.

12. Nell'intervallo tra il primo e il secondo semestre, si tengono due appelli: **nei mesi di gennaio e di febbraio**. Alla fine del secondo semestre si tengono tre appelli: **due nei mesi di giugno e di luglio e il 3°**

Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Teresa Caligiuri



Il Vice Direttore
Prof. B. Sirangelo



giugno, il 2° nel mese di luglio e il 3° nel mese di settembre. Le finestre sono definite annualmente nel Calendario Accademico.

13. Gli appelli relativi a insegnamenti obbligatori dello stesso anno di corso devono, in ogni caso, essere fissati in modo tale da consentire allo studente di sostenere le prove in giorni distinti.

14. In ciascuna sessione, lo studente in regola con l'iscrizione e le tasse relative può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, tutte le prove di accertamento del profitto delle attività formative di cui possieda l'attestazione di frequenza e che si riferiscano comunque a corsi conclusi.

15. E' preliminare allo svolgimento delle prove di accertamento del profitto e costituisce condizione per la loro validità la verifica da parte della commissione esaminatrice dell'identità del candidato.

16. Eventuali sessioni aggiuntive per le attività di verifica del profitto devono rispettare comunque il tassativo divieto per gli studenti in corso della sovrapposizione delle attività medesime con le lezioni.

17. Le modalità di verifica relative ad ogni insegnamento e ad ogni altra forma di attività didattica sono riportate nelle schede degli insegnamenti (**Appendice**).

18. Le prove di accertamento del profitto sostenute con esito negativo non comportano necessariamente l'attribuzione di un voto, salvo che tale voto confluisca in un voto complessivo di insegnamento, che dovrà essere in ogni caso positivo. Gli studenti possono ripetere gli esami non superati relativi agli insegnamenti e alle altre attività didattiche, in tutti gli appelli d'esame previsti dal calendario degli esami.

19. Gli esami sono sostenuti con la Commissione vigente; il programma di esame rimane quello del corso frequentato per un periodo di 24 mesi.

ART. 14 - Commissioni per l'accertamento del profitto.

1. Le Commissioni per l'accertamento del profitto relative ai corsi di insegnamento sono nominate dal **Presidente del Consiglio** e sono, di norma, composte da 3 membri. La Commissione opera, comunque, validamente con la presenza effettiva del Presidente e di almeno un secondo componente.

2. Le Commissioni sono nominate all'inizio dell'anno accademico per la sua intera durata.

nel mese di settembre. Le finestre sono definite annualmente nel Calendario Accademico.

13. Gli appelli relativi a insegnamenti obbligatori dello stesso anno di corso devono, in ogni caso, essere fissati in modo tale da consentire allo studente di sostenere le prove in giorni distinti.

14. In ciascuna sessione, lo studente in regola con l'iscrizione e le tasse relative può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, tutte le prove di accertamento del profitto delle attività formative di cui possieda l'attestazione di frequenza e che si riferiscano comunque a corsi conclusi.

15. E' preliminare allo svolgimento delle prove di accertamento del profitto e costituisce condizione per la loro validità la verifica da parte della commissione esaminatrice dell'identità del candidato.

16. Eventuali sessioni aggiuntive per le attività di verifica del profitto devono rispettare comunque il tassativo divieto per gli studenti in corso della sovrapposizione delle attività medesime con le lezioni.

17. Le modalità di verifica relative ad ogni insegnamento e ad ogni altra forma di attività didattica sono riportate nelle schede degli insegnamenti (**Appendice**).

18. Le prove di accertamento del profitto sostenute con esito negativo non comportano necessariamente l'attribuzione di un voto, salvo che tale voto confluisca in un voto complessivo di insegnamento, che dovrà essere in ogni caso positivo. Gli studenti possono ripetere gli esami non superati relativi agli insegnamenti e alle altre attività didattiche, in tutti gli appelli d'esame previsti dal calendario degli esami.

19. Gli esami sono sostenuti con la Commissione vigente; il programma di esame rimane quello del corso frequentato per un periodo di 24 mesi.

ART. 14 - Commissioni per l'accertamento del profitto.

1. Le Commissioni per l'accertamento del profitto relative ai corsi di insegnamento sono nominate dal **Direttore del Consiglio** e sono, di norma, composte da 3 membri. La Commissione opera, comunque, validamente con la presenza effettiva del Presidente e di almeno un secondo componente.

2. Le Commissioni sono nominate all'inizio dell'anno accademico per la sua intera durata.



3. La Commissione è presieduta dal docente titolare dell'attività formativa. Nel caso di attività formative suddivise in più moduli di cui sono titolari docenti diversi, la valutazione è unitaria per l'intera attività formativa e la Commissione è presieduta dal docente individuato dal Presidente del Consiglio, che sarà di norma il docente di ruolo con maggiore anzianità accademica.

4. Nel caso di corsi di insegnamento o di moduli di uno stesso corso di studio - o di più corsi di studio della stessa **Facoltà** - sdoppiati o aventi la medesima denominazione ed offerti nello stesso semestre, ove sia nominata un'unica Commissione, di essa fanno parte tutti i titolari dei corsi stessi. Il presidente della Commissione d'esame viene designato dal Presidente del Consiglio, di norma è il professore di ruolo con maggiore anzianità accademica.

5. La nomina della Commissione per l'accertamento del profitto al termine di corsi di insegnamento attivati congiuntamente da due o più **Corsi di Laurea di una stessa Facoltà** spetta al **Presidente di Facoltà**.

6. Possono far parte della Commissione docenti di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati e assistenti del ruolo ad esaurimento di materie afferenti al settore scientifico-disciplinare o a settore affine, anche se di altra **Facoltà** dell'Ateneo. Possono altresì fare parte delle Commissioni cultori della materia.

7. Ove necessario, il Presidente della Commissione pu• richiedere al **Presidente del Consiglio** la nomina di un congruo numero di membri al fine di ripartire il lavoro di accertamento del profitto in più sottocommissioni.

8. Ogni sottocommissione opera validamente se formata da almeno due componenti, di cui almeno un docente di ruolo, supplente o a contratto, professore incaricato stabilizzato, ricercatore confermato o assistente del ruolo ad esaurimento, afferente al settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento, o a settore affine.

9. Il Presidente fornisce alle sottocommissioni direttive di uniformità e vigila sull'osservanza delle stesse, mantenendo la responsabilità di tutti gli esami svolti.

10. Nel caso di documentata indisponibilità del Presidente della Commissione, il Presidente del Consiglio provvede alla nomina di un sostituto.

3. La Commissione è presieduta dal docente titolare dell'attività formativa. Nel caso di attività formative suddivise in più moduli di cui sono titolari docenti diversi, la valutazione è unitaria per l'intera attività formativa e la Commissione è presieduta dal docente individuato dal Presidente del Consiglio, che sarà di norma il docente di ruolo con maggiore anzianità accademica.

4. Nel caso di corsi di insegnamento o di moduli di uno stesso corso di studio - o di più corsi di studio dello stesso **Dipartimento** - sdoppiati o aventi la medesima denominazione ed offerti nello stesso semestre, ove sia nominata un'unica Commissione, di essa fanno parte tutti i titolari dei corsi stessi. Il presidente della Commissione d'esame viene designato dal Presidente del Consiglio, di norma è il professore di ruolo con maggiore anzianità accademica.

5. La nomina della Commissione per l'accertamento del profitto al termine di corsi di insegnamento attivati congiuntamente da due o più **Corsi di Laurea di uno stesso Dipartimento** spetta al **Direttore del Dipartimento**.

6. Possono far parte della Commissione docenti di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati e assistenti del ruolo ad esaurimento di materie afferenti al settore scientifico-disciplinare o a settore affine, anche se di altro **Dipartimento** dell'Ateneo. Possono altresì fare parte delle Commissioni cultori della materia.

7. Ove necessario, il Presidente della Commissione pu• richiedere al **Direttore del Dipartimento** la nomina di un congruo numero di membri al fine di ripartire il lavoro di accertamento del profitto in più sottocommissioni.

8. Ogni sottocommissione opera validamente se formata da almeno due componenti, di cui almeno un docente di ruolo, supplente o a contratto, professore incaricato stabilizzato, ricercatore confermato o assistente del ruolo ad esaurimento, afferente al settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento, o a settore affine.

9. Il Presidente fornisce alle sottocommissioni direttive di uniformità e vigila sull'osservanza delle stesse, mantenendo la responsabilità di tutti gli esami svolti.

10. Nel caso di documentata indisponibilità del Presidente della Commissione, il Presidente del Consiglio provvede alla nomina di un sostituto.



<p>11. Nella determinazione del risultato dell'accertamento del profitto dello studente da parte della Commissione la responsabilità della valutazione finale è collegiale.</p> <p>12. Le modalità di accertamento del profitto e di determinazione del voto finale, qualora siano anche basate sull'esito di eventuali prove intermedie sostenute e/o sui risultati relativi ad eventuali attività di seminario, esercitazioni e lavori di gruppo svolti durante il corso, sono comunicate agli studenti nella prima settimana del corso.</p>	<p>11. Nella determinazione del risultato dell'accertamento del profitto dello studente da parte della Commissione la responsabilità della valutazione finale è collegiale.</p> <p>12. Le modalità di accertamento del profitto e di determinazione del voto finale, qualora siano anche basate sull'esito di eventuali prove intermedie sostenute e/o sui risultati relativi ad eventuali attività di seminario, esercitazioni e lavori di gruppo svolti durante il corso, sono comunicate agli studenti nella prima settimana del corso.</p>
<p>ART. 15 - Orientamento e tutorato.</p> <p>1. Il Consiglio nomina annualmente un delegato all'orientamento, che ha il compito di predisporre il materiale informativo sul Corso di Laurea in Ingegneria Chimica, curarne la diffusione negli Istituti secondari e tra le matricole, partecipare alle attività coordinate a livello di Facoltà e di Ateneo.</p> <p>2. Nel Corso di Laurea è istituito un servizio di tutorato per gli studenti. Obiettivo del tutorato è orientare ed assistere gli studenti nel corso degli studi, renderli attivamente partecipi del processo formativo, aiutarli a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi e assisterli nelle loro scelte formative.</p> <p>3. Responsabile delle attività di tutorato è il Presidente del Consiglio, che pu• delegare tale compito ad un suo delegato permanente scelto tra i professori di ruolo ed i ricercatori membri del Consiglio.</p> <p>4. Tra le attività di tutorato per gli studenti sono comprese:</p> <ul style="list-style-type: none">a) quelle relative all'“accoglienza”, cioè al sostegno dello studente immatricolato nei primi mesi della sua esperienza universitaria;b) le attività didattiche di sostegno, individuali e di gruppo, per il superamento di ostacoli cognitivi che si frappongono al superamento delle prove di accertamento del profitto;c) i corsi intensivi;d) le attività di tutorato;e) le attività per il tirocinio e l'inserimento nel mondo del lavoro. <p>In particolare, per quanto riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none">- il punto c), il Consiglio pu• attivare <i>corsi intensivi</i> di supporto o di recupero finalizzati a una più efficace fruizione dell'offerta formativa da parte degli studenti che si trovino in situazioni di svantaggio. Tali corsi possono avere luogo anche in	<p>ART. 15 - Orientamento e tutorato.</p> <p>1. Il Consiglio nomina annualmente un delegato all'orientamento, che ha il compito di predisporre il materiale informativo sul Corso di Laurea in Ingegneria Chimica, curarne la diffusione negli Istituti secondari e tra le matricole, partecipare alle attività coordinate a livello di Facoltà e di Ateneo.</p> <p>2. Nel Corso di Laurea è istituito un servizio di tutorato per gli studenti. Obiettivo del tutorato è orientare ed assistere gli studenti nel corso degli studi, renderli attivamente partecipi del processo formativo, aiutarli a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi e assisterli nelle loro scelte formative.</p> <p>3. Responsabile delle attività di tutorato è il Direttore del Dipartimento, che pu• delegare tale compito ad un suo delegato permanente scelto tra i professori di ruolo ed i ricercatori membri del Consiglio.</p> <p>4. Tra le attività di tutorato per gli studenti sono comprese:</p> <ul style="list-style-type: none">a) quelle relative all'“accoglienza”, cioè al sostegno dello studente immatricolato nei primi mesi della sua esperienza universitaria;b) le attività didattiche di sostegno, individuali e di gruppo, per il superamento di ostacoli cognitivi che si frappongono al superamento delle prove di accertamento del profitto;c) i corsi intensivi;d) le attività di tutorato;e) le attività per il tirocinio e l'inserimento nel mondo del lavoro. <p>In particolare, per quanto riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none">- il punto c), il Consiglio pu• attivare <i>corsi intensivi</i> di supporto o di recupero finalizzati a una più efficace fruizione dell'offerta formativa da parte degli studenti che si trovino in situazioni di svantaggio. Tali corsi possono avere luogo anche in



periodi di interruzione delle attività didattiche ed in orari serali.

- il punto d), l'attività di tutorato ha l'obiettivo di fornire a ciascuno studente un riferimento specifico tra i professori e i ricercatori dell'Ateneo cui rivolgersi per avere consigli e assistenza per la soluzione degli eventuali problemi che dovessero presentarsi nel corso della carriera universitaria. Entro il primo mese dalla disponibilità dell'elenco degli studenti che hanno effettuato l'opzione al Corso di Laurea, a ciascuno studente è attribuito un tutor tra i professori di ruolo ed i ricercatori afferenti al Corso di Laurea in Ingegneria Per l'Ambiente e il Territorio. Distinte attività di tutorato saranno svolte da studenti capaci e meritevoli iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale o ai Corsi di Dottorato di Ricerca. L'attribuzione è realizzata dal **Presidente del Consiglio** garantendo una distribuzione uniforme degli studenti tra i docenti di ruolo ed i ricercatori, e comunque in modo tale che a ciascun professore di ruolo e ricercatore vengono assegnati ogni anno non più di 30 studenti. Sono esentati da tale attività il **Presidente del Consiglio** ed eventualmente (su delibera del Consiglio) altri membri dello stesso che svolgano attività organizzative particolarmente gravose nell'ambito del Corso di Laurea.

Gli studenti immatricolati nel corso del primo anno degli studi hanno l'obbligo di incontrare almeno due volte il loro tutor, di norma, nell'orario che questi destina al ricevimento degli studenti.

ART. 16 - Laboratori didattici di area. Progetto interdisciplinare.

1. Il Consiglio attiva e gestisce laboratori didattici con funzione di supporto specifico per l'attività didattica relativa alle ore di esercitazione e laboratorio dei corsi istituzionali, di progettazione interdisciplinare e tirocinio.
2. Per ciascun laboratorio didattico di area, è individuato come responsabile un Docente membro del Consiglio e, possibilmente, afferente alla struttura dipartimentale cui il laboratorio appartiene.
3. Il progetto interdisciplinare consiste nella redazione, da parte dello studente, di un elaborato in cui confluiscono conoscenze e competenze acquisite in vari settori scientifico-disciplinari o in un'area disciplinare del Corso di Laurea, sotto la supervisione e l'assistenza di un gruppo di docenti, all'uopo designati dal Consiglio.

periodi di interruzione delle attività didattiche ed in orari serali.

- il punto d), l'attività di tutorato ha l'obiettivo di fornire a ciascuno studente un riferimento specifico tra i professori e i ricercatori dell'Ateneo cui rivolgersi per avere consigli e assistenza per la soluzione degli eventuali problemi che dovessero presentarsi nel corso della carriera universitaria. Entro il primo mese dalla disponibilità dell'elenco degli studenti che hanno effettuato l'opzione al Corso di Laurea, a ciascuno studente è attribuito un tutor tra i professori di ruolo ed i ricercatori afferenti al Corso di Laurea in Ingegneria Per l'Ambiente e il Territorio. Distinte attività di tutorato saranno svolte da studenti capaci e meritevoli iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale o ai Corsi di Dottorato di Ricerca. L'attribuzione è realizzata dal **Direttore del Dipartimento** garantendo una distribuzione uniforme degli studenti tra i docenti di ruolo ed i ricercatori, e comunque in modo tale che a ciascun professore di ruolo e ricercatore vengono assegnati ogni anno non più di 30 studenti. Sono esentati da tale attività il **Direttore del Dipartimento** ed eventualmente (su delibera del Consiglio) altri membri dello stesso che svolgano attività organizzative particolarmente gravose nell'ambito del Corso di Laurea.

Gli studenti immatricolati nel corso del primo anno degli studi hanno l'obbligo di incontrare almeno due volte il loro tutor, di norma, nell'orario che questi destina al ricevimento degli studenti.

ART. 16 - Laboratori didattici di area. Progetto interdisciplinare.

1. Il Consiglio attiva e gestisce laboratori didattici con funzione di supporto specifico per l'attività didattica relativa alle ore di esercitazione e laboratorio dei corsi istituzionali, di progettazione interdisciplinare e tirocinio.
2. Per ciascun laboratorio didattico di area, è individuato come responsabile un Docente membro del Consiglio e, possibilmente, afferente alla struttura dipartimentale cui il laboratorio appartiene.
3. Il progetto interdisciplinare consiste nella redazione, da parte dello studente, di un elaborato in cui confluiscono conoscenze e competenze acquisite in vari settori scientifico-disciplinari o in un'area disciplinare del Corso di Laurea, sotto la supervisione e l'assistenza di un gruppo di docenti, all'uopo designati dal Consiglio.

ART. 17 - Partecipazione a Corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore.

1. Il Consiglio, attraverso un'apposita commissione di tre membri (incluso il Presidente), esprime pareri sulle proposte progettuali dei "Corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore" (IFTS), inoltrate da Enti e Consorzi proponenti, qualora presentino specifico riferimento alle discipline dell'Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio.
2. La Commissione pu• in particolare esprimere parere sulla partecipazione attiva del Consiglio ai Corsi IFTS mediante propri membri, sia in qualità di rappresentanti dell'Università in seno al Comitato Tecnico Scientifico del Corso IFTS, sia in qualità di docenti del corso stesso.
3. La Commissione inoltre, sentiti i docenti di riferimento delle materie affini agli insegnamenti dei Corsi IFTS, stabilisce il numero massimo di CFU riconoscibili a studenti del Corso di Laurea che abbiano frequentato i Corsi IFTS, fissandone la ripartizione tra 'crediti formativi' (corrispondenti ad insegnamenti particolari o a scelta) e crediti da attribuire ad attività di progettazione interdisciplinare o tirocinio.

ART. 18 - Visite tecniche e Viaggi di istruzione.

1. A richiesta dei Docenti, il Consiglio pu• destinare parte della propria disponibilità finanziaria anche a visite tecniche o viaggi di istruzione a luoghi di particolare interesse tecnico e culturale, o a luoghi configurabili come 'laboratori' sul campo.
2. Nel presentare la richiesta al Consiglio, il Docente proponente dovrà aver cura di indicare il numero di studenti interessati, procurare i preventivi eventualmente necessari per le spese di trasferimento ed alloggio, e verificare che siano rispettate le necessarie condizioni di sicurezza nel corso del trasporto e della visita.

ART. 19 - Attività di tirocinio.

1. I "Tirocini Didattici Universitari" possono svolgersi presso Strutture Universitarie (*intra moenia*), oppure presso Enti pubblici o privati, Aziende, Studi professionali, Imprese e Industrie con cui l'Università della Calabria abbia stipulato apposita convenzione.
2. Per accedere alle attività di tirocinio previste dal suo piano di studio lo studente deve aver già acquisito almeno 120 crediti; egli pu• accedere a tale attività a partire dal secondo semestre del terzo anno di corso, e successivamente in qualunque

ART. 17 - Partecipazione a Corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore.


1. Il Consiglio, attraverso un'apposita commissione di tre membri (incluso il Presidente), esprime pareri sulle proposte progettuali dei "Corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore" (IFTS), inoltrate da Enti e Consorzi proponenti, qualora presentino specifico riferimento alle discipline dell'Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio.
2. La Commissione pu• in particolare esprimere parere sulla partecipazione attiva del Consiglio ai Corsi IFTS mediante propri membri, sia in qualità di rappresentanti dell'Università in seno al Comitato Tecnico Scientifico del Corso IFTS, sia in qualità di docenti del corso stesso.
3. La Commissione inoltre, sentiti i docenti di riferimento delle materie affini agli insegnamenti dei Corsi IFTS, stabilisce il numero massimo di CFU riconoscibili a studenti del Corso di Laurea che abbiano frequentato i Corsi IFTS, fissandone la ripartizione tra 'crediti formativi' (corrispondenti ad insegnamenti particolari o a scelta) e crediti da attribuire ad attività di progettazione interdisciplinare o tirocinio.

ART. 18 - Visite tecniche e Viaggi di istruzione.

1. A richiesta dei Docenti, il Consiglio pu• destinare parte della propria disponibilità finanziaria anche a visite tecniche o viaggi di istruzione a luoghi di particolare interesse tecnico e culturale, o a luoghi configurabili come 'laboratori' sul campo.
2. Nel presentare la richiesta al Consiglio, il Docente proponente dovrà aver cura di indicare il numero di studenti interessati, procurare i preventivi eventualmente necessari per le spese di trasferimento ed alloggio, e verificare che siano rispettate le necessarie condizioni di sicurezza nel corso del trasporto e della visita.

ART. 19 - Attività di tirocinio.

1. I "Tirocini Didattici Universitari" possono svolgersi presso Strutture Universitarie (*intra moenia*), oppure presso Enti pubblici o privati, Aziende, Studi professionali, Imprese e Industrie con cui l'Università della Calabria abbia stipulato apposita convenzione.
2. Per accedere alle attività di tirocinio previste dal suo piano di studio lo studente deve aver già acquisito almeno 120 crediti; egli pu• accedere a tale attività a partire dal secondo semestre del terzo anno di corso, e successivamente in qualunque




momento ne faccia richiesta.

3. L'attività di tirocinio deve essere espletata, di norma, in non meno di un mese. Ai fini della definizione del numero complessivo di giorni a disposizione dello studente per lo svolgimento del tirocinio in funzione dei crediti previsti dal suo piano di studio, si stabilisce che 1 CFU equivale a 25 ore di impegno studente. Non potranno, comunque, essere acquisiti più di 5 CFU per mese di tirocinio.

4. Il tirocinio è assegnato allo studente che ne fa richiesta dal **Presidente** del Consiglio (che può designare per questo e per i successivi adempimenti un delegato permanente). Il tirocinio si svolge sotto la supervisione di un Tutor Accademico, nominato dal Presidente del Consiglio e, nel caso di tirocinio svolto presso un Soggetto Ospitante esterno, da un Tutor Aziendale designato dal Soggetto stesso.

5. A conclusione del tirocinio lo studente presenta al Presidente del Consiglio una relazione che descrive nel dettaglio le attività svolte durante il periodo. A tale relazione va allegata la valutazione sulle attività, espressa dal Tutor Accademico e dal Tutor Aziendale (nel caso di tirocinio esterno). Sulla base di tale documentazione il Presidente del Consiglio attribuisce i relativi crediti.

6. Progetti, studi, analisi, effettuati durante il tirocinio possono essere oggetto della relazione da presentare per la prova finale.

7. Per lo svolgimento dei tirocini *intra moenia*, oltre ai laboratori didattici specifici del Corso di Laurea (cfr. **Articolo 17**), possono fornire la disponibilità anche i laboratori didattici, di ricerca e di attività conto terzi delle strutture dipartimentali, sentito il Consiglio di Dipartimento. La disciplina ed il coordinamento dell'uso dei laboratori presso cui può svolgersi il tirocinio *intra moenia* è regolata da un'apposita commissione formata da un membro del Consiglio in rappresentanza di ognuno dei suddetti laboratori.

ART. 20 - Prova finale per il conseguimento del titolo e Commissione per la valutazione della prova finale.

1. La prova finale consiste nella stesura di un elaborato scritto, o di un progetto, o di una relazione tecnica sull'attività di tirocinio, nonché nella sua presentazione orale da parte dello studente alla Commissione apposita, seguita da una discussione sulle questioni eventualmente poste dai membri

momento ne faccia richiesta.

3. L'attività di tirocinio deve essere espletata, di norma, in non meno di un mese. Ai fini della definizione del numero complessivo di giorni a disposizione dello studente per lo svolgimento del tirocinio in funzione dei crediti previsti dal suo piano di studio, si stabilisce che 1 CFU equivale a 25 ore di impegno studente. Non potranno, comunque, essere acquisiti più di 5 CFU per mese di tirocinio.

4. Il tirocinio è assegnato allo studente che ne fa richiesta dal **Direttore del Dipartimento** (che può designare per questo e per i successivi adempimenti un delegato permanente). Il tirocinio si svolge sotto la supervisione di un Tutor Accademico, nominato dal Presidente del Consiglio e, nel caso di tirocinio svolto presso un Soggetto Ospitante esterno, da un Tutor Aziendale designato dal Soggetto stesso.

5. A conclusione del tirocinio lo studente presenta al Presidente del Consiglio una relazione che descrive nel dettaglio le attività svolte durante il periodo. A tale relazione va allegata la valutazione sulle attività, espressa dal Tutor Accademico e dal Tutor Aziendale (nel caso di tirocinio esterno). Sulla base di tale documentazione il Presidente del Consiglio attribuisce i relativi crediti.

6. Progetti, studi, analisi, effettuati durante il tirocinio possono essere oggetto della relazione da presentare per la prova finale.

7. Per lo svolgimento dei tirocini *intra moenia*, oltre ai laboratori didattici specifici del Corso di Laurea (cfr. **Articolo 17**), possono fornire la disponibilità anche i laboratori didattici, di ricerca e di attività conto terzi delle strutture dipartimentali, sentito il Consiglio di Dipartimento. La disciplina ed il coordinamento dell'uso dei laboratori presso cui può svolgersi il tirocinio *intra moenia* è regolata da un'apposita commissione formata da un membro del Consiglio in rappresentanza di ognuno dei suddetti laboratori.

ART. 20 - Prova finale per il conseguimento del titolo e Commissione per la valutazione della prova finale.

1. La prova finale consiste nella stesura di un elaborato scritto, o di un progetto, o di una relazione tecnica sull'attività di tirocinio, nonché nella sua presentazione orale da parte dello studente alla Commissione apposita, seguita da una discussione sulle questioni eventualmente poste dai membri

della Commissione.

2. Per sostenere la prova finale prevista per il conseguimento del titolo di studio, lo studente deve aver acquisito tutti i crediti previsti dall'Ordinamento Didattico e dal suo piano di studi tranne quelli relativi alla prova finale stessa, ed essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.

3. Ai fini del superamento della prova finale è necessario conseguire il punteggio minimo di sessantasei centodecimi. Il punteggio massimo è di centodieci centodecimi con eventuale attribuzione della lode.

4. Il voto finale con il quale è conferito il titolo di studio, espresso in centodecimi, è determinato, in caso di superamento della prova, attribuendo un incremento, variabile da 0 ad un massimo di 9 punti, alla media ponderata (espressa in 110-mi) dei voti riportati nelle prove di verifica relative ad attività didattiche che prevedono una votazione finale, assumendo come peso il numero di crediti associati alla singola attività didattica, ed attribuendo il valore numerico di 33 agli esami conseguiti con lode.

I punti di incremento sono attribuiti come segue:

- fino a un massimo di 5 sulla base della valutazione di merito della prova finale effettuata dalla commissione;

- 3 punti per chi sostiene la prova finale entro il 31 dicembre successivo alla conclusione del 3° anno dall'anno di prima immatricolazione,

- 1 punto per chi sostiene la prova finale entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il punteggio finale viene arrotondato all'intero più vicino.

La lode pu• essere attribuita se il punteggio finale supera il 110 e la commissione è unanime nell'attribuzione.

5. La data di conferimento del titolo è quella del completamento della prova finale. La **Facoltà** pu• prevedere la proclamazione in forma pubblica del conferimento del titolo di studio al termine di tale prova o in una o più cerimonie pubbliche annuali, eventualmente insieme con altri Corsi di Laurea.

6. I diplomi dei titoli di studio riporteranno apposita annotazione della non comparabilità, a causa della diversa modalità di determinazione della stessa, della votazione finale riportata con quelle analoghe dei titoli di studio rilasciati in base alla normativa preesistente.

della Commissione.

2. Per sostenere la prova finale prevista per il conseguimento del titolo di studio, lo studente deve aver acquisito tutti i crediti previsti dall'Ordinamento Didattico e dal suo piano di studi tranne quelli relativi alla prova finale stessa, ed essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.

3. Ai fini del superamento della prova finale è necessario conseguire il punteggio minimo di sessantasei centodecimi. Il punteggio massimo è di centodieci centodecimi con eventuale attribuzione della lode.

4. Il voto finale con il quale è conferito il titolo di studio, espresso in centodecimi, è determinato, in caso di superamento della prova, attribuendo un incremento, variabile da 0 ad un massimo di 9 punti, alla media ponderata (espressa in 110-mi) dei voti riportati nelle prove di verifica relative ad attività didattiche che prevedono una votazione finale, assumendo come peso il numero di crediti associati alla singola attività didattica, ed attribuendo il valore numerico di 33 agli esami conseguiti con lode.

I punti di incremento sono attribuiti come segue:

- fino a un massimo di 5 sulla base della valutazione di merito della prova finale effettuata dalla commissione;

- 3 punti per chi sostiene la prova finale entro il 31 dicembre successivo alla conclusione del 3° anno dall'anno di prima immatricolazione,

- 1 punto per chi sostiene la prova finale entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il punteggio finale viene arrotondato all'intero più vicino.

La lode pu• essere attribuita se il punteggio finale supera il 110 e la commissione è unanime nell'attribuzione.

5. La data di conferimento del titolo è quella del completamento della prova finale. Il **Dipartimento** pu• prevedere la proclamazione in forma pubblica del conferimento del titolo di studio al termine di tale prova o in una o più cerimonie pubbliche annuali, eventualmente insieme con altri Corsi di Laurea.

6. I diplomi dei titoli di studio riporteranno apposita annotazione della non comparabilità, a causa della diversa modalità di determinazione della stessa, della votazione finale riportata con quelle analoghe dei titoli di studio rilasciati in base alla normativa

7. Le prove finali per il conferimento di titoli universitari sono pubbliche. Lo studente che intende sostenere la prova finale ne fa domanda all'Area Didattica almeno 30 giorni prima.

8. La tesi di Laurea, corredata dalla firma di almeno un relatore, deve essere presentata dal candidato ai competenti uffici amministrativi almeno 15 giorni prima della prova finale. La tesi pu• essere presentata su supporto informatico, firmata dal relatore e dal candidato anche mediante l'apposizione di firma digitale basata sul certificato elettronico emesso da certificatore qualificato.

9. All'atto della presentazione della domanda lo studente indica il "tutore" che lo assiste nella preparazione della tesi ed è presente alla prova finale. Nel caso di prova finale collegata all'attività di tirocinio, il tutore è il "tutor accademico" del tirocinio.

10. Il relatore della tesi di Laurea è, di prassi, membro effettivo della Commissione per la valutazione della prova finale relativa al medesimo candidato ma pu• essere sostituito da un membro supplente solo in caso di assenza giustificata o sopravvenuto impedimento.

11. Una copia della tesi è depositata, a cura dei competenti uffici, presso il Sistema Bibliotecario d'Ateneo.

L'accesso alle tesi depositate e la loro consultazione non sono soggetti ad alcuna specifica restrizione aggiuntiva, rispetto a quelle previste per l'accesso e la consultazione del patrimonio librario in genere. Non è ammesso in nessuna forma il prestito delle tesi.

12. Le date delle prove finali sono definite e rese pubbliche dal Consiglio almeno un mese prima dell'inizio delle sessioni, prevedendone almeno una al termine di ciascuna sessione delle prove di accertamento del profitto ed una alla fine dell'anno solare.

13. I calendari delle prove per la valutazione finale sono resi pubblici, anche per via telematica, almeno un mese prima dell'inizio delle sessioni.

14. Lo studente che abbia maturato tutti i crediti previsti dal suo piano di studi pu• conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.

15. La Commissione per la valutazione della prova finale è nominata dal **Presidente di Facoltà su**

preesistente.

7. Le prove finali per il conferimento di titoli universitari sono pubbliche. Lo studente che intende sostenere la prova finale ne fa domanda all'Area Didattica almeno 30 giorni prima.

8. La tesi di Laurea, corredata dalla firma di almeno un relatore, deve essere presentata dal candidato ai competenti uffici amministrativi almeno 15 giorni prima della prova finale. La tesi pu• essere presentata su supporto informatico, firmata dal relatore e dal candidato anche mediante l'apposizione di firma digitale basata sul certificato elettronico emesso da certificatore qualificato.

9. All'atto della presentazione della domanda lo studente indica il "tutore" che lo assiste nella preparazione della tesi ed è presente alla prova finale. Nel caso di prova finale collegata all'attività di tirocinio, il tutore è il "tutor accademico" del tirocinio.

10. Il relatore della tesi di Laurea è, di prassi, membro effettivo della Commissione per la valutazione della prova finale relativa al medesimo candidato ma pu• essere sostituito da un membro supplente solo in caso di assenza giustificata o sopravvenuto impedimento.

11. Una copia della tesi è depositata, a cura dei competenti uffici, presso il Sistema Bibliotecario d'Ateneo.

L'accesso alle tesi depositate e la loro consultazione non sono soggetti ad alcuna specifica restrizione aggiuntiva, rispetto a quelle previste per l'accesso e la consultazione del patrimonio librario in genere. Non è ammesso in nessuna forma il prestito delle tesi.

12. Le date delle prove finali sono definite e rese pubbliche dal Consiglio almeno un mese prima dell'inizio delle sessioni, prevedendone almeno una al termine di ciascuna sessione delle prove di accertamento del profitto ed una alla fine dell'anno solare.

13. I calendari delle prove per la valutazione finale sono resi pubblici, anche per via telematica, almeno un mese prima dell'inizio delle sessioni.

14. Lo studente che abbia maturato tutti i crediti previsti dal suo piano di studi pu• conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.

15. La Commissione per la valutazione della prova finale è nominata dal **Direttore del Dipartimento**.



<p>proposta del Consiglio. La Commissione è composta da un minimo di cinque membri, di cui almeno due professori di ruolo dell'Ateneo, responsabili di insegnamento nella Facoltà di Ingegneria.</p> <p>16. Possono far parte della Commissione docenti di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati ed assistenti del ruolo ad esaurimento, anche se di altra Facoltà dell'Ateneo.</p> <p>17. Di norma, Presidente della Commissione è il Presidente del Consiglio se ne fa parte, o il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo. A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dal Consiglio.</p> <p>18. Il Presidente designa tra i componenti della Commissione il Segretario incaricato della verbalizzazione.</p> <p>19. Il verbale è redatto contestualmente alla prova, anche con modalità informatizzate, e immediatamente sottoscritto dal candidato e da tutti i componenti della commissione.</p> <p>20. Il Presidente della commissione è tenuto a trasmettere all'ufficio competente i verbali delle prove effettuate al termine delle prove stesse.</p>	<p>La Commissione è composta da un minimo di cinque membri, di cui almeno due professori di ruolo dell'Ateneo, responsabili di insegnamento nel Dipartimento.</p> <p>16. Possono far parte della Commissione docenti di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati ed assistenti del ruolo ad esaurimento, anche se di altra Facoltà dell'Ateneo.</p> <p>17. Di norma, Presidente della Commissione è il Direttore se ne fa parte, o il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo. A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dal Consiglio.</p> <p>18. Il Presidente designa tra i componenti della Commissione il Segretario incaricato della verbalizzazione.</p> <p>19. Il verbale è redatto contestualmente alla prova, anche con modalità informatizzate, e immediatamente sottoscritto dal candidato e da tutti i componenti della commissione.</p> <p>20. Il Presidente della commissione è tenuto a trasmettere all'ufficio competente i verbali delle prove effettuate al termine delle prove stesse.</p>
<p>ART. 21 - Modalità organizzative delle attività formative per gli studenti impegnati non a tempo pieno.</p> <p>1. Il Corso di Laurea in Ingegneria Chimica prevede uno specifico percorso formativo per gli studenti impegnati non a tempo pieno, di cui all'Allegato D del presente Regolamento. Tale percorso formativo è articolato su un impegno medio annuo dello studente corrispondente all'acquisizione di norma di 30 crediti. Lo studente all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione opera la scelta tra impegno a tempo pieno o impegno non a tempo pieno. Salvo tale specifica opzione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno.</p> <p>2. Per il Corso di Laurea in Ingegneria Chimica sarà possibile, accertata la disponibilità di risorse logistiche e finanziarie, offrire specifiche attività formative per gli studenti impegnati non a tempo pieno.</p> <p>Tali attività formative potranno essere svolte anche in orario serale, il sabato e a distanza. Il Consiglio potrà decidere di consentire l'accesso a tali attività formative anche agli studenti impegnati a tempo</p>	<p>ART. 21 - Modalità organizzative delle attività formative per gli studenti impegnati non a tempo pieno.</p> <p>1. Il Corso di Laurea in Ingegneria Chimica prevede uno specifico percorso formativo per gli studenti impegnati non a tempo pieno, di cui all'Allegato D del presente Regolamento. Tale percorso formativo è articolato su un impegno medio annuo dello studente corrispondente all'acquisizione di norma di 30 crediti. Lo studente all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione opera la scelta tra impegno a tempo pieno o impegno non a tempo pieno. Salvo tale specifica opzione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno.</p> <p>2. Per il Corso di Laurea in Ingegneria Chimica sarà possibile, accertata la disponibilità di risorse logistiche e finanziarie, offrire specifiche attività formative per gli studenti impegnati non a tempo pieno.</p> <p>Tali attività formative potranno essere svolte anche in orario serale, il sabato e a distanza. Il Consiglio potrà decidere di consentire l'accesso a tali attività formative anche agli studenti impegnati a tempo</p>



pieno.
3. Tasse e contributi a carico degli studenti impegnati non a tempo pieno sono indicati nel Manifesto Annuale degli Studi tenendo in debito conto il minore onere per l'Università che deriva dalla ridotta intensità del loro impegno negli studi.
4. L'opzione per l'impegno non a tempo pieno è lasciata all'autonoma decisione dello studente e non pu• essere subordinata al possesso di requisiti di alcun tipo.
5. Lo studente impegnato a tempo pieno negli studi pu• chiedere di passare al percorso formativo riservato agli studenti impegnati non a tempo pieno indicando l'anno cui chiede di essere iscritto. Lo studente impegnato non a tempo pieno pu• chiedere di passare al percorso formativo riservato agli studenti impegnati a tempo pieno, indicando l'anno di corso cui chiede di essere iscritto. In entrambi i casi:
• la richiesta deve essere inoltrata all'Area Didattica e al Consiglio;
• il passaggio ha luogo all'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo.
Il Consiglio delibera entro la data di inizio del primo semestre dell'anno accademico immediatamente successivo.

ART. 22 - Mobilità degli studenti e riconoscimento delle attività formative svolte all'estero.

1. Gli studenti dell'Università della Calabria possono svolgere parte dei propri studi presso Università estere. A tal fine possono essere stipulati accordi fra Università.
2. Le attività di mobilità degli studenti sono curate direttamente dal Consiglio, che definisce e/o conferma di anno in anno le sedi Universitarie estere (europee ed extra europee) presso cui è possibile svolgere periodi di studio e soggiorno.
3. Per ogni convenzione attivata, il Consiglio designa un Docente delegato a curare i rapporti con l'università convenzionata, a raccogliere e valutare le domande degli studenti, a stabilire le equipollenze delle attività formative svolte all'estero in termini di attività e numero di CFU corrispondenti nell'ambito dell'offerta formativa del Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, incluso l'eventuale modalità di riconoscimento del titolo acquisito all'estero.
4. Lo studente interessato allo svolgimento di attività

pieno.
3. Tasse e contributi a carico degli studenti impegnati non a tempo pieno sono indicati nel Manifesto Annuale degli Studi tenendo in debito conto il minore onere per l'Università che deriva dalla ridotta intensità del loro impegno negli studi.
4. L'opzione per l'impegno non a tempo pieno è lasciata all'autonoma decisione dello studente e non pu• essere subordinata al possesso di requisiti di alcun tipo.
5. Lo studente impegnato a tempo pieno negli studi pu• chiedere di passare al percorso formativo riservato agli studenti impegnati non a tempo pieno indicando l'anno cui chiede di essere iscritto. Lo studente impegnato non a tempo pieno pu• chiedere di passare al percorso formativo riservato agli studenti impegnati a tempo pieno, indicando l'anno di corso cui chiede di essere iscritto. In entrambi i casi:
• la richiesta deve essere inoltrata all'Area Didattica e al Consiglio;
• il passaggio ha luogo all'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo.
Il Consiglio delibera entro la data di inizio del primo semestre dell'anno accademico immediatamente successivo.

ART. 22 - Mobilità degli studenti e riconoscimento delle attività formative svolte all'estero.

1. Gli studenti dell'Università della Calabria possono svolgere parte dei propri studi presso Università estere. A tal fine possono essere stipulati accordi fra Università.
2. Le attività di mobilità degli studenti sono curate direttamente dal Consiglio, che definisce e/o conferma di anno in anno le sedi Universitarie estere (europee ed extra europee) presso cui è possibile svolgere periodi di studio e soggiorno.
3. Per ogni convenzione attivata, il Consiglio designa un Docente delegato a curare i rapporti con l'università convenzionata, a raccogliere e valutare le domande degli studenti, a stabilire le equipollenze delle attività formative svolte all'estero in termini di attività e numero di CFU corrispondenti nell'ambito dell'offerta formativa del Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, incluso l'eventuale modalità di riconoscimento del titolo acquisito all'estero.
4. Lo studente interessato allo svolgimento di attività

formative all'estero è tenuto a presentare in tempo utile domanda al Consiglio allegando la documentazione disponibile relativa alle attività formative che intende seguire all'estero (compresi il numero di crediti ed una descrizione del contenuto di ciascuna attività formativa, il numero di ore di lezione e di esercitazioni, e le modalità di accertamento del profitto) e di cui intende richiedere il riconoscimento.

5. Il Consiglio, su proposta del docente delegato, delibera entro 45 giorni dal ricevimento della domanda su quali siano le frequenze, le attività formative, i relativi settori scientifico-disciplinari, ed i crediti riconoscibili come equivalenti e riconducibili ad attività formative previste nel Piano di studio dello studente. Qualora le attività formative da svolgere presso Università estere non siano previste nel piano di studio dello studente, il Consiglio deve inviare all'Area Didattica apposita delibera indicante la variazione del piano di studio che deve essere recepita con decorrenza dalla data della stessa delibera, ovvero per l'anno accademico in corso e non per quello successivo.

6. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della documentazione e della certificazione esibita dallo studente, il Consiglio emana la delibera relativa al riconoscimento delle frequenze, delle attività formative, con i relativi settori scientifico-disciplinari, dei crediti e dell'esito dell'eventuale accertamento del profitto, in modo che siano direttamente riferibili ad attività formative previste nel Piano di studio dello studente.

7. Lo studente può presentare al Consiglio istanza di riconoscimento in itinere delle attività formative svolte presso università estere diverse da quelle autorizzate, motivando adeguatamente la ragione della difformità. Su tali istanze il Consiglio esprime parere con urgenza.

8. La delibera del Consiglio ai fini del riconoscimento non è necessaria nel caso in cui, nell'ambito di programmi di scambio, siano state approvate dalla facoltà tabelle di equivalenza tra attività formative tenute presso le università coinvolte, oppure se il riconoscimento sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato il sistema di trasferimento dei crediti ECTS.

9. Copia delle delibere del Consiglio per il riconoscimento delle attività formative degli studenti in mobilità (Erasmus) deve essere trasmessa

formative all'estero è tenuto a presentare in tempo utile domanda al Consiglio allegando la documentazione disponibile relativa alle attività formative che intende seguire all'estero (compresi il numero di crediti ed una descrizione del contenuto di ciascuna attività formativa, il numero di ore di lezione e di esercitazioni, e le modalità di accertamento del profitto) e di cui intende richiedere il riconoscimento.

5. Il Consiglio, su proposta del docente delegato, delibera entro 45 giorni dal ricevimento della domanda su quali siano le frequenze, le attività formative, i relativi settori scientifico-disciplinari, ed i crediti riconoscibili come equivalenti e riconducibili ad attività formative previste nel Piano di studio dello studente. Qualora le attività formative da svolgere presso Università estere non siano previste nel piano di studio dello studente, il Consiglio deve inviare all'Area Didattica apposita delibera indicante la variazione del piano di studio che deve essere recepita con decorrenza dalla data della stessa delibera, ovvero per l'anno accademico in corso e non per quello successivo.

6. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della documentazione e della certificazione esibita dallo studente, il Consiglio emana la delibera relativa al riconoscimento delle frequenze, delle attività formative, con i relativi settori scientifico-disciplinari, dei crediti e dell'esito dell'eventuale accertamento del profitto, in modo che siano direttamente riferibili ad attività formative previste nel Piano di studio dello studente.

7. Lo studente può presentare al Consiglio istanza di riconoscimento in itinere delle attività formative svolte presso università estere diverse da quelle autorizzate, motivando adeguatamente la ragione della difformità. Su tali istanze il Consiglio esprime parere con urgenza.

8. La delibera del Consiglio ai fini del riconoscimento non è necessaria nel caso in cui, nell'ambito di programmi di scambio, siano state approvate dalla facoltà tabelle di equivalenza tra attività formative tenute presso le università coinvolte, oppure se il riconoscimento sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato il sistema di trasferimento dei crediti ECTS.

9. Copia delle delibere del Consiglio per il riconoscimento delle attività formative degli studenti in mobilità (Erasmus) deve essere trasmessa

all'Ufficio LLP/ERASMUS dell'Ateneo.

10. L'Università favorisce gli scambi di studenti con Università estere secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e offrendo supporto organizzativo e logistico agli scambi. Tali scambi devono avvenire secondo convenzioni preventivamente approvate dall'Università.

11. Gli studenti in mobilità, in entrata nell'Ateneo, devono essere considerati, a tutti gli effetti, studenti dell'Università della Calabria attraverso la formalizzazione della loro iscrizione con rilascio di eventuale matricola provvisoria e libretto di studi.

12. I dati relativi agli esami sostenuti da parte degli studenti in mobilità devono essere registrati nella banca dati dell'Area Didattica.

13. I professori di ruolo dei singoli Corsi di studio che esaminano uno studente Erasmus devono compilare in duplice copia lo statino d'esame. Una copia deve essere trasmessa all'Area Didattica - Settore Segreteria studenti - secondo l'iter seguito per tutti gli studenti dell'Ateneo, l'altra deve essere trasmessa al **coordinatore ECTS di Facoltà** che a sua volta trascrive i risultati dei singoli esami su un apposito modulo denominato "Transcript of Records", che invia in duplice copia all'Ufficio Socrates insieme agli statini. I "Transcript of Records" sono debitamente firmati dai coordinatori ECTS di Facoltà e dal coordinatore istituzionale Socrates dell'Ateneo.

L'Ufficio Socrates provvede ad inviare i "Transcript of Records" alle Università partner.

ART. 23 - Studenti "regolarmente in corso", "non regolarmente in corso" e "fuori corso".

1. Per essere iscritto "regolarmente in corso" al secondo anno lo studente impegnato a tempo pieno deve aver acquisito entro la data di inizio dei corsi del secondo anno un numero di crediti pari a 36.

Per essere iscritto "regolarmente in corso" al terzo anno lo studente impegnato a tempo pieno deve avere acquisito entro la data di inizio dei corsi del terzo anno un numero di crediti pari a 72.

2. Lo studente impegnato a tempo pieno che non soddisfi le condizioni di cui al comma precedente puo':

a) iscriversi come studente impegnato non a tempo pieno, nel caso in cui abbia acquisito i crediti richiesti per l'ammissione in qualità di studente regolarmente in corso;

all'Ufficio LLP/ERASMUS dell'Ateneo.

10. L'Università favorisce gli scambi di studenti con Università estere secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e offrendo supporto organizzativo e logistico agli scambi. Tali scambi devono avvenire secondo convenzioni preventivamente approvate dall'Università.

11. Gli studenti in mobilità, in entrata nell'Ateneo, devono essere considerati, a tutti gli effetti, studenti dell'Università della Calabria attraverso la formalizzazione della loro iscrizione con rilascio di eventuale matricola provvisoria e libretto di studi.

12. I dati relativi agli esami sostenuti da parte degli studenti in mobilità devono essere registrati nella banca dati dell'Area Didattica.

13. I professori di ruolo dei singoli Corsi di studio che esaminano uno studente Erasmus devono compilare in duplice copia lo statino d'esame. Una copia deve essere trasmessa all'Area Didattica - Settore Segreteria studenti - secondo l'iter seguito per tutti gli studenti dell'Ateneo, l'altra deve essere trasmessa al **coordinatore ECTS di Dipartimento** che a sua volta trascrive i risultati dei singoli esami su un apposito modulo denominato "Transcript of Records", che invia in duplice copia all'Ufficio Socrates insieme agli statini. I "Transcript of Records" sono debitamente firmati dai coordinatori ECTS di Facoltà e dal coordinatore istituzionale Socrates dell'Ateneo.

L'Ufficio Socrates provvede ad inviare i "Transcript of Records" alle Università partner.

ART. 23 - Studenti "regolarmente in corso", "non regolarmente in corso" e "fuori corso".

1. Per essere iscritto "regolarmente in corso" al secondo anno lo studente impegnato a tempo pieno deve aver acquisito entro la data di inizio dei corsi del secondo anno un numero di crediti pari a 36.

Per essere iscritto "regolarmente in corso" al terzo anno lo studente impegnato a tempo pieno deve avere acquisito entro la data di inizio dei corsi del terzo anno un numero di crediti pari a 72.

2. Lo studente impegnato a tempo pieno che non soddisfi le condizioni di cui al comma precedente puo':

a) iscriversi come studente impegnato non a tempo pieno, nel caso in cui abbia acquisito i crediti richiesti per l'ammissione in qualità di studente regolarmente in corso;



b) iscriversi in qualità di studente non regolarmente in corso.

3. Per essere iscritto "regolarmente in corso" al secondo anno lo studente impegnato non a tempo pieno deve aver acquisito entro la data di inizio dei corsi del secondo anno un numero di crediti pari a 18.

Per essere iscritto "regolarmente in corso" al terzo anno lo studente impegnato non a tempo pieno deve avere acquisito entro la data di inizio dei corsi del terzo anno un numero di crediti pari a 36.

Per essere iscritto "regolarmente in corso" al quarto anno lo studente impegnato non a tempo pieno deve avere acquisito entro la data di inizio dei corsi del quarto anno un numero di crediti pari a 54.

Per essere iscritto "regolarmente in corso" al quinto anno lo studente impegnato non a tempo pieno deve avere acquisito entro la data di inizio dei corsi del quinto anno un numero di crediti pari a 72.

Per essere iscritto "regolarmente in corso" al sesto anno lo studente impegnato non a tempo pieno deve avere acquisito entro la data di inizio dei corsi del sesto anno un numero di crediti pari a 90.

4. Viene considerato fuori corso lo studente che, pur avendo seguito il corso di studio per l'intera sua durata, non abbia acquisito entro il 31 dicembre immediatamente successivo alla fine dell'ultimo anno di iscrizione tutti i crediti richiesti per il conseguimento del titolo.

5. Gli studenti "non regolarmente in corso" e gli studenti "fuori corso" sono oggetto di specifiche attività di tutorato, individuali e di gruppo, volte ad aiutarli nel superamento delle difficoltà incontrate.

6. Fatte salve le eventuali propedeuticità in essere, gli studenti "non regolarmente in corso" possono frequentare le attività formative previste per l'anno di corso cui sono iscritti e sostenere le relative prove di accertamento del profitto.

ART. 24 - Rinuncia agli studi e decadenza.

1. Lo studente che intende ottenere la rinuncia agli studi dovrà compilare la domanda sul sito web dell'Area Didattica e presentarla allo sportello unitamente al libretto universitario e alle certificazioni attestanti la non esistenza di carichi pendenti con l'Ateneo.

2. Lo studente che abbia rinunciato agli studi o che sia incorso nella decadenza può chiedere il riconoscimento della precedente carriera. Il Consiglio valuta se riconoscere parzialmente o

b) iscriversi in qualità di studente non regolarmente in corso.

3. Per essere iscritto "regolarmente in corso" al secondo anno lo studente impegnato non a tempo pieno deve aver acquisito entro la data di inizio dei corsi del secondo anno un numero di crediti pari a 18.

Per essere iscritto "regolarmente in corso" al terzo anno lo studente impegnato non a tempo pieno deve avere acquisito entro la data di inizio dei corsi del terzo anno un numero di crediti pari a 36.

Per essere iscritto "regolarmente in corso" al quarto anno lo studente impegnato non a tempo pieno deve avere acquisito entro la data di inizio dei corsi del quarto anno un numero di crediti pari a 54.

Per essere iscritto "regolarmente in corso" al quinto anno lo studente impegnato non a tempo pieno deve avere acquisito entro la data di inizio dei corsi del quinto anno un numero di crediti pari a 72.

Per essere iscritto "regolarmente in corso" al sesto anno lo studente impegnato non a tempo pieno deve avere acquisito entro la data di inizio dei corsi del sesto anno un numero di crediti pari a 90.

4. Viene considerato fuori corso lo studente che, pur avendo seguito il corso di studio per l'intera sua durata, non abbia acquisito entro il 31 dicembre immediatamente successivo alla fine dell'ultimo anno di iscrizione tutti i crediti richiesti per il conseguimento del titolo.

5. Gli studenti "non regolarmente in corso" e gli studenti "fuori corso" sono oggetto di specifiche attività di tutorato, individuali e di gruppo, volte ad aiutarli nel superamento delle difficoltà incontrate.

6. Fatte salve le eventuali propedeuticità in essere, gli studenti "non regolarmente in corso" possono frequentare le attività formative previste per l'anno di corso cui sono iscritti e sostenere le relative prove di accertamento del profitto.

ART. 24 - Rinuncia agli studi e decadenza.

1. Lo studente che intende ottenere la rinuncia agli studi dovrà compilare la domanda sul sito web dell'Area Didattica e presentarla allo sportello unitamente al libretto universitario e alle certificazioni attestanti la non esistenza di carichi pendenti con l'Ateneo.

2. Lo studente che abbia rinunciato agli studi o che sia incorso nella decadenza può chiedere il riconoscimento della precedente carriera. Il Consiglio valuta se riconoscere parzialmente o

<p>totalmente la precedente carriera, anche in termini di crediti formativi.</p> <p>3. La domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della precedente carriera deve essere compilata sul sito web dell'Area Didattica e presentata al Presidente del Consiglio tra il 1° giugno e il 10 settembre. La delibera del Consiglio si avrà entro la data di inizio del primo semestre dell'anno di corso cui lo studente viene iscritto.</p> <p>4. Alla domanda di cui al comma precedente deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante l'anno di immatricolazione, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha superato la relativa prova, la data del superamento e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali provengano da altra Università sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.</p>	<p>totalmente la precedente carriera, anche in termini di crediti formativi.</p> <p>3. La domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della precedente carriera deve essere compilata sul sito web dell'Area Didattica e presentata al Presidente del Consiglio tra il 1° giugno e il 10 settembre. La delibera del Consiglio si avrà entro la data di inizio del primo semestre dell'anno di corso cui lo studente viene iscritto.</p> <p>4. Alla domanda di cui al comma precedente deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante l'anno di immatricolazione, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha superato la relativa prova, la data del superamento e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali provengano da altra Università sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.</p>
<p>ART. 25 - Disposizioni sugli obblighi di frequenza. La frequenza è obbligatoria ed è, di norma, accertata con rilevamento sistematico delle presenze mediante firma apposta su appositi registri. Di norma, il docente si fa carico della verifica della frequenza e può avvalersene in sede di valutazione complessiva dell'impegno dello studente nelle prove di accertamento.</p>	<p>ART. 25 - Disposizioni sugli obblighi di frequenza. La frequenza è obbligatoria ed è, di norma, accertata con rilevamento sistematico delle presenze mediante firma apposta su appositi registri. Di norma, il docente si fa carico della verifica della frequenza e può avvalersene in sede di valutazione complessiva dell'impegno dello studente nelle prove di accertamento.</p>

Regolamento Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA CHIMICA	REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA CHIMICA
<p>ARTICOLO 1 - Valore ed efficacia del Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica.</p> <p>1. Il presente Regolamento, deliberato dal Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica (d'ora in poi definito Consiglio), in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università della Calabria e nel rispetto della libertà di insegnamento, consta di una "Parte generale" e di una "Parte speciale".</p> <p>2. La "Parte generale" è costituita dagli Articoli dal n. 1 al n. 22 e disciplina gli aspetti organizzativi del</p>	<p>ARTICOLO 1 - Valore ed efficacia del Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica.</p> <p>1. Il presente Regolamento, deliberato dal Consiglio di Dipartimento in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica (d'ora in poi definito Consiglio), in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università della Calabria e nel rispetto della libertà di insegnamento, consta di una "Parte generale" e di una "Parte speciale".</p> <p>2. La "Parte generale" è costituita dagli Articoli dal n. 1 al n. 22 e disciplina gli aspetti organizzativi del</p>



<p>Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio. La "Parte speciale" è costituita dagli Allegati.</p>	<p>Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio. La "Parte speciale" è costituita dagli Allegati.</p>
<p>ARTICOLO 2 - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica.</p> <p>3. Per conseguire la Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica lo studente deve avere acquisito 120 crediti.</p> <p>2. La durata normale del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica è di due anni, riducibili nel caso di riconoscimento di crediti ottenuti prima dell'ammissione.</p> <p>3. Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica ha l'obiettivo di offrire allo studente una formazione scientifica e professionale avanzata, con competenze ingegneristiche che gli consentano di affrontare i problemi complessi che derivano dai processi di analisi, sviluppo, simulazione e ottimizzazione dei processi fondati sulla trasformazione della materia, nonché quelli legati alla progettazione delle apparecchiature e dei sistemi impiantistici in cui tali processi si realizzano. A questo fine il corso si propone altresì di formare negli allievi la capacità di integrare i contributi provenienti da varie discipline, per attrezzarli ad affrontare temi a carattere interdisciplinare.</p> <p>4. I laureati magistrali del corso di studio dovranno, in particolare: essere in grado di produrre modelli fisico-matematici per l'analisi delle prestazioni di apparati, processi e impianti utili alla produzione di prodotti e materiali; essere in grado di affrontare la progettazione di processi e impianti e di condurre attività di ricerca e sviluppo nel settore; essere in grado di studiare ed applicare metodi avanzati per la conduzione ed il controllo dei processi;</p> <p>essere in grado di sviluppare e applicare contenuti innovativi nelle tecnologie tipiche dell'industria chimica e dei processi.</p> <p>Obiettivo ulteriore è quello di conferire ai suoi laureati l'autonoma capacità di apprendimento indispensabile ad ampliare ed aggiornare le proprie cognizioni nel corso dell'attività professionale futura.</p> <p>5. Il percorso formativo, rivolto a laureati in possesso di solide conoscenze di matematica, fisica e chimica nonché dei contenuti di base dell'ingegneria chimica,</p>	<p>ARTICOLO 2 - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica.</p> <p>1. Per conseguire la Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica lo studente deve avere acquisito 120 crediti.</p> <p>2. La durata normale del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica è di due anni, riducibili nel caso di riconoscimento di crediti ottenuti prima dell'ammissione.</p> <p>3. Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica ha l'obiettivo di offrire allo studente una formazione scientifica e professionale avanzata, con competenze ingegneristiche che gli consentano di affrontare i problemi complessi che derivano dai processi di analisi, sviluppo, simulazione e ottimizzazione dei processi fondati sulla trasformazione della materia, nonché quelli legati alla progettazione delle apparecchiature e dei sistemi impiantistici in cui tali processi si realizzano. A questo fine il corso si propone altresì di formare negli allievi la capacità di integrare i contributi provenienti da varie discipline, per attrezzarli ad affrontare temi a carattere interdisciplinare.</p> <p>4. I laureati magistrali del corso di studio dovranno, in particolare: essere in grado di produrre modelli fisico-matematici per l'analisi delle prestazioni di apparati, processi e impianti utili alla produzione di prodotti e materiali; essere in grado di affrontare la progettazione di processi e impianti e di condurre attività di ricerca e sviluppo nel settore; essere in grado di studiare ed applicare metodi avanzati per la conduzione ed il controllo dei processi;</p> <p>essere in grado di sviluppare e applicare contenuti innovativi nelle tecnologie tipiche dell'industria chimica e dei processi.</p> <p>Obiettivo ulteriore è quello di conferire ai suoi laureati l'autonoma capacità di apprendimento indispensabile ad ampliare ed aggiornare le proprie cognizioni nel corso dell'attività professionale futura.</p> <p>5. Il percorso formativo, rivolto a laureati in possesso di solide conoscenze di matematica, fisica e chimica nonché dei contenuti di base dell'ingegneria chimica,</p>



mira a completare e approfondire la conoscenza dei processi di trasformazione della materia acquisite nella Laurea triennale in Ingegneria Chimica con materie tipiche dei settori scientifico-disciplinari che, sia in ambito nazionale che internazionale, caratterizzano l'identità professionale dell'ingegnere chimico.

Fra di esse, quelle che hanno per oggetto lo studio e/o l'approfondimento delle caratteristiche dei materiali, dei fenomeni di trasporto e delle reazioni chimiche forniranno gli elementi utili ad affrontare, i temi dell'organizzazione dei processi industriali e della loro rappresentazione modellistica, della progettazione degli impianti, del controllo della loro prestazione.

Attraverso insegnamenti mutuati da altri campi dell'ingegneria industriale (discipline affini o integrative), scelte fra quelle orientate alla conoscenza dei sistemi elettrici, delle macchine a fluido e dei sistemi energetici, delle caratteristiche di resistenza dei materiali e delle strutture, verrà rafforzata la preparazione del laureato magistrale su sistemi e problemi che richiedono competenze interdisciplinari e capacità di interfacciamento con altri settori della tecnologia.

6. Il Corso di Laurea Magistrale prevede inoltre una prova finale basata sulla discussione di una tesi che dimostri sia la capacità dell'allievo di trasferire le conoscenze acquisite a un problema di specifico interesse, sia la sua padronanza e capacità di comunicazione degli argomenti.

7. I principali sbocchi occupazionali previsti dai corsi di laurea magistrale della classe sono quelli dell'innovazione e dello sviluppo della produzione, della progettazione avanzata, della pianificazione e della programmazione, della gestione di sistemi complessi, sia nella libera professione sia nelle imprese manifatturiere o di servizi e nelle amministrazioni pubbliche. I laureati magistrali potranno trovare occupazione presso: industrie chimiche, alimentari, farmaceutiche e di processo; aziende di produzione, trasformazione, trasporto e conservazione di sostanze e materiali; laboratori industriali; strutture tecniche della pubblica amministrazione deputate al governo dell'ambiente e della sicurezza.

In tali ambiti la loro funzione sarà quella di: lavorare alla definizione dei processi produttivi e di trasformazione e la progettazione di impianti per l'industria di processo;

mira a completare e approfondire la conoscenza dei processi di trasformazione della materia acquisite nella Laurea triennale in Ingegneria Chimica con materie tipiche dei settori scientifico-disciplinari che, sia in ambito nazionale che internazionale, caratterizzano l'identità professionale dell'ingegnere chimico.

Fra di esse, quelle che hanno per oggetto lo studio e/o l'approfondimento delle caratteristiche dei materiali, dei fenomeni di trasporto e delle reazioni chimiche forniranno gli elementi utili ad affrontare, i temi dell'organizzazione dei processi industriali e della loro rappresentazione modellistica, della progettazione degli impianti, del controllo della loro prestazione.


Attraverso insegnamenti mutuati da altri campi dell'ingegneria industriale (discipline affini o integrative), scelte fra quelle orientate alla conoscenza dei sistemi elettrici, delle macchine a fluido e dei sistemi energetici, delle caratteristiche di resistenza dei materiali e delle strutture, verrà rafforzata la preparazione del laureato magistrale su sistemi e problemi che richiedono competenze interdisciplinari e capacità di interfacciamento con altri settori della tecnologia.

6. Il Corso di Laurea Magistrale prevede inoltre una prova finale basata sulla discussione di una tesi che dimostri sia la capacità dell'allievo di trasferire le conoscenze acquisite a un problema di specifico interesse, sia la sua padronanza e capacità di comunicazione degli argomenti.

7. I principali sbocchi occupazionali previsti dai corsi di laurea magistrale della classe sono quelli dell'innovazione e dello sviluppo della produzione, della progettazione avanzata, della pianificazione e della programmazione, della gestione di sistemi complessi, sia nella libera professione sia nelle imprese manifatturiere o di servizi e nelle amministrazioni pubbliche. I laureati magistrali potranno trovare occupazione presso: industrie chimiche, alimentari, farmaceutiche e di processo; aziende di produzione, trasformazione, trasporto e conservazione di sostanze e materiali; laboratori industriali; strutture tecniche della pubblica amministrazione deputate al governo dell'ambiente e della sicurezza.

In tali ambiti la loro funzione sarà quella di: lavorare alla definizione dei processi produttivi e di trasformazione e la progettazione di impianti per

<p>presiedere alla conduzione di processi ed impianti industriali; definire, condurre o coordinare l'attività di ricerca e sviluppo nel campo dell'ingegneria di processo; definire ed attuare interventi atti a promuovere l'innovazione tecnologica nei settori di interesse dell'ingegneria chimica e di processo.</p>	<p>l'industria di processo; presiedere alla conduzione di processi ed impianti industriali; definire, condurre o coordinare l'attività di ricerca e sviluppo nel campo dell'ingegneria di processo; definire ed attuare interventi atti a promuovere l'innovazione tecnologica nei settori di interesse dell'ingegneria chimica e di processo.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 3 - Attività formative.</p> <p>3. Per attività formativa si intende ogni attività organizzata o prevista o riconosciuta dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio e di formazione individuale e di autoapprendimento anche svolte al di fuori dell'università.</p> <p>4. Le attività formative che costituiscono il curriculum descritto nell'Articolo precedente e che rappresentano l'offerta fissa contenuta nel Manifesto degli Studi consistono in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - corsi di insegnamento - attività di progettazione interdisciplinare / laboratorio didattico di area - prova finale. <p>Ad essi si aggiungono risorse didattiche integrative, di carattere flessibile, che comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - corsi integrativi - visite tecniche e viaggi di istruzione - periodi di studio all'estero. <p>3. I corsi di insegnamento si sviluppano in due semestri, l'attività didattica frontale per ciascun semestre si svolge in 12/15 settimane; i corsi sono tenuti, di norma, da docenti della Facoltà o, in alternativa, da supplenti (di altre Facoltà o di altri Atenei) o da professori a contratto (esterni all'Ateneo). In presenza di particolari esigenze didattiche, è possibile prevedere che un corso si estenda su due semestri; in questo caso esso si articolerà in moduli ciascuno dei quali non si estenderà al di là di un semestre.</p> <p>4. I corsi che prevedono 3 o 4 ore di lezione settimanali sono di norma impartiti in non meno di due giorni alla settimana; quelli che ne prevedono 5 o 6 in non meno di tre giorni alla settimana e quelli che ne prevedono più di 6 in non meno di quattro giorni alla settimana.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 3 - Attività formative.</p> <p>1. Per attività formativa si intende ogni attività organizzata o prevista o riconosciuta dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio e di formazione individuale e di autoapprendimento anche svolte al di fuori dell'università.</p> <p>2. Le attività formative costituenti il curriculum descritto nell'Articolo precedente e che rappresentano l'offerta fissa contenuta nel Manifesto degli Studi consistono in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • corsi di insegnamento • attività di tirocinio • attività di progettazione Interdisciplinare/laboratorio didattico di area • prova finale. <p>Ad essi si aggiungono risorse didattiche integrative, di carattere flessibile, che comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • corsi integrativi • visite tecniche e viaggi di istruzione • periodi di studio all'estero. <p>3. I corsi di insegnamento si sviluppano in due semestri, l'attività didattica frontale per ciascun semestre si svolge in 12/14 settimane; i corsi sono tenuti, di norma, da docenti del Dipartimento o, in alternativa, da supplenti (di altri Dipartimento o di altri Atenei) o da professori a contratto (esterni all'Ateneo). In presenza di particolari esigenze didattiche, è possibile prevedere che un corso si estenda su più di due semestri; in questo caso esso si articolerà in moduli ciascuno dei quali non si estenderà al di là di un semestre.</p> <p>4. I corsi che prevedono 3 o 4 ore di lezione settimanali sono di norma impartiti in non meno di due giorni alla settimana; quelli che ne prevedono 5 o 6 in almeno due giorni alla settimana e quelli che ne</p>




<p>I corsi che prevedono, in aggiunta alle lezioni, consistenti attività didattiche di natura diversa da queste, quali ad esempio laboratori didattici, seminari, lezioni interdisciplinari, dibattiti, interventi di esperti e docenti esterni, e altre, possono regolare l'orario e il calendario delle attività didattiche e formative secondo le modalità proposte dal titolare del corso e approvate dal Consiglio.</p> <p>5. Sulla base di giustificate esigenze didattiche e organizzative, un insegnamento pu• essere articolato in moduli, ciascuno corrispondente ad argomenti che siano chiaramente individuabili all'interno di quelli complessivi dell'insegnamento. Ciascun modulo è affidato a un unico docente che ne avrà la responsabilità didattica. In ogni caso, la responsabilità del corso nel suo complesso e della relativa verifica finale resta in capo a un solo docente responsabile individuato tra quelli affidatari dei moduli costituenti il corso.</p> <p>6. Il Consiglio pu• proporre al Consiglio di Facoltà lo sdoppiamento dei corsi di uno o più insegnamenti, sulla base non solo del numero degli iscritti, ma anche della disponibilità di risorse e strutture didattiche e delle particolari caratteristiche del Corso di Laurea Magistrale. Il Consiglio di Facoltà fissa le modalità di suddivisione degli studenti e verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento. I docenti responsabili di insegnamenti sdoppiati sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi di insegnamento e le modalità di verifica del profitto.</p> <p>7. Il Consiglio pu• deliberare che uno o più insegnamenti di qualsiasi tipologia e durata siano mutuati da altri Corsi di Studio anche appartenenti a classi diverse, acquisito il parere favorevole del Consiglio del Corso cui l'insegnamento fa capo e fermo restando il requisito della presenza di identici obiettivi formativi dell'insegnamento. La mutuazione, proposta dal Consiglio, è deliberata dal Consiglio di Facoltà.</p> <p>8. Le finalità didattiche, i contenuti di massima, le modalità di svolgimento delle lezioni, delle esercitazioni, delle attività di laboratorio e degli esami dei singoli insegnamenti sono descritte nelle Schede in Appendice al presente Regolamento.</p>	<p>prevedono più di 6 in non meno di tre giorni alla settimana. I corsi che prevedono in aggiunta alle lezioni consistenti attività didattiche di natura diversa da queste, quali ad esempio laboratori didattici, seminari, lezioni interdisciplinari, dibattiti, interventi di esperti e docenti esterni, ed altre, possono regolare l'orario ed il calendario delle attività didattiche e formative secondo le modalità proposte dal titolare del corso e approvate dal Consiglio.</p> <p>5. Sulla base di giustificate esigenze didattiche e organizzative, un insegnamento pu• essere articolato in moduli, ciascuno corrispondente a argomenti che siano chiaramente individuabili all'interno di quelli complessivi dell'insegnamento. Ciascun modulo è affidato a un unico docente che ne avrà la responsabilità didattica.</p> <p>6. Il Consiglio pu• proporre al Consiglio di Dipartimento lo sdoppiamento dei corsi di uno o più insegnamenti, sulla base non solo del numero degli iscritti, ma anche della disponibilità di risorse e strutture didattiche e delle particolari caratteristiche del Corso di Laurea. Il Consiglio di Dipartimento fissa le modalità di suddivisione degli studenti e verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento. I docenti responsabili di insegnamenti sdoppiati sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi di insegnamento e le modalità di verifica del profitto.</p> <p>7. Il Consiglio pu• deliberare che uno o più insegnamenti di qualsiasi tipologia e durata siano mutuati da altri Corsi di Studio anche appartenenti a classi diverse, acquisito il parere favorevole del Consiglio del Corso cui l'insegnamento fa capo e fermo restando il requisito della presenza di identici obiettivi formativi dell'insegnamento. La mutuazione, proposta dal Consiglio, è deliberata dal Consiglio di Dipartimento.</p> <p>8. Le finalità didattiche, i contenuti di massima, le modalità di svolgimento delle lezioni, delle esercitazioni, delle attività di laboratorio e degli esami dei singoli insegnamenti sono descritte nelle Schede in Appendice al presente Regolamento.</p>
<p align="center">ARTICOLO 4 - Crediti formativi.</p> <p>1. Per credito formativo universitario si intende la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto a uno studente in possesso</p>	<p align="center">ARTICOLO 4 - Crediti formativi.</p> <p>1. Per credito formativo universitario si intende la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto a uno studente in</p>

Il Segretario Amministrativo
 Dott.ssa Teresa Caligiuri

Il Vice Direttore
 Prof. B. Sirangelo



di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea Magistrale.

2. Al credito, di norma, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente. La quota dell'impegno orario complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50% dell'impegno complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative a elevato contenuto sperimentale o pratico.

3. Ai fini della definizione del numero complessivo di ore a disposizione dei docenti per lo svolgimento degli insegnamenti o di altre attività didattiche formative, si assume che 1 ora di lezione corrisponde a 3,5 ore di impegno dello studente e 1 ora di esercitazione corrisponde a 2 ore di impegno dello studente; per le ore di laboratorio la corrispondenza tra ore di impegno dello studente e ore di didattica frontale è definita dal Consiglio sulla base della natura specifica dell'attività ed è comunque un numero compreso fra 1 e 2.

4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

5. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente è convenzionalmente fissata in 60 crediti.

6. La **Facoltà**, su proposta del Consiglio, può riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e le abilità culturali e professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso.

7. L'articolazione dei crediti prevista per il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica è riportata nel Quadro Generale delle attività formative allegato al presente Regolamento (**Allegato A**), di cui costituisce parte integrante.

ARTICOLO 5 - Ammissione al Corso di Laurea Magistrale.

1. Per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica i candidati devono essere in possesso dei requisiti curriculari e dell'adeguata

possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea Magistrale.

2. Al credito, di norma, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente. La quota dell'impegno orario complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50% dell'impegno complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative a elevato contenuto sperimentale o pratico.

3. Ai fini della definizione del numero complessivo di ore a disposizione dei docenti per lo svolgimento degli insegnamenti o di altre attività didattiche formative, si assume che 1 ora di lezione corrisponde a 3,5 ore di impegno dello studente e 1 ora di esercitazione corrisponde a 2 ore di impegno dello studente; per le ore di laboratorio la corrispondenza tra ore di impegno dello studente e ore di didattica frontale è definita dal Consiglio sulla base della natura specifica dell'attività ed è comunque un numero compreso fra 1 e 2.

4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

5. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente è convenzionalmente fissata in 60 crediti.

6. La **Facoltà**, su proposta del Consiglio, può riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e le abilità culturali e professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso.

7. L'articolazione dei crediti prevista per il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica è riportata nel Quadro Generale delle attività formative allegato al presente Regolamento (**Allegato A**), di cui costituisce parte integrante.

ARTICOLO 5 - Ammissione al Corso di Laurea Magistrale.

1. Per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica i candidati devono essere in possesso dei requisiti curriculari e dell'adeguata



preparazione personale. Eventuali integrazioni curriculari devono essere soddisfatte prima della verifica della preparazione personale.

2. Requisiti curriculari e integrazioni.

Possono essere ammessi:

- I laureati in Ingegneria Chimica presso l'Università della Calabria o presso altri Atenei italiani, sia DM 270/2004 classe L-9, sia DM 509/1999 classe L-10. I laureati in una qualsiasi altra classe che abbiano acquisito almeno 3 CFU per la conoscenza della Lingua Inglese e 117 CFU tra quelli di seguito indicati: CHIM/03,/07 CFU 15; FIS/01,/03 CFU 12; ING-INF/05 e INF/01 CFU 6; MAT/03,/05,/06,/07,/08,/09 CFU 30; ING-IND/08-09-10-11-12-13-14-15-16-17 CFU 6; ING-IND/21-22-23-24-25-26-27 CFU 60.

- I candidati in possesso di titolo di studio straniero per i quali il CdLM, ai soli fini dell'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica, abbia preventivamente dichiarato affine tale titolo a quello della Laurea in Ingegneria Chimica conseguita presso l'Università della Calabria.

Laddove non posseduti, i requisiti curriculari possono essere soddisfatti acquisendo i CFU necessari mediante l'iscrizione al Corso di Laurea in Ingegneria Chimica oppure con l'iscrizione a singole attività formative.

3. Contenuti e modalità di verifica dell'adeguata preparazione personale.

La verifica dell'adeguata preparazione personale dei candidati in possesso dei requisiti curriculari consiste in una prova orale su argomenti inerenti i seguenti SSD: ING-IND/22, ING-IND/24, ING-IND/25, ING-IND/26, ING-IND/27. Sono esonerati dalla prova: i candidati che abbiano conseguito la laurea in Ingegneria Chimica presso l'Università della Calabria (DM 270/04 e DM 509/99) con un voto uguale o maggiore a 92/110; i candidati che abbiano conseguito la laurea in una qualsiasi classe con un voto uguale o maggiore a 96/110.

4. I posti messi a concorso, le date per la verifica dell'adeguata preparazione personale e i criteri per la formulazione della graduatoria sono definiti annualmente nel bando di ammissione dell'Ateneo.

5. Gli studenti che conseguono la Laurea oltre il termine per l'iscrizione possono iscriversi a singoli insegnamenti della Laurea Magistrale. L'acquisizione dei crediti relativi a tali insegnamenti è riconosciuta ai fini della Laurea Magistrale all'atto dell'iscrizione.

preparazione personale. Eventuali integrazioni curriculari devono essere soddisfatte prima della verifica della preparazione personale.

2. Requisiti curriculari e integrazioni.

Possono essere ammessi:

- I laureati in Ingegneria Chimica presso l'Università della Calabria o presso altri Atenei italiani, sia DM 270/2004 classe L-9, sia DM 509/1999 classe L-10. I laureati in una qualsiasi altra classe che abbiano acquisito almeno 3 CFU per la conoscenza della Lingua Inglese e 117 CFU tra quelli di seguito indicati: CHIM/03,/07 CFU 15; FIS/01,/03 CFU 12; ING-INF/05 e INF/01 CFU 6; MAT/03,/05,/06,/07,/08,/09 CFU 30; ING-IND/08-09-10-11-12-13-14-15-16-17 CFU 6; ING-IND/21-22-23-24-25-26-27 CFU 60.

- I candidati in possesso di titolo di studio straniero per i quali il CdLM, ai soli fini dell'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica, abbia preventivamente dichiarato affine tale titolo a quello della Laurea in Ingegneria Chimica conseguita presso l'Università della Calabria.

Laddove non posseduti, i requisiti curriculari possono essere soddisfatti acquisendo i CFU necessari mediante l'iscrizione al Corso di Laurea in Ingegneria Chimica oppure con l'iscrizione a singole attività formative.

3. Contenuti e modalità di verifica dell'adeguata preparazione personale.

La verifica dell'adeguata preparazione personale dei candidati in possesso dei requisiti curriculari consiste in una prova orale su argomenti inerenti i seguenti SSD: ING-IND/22, ING-IND/24, ING-IND/25, ING-IND/26, ING-IND/27. Sono esonerati dalla prova: i candidati che abbiano conseguito la laurea in Ingegneria Chimica presso l'Università della Calabria (DM 270/04 e DM 509/99) con un voto uguale o maggiore a 92/110; i candidati che abbiano conseguito la laurea in una qualsiasi classe con un voto uguale o maggiore a 96/110.

4. I posti messi a concorso, le date per la verifica dell'adeguata preparazione personale e i criteri per la formulazione della graduatoria sono definiti annualmente nel bando di ammissione dell'Ateneo.

5. Gli studenti che conseguono la Laurea oltre il termine per l'iscrizione possono iscriversi a singoli insegnamenti della Laurea Magistrale. L'acquisizione dei crediti relativi a tali insegnamenti è riconosciuta ai fini della Laurea Magistrale all'atto dell'iscrizione.



6. Agli studenti del Corso di Laurea in Ingegneria Chimica che abbiano già acquisito entro il 1° ottobre almeno 140 CFU è consentito l'inserimento di insegnamenti della Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica nel piano di studio della Laurea Triennale. Tali insegnamenti si configurano come insegnamenti aggiuntivi non curriculari, non obbligatori per il conseguimento del titolo di primo livello, e il cui voto non viene contabilizzato nella determinazione del voto finale di laurea. Gli esami di tali insegnamenti potranno essere sostenuti a condizione che la media degli esami già sostenuti più quelli da sostenere (attribuendo a questi ultimi un voto teorico di 18/30) determini un voto base di laurea uguale o superiore a cinque punti in meno della soglia minima di accesso alla prova per la verifica della preparazione personale stabilita dal Consiglio annualmente con apposita delibera, che comunque non potrà essere superiore a 82/110. La prenotazione all'esame ha valore di autocertificazione del possesso del requisito richiesto. Essi saranno poi riconosciuti nella carriera della Laurea Magistrale all'atto dell'iscrizione. L'inserimento degli insegnamenti deve essere effettuato mediante richiesta al Consiglio. Ottenuto il parere favorevole del Consiglio, il piano di studi della Laurea Triennale sarà integrato con gli insegnamenti aggiuntivi.

ARTICOLO 6 - Opzione per il passaggio dai vecchi ordinamenti didattici al nuovo ordinamento.

1. Gli studenti già iscritti a un Corso di Laurea dell'ordinamento previgente al DM 509/99 che intendano passare al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica devono prima conseguire la Laurea Triennale in Ingegneria Chimica. Modalità e termini per esercitare l'opzione per il passaggio sono riportati nel Regolamento Didattico del Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Chimica. Il Consiglio pu• riconoscere caso per caso, definendo i relativi crediti e la relativa votazione, per la Laurea Magistrale esami sostenuti nell'ambito del vecchio ordinamento e non riconosciuti, o riconosciuti solo parzialmente, ai fini della Laurea Triennale.

2. Gli studenti già iscritti al Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Chimica, che intendano passare al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica, devono presentare una formale richiesta al Consiglio.

3. La domanda intesa a ottenere il passaggio dal Corso

6. Agli studenti del Corso di Laurea in Ingegneria Chimica che abbiano già acquisito entro il 1° ottobre almeno 140 CFU è consentito l'inserimento di insegnamenti della Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica nel piano di studio della Laurea Triennale. Tali insegnamenti si configurano come insegnamenti aggiuntivi non curriculari, non obbligatori per il conseguimento del titolo di primo livello, e il cui voto non viene contabilizzato nella determinazione del voto finale di laurea. Gli esami di tali insegnamenti potranno essere sostenuti a condizione che la media degli esami già sostenuti più quelli da sostenere (attribuendo a questi ultimi un voto teorico di 18/30) determini un voto base di laurea uguale o superiore a cinque punti in meno della soglia minima di accesso alla prova per la verifica della preparazione personale stabilita dal Consiglio annualmente con apposita delibera, che comunque non potrà essere superiore a 82/110. La prenotazione all'esame ha valore di autocertificazione del possesso del requisito richiesto. Essi saranno poi riconosciuti nella carriera della Laurea Magistrale all'atto dell'iscrizione. L'inserimento degli insegnamenti deve essere effettuato mediante richiesta al Consiglio. Ottenuto il parere favorevole del Consiglio, il piano di studi della Laurea Triennale sarà integrato con gli insegnamenti aggiuntivi.

ARTICOLO 6 - Opzione per il passaggio dai vecchi ordinamenti didattici al nuovo ordinamento.

1. Gli studenti già iscritti a un Corso di Laurea dell'ordinamento previgente al DM 509/99 che intendano passare al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica devono prima conseguire la Laurea Triennale in Ingegneria Chimica. Modalità e termini per esercitare l'opzione per il passaggio sono riportati nel Regolamento Didattico del Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Chimica. Il Consiglio pu• riconoscere caso per caso, definendo i relativi crediti e la relativa votazione, per la Laurea Magistrale esami sostenuti nell'ambito del vecchio ordinamento e non riconosciuti, o riconosciuti solo parzialmente, ai fini della Laurea Triennale.

2. Gli studenti già iscritti al Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Chimica, che intendano passare al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica, devono presentare una formale richiesta al Consiglio.

3. La domanda intesa a ottenere il passaggio dal

<p>di Laurea Specialistica in Ingegneria Chimica al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica, nel limite dei posti disponibili, deve essere compilata sul sito web dell'Area Didattica e presentata al Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica tra il 1° giugno e il 10 settembre. La delibera del Consiglio si avrà entro la data di inizio del primo semestre dell'anno di corso cui lo studente viene iscritto.</p> <p>4. Alla dichiarazione di cui al comma precedente, gli studenti devono allegare una certificazione o un'autocertificazione attestante la data di superamento degli esami o delle prove di accertamento del profitto, la votazione eventualmente riportata e il numero di crediti. 5. La tabella di conversione di ciascun insegnamento o altra attività formativa viene allegata al presente Regolamento (Allegato B), di cui costituisce parte integrante. Il Consiglio pu• in ogni caso richiedere che lo studente sostenga colloqui integrativi di programmi per esami già superati.</p>	<p>Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Chimica al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica, nel limite dei posti disponibili, deve essere compilata sul sito web dell'Area Didattica e presentata al Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica erritorio tra il 1° giugno e il 10 settembre. La delibera del Consiglio si avrà entro la data di inizio del primo semestre dell'anno di corso cui lo studente viene iscritto.</p> <p>4. Alla dichiarazione di cui al comma precedente, gli studenti devono allegare una certificazione o un'autocertificazione attestante la data di superamento degli esami o delle prove di accertamento del profitto, la votazione eventualmente riportata e il numero di crediti. 5. La tabella di conversione di ciascun insegnamento o altra attività formativa viene allegata al presente Regolamento (Allegato B), di cui costituisce parte integrante. Il Consiglio pu• in ogni caso richiedere che lo studente sostenga colloqui integrativi di programmi per esami già superati.</p>
<p>ARTICOLO 7 - Prosecuzione e conclusione degli studi secondo gli ordinamenti didattici previgenti.</p> <p>1. Gli studenti già iscritti ai Corsi di Studio in Ingegneria Chimica dei precedenti ordinamenti didattici alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento didattico hanno la facoltà di portare a conclusione i Corsi di Studio e conseguire il relativo titolo, secondo gli ordinamenti didattici previgenti.</p> <p>2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma gli studenti non dovranno esprimere alcuna opzione né presentare alcuna dichiarazione.</p> <p>3. Ai fini della prosecuzione e conclusione degli studi, nonché del rilascio dei relativi titoli, si applica e resta in vigore la disciplina relativa ai previgenti ordinamenti didattici, salvo, in ogni caso, il subentro del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica nelle attribuzioni e competenze del precedente Consiglio di Corso di Studio.</p>	<p>ARTICOLO 7 - Prosecuzione e conclusione degli studi secondo gli ordinamenti didattici previgenti.</p> <p>1. Gli studenti già iscritti ai Corsi di Studio in Ingegneria Chimica dei precedenti ordinamenti didattici alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento didattico hanno la facoltà di portare a conclusione i Corsi di Studio e conseguire il relativo titolo, secondo gli ordinamenti didattici previgenti.</p> <p>2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma gli studenti non dovranno esprimere alcuna opzione né presentare alcuna dichiarazione.</p> <p>3. Ai fini della prosecuzione e conclusione degli studi, nonché del rilascio dei relativi titoli, si applica e resta in vigore la disciplina relativa ai previgenti ordinamenti didattici, salvo, in ogni caso, il subentro del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica nelle attribuzioni e competenze del precedente Consiglio di Corso di Studio.</p>
<p>ARTICOLO 8 - Piani di studio.</p> <p>1. All'atto dell'iscrizione tutti gli studenti devono presentare il piano di studio ufficiale del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica.</p> <p>2. Gli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica sono obbligati a seguire il manifesto degli studi ufficiale previsto per il loro anno di immatricolazione riportato nell'Allegato A.</p> <p>3. Lo studente regolarmente in corso, non regolarmente in corso o fuori corso (di cui al</p>	<p>ARTICOLO 8 - Piani di studio.</p> <p>1. All'atto dell'iscrizione tutti gli studenti devono presentare il piano di studio ufficiale del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica.</p> <p>2. Gli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica sono obbligati a seguire il manifesto degli studi ufficiale previsto per il loro anno di immatricolazione riportato nell'Allegato A.</p> <p>3. Lo studente regolarmente in corso, non regolarmente in corso o fuori corso (di cui al</p>

<p>successivo Articolo 20) pu• ogni anno chiedere di modificare il proprio piano di studi; le modifiche possono interessare le attività formative dell'anno di corso cui lo studente è iscritto, quelle previste per gli anni successivi e quelle inserite negli anni precedenti i cui crediti non siano stati ancora acquisiti. I piani di studio difformi dai piani di studio ufficiali devono essere presentanti entro il 31 ottobre. Essi vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio che delibera in merito, di norma, entro un mese dalla data di presentazione.</p> <p>4. Nel caso di indicazione nel piano di studio individuale di insegnamenti che risultino aggiuntivi rispetto a quelli richiesti per il conseguimento del titolo, i crediti acquisiti a seguito di prove di accertamento del profitto sostenute con esito positivo rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti a sensi della normativa in vigore. Le votazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti del calcolo finale. Ai fini del conseguimento del titolo di studio, gli esami o le prove in soprannumero non sono obbligatori. Nel caso di mancata o errata indicazione da parte dello studente dei corsi da ritenersi aggiuntivi, sarà cura del Consiglio distinguere questi da quelli curriculari nella fase di approvazione del piano di studi.</p>	<p>successivo Articolo 20) pu• ogni anno chiedere di modificare il proprio piano di studi; le modifiche possono interessare le attività formative dell'anno di corso cui lo studente è iscritto, quelle previste per gli anni successivi e quelle inserite negli anni precedenti i cui crediti non siano stati ancora acquisiti. I piani di studio difformi dai piani di studio ufficiali devono essere presentanti entro il 31 ottobre. Essi vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio che delibera in merito, di norma, entro un mese dalla data di presentazione.</p> <p>4. Nel caso di indicazione nel piano di studio individuale di insegnamenti che risultino aggiuntivi rispetto a quelli richiesti per il conseguimento del titolo, i crediti acquisiti a seguito di prove di accertamento del profitto sostenute con esito positivo rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti a sensi della normativa in vigore. Le votazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti del calcolo finale. Ai fini del conseguimento del titolo di studio, gli esami o le prove in soprannumero non sono obbligatori. Nel caso di mancata o errata indicazione da parte dello studente dei corsi da ritenersi aggiuntivi, sarà cura del Consiglio distinguere questi da quelli curriculari nella fase di approvazione del piano di studi.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 9 - Propedeuticità.</p> <p>1. Non è prevista alcuna propedeuticità tra gli insegnamenti del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica. Eventuali diverse deliberazioni negli anni successivi devono essere approvate dal Consiglio in sede di approvazione del Manifesto (sentito il Docente titolare o incaricato, o comunque i docenti dell'area disciplinare interessata) e modificano automaticamente l'Allegato C del presente Regolamento.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 9 - Propedeuticità.</p> <p>1. Non è prevista alcuna propedeuticità tra gli insegnamenti del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica. Eventuali diverse deliberazioni negli anni successivi devono essere approvate dal Consiglio in sede di approvazione del Manifesto (sentito il Docente titolare o incaricato, o comunque i docenti dell'area disciplinare interessata) e modificano automaticamente l'Allegato C del presente Regolamento.</p>
<p>ARTICOLO 10 - Modalità dei passaggi al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica</p> <p>1. La valutazione delle domande di passaggio al Corso di Laurea Magistrale in Chimica da altri corsi di studio all'interno dell'Ateneo, nonché i trasferimenti da altri Atenei, è di competenza del Consiglio, che delibera in merito al riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente ai fini della prosecuzione degli studi, sulla base della congruenza delle attività didattiche seguite con gli obiettivi formativi del Corso</p>	<p>ARTICOLO 10 - Modalità dei passaggi al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica</p> <p>1. La valutazione delle domande di passaggio al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica da altri corsi di studio all'interno dell'Ateneo, nonché i trasferimenti da altri Atenei, è di competenza del Consiglio, che delibera in merito al riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente ai fini della prosecuzione degli studi, sulla base della congruenza delle attività didattiche seguite con gli</p>

di Laurea Magistrale e della corrispondenza dei relativi carichi didattici, avendo verificato la condizione dello studente rispetto a quanto specificato all' **Articolo 5** del presente Regolamento. Il Consiglio assicura il riconoscimento del maggior numero di crediti già maturati dallo studente, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Nel caso di corsi di studio appartenenti alla Classe LM23, il riconoscimento dei crediti non pu• essere inferiore al 50% di quelli già maturati.

2. Alla domanda intesa a ottenere il passaggio da Corsi di studio dell'Università della Calabria o il nullaosta al trasferimento al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica da altro Ateneo, deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante l'anno di immatricolazione, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha acquisito crediti, la data del superamento dei relativi esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali richiedano il trasferimento da altra sede sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.

3. La domanda intesa a ottenere il passaggio da Corsi di studio dell'Università della Calabria o il nullaosta al trasferimento al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica da altro Ateneo, nel limite dei posti disponibili, deve essere compilata sul sito web dell'Area Didattica e presentata al Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica tra il 1° giugno e il 10 settembre. La delibera del Consiglio si avrà entro la data di inizio del primo semestre dell'anno di corso cui lo studente chiede di passare o di trasferirsi.

4. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di passaggio e fino alla effettiva iscrizione al nuovo corso, lo studente non pu• sostenere alcun esame ovvero compiere alcun ulteriore atto di carriera.

ARTICOLO 11 - Iscrizione ad anni successivi al primo di studenti già in possesso di un titolo di studio universitario.

1. Chiunque sia in possesso di laurea dell'ordinamento previgente al DM 509/99, di laurea specialistica o di laurea magistrale, afferente a una qualsiasi classe, e sia nelle condizioni richieste per l'iscrizione al Corso di Laurea Magistrale in Chimica, ai sensi dell' **Articolo 5** del presente Regolamento, può chiedere l'iscrizione a

obiettivi formativi del Corso di Laurea Magistrale e della corrispondenza dei relativi carichi didattici, avendo verificato la condizione dello studente rispetto a quanto specificato all' **Articolo 5** del presente Regolamento. Il Consiglio assicura il riconoscimento del maggior numero di crediti già maturati dallo studente, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Nel caso di corsi di studio appartenenti alla Classe LM 23, il riconoscimento dei crediti non pu• essere inferiore al 50% di quelli già maturati.


2. Alla domanda intesa a ottenere il passaggio da Corsi di studio dell'Università della Calabria o il nullaosta al trasferimento al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica da altro Ateneo, deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante l'anno di immatricolazione, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha acquisito crediti, la data del superamento dei relativi esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali richiedano il trasferimento da altra sede sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.

3. La domanda intesa a ottenere il passaggio da Corsi di studio dell'Università della Calabria o il nullaosta al trasferimento al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica da altro Ateneo, nel limite dei posti disponibili, deve essere compilata sul sito web dell'Area Didattica e presentata al Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica tra il 1° giugno e il 10 settembre. La delibera del Consiglio si avrà entro la data di inizio del primo semestre dell'anno di corso cui lo studente chiede di passare o di trasferirsi.

4. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di passaggio e fino alla effettiva iscrizione al nuovo corso, lo studente non pu• sostenere alcun esame ovvero compiere alcun ulteriore atto di carriera.

ARTICOLO 11 - Iscrizione ad anni successivi al primo di studenti già in possesso di un titolo di studio universitario.

1. Chiunque sia in possesso di laurea dell'ordinamento previgente al DM 509/99, di laurea specialistica o di laurea magistrale, afferente a una qualsiasi classe, e sia nelle condizioni richieste per l'iscrizione al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica, ai sensi dell' **Articolo 5** del




un anno successivo al primo del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica e il riconoscimento di tutte o parte delle attività formative completate per l'acquisizione del titolo di studio posseduto.

2. Alla domanda deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante il titolo di studio universitario posseduto, l'anno di immatricolazione e di conseguimento del titolo, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha acquisito crediti di cui chiede il riconoscimento, la data del superamento dei relativi esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali abbiano conseguito il titolo presso altra Università sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.

3. La domanda di cui al comma precedente deve essere compilata sul sito web dell'Area Didattica e presentata al Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica tra il 1° giugno e il 10 settembre. La deliberazione da parte del Consiglio si avrà entro la data di inizio del primo semestre del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica dell'anno accademico immediatamente successivo.

4. Il Consiglio delibera, nel limite dei posti disponibili, circa l'accoglimento della domanda e, in caso positivo, determina l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto, individua gli insegnamenti e le attività formative riconoscibili ai fini della prosecuzione degli studi. Compete altresì al Consiglio la verifica delle condizioni di cui all'Articolo 5 del presente Regolamento.

10. Per sostenere le prove di accertamento del profitto lo studente deve essere iscritto e in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti e con le disposizioni relative all'accertamento dell'obbligo di frequenza, ai sensi dell'Articolo 22 del presente Regolamento.

11. I calendari delle prove per la valutazione del profitto per le singole attività formative sono resi pubblici dalla Facoltà, anche per via telematica, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle sessioni.

12. Nell'intervallo tra il primo e il secondo semestre, si tengono due appelli: il 1° nel mese di gennaio e il 2° nel mese di febbraio. Alla fine del secondo semestre si tengono tre appelli: il 1° nel mese di giugno, il 2° nel mese di luglio e il 3° nel mese di settembre. Le finestre sono definite annualmente nel Calendario Accademico.

presente Regolamento, può chiedere l'iscrizione a un anno successivo al primo del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica e il riconoscimento di tutte o parte delle attività formative completate per l'acquisizione del titolo di studio posseduto.

2. Alla domanda deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante il titolo di studio universitario posseduto, l'anno di immatricolazione e di conseguimento del titolo, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha acquisito crediti di cui chiede il riconoscimento, la data del superamento dei relativi esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali abbiano conseguito il titolo presso altra Università sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.

3. La domanda di cui al comma precedente deve essere compilata sul sito web dell'Area Didattica e presentata al Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica tra il 1° giugno e il 10 settembre. La deliberazione da parte del Consiglio si avrà entro la data di inizio del primo semestre del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica dell'anno accademico immediatamente successivo.

4. Il Consiglio delibera, nel limite dei posti disponibili, circa l'accoglimento della domanda e, in caso positivo, determina l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto, individua gli insegnamenti e le attività formative riconoscibili ai fini della prosecuzione degli studi. Compete altresì al Consiglio la verifica delle condizioni di cui all'Articolo 5 del presente Regolamento.

10. Per sostenere le prove di accertamento del profitto lo studente deve essere iscritto e in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti e con le disposizioni relative all'accertamento dell'obbligo di frequenza, ai sensi dell'Articolo 22 del presente Regolamento.

11. I calendari delle prove per la valutazione del profitto per le singole attività formative sono resi pubblici dal Dipartimento, anche per via telematica, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle sessioni.

12. Nell'intervallo tra il primo e il secondo semestre, si tengono due appelli: nei mesi di gennaio e di febbraio. Alla fine del secondo semestre si tengono tre appelli: due nei mesi di giugno e di luglio e il 3° nel mese di settembre. Le finestre sono definite annualmente nel Calendario Accademico.



13. Gli appelli relativi a insegnamenti obbligatori dello stesso anno di corso devono, in ogni caso, essere fissati in modo tale da consentire allo studente di sostenere le prove in giorni distinti.

14. In ciascuna sessione, lo studente in regola con l'iscrizione e le tasse relative può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, tutte le prove di accertamento del profitto delle attività formative di cui possieda l'attestazione di frequenza e che si riferiscano comunque a corsi conclusi.

15. E' preliminare allo svolgimento delle prove di accertamento del profitto e costituisce condizione per la loro validità la verifica da parte della commissione esaminatrice dell'identità del candidato.

16. Eventuali sessioni aggiuntive per le attività di verifica del profitto devono rispettare comunque il tassativo divieto per gli studenti in corso della sovrapposizione delle attività medesime con le lezioni.

17. Le modalità di verifica relative a ogni insegnamento e a ogni altra forma di attività didattica sono riportate nelle schede degli insegnamenti (**Appendice**).

18. Le prove di accertamento del profitto sostenute con esito negativo non comportano necessariamente l'attribuzione di un voto, salvo che tale voto confluisca in un voto complessivo di insegnamento, che dovrà essere in ogni caso positivo. Gli studenti possono ripetere gli esami non superati relativi agli insegnamenti e alle altre attività didattiche, in tutti gli appelli d'esame previsti dal calendario degli esami.

19. Gli esami sono sostenuti con la Commissione vigente; il programma di esame rimane quello del corso frequentato per un periodo di 24 mesi.

13. Gli appelli relativi a insegnamenti obbligatori dello stesso anno di corso devono, in ogni caso, essere fissati in modo tale da consentire allo studente di sostenere le prove in giorni distinti.

14. In ciascuna sessione, lo studente in regola con l'iscrizione e le tasse relative può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, tutte le prove di accertamento del profitto delle attività formative di cui possieda l'attestazione di frequenza e che si riferiscano comunque a corsi conclusi.

15. E' preliminare allo svolgimento delle prove di accertamento del profitto e costituisce condizione per la loro validità la verifica da parte della commissione esaminatrice dell'identità del candidato.

16. Eventuali sessioni aggiuntive per le attività di verifica del profitto devono rispettare comunque il tassativo divieto per gli studenti in corso della sovrapposizione delle attività medesime con le lezioni.

17. Le modalità di verifica relative a ogni insegnamento e a ogni altra forma di attività didattica sono riportate nelle schede degli insegnamenti (**Appendice**).

18. Le prove di accertamento del profitto sostenute con esito negativo non comportano necessariamente l'attribuzione di un voto, salvo che tale voto confluisca in un voto complessivo di insegnamento, che dovrà essere in ogni caso positivo. Gli studenti possono ripetere gli esami non superati relativi agli insegnamenti e alle altre attività didattiche, in tutti gli appelli d'esame previsti dal calendario degli esami.

19. Gli esami sono sostenuti con la Commissione vigente; il programma di esame rimane quello del corso frequentato per un periodo di 24 mesi.

ARTICOLO 13 - Commissioni per l'accertamento del profitto.

1. Le Commissioni per l'accertamento del profitto relative ai corsi di insegnamento sono nominate dal **Presidente del Consiglio** e sono, di norma, composte da 3 membri. La Commissione opera, comunque, validamente con la presenza effettiva del Presidente e di almeno un secondo componente.

2. Le Commissioni sono nominate all'inizio dell'anno accademico per la sua intera durata.

3. La Commissione è presieduta dal docente titolare dell'attività formativa. Nel caso di attività formative suddivise in più moduli di cui sono titolari docenti diversi, la valutazione è unitaria per l'intera attività formativa e la Commissione è presieduta dal docente

ARTICOLO 13 - Commissioni per l'accertamento del profitto.

1. Le Commissioni per l'accertamento del profitto relative ai corsi di insegnamento sono nominate dal **Direttore del Consiglio** e sono, di norma, composte da 3 membri. La Commissione opera, comunque, validamente con la presenza effettiva del Presidente e di almeno un secondo componente.

2. Le Commissioni sono nominate all'inizio dell'anno accademico per la sua intera durata.

3. La Commissione è presieduta dal docente titolare dell'attività formativa. Nel caso di attività formative suddivise in più moduli di cui sono titolari docenti diversi, la valutazione è unitaria per l'intera attività formativa e la Commissione è presieduta dal docente

individuato dal Presidente del Consiglio , che sarà di norma il docente di ruolo con maggiore anzianità accademica.

4. Nel caso di corsi di insegnamento o di moduli di uno stesso corso di studio - o di più corsi di studio della stessa **Facoltà** - sdoppiati o aventi la medesima denominazione ed offerti nello stesso semestre, ove sia nominata un'unica Commissione, di essa fanno parte tutti i titolari dei corsi stessi. Il presidente della Commissione d'esame viene designato dal **Presidente del Consiglio**, di norma è il professore di ruolo con maggiore anzianità accademica.

5. La nomina della Commissione per l'accertamento del profitto al termine di corsi di insegnamento attivati congiuntamente da due o più **Corsi di Laurea di una stessa Facoltà spetta al Preside di Facoltà**.

6. Possono far parte della Commissione docenti di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati e assistenti del ruolo ad esaurimento di materie afferenti al settore scientifico-disciplinare o a settore affine, anche se di altra **Facoltà** dell'Ateneo. Possono altresì fare parte delle Commissioni cultori della materia.

7. Ove necessario, il Presidente della Commissione pu• richiedere al **Presidente del Consiglio** la nomina di un congruo numero di membri al fine di ripartire il lavoro di accertamento del profitto in più sottocommissioni.

8. Ogni sottocommissione opera validamente se formata da almeno due componenti, di cui almeno un docente di ruolo, supplente o a contratto, professore incaricato stabilizzato, ricercatore confermato o assistente del ruolo ad esaurimento, afferente al settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento, o a settore affine.

9. Il Presidente fornisce alle sottocommissioni direttive di uniformità e vigila sull'osservanza delle stesse, mantenendo la responsabilità di tutti gli esami svolti.

10. Nel caso di documentata indisponibilità del Presidente della Commissione, il **Presidente del Consiglio** provvede alla nomina di un sostituto.

11. Nella determinazione del risultato dell'accertamento del profitto dello studente da parte della Commissione la responsabilità della valutazione finale è collegiale.

12. Le modalità di accertamento del profitto e di determinazione del voto finale, qualora siano anche

individuato dal Presidente del Consiglio , che sarà di norma il docente di ruolo con maggiore anzianità accademica.

4. Nel caso di corsi di insegnamento o di moduli di uno stesso corso di studio - o di più corsi di studio dello stesso **Dipartimento** - sdoppiati o aventi la medesima denominazione ed offerti nello stesso semestre, ove sia nominata un'unica Commissione, di essa fanno parte tutti i titolari dei corsi stessi. Il presidente della Commissione d'esame viene designato dal **Direttore del Dipartimento**, di norma è il professore di ruolo con maggiore anzianità accademica.

5. La nomina della Commissione per l'accertamento del profitto al termine di corsi di insegnamento attivati congiuntamente da due o più **Corsi di Laurea di uno stesso Dipartimento spetta al Direttore del Dipartimento**.

6. Possono far parte della Commissione docenti di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati e assistenti del ruolo ad esaurimento di materie afferenti al settore scientifico-disciplinare o a settore affine, anche se di altro **Dipartimento** dell'Ateneo. Possono altresì fare parte delle Commissioni cultori della materia.

7. Ove necessario, il Presidente della Commissione pu• richiedere al **Direttore del Dipartimento** la nomina di un congruo numero di membri al fine di ripartire il lavoro di accertamento del profitto in più sottocommissioni.

8. Ogni sottocommissione opera validamente se formata da almeno due componenti, di cui almeno un docente di ruolo, supplente o a contratto, professore incaricato stabilizzato, ricercatore confermato o assistente del ruolo ad esaurimento, afferente al settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento, o a settore affine.

9. Il Presidente fornisce alle sottocommissioni direttive di uniformità e vigila sull'osservanza delle stesse, mantenendo la responsabilità di tutti gli esami svolti.

10. Nel caso di documentata indisponibilità del Presidente della Commissione, il **Direttore del Dipartimento** provvede alla nomina di un sostituto.

11. Nella determinazione del risultato dell'accertamento del profitto dello studente da parte della Commissione la responsabilità della valutazione finale è collegiale.

12. Le modalità di accertamento del profitto e di

basate sull'esito di eventuali prove intermedie sostenute e/o sui risultati relativi ad eventuali attività di seminario, esercitazioni e lavori di gruppo svolti durante il corso, sono comunicate agli studenti nella prima settimana del corso.

determinazione del voto finale, qualora siano anche basate sull'esito di eventuali prove intermedie sostenute e/o sui risultati relativi ad eventuali attività di seminario, esercitazioni e lavori di gruppo svolti durante il corso, sono comunicate agli studenti nella prima settimana del corso.

ARTICOLO 14 - Orientamento e tutorato.

1. Il Consiglio nomina annualmente un delegato all'orientamento, che ha il compito di predisporre il materiale informativo sul Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica, curarne la diffusione negli Istituti secondari e tra le matricole, partecipare alle attività coordinate a livello di **Facoltà** e di Ateneo.

4. Nel Corso di Laurea Magistrale è istituito un servizio di tutorato per gli studenti. Obiettivo del tutorato è orientare e assistere gli studenti nel corso degli studi, renderli attivamente partecipi del processo formativo, aiutarli a rimuovere gli ostacoli a una proficua frequenza dei corsi e assisterli nelle loro scelte formative.

3. Responsabile delle attività di tutorato è il **Presidente del Consiglio**, che pu• delegare tale compito a un suo delegato permanente scelto tra i professori di ruolo e i ricercatori membri del Consiglio.

4. Tra le attività di tutorato per gli studenti sono comprese:

- a) quelle relative all'“accoglienza”, cioè al sostegno dello studente immatricolato nei primi mesi della sua esperienza universitaria;
- b) le attività didattiche di sostegno, individuali e di gruppo, per il superamento di ostacoli cognitivi che si frappongono al superamento delle prove di accertamento del profitto;
- c) i corsi intensivi;
- d) le attività di tutorato;
- e) le attività per il tirocinio e l'inserimento nel mondo del lavoro.

In particolare, per quanto riguarda:

- il punto c), il Consiglio pu• attivare *corsi intensivi* di supporto o di recupero finalizzati a una più efficace fruizione dell'offerta formativa da parte degli studenti che si trovino in situazioni di svantaggio. Tali corsi possono avere luogo anche in periodi di interruzione delle attività didattiche e in orari serali.

- il punto d), l'*attività di tutorato* ha l'obiettivo di fornire a ciascuno studente un riferimento specifico tra i professori e i ricercatori dell'Ateneo cui rivolgersi per avere consigli e assistenza per la soluzione degli

ARTICOLO 14 - Orientamento e tutorato.

1. Il Consiglio nomina annualmente un delegato all'orientamento, che ha il compito di predisporre il materiale informativo sul Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica, curarne la diffusione negli Istituti secondari e tra le matricole, partecipare alle attività coordinate a livello di **Dipartimento** e di Ateneo.

2. Nel Corso di Laurea Magistrale è istituito un servizio di tutorato per gli studenti. Obiettivo del tutorato è orientare e assistere gli studenti nel corso degli studi, renderli attivamente partecipi del processo formativo, aiutarli a rimuovere gli ostacoli a una proficua frequenza dei corsi e assisterli nelle loro scelte formative.

3. Responsabile delle attività di tutorato è il **Direttore del Dipartimento**, che pu• delegare tale compito a un suo delegato permanente scelto tra i professori di ruolo e i ricercatori membri del Consiglio.

4. Tra le attività di tutorato per gli studenti sono comprese:

- a) quelle relative all'“accoglienza”, cioè al sostegno dello studente immatricolato nei primi mesi della sua esperienza universitaria;
- b) le attività didattiche di sostegno, individuali e di gruppo, per il superamento di ostacoli cognitivi che si frappongono al superamento delle prove di accertamento del profitto;
- c) i corsi intensivi;
- d) le attività di tutorato;
- e) le attività per il tirocinio e l'inserimento nel mondo del lavoro.

In particolare, per quanto riguarda:

- il punto c), il Consiglio pu• attivare *corsi intensivi* di supporto o di recupero finalizzati a una più efficace fruizione dell'offerta formativa da parte degli studenti che si trovino in situazioni di svantaggio. Tali corsi possono avere luogo anche in periodi di interruzione delle attività didattiche e in orari serali.

- il punto d), l'*attività di tutorato* ha l'obiettivo di fornire a ciascuno studente un riferimento specifico tra i professori e i ricercatori dell'Ateneo cui rivolgersi per avere consigli e assistenza per la



eventuali problemi che dovessero presentarsi nel corso della carriera universitaria. Entro il primo mese dall'immatricolazione, a ciascuno studente è attribuito un tutor tra i professori di ruolo e i ricercatori afferenti al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica. Distinte attività di tutorato saranno svolte da studenti capaci e meritevoli iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale o ai Corsi di Dottorato di Ricerca. L'attribuzione è realizzata dal **Presidente del Consiglio** garantendo una distribuzione uniforme degli studenti tra i docenti di ruolo e i ricercatori, e comunque in modo tale che a ciascun professore di ruolo e ricercatore vengono assegnati ogni anno non più di 30 studenti. Sono esentati da tale attività il Presidente del Consiglio ed eventualmente (su delibera del Consiglio) altri membri dello stesso che svolgano attività organizzative particolarmente gravose nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale. Gli studenti nel corso del primo anno degli studi hanno l'obbligo di incontrare almeno due volte il loro tutor, di norma, nell'orario che questi destina al ricevimento degli studenti.

soluzione degli eventuali problemi che dovessero presentarsi nel corso della carriera universitaria. Entro il primo mese dall'immatricolazione, a ciascuno studente è attribuito un tutor tra i professori di ruolo e i ricercatori afferenti al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica. Distinte attività di tutorato saranno svolte da studenti capaci e meritevoli iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale o ai Corsi di Dottorato di Ricerca. L'attribuzione è realizzata dal **Direttore del Dipartimento del Consiglio** garantendo una distribuzione uniforme degli studenti tra i docenti di ruolo e i ricercatori, e comunque in modo tale che a ciascun professore di ruolo e ricercatore vengono assegnati ogni anno non più di 30 studenti. Sono esentati da tale attività il Presidente del Consiglio ed eventualmente (su delibera del Consiglio) altri membri dello stesso che svolgano attività organizzative particolarmente gravose nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale. Gli studenti nel corso del primo anno degli studi hanno l'obbligo di incontrare almeno due volte il loro tutor, di norma, nell'orario che questi destina al ricevimento degli studenti.

ARTICOLO 15 - Laboratori didattici/progettuali di area.

1. Il Consiglio attiva e gestisce laboratori didattici/progettuali con funzione di supporto specifico per l'attività didattica relativa alle ore di esercitazione e laboratorio dei corsi istituzionali e di progettazione interdisciplinare.
2. Per ciascun laboratorio didattico di area, è individuato come responsabile un Docente membro del Consiglio e, possibilmente, afferente alla struttura dipartimentale cui il laboratorio appartiene.

ARTICOLO 15 - Laboratori didattici/progettuali di area.

1. Il Consiglio attiva e gestisce laboratori didattici/progettuali con funzione di supporto specifico per l'attività didattica relativa alle ore di esercitazione e laboratorio dei corsi istituzionali e di progettazione interdisciplinare.
2. Per ciascun laboratorio didattico di area, è individuato come responsabile un Docente membro del Consiglio e, possibilmente, afferente alla struttura dipartimentale cui il laboratorio appartiene.

ARTICOLO 16 - Visite tecniche e Viaggi di istruzione.

1. A richiesta dei Docenti, il Consiglio può destinare parte della propria disponibilità finanziaria anche a visite tecniche o viaggi di istruzione a luoghi di particolare interesse tecnico e culturale, o a luoghi configurabili come 'laboratori' sul campo.
2. Nel presentare la richiesta al Consiglio, il Docente proponente dovrà aver cura di indicare il numero di studenti interessati, procurare i preventivi eventualmente necessari per le spese di trasferimento e alloggio, e verificare che siano rispettate le necessarie

ARTICOLO 16 - Visite tecniche e Viaggi di istruzione.

1. A richiesta dei Docenti, il Consiglio può destinare parte della propria disponibilità finanziaria anche a visite tecniche o viaggi di istruzione a luoghi di particolare interesse tecnico e culturale, o a luoghi configurabili come 'laboratori' sul campo.
2. Nel presentare la richiesta al Consiglio, il Docente proponente dovrà aver cura di indicare il numero di studenti interessati, procurare i preventivi eventualmente necessari per le spese di trasferimento e alloggio, e verificare che siano rispettate le



condizioni di sicurezza nel corso del trasporto e della visita.	necessarie condizioni di sicurezza nel corso del trasporto e della visita.
<p>ARTICOLO 17 - Prova finale per il conseguimento del titolo e Commissione per la valutazione della prova finale.</p> <p>2. La prova finale consiste nella redazione di una tesi teorica, progettuale e/o sperimentale, sotto la guida di uno o più relatori, da cui deve emergere l'approfondimento dei temi e la possibilità di trasferire i risultati ottenuti nella progettazione, nella pianificazione, nella programmazione e nella gestione di opere e sistemi dell'ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e nella sua presentazione orale da parte dello studente alla Commissione all'uopo nominata, seguita da una discussione sulle questioni eventualmente poste dai membri della Commissione stessa.</p> <p>La tesi pu* essere redatta anche in lingua inglese.</p> <p>2. Per sostenere la prova finale prevista per il conseguimento del titolo di studio, lo studente deve aver acquisito tutti i crediti previsti dall'Ordinamento Didattico e dal suo piano di studi tranne quelli relativi alla prova finale stessa, ed essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.</p> <p>3. Ai fini del superamento della prova finale è necessario conseguire il punteggio minimo di sessantasei centodecimi. Il punteggio massimo è di centodieci centodecimi con eventuale attribuzione della lode.</p> <p>4. Il voto finale con il quale è conferito il titolo di studio, espresso in centodecimi, è determinato, in caso di superamento della prova, attribuendo un incremento, variabile da 0 a un massimo di 8 punti, alla media ponderata (espressa in 110-mi) dei voti riportati nelle prove di verifica relative ad attività didattiche che prevedono una votazione finale, assumendo come peso il numero di crediti associati alla singola attività didattica, e attribuendo il valore numerico di 33 agli esami conseguiti con lode. La lode pu* essere attribuita se il punteggio finale è maggiore o uguale a 113 ed è subordinata all'accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione. I punti di incremento sono attribuiti sulla base della valutazione di merito della prova finale effettuata dalla Commissione.</p> <p>5. La data di conferimento del titolo è quella del completamento della prova finale. La Facoltà pu* prevedere la proclamazione in forma pubblica del</p>	<p>ARTICOLO 17 - Prova finale per il conseguimento del titolo e Commissione per la valutazione della prova finale.</p> <p>1. La prova finale consiste nella redazione di una tesi teorica, progettuale e/o sperimentale, sotto la guida di uno o più relatori, da cui deve emergere l'approfondimento dei temi e la possibilità di trasferire i risultati ottenuti nella progettazione, nella pianificazione, nella programmazione e nella gestione di opere e sistemi dell'ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e nella sua presentazione orale da parte dello studente alla Commissione all'uopo nominata, seguita da una discussione sulle questioni eventualmente poste dai membri della Commissione stessa.</p> <p>La tesi pu* essere redatta anche in lingua inglese.</p> <p>2. Per sostenere la prova finale prevista per il conseguimento del titolo di studio, lo studente deve aver acquisito tutti i crediti previsti dall'Ordinamento Didattico e dal suo piano di studi tranne quelli relativi alla prova finale stessa, ed essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.</p> <p>3. Ai fini del superamento della prova finale è necessario conseguire il punteggio minimo di sessantasei centodecimi. Il punteggio massimo è di centodieci centodecimi con eventuale attribuzione della lode.</p> <p>4. Il voto finale con il quale è conferito il titolo di studio, espresso in centodecimi, è determinato, in caso di superamento della prova, attribuendo un incremento, variabile da 0 a un massimo di 8 punti, alla media ponderata (espressa in 110-mi) dei voti riportati nelle prove di verifica relative ad attività didattiche che prevedono una votazione finale, assumendo come peso il numero di crediti associati alla singola attività didattica, e attribuendo il valore numerico di 33 agli esami conseguiti con lode. La lode pu* essere attribuita se il punteggio finale è maggiore o uguale a 113 ed è subordinata all'accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione. I punti di incremento sono attribuiti sulla base della valutazione di merito della prova finale effettuata dalla Commissione.</p> <p>5. La data di conferimento del titolo è quella del completamento della prova finale. Il Dipartimento</p>

conferimento del titolo di studio al termine di tale prova o in una o più cerimonie pubbliche annuali, eventualmente insieme con altri Corsi di Laurea Magistrale.

6. I diplomi dei titoli di studio riporteranno apposita annotazione della non comparabilità, a causa della diversa modalità di determinazione della stessa, della votazione finale riportata con quelle analoghe dei titoli di studio rilasciati in base alla normativa preesistente.

7. Le prove finali per il conferimento di titoli universitari sono pubbliche.

Lo studente che intende sostenere la prova finale ne fa domanda all'Area Didattica almeno 30 giorni prima.

8. La tesi di Laurea Magistrale, corredata dalla firma di almeno un relatore, deve essere presentata dal candidato ai competenti uffici amministrativi almeno 15 giorni prima della prova finale. La tesi pu• essere presentata su supporto informatico, firmata dal relatore e dal candidato anche mediante l'apposizione di firma digitale basata sul certificato elettronico emesso da certificatore qualificato.

9. All'atto della presentazione della domanda lo studente indica il relatore che lo assiste nella preparazione della tesi ed è presente alla prova finale. Nel caso di prova finale collegata all'attività di tirocinio, il relatore è il "tutor accademico" del tirocinio.

10. Il relatore della tesi di Laurea Magistrale è, di prassi, membro effettivo della Commissione per la valutazione della prova finale relativa al medesimo candidato ma pu• essere sostituito da un membro supplente solo in caso di assenza giustificata o sopravvenuto impedimento.

11. Una copia della tesi è depositata, a cura dei competenti uffici, presso il Sistema Bibliotecario d'Ateneo. L'accesso alle tesi depositate e la loro consultazione non sono soggetti ad alcuna specifica restrizione aggiuntiva, rispetto a quelle previste per l'accesso e la consultazione del patrimonio librario in genere, ma non è ammesso in nessuna forma il prestito delle tesi.

12. Le date delle prove finali sono definite e rese pubbliche dal Consiglio almeno un mese prima dell'inizio delle sessioni, prevedendone almeno una al termine di ciascuna sessione delle prove di accertamento del profitto e una alla fine dell'anno solare.

13. I calendari delle prove per la valutazione finale sono resi pubblici, anche per via telematica, almeno un

pu• prevedere la proclamazione in forma pubblica del conferimento del titolo di studio al termine di tale prova o in una o più cerimonie pubbliche annuali, eventualmente insieme con altri Corsi di Laurea Magistrale.

6. I diplomi dei titoli di studio riporteranno apposita annotazione della non comparabilità, a causa della diversa modalità di determinazione della stessa, della votazione finale riportata con quelle analoghe dei titoli di studio rilasciati in base alla normativa preesistente.

7. Le prove finali per il conferimento di titoli universitari sono pubbliche.

Lo studente che intende sostenere la prova finale ne fa domanda all'Area Didattica almeno 30 giorni prima.

8. La tesi di Laurea Magistrale, corredata dalla firma di almeno un relatore, deve essere presentata dal candidato ai competenti uffici amministrativi almeno 15 giorni prima della prova finale. La tesi pu• essere presentata su supporto informatico, firmata dal relatore e dal candidato anche mediante l'apposizione di firma digitale basata sul certificato elettronico emesso da certificatore qualificato.

9. All'atto della presentazione della domanda lo studente indica il relatore che lo assiste nella preparazione della tesi ed è presente alla prova finale. Nel caso di prova finale collegata all'attività di tirocinio, il relatore è il "tutor accademico" del tirocinio.

10. Il relatore della tesi di Laurea Magistrale è, di prassi, membro effettivo della Commissione per la valutazione della prova finale relativa al medesimo candidato ma pu• essere sostituito da un membro supplente solo in caso di assenza giustificata o sopravvenuto impedimento.

11. Una copia della tesi è depositata, a cura dei competenti uffici, presso il Sistema Bibliotecario d'Ateneo. L'accesso alle tesi depositate e la loro consultazione non sono soggetti ad alcuna specifica restrizione aggiuntiva, rispetto a quelle previste per l'accesso e la consultazione del patrimonio librario in genere, ma non è ammesso in nessuna forma il prestito delle tesi.

12. Le date delle prove finali sono definite e rese pubbliche dal Consiglio almeno un mese prima dell'inizio delle sessioni, prevedendone almeno una al termine di ciascuna sessione delle prove di accertamento del profitto e una alla fine dell'anno solare.

mese prima dell'inizio delle sessioni.

14. Lo studente che abbia maturato tutti i crediti previsti dal suo piano di studi pu• conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.

15. La Commissione per la valutazione della prova finale è nominata dal **Preside di Facoltà** su proposta del Consiglio. La Commissione è composta da un minimo di cinque membri, di cui almeno tre professori di ruolo dell'Ateneo, responsabili di insegnamento nella **Facoltà di Ingegneria**.

16. Possono far parte della Commissione docenti di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati e assistenti del ruolo ad esaurimento, anche se di altra **Facoltà** dell'Ateneo.

17. Di norma, Presidente della Commissione è il **Presidente del Consiglio** se ne fa parte, o il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo. A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dal Consiglio.

18. Il Presidente designa tra i componenti della Commissione il Segretario incaricato della verbalizzazione.

19. Il verbale è redatto contestualmente alla prova, anche con modalità informatizzate, e immediatamente sottoscritto dal candidato e da tutti i componenti della Commissione.

20. Il Presidente della Commissione è tenuto a trasmettere all'ufficio competente i verbali delle prove effettuate al termine delle prove stesse.

13. I calendari delle prove per la valutazione finale sono resi pubblici, anche per via telematica, almeno un mese prima dell'inizio delle sessioni.

14. Lo studente che abbia maturato tutti i crediti previsti dal suo piano di studi pu• conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.

15. La Commissione per la valutazione della prova finale è nominata dal **Direttore del Dipartimento** su proposta del Consiglio. La Commissione è composta da un minimo di cinque membri, di cui almeno tre professori di ruolo dell'Ateneo, responsabili di insegnamento nel **Dipartimento**.

16. Possono far parte della Commissione docenti di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati e assistenti del ruolo ad esaurimento, anche se di altra **Dipartimento**.

17. Di norma, Presidente della Commissione è il **Direttore del Dipartimento** se ne fa parte, o il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo. A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dal Consiglio.

18. Il Presidente designa tra i componenti della Commissione il Segretario incaricato della verbalizzazione.

19. Il verbale è redatto contestualmente alla prova, anche con modalità informatizzate, e immediatamente sottoscritto dal candidato e da tutti i componenti della Commissione.

20. Il Presidente della Commissione è tenuto a trasmettere all'ufficio competente i verbali delle prove effettuate al termine delle prove stesse.

ARTICOLO 18 - Modalità organizzative delle attività formative per gli studenti impegnati non a tempo pieno.

1. Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica prevede uno specifico percorso formativo per gli studenti impegnati non a tempo pieno, di cui all'**Allegato D** del presente Regolamento. Tale percorso formativo, che si sviluppa su 4 anni, è articolato, di norma, su un impegno medio annuo dello studente corrispondente all'acquisizione di 30 crediti. Lo studente all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione opera la scelta tra impegno a tempo pieno o impegno non a tempo pieno. Salvo tale specifica opzione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno.

ARTICOLO 18 - Modalità organizzative delle attività formative per gli studenti impegnati non a tempo pieno.

1. Il Corso di Laurea Magistrale in Chimica prevede uno specifico percorso formativo per gli studenti impegnati non a tempo pieno, di cui all'**Allegato D** del presente Regolamento. Tale percorso formativo, che si sviluppa su 4 anni, è articolato, di norma, su un impegno medio annuo dello studente corrispondente all'acquisizione di 30 crediti. Lo studente all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione opera la scelta tra impegno a tempo pieno o impegno non a tempo pieno. Salvo tale specifica opzione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno.

2. Per il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria

Il Segretario Amministrativo
 Dott.ssa Teresa Caligiuri

Il Vice Direttore
 Prof. B. Sirangelo

B. Sirangelo

2. Per il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica sarà possibile, accertata la disponibilità di risorse logistiche e finanziarie, offrire specifiche attività formative per gli studenti impegnati non a tempo pieno. Tali attività formative potranno essere svolte anche in orario serale e a distanza. Il Consiglio potrà decidere di consentire l'accesso a tali attività formative anche agli studenti impegnati a tempo pieno.

3. Tasse e contributi a carico degli studenti impegnati non a tempo pieno sono indicati nel Manifesto Annuale degli Studi tenendo in debito conto il minore onere per l'Università che deriva dalla ridotta intensità del loro impegno negli studi.

4. L'opzione per l'impegno non a tempo pieno è lasciata all'autonoma decisione dello studente e non può essere subordinata al possesso di requisiti di alcun tipo.

5. Lo studente impegnato a tempo pieno negli studi può chiedere di passare al percorso formativo riservato agli studenti impegnati non a tempo pieno, indicando l'anno cui chiede di essere iscritto. Lo studente impegnato non a tempo pieno può chiedere di passare al percorso formativo riservato agli studenti impegnati a tempo pieno, indicando l'anno di corso cui chiede di essere iscritto. In entrambi i casi:

- la richiesta deve essere inoltrata all'Area Didattica e al Consiglio;
- il passaggio ha luogo all'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo.

Il Consiglio delibera in merito entro la data di inizio del primo semestre dell'anno accademico immediatamente successivo.

ARTICOLO 19 - Mobilità degli studenti e riconoscimento delle attività formative svolte all'estero.

1. Gli studenti dell'Università della Calabria possono svolgere parte dei propri studi presso Università estere. A tal fine possono essere stipulati accordi fra Università.

2. Le attività di mobilità degli studenti sono curate direttamente dal Consiglio, che definisce e conferma di anno in anno le sedi Universitarie estere (europee ed extra europee) presso cui è possibile svolgere periodi di studio e soggiorno.

3. Per ogni convenzione attivata, il Consiglio designa un Docente delegato a curare i rapporti con l'università convenzionata, a raccogliere e valutare le domande degli studenti, a stabilire le equipollenze

Chimica sarà possibile, accertata la disponibilità di risorse logistiche e finanziarie, offrire specifiche attività formative per gli studenti impegnati non a tempo pieno. Tali attività formative potranno essere svolte anche in orario serale e a distanza. Il Consiglio potrà decidere di consentire l'accesso a tali attività formative anche agli studenti impegnati a tempo pieno.

3. Tasse e contributi a carico degli studenti impegnati non a tempo pieno sono indicati nel Manifesto Annuale degli Studi tenendo in debito conto il minore onere per l'Università che deriva dalla ridotta intensità del loro impegno negli studi.

4. L'opzione per l'impegno non a tempo pieno è lasciata all'autonoma decisione dello studente e non può essere subordinata al possesso di requisiti di alcun tipo.

5. Lo studente impegnato a tempo pieno negli studi può chiedere di passare al percorso formativo riservato agli studenti impegnati non a tempo pieno, indicando l'anno cui chiede di essere iscritto. Lo studente impegnato non a tempo pieno può chiedere di passare al percorso formativo riservato agli studenti impegnati a tempo pieno, indicando l'anno di corso cui chiede di essere iscritto. In entrambi i casi:

- la richiesta deve essere inoltrata all'Area Didattica e al Consiglio;
- il passaggio ha luogo all'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo.

Il Consiglio delibera in merito entro la data di inizio del primo semestre dell'anno accademico immediatamente successivo.

ARTICOLO 19 - Mobilità degli studenti e riconoscimento delle attività formative svolte all'estero.

1. Gli studenti dell'Università della Calabria possono svolgere parte dei propri studi presso Università estere. A tal fine possono essere stipulati accordi fra Università.

2. Le attività di mobilità degli studenti sono curate direttamente dal Consiglio, che definisce e conferma di anno in anno le sedi Universitarie estere (europee ed extra europee) presso cui è possibile svolgere periodi di studio e soggiorno.

3. Per ogni convenzione attivata, il Consiglio designa un Docente delegato a curare i rapporti con l'università convenzionata, a raccogliere e valutare le domande degli studenti, a stabilire le equipollenze

delle attività formative svolte all'estero in termini di attività e numero di CFU corrispondenti nell'ambito dell'offerta formativa del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica, incluso l'eventuale modalità di riconoscimento del titolo acquisito all'estero.

4. Lo studente interessato allo svolgimento di attività formative all'estero è tenuto a presentare in tempo utile domanda al Consiglio, allegando la documentazione disponibile relativa alle attività formative che intende seguire all'estero (compresi il numero di crediti e una descrizione del contenuto di ciascuna attività formativa, il numero di ore di lezione e di esercitazioni, e le modalità di accertamento del profitto) e di cui intende richiedere il riconoscimento.

5. Il Consiglio, su proposta del docente delegato, delibera entro 45 giorni dal ricevimento della domanda su quali siano le frequenze, le attività formative, i relativi settori scientifico-disciplinari, e i crediti riconoscibili come equivalenti e riconducibili ad attività formative previste nel Piano di studio dello studente. Qualora le attività formative da svolgere presso Università estere non siano previste nel piano di studio dello studente, il Consiglio deve inviare all'Area Didattica apposita delibera indicante la variazione del piano di studio che deve essere recepita con decorrenza dalla data della stessa delibera, ovvero per l'anno accademico in corso e non per quello successivo.

6. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della documentazione e della certificazione esibita dallo studente, il Consiglio emana la delibera relativa al riconoscimento delle frequenze, delle attività formative, con i relativi settori scientifico-disciplinari, dei crediti e dell'esito dell'eventuale accertamento del profitto, in modo che siano direttamente riferibili ad attività formative previste nel Piano di studio dello studente

7. Lo studente pu• presentare al Consiglio istanza di riconoscimento in itinere delle attività formative svolte presso università estere diverse da quelle autorizzate, motivando adeguatamente la ragione della difformità. Su tali istanze il Consiglio esprime parere con urgenza.

8. La delibera del Consiglio ai fini del riconoscimento non è necessaria nel caso in cui, nell'ambito di programmi di scambio, siano state approvate dalla facoltà tabelle di equivalenza tra attività formative tenute presso le università coinvolte, oppure se il riconoscimento sia richiesto nell'ambito di un

delle attività formative svolte all'estero in termini di attività e numero di CFU corrispondenti nell'ambito dell'offerta formativa del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica, incluso l'eventuale modalità di riconoscimento del titolo acquisito all'estero.

4. Lo studente interessato allo svolgimento di attività formative all'estero è tenuto a presentare in tempo utile domanda al Consiglio, allegando la documentazione disponibile relativa alle attività formative che intende seguire all'estero (compresi il numero di crediti e una descrizione del contenuto di ciascuna attività formativa, il numero di ore di lezione e di esercitazioni, e le modalità di accertamento del profitto) e di cui intende richiedere il riconoscimento.

5. Il Consiglio, su proposta del docente delegato, delibera entro 45 giorni dal ricevimento della domanda su quali siano le frequenze, le attività formative, i relativi settori scientifico-disciplinari, e i crediti riconoscibili come equivalenti e riconducibili ad attività formative previste nel Piano di studio dello studente. Qualora le attività formative da svolgere presso Università estere non siano previste nel piano di studio dello studente, il Consiglio deve inviare all'Area Didattica apposita delibera indicante la variazione del piano di studio che deve essere recepita con decorrenza dalla data della stessa delibera, ovvero per l'anno accademico in corso e non per quello successivo.

6. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della documentazione e della certificazione esibita dallo studente, il Consiglio emana la delibera relativa al riconoscimento delle frequenze, delle attività formative, con i relativi settori scientifico-disciplinari, dei crediti e dell'esito dell'eventuale accertamento del profitto, in modo che siano direttamente riferibili ad attività formative previste nel Piano di studio dello studente

7. Lo studente pu• presentare al Consiglio istanza di riconoscimento in itinere delle attività formative svolte presso università estere diverse da quelle autorizzate, motivando adeguatamente la ragione della difformità. Su tali istanze il Consiglio esprime parere con urgenza.

8. La delibera del Consiglio ai fini del riconoscimento non è necessaria nel caso in cui, nell'ambito di programmi di scambio, siano state approvate dalla facoltà tabelle di equivalenza tra attività formative tenute presso le università coinvolte, oppure se il riconoscimento sia richiesto nell'ambito di un

programma che ha adottato il sistema di trasferimento dei crediti ECTS.

9. Copia delle delibere del Consiglio per il riconoscimento delle attività formative degli studenti in mobilità (Erasmus) deve essere trasmessa all'Ufficio LLP/ERASMUS dell'Ateneo.

10. L'Università favorisce gli scambi di studenti con Università estere secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e offrendo supporto organizzativo e logistico agli scambi. Tali scambi devono avvenire secondo convenzioni preventivamente approvate dall'Università.

11. Gli studenti in mobilità, in entrata nell'Ateneo, devono essere considerati, a tutti gli effetti, studenti dell'Università della Calabria attraverso la formalizzazione della loro iscrizione, con rilascio di eventuale matricola provvisoria e libretto di studi.

12. I dati relativi agli esami sostenuti da parte degli studenti in mobilità devono essere registrati nella banca dati dell'Area Didattica.

13. I professori di ruolo dei singoli **Dipartimenti** che esaminano uno studente Erasmus devono compilare in duplice copia lo statino d'esame. Una copia deve essere trasmessa all'Area Didattica - Settore Segreterie studenti, l'altra deve essere trasmessa al coordinatore ECTS di Facoltà che, a sua volta, trascrive i risultati dei singoli esami su un apposito modulo denominato "Transcript of Records", che invia in duplice copia all'Ufficio Socrates insieme agli statini. I "Transcript of Records" sono debitamente firmati dai coordinatori ECTS di Facoltà e dal coordinatore istituzionale Socrates dell'Ateneo. L'Ufficio Socrates provvede a inviare i "Transcript of Records" alle Università partner.

ARTICOLO 20 - Studenti "regolarmente in corso", "non regolarmente in corso" e "fuori corso".

1. Per essere iscritto "regolarmente in corso" al secondo anno lo studente impegnato a tempo pieno deve aver acquisito entro la data di inizio dei corsi del secondo anno un numero di crediti pari a 40.

2. Lo studente impegnato a tempo pieno che non soddisfi le condizioni di cui al comma precedente pu•:
a) iscriversi come studente impegnato non a tempo pieno, nel caso in cui abbia acquisito i crediti richiesti per l'ammissione in qualità di studente regolarmente in corso;

b) iscriversi in qualità di studente non regolarmente in corso.

programma che ha adottato il sistema di trasferimento dei crediti ECTS.

9. Copia delle delibere del Consiglio per il riconoscimento delle attività formative degli studenti in mobilità (Erasmus) deve essere trasmessa all'Ufficio LLP/ERASMUS dell'Ateneo.

10. L'Università favorisce gli scambi di studenti con Università estere secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e offrendo supporto organizzativo e logistico agli scambi. Tali scambi devono avvenire secondo convenzioni preventivamente approvate dall'Università.

11. Gli studenti in mobilità, in entrata nell'Ateneo, devono essere considerati, a tutti gli effetti, studenti dell'Università della Calabria attraverso la formalizzazione della loro iscrizione, con rilascio di eventuale matricola provvisoria e libretto di studi.

12. I dati relativi agli esami sostenuti da parte degli studenti in mobilità devono essere registrati nella banca dati dell'Area Didattica.

13. I professori di ruolo dei singoli **Dipartimenti** che esaminano uno studente Erasmus devono compilare in duplice copia lo statino d'esame. Una copia deve essere trasmessa all'Area Didattica - Settore Segreterie studenti, l'altra deve essere trasmessa al coordinatore ECTS di Facoltà che, a sua volta, trascrive i risultati dei singoli esami su un apposito modulo denominato "Transcript of Records", che invia in duplice copia all'Ufficio Socrates insieme agli statini. I "Transcript of Records" sono debitamente firmati dai coordinatori ECTS di Facoltà e dal coordinatore istituzionale Socrates dell'Ateneo. L'Ufficio Socrates provvede a inviare i "Transcript of Records" alle Università partner.

ARTICOLO 20 - Studenti "regolarmente in corso", "non regolarmente in corso" e "fuori corso".

1. Per essere iscritto "regolarmente in corso" al secondo anno lo studente impegnato a tempo pieno deve aver acquisito entro la data di inizio dei corsi del secondo anno un numero di crediti pari a 40.

2. Lo studente impegnato a tempo pieno che non soddisfi le condizioni di cui al comma precedente pu•:

a) iscriversi come studente impegnato non a tempo pieno, nel caso in cui abbia acquisito i crediti richiesti per l'ammissione in qualità di studente regolarmente in corso;

3. Per essere iscritto "regolarmente in corso" al secondo anno lo studente impegnato non a tempo pieno deve aver acquisito entro la data di inizio dei corsi del secondo anno un numero di crediti pari a 20. Per essere iscritto "regolarmente in corso" al terzo anno lo studente impegnato non a tempo pieno deve avere acquisito entro la data di inizio dei corsi del terzo anno un numero di crediti pari a 40.

Per essere iscritto "regolarmente in corso" al quarto anno lo studente impegnato non a tempo pieno deve avere acquisito entro la data di inizio dei corsi del quarto anno un numero di crediti pari a 60.

1. Viene considerato fuori corso lo studente che, pur avendo seguito il corso di studio per l'intera sua durata, non abbia acquisito entro il 31 dicembre immediatamente successivo alla fine dell'ultimo anno di iscrizione tutti i crediti richiesti per il conseguimento del titolo.

5. Gli studenti "non regolarmente in corso" e gli studenti "fuori corso" sono oggetto di specifiche attività di tutorato, individuali e di gruppo, volte ad aiutarli nel superamento delle difficoltà incontrate.

6. Fatte salve le eventuali propedeuticità in essere, gli studenti "non regolarmente in corso" possono frequentare le attività formative previste per l'anno di corso cui sono iscritti e sostenere le relative prove di accertamento del profitto.

b) iscriversi in qualità di studente non regolarmente in corso.

3. Per essere iscritto "regolarmente in corso" al secondo anno lo studente impegnato non a tempo pieno deve aver acquisito entro la data di inizio dei corsi del secondo anno un numero di crediti pari a 20. Per essere iscritto "regolarmente in corso" al terzo anno lo studente impegnato non a tempo pieno deve avere acquisito entro la data di inizio dei corsi del terzo anno un numero di crediti pari a 40.

Per essere iscritto "regolarmente in corso" al quarto anno lo studente impegnato non a tempo pieno deve avere acquisito entro la data di inizio dei corsi del quarto anno un numero di crediti pari a 60.

2. Viene considerato fuori corso lo studente che, pur avendo seguito il corso di studio per l'intera sua durata, non abbia acquisito entro il 31 dicembre immediatamente successivo alla fine dell'ultimo anno di iscrizione tutti i crediti richiesti per il conseguimento del titolo.

5. Gli studenti "non regolarmente in corso" e gli studenti "fuori corso" sono oggetto di specifiche attività di tutorato, individuali e di gruppo, volte ad aiutarli nel superamento delle difficoltà incontrate.

6. Fatte salve le eventuali propedeuticità in essere, gli studenti "non regolarmente in corso" possono frequentare le attività formative previste per l'anno di corso cui sono iscritti e sostenere le relative prove di accertamento del profitto.

ARTICOLO 21 - Rinuncia agli studi e decadenza

1. Lo studente che intende ottenere la rinuncia agli studi dovrà compilare apposita domanda sul sito web dell'area didattica e presentarla allo sportello unitamente al libretto universitario e alle certificazioni attestanti la non esistenza di carichi pendenti con l'Ateneo.

2. Lo studente che abbia rinunciato agli studi o che sia incorso nella decadenza può chiedere il riconoscimento della precedente carriera. Il Consiglio valuta se riconoscere parzialmente o totalmente la precedente carriera, anche in termini di crediti formativi.



3. La domanda intesa a ottenere il riconoscimento della precedente carriera deve essere compilata sul sito web dell'Area Didattica e presentata al **Presidente del Consiglio** tra il 1° giugno e il 10 settembre. La delibera del Consiglio si avrà entro la data di inizio del primo semestre dell'anno di corso cui lo studente viene iscritto.

ARTICOLO 21 - Rinuncia agli studi e decadenza

1. Lo studente che intende ottenere la rinuncia agli studi dovrà compilare apposita domanda sul sito web dell'area didattica e presentarla allo sportello unitamente al libretto universitario e alle certificazioni attestanti la non esistenza di carichi pendenti con l'Ateneo.

2. Lo studente che abbia rinunciato agli studi o che sia incorso nella decadenza può chiedere il riconoscimento della precedente carriera. Il Consiglio valuta se riconoscere parzialmente o totalmente la precedente carriera, anche in termini di crediti formativi.

3. La domanda intesa a ottenere il riconoscimento della precedente carriera deve essere compilata sul sito web dell'Area Didattica e presentata al **Direttore del Dipartimento** tra il 1° giugno e il 10 settembre. La delibera del Consiglio si avrà entro la data di inizio del primo semestre dell'anno di corso cui lo studente viene iscritto.

<p>4. Alla domanda di cui al comma precedente deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante l'anno di immatricolazione, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha superato la relativa prova, la data del superamento e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali provengano da altra Università sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.</p>	<p>4. Alla domanda di cui al comma precedente deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante l'anno di immatricolazione, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha superato la relativa prova, la data del superamento e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali provengano da altra Università sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.</p>
<p>ARTICOLO 22 - Disposizioni sugli obblighi di frequenza.</p> <p>1. La frequenza è obbligatoria ed è accertata dal docente, che se ne avvale in sede di valutazione complessiva dell'impegno dello studente nelle prove di accertamento.</p>	<p>ARTICOLO 22 - Disposizioni sugli obblighi di frequenza.</p> <p>1. La frequenza è obbligatoria ed è accertata dal docente, che se ne avvale in sede di valutazione complessiva dell'impegno dello studente nelle prove di accertamento.</p>

Regolamento Tirocinio


REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO DIDATTICO UNIVERSITARIO	REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO DIDATTICO UNIVERSITARIO
<p style="text-align: center;">art. 1</p> <p><i>(Finalità del Tirocinio Didattico Universitario)</i></p> <p>1. La Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi della Calabria promuove tirocini formativi e di orientamento a favore degli studenti dei Corsi di Laurea, dei Corsi di Laurea Specialistica, dei Corsi di Laurea Magistrale e dei Corsi di Dottorato di Ricerca attivati presso la stessa Facoltà, nonché a favore dei propri Diplomati e Laureati, allo scopo di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, nonché di agevolare le scelte professionali degli studenti mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.</p> <p>2. Lo svolgimento di tali tirocini, definiti "Tirocini Didattici Universitari", dovrà avvenire presso Strutture Universitarie, oppure presso Enti pubblici o privati, Aziende, Studi professionali, Imprese e Industrie con cui l'Università della Calabria abbia stipulato apposita convenzione.</p> <p>3. La durata deve essere strettamente correlata all'obiettivo specifico del Tirocinio Didattico Universitario. Ogni Corso di Laurea stabilirà i limiti temporali, minimi e massimi, in funzione</p>	<p style="text-align: center;">art. 1</p> <p><i>(Finalità del Tirocinio Didattico Universitario)</i></p> <p>1. Il Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica dell'Università della Calabria promuove tirocini formativi e di orientamento a favore degli studenti dei Corsi di Laurea, dei Corsi di Laurea Specialistica/Magistrale e dei Corsi di Dottorato di Ricerca attivati presso lo stesso Dipartimento, nonché a favore dei propri Laureati, allo scopo di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, nonché di agevolare le scelte professionali degli studenti mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.</p> <p>2. Lo svolgimento di tali tirocini, definiti "Tirocini Didattici Universitari", dovrà avvenire presso Strutture Universitarie, oppure presso Enti pubblici o privati, Aziende, Studi professionali, Imprese e Industrie con cui l'Università della Calabria abbia stipulato apposita convenzione.</p> <p>3. La durata deve essere strettamente correlata</p>

<p>delle proprie esigenze didattiche, nonché i casi in cui il tirocinio è obbligatorio e ne darà immediatamente comunicazione all'Ufficio Stage.</p> <p>4. Relativamente ai Diplomati ed ai Laureati, a norma dell'art. 7 del Decreto 25.03.1998 n.142 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con i Ministeri della Pubblica Istruzione e dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, modificato dal successivo art. 11 del Decreto-Legge 13.08.2011 n. 138, l'attività di promozione è limitata ai dodici mesi successivi al conseguimento del titolo di studio, con il limite minimo di 2 mesi e massimo di 6 mesi.</p>	<p>all'obiettivo specifico del Tirocinio Didattico Universitario. Ogni Corso di Laurea stabilirà i limiti temporali, minimi e massimi, in funzione delle proprie esigenze didattiche, nonché i casi in cui il tirocinio è obbligatorio e ne darà immediatamente comunicazione all'Ufficio Stage.</p> <p>4. Relativamente ai Laureati, a norma dell'art. 7 del Decreto 25.03.1998 n.142 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con i Ministeri della Pubblica Istruzione e dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, modificato dal successivo art. 11 del Decreto-Legge 13.08.2011 n. 138, l'attività di promozione è limitata ai dodici mesi successivi al conseguimento del titolo di studio, con il limite minimo di 2 mesi e massimo di 6 mesi.</p>
<p style="text-align: center;">art. 2 (<i>Abbreviazioni</i>)</p> <p>1. Nel seguito si utilizzeranno le seguenti abbreviazioni: "Università" per "Università degli Studi della Calabria"; "Facoltà" per "Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi della Calabria"; "T.D.U." per "Tirocinio Didattico Universitario"; "Soggetto ospitante" per "Soggetto ospitante le attività di Tirocinio Didattico Universitario"; "C.d.C.L." per "Consiglio di Corso di Laurea"; "C.d.C.D.U." per "Consiglio di Corso di Diploma Universitario"; "C.d.F." per "Consiglio di Facoltà"; "D.U." per "Diploma Universitario"; "Referente" per "Referente del Consiglio di Corso di Diploma Universitario".</p>	<p style="text-align: center;">art. 2 (<i>Abbreviazioni</i>)</p> <p>1. Nel seguito si utilizzeranno le seguenti abbreviazioni: "Università" per "Università della Calabria"; "DIATIC" per "Dipartimento di Ingegneria par l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica"; "T.D.U." per "Tirocinio Didattico Universitario"; "Soggetto ospitante" per "Soggetto ospitante le attività di Tirocinio Didattico Universitario"; "C.d.S" per "Corso di Studio" "Referente" per "Referente del Corso di Studio".</p>
<p style="text-align: center;">art. 3 (<i>Requisiti e domanda per l'accesso alle attività di U.</i>)</p> <p>1. Per accedere alle attività di T.D.U. bisogna produrre domanda di ammissione a tali attività al Presidente Facoltà almeno due mesi prima del previsto inizio</p>	<p style="text-align: center;">art. 3 (<i>Requisiti e domanda per l'accesso alle attività di T. D. U.</i>)</p> <p>1. Per accedere alle attività di T.D.U. bisogna produrre domanda di ammissione a tali attività al Direttore del DIATIC almeno due</p>

Il Segretario Amministrativo
 Dott.ssa Teresa Caligiuri



Il Vice Direttore
 Prof. B. Sirangelo



<p>stesse attività.</p> <p>2. Possono presentare domanda di ammissione attività obbligatorie di T.D.U. gli Studenti che abbiano raggiunto il numero di Crediti Formativi previsti dal Corso di Studio come requisito.</p> <p>3. Gli studenti dei Corsi di Laurea o Dottorato di Ricerca possono presentare domanda di ammissione alle attività di T.D.U. in qualunque momento durante il percorso formativo.</p> <p>4. I Diplomatici ed i Laureati possono presentare domanda di ammissione alle attività di T.D.U. per un periodo di tempo compreso nei limiti minimi e massimi indicati al comma 3 dell'art. 1 del presente Regolamento, avendo cura che la conclusione del T.D.U. avvenga entro il dodicesimo mese successivo al conseguimento del titolo.</p> <p>5. Limitatamente agli studenti di Corso di Laurea, l'accesso alle attività di T.D.U. potrà avvenire solo dopo avere ottenuto parere positivo di congruità didattica dal programma delle attività dal C.d.C.D.U. competente direttamente o secondo le modalità indicate al successivo art. 8 comma 8. Nel caso debba stipularsi una nuova convenzione di cui al precedente art. 1 comma 1 oppure se è necessaria una copertura finanziaria, è richiesta anche la ratifica del C.d.F., o dell'organismo eventualmente delegato dallo stesso C.d.F. per tale adempimento.</p>	<p>mesi prima del previsto inizio delle stesse attività.</p> <p>2. Possono presentare domanda di ammissione alle attività obbligatorie di T.D.U. gli Studenti dei Corsi di Laurea afferenti al DIATIC che abbiano raggiunto il numero di Crediti Formativi previsti dal Corso di Studio come requisito.</p> <p>3. Gli studenti dei Corsi di Laurea Magistrale o Dottorato di Ricerca possono presentare domanda di ammissione alle attività di T.D.U. in qualunque momento durante il loro percorso formativo.</p> <p>4. I Laureati possono presentare domanda di ammissione alle attività di T.D.U. per un periodo di tempo compreso nei limiti minimi e massimi indicati dal comma 3 dell'art. 1 del presente Regolamento, avendo cura che la conclusione del T.D.U. avvenga entro il dodicesimo mese successivo al conseguimento del titolo.</p>
<p style="text-align: center;">art.4</p> <p><i>(Albo dei Soggetti ospitanti le attività di T. D. U.)</i></p> <p>1. Le Aziende, gli Studi Professionali, le Imprese, le Industrie e gli Enti pubblici o privati, interessati ad ospitare le attività formative di T.D.U. possono produrre una manifestazione di interesse al Presidente della Facoltà, indicando il tipo di attività che si intende svolgere nell'ambito del T.D.U. Allo scopo si può usare lo schema di manifestazione di interesse allegato.</p> <p>2. La manifestazione di interesse può avvenire tramite la proposta di un Docente della Facoltà che farà pervenire al Presidente una bozza di programma formativo concordato con uno dei Soggetti elencati al comma precedente ed in cui siano riportati i dati identificativi del Soggetto stesso.</p> <p>3. Presso la Presidenza della Facoltà è costituito apposito "Albo dei Soggetti ospitanti le attività di Tirocinio Didattico Universitario", ovvero di</p>	<p style="text-align: center;">art.4</p> <p><i>(Albo dei Soggetti ospitanti le attività di T. D. U.)</i></p> <p>1. Le Aziende, gli Studi Professionali, le Imprese, le Industrie e gli Enti pubblici o privati, interessati ad ospitare le attività formative di T.D.U. possono produrre una manifestazione di interesse al Direttore del DIATIC, indicando il tipo di attività che si intende svolgere nell'ambito del T.D.U. Allo scopo si può usare lo schema di manifestazione di interesse allegato.</p> <p>2. La manifestazione di interesse può avvenire anche tramite la proposta di un Docente che farà pervenire al Direttore una bozza di programma formativo concordato con uno dei Soggetti elencati al comma precedente ed in cui siano riportati i dati</p>





<p>Soggetti elencati al comma 1 che hanno manifestato interesse ad ospitare le attività di T.D.U. ottenendo giudizio positivo di congruità didattica da parte di uno o più C.d.C.D.U. oppure di uno o più C.d.C.L., secondo le modalità di cui al successivo art. 10 del presente Regolamento</p> <p>4. Tutti i Soggetti elencati al comma 1 con cui l'Università ha stipulato convenzione per lo svolgimento delle attività di T.D.U. a favore di Tirocinanti della Facoltà sono di diritto inserite nell'Albo dei Soggetti ospitanti.</p> <p>5. Tutte le Strutture Dipartimentali dell'Università sono di diritto iscritte nell'Albo dei Soggetti ospitanti.</p> <p>6. L'elenco dei Soggetti ospitanti inclusi nell'Albo è pubblico e potrà essere consultato presso la Presidenza della Facoltà.</p>	<p>identificativi del Soggetto stesso.</p> <p>3. Presso il DIATIC è costituito un apposito "Albo dei Soggetti ospitanti le attività di Tirocinio Didattico Universitario", ovvero di tutti i Soggetti elencati al comma 1 che hanno manifestato interesse ad ospitare le attività di T.D.U. ottenendo giudizio positivo di congruità didattica da parte della Commissione Stage secondo le modalità di cui al successivo art. 10 del presente Regolamento</p> <p>4. Tutti i Soggetti elencati al comma 1 con cui l'Università ha stipulato convenzione per lo svolgimento delle attività di T.D.U. a favore di Tirocinanti del DIATIC sono di diritto inserite nell'Albo dei Soggetti ospitanti.</p> <p>5. Tutte le Strutture Dipartimentali dell'Università sono di diritto iscritte nell'Albo dei Soggetti ospitanti.</p> <p>6. L'elenco dei Soggetti ospitanti inclusi nell'Albo è pubblico e potrà essere consultato presso il DIATIC.</p>
<p style="text-align: center;">art.5</p> <p style="text-align: center;"><i>(Limitazioni al numero dei Tirocinanti)</i></p> <p>Secondo l'art. 1 del Decreto 25.03.1998, n. 142 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con i Ministeri della Pubblica Istruzione e dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, i Soggetti ospitanti possono ospitare Tirocinanti nei limiti indicati:</p> <p>Soggetti ospitanti con non più di cinque Dipendenti a tempo indeterminato: un Tirocinante;</p> <p>Soggetti ospitanti con un numero di Dipendenti a tempo indeterminato compreso fra sei e diciannove: non più di due Tirocinanti contemporaneamente;</p> <p>Soggetti ospitanti con più di venti Dipendenti a tempo indeterminato: Tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.</p> <p>All'atto della stipula della convenzione, di cui al successivo art. 14 del presente Regolamento, il Soggetto ospitante dovrà esplicitamente dichiarare il numero di Tirocinanti e dei Dipendenti a tempo indeterminato in servizio presenti presso le Sue strutture, liberando</p>	<p style="text-align: center;">art.5</p> <p style="text-align: center;"><i>(Limitazioni al numero dei Tirocinanti)</i></p> <p>Secondo l'art. 1 del Decreto 25.03.1998, n. 142 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con i Ministeri della Pubblica Istruzione e dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, i Soggetti ospitanti possono ospitare Tirocinanti nei limiti indicati:</p> <p>Soggetti ospitanti con non più di cinque Dipendenti a tempo indeterminato: un Tirocinante;</p> <p>Soggetti ospitanti con un numero di Dipendenti a tempo indeterminato compreso fra sei e diciannove: non più di due Tirocinanti contemporaneamente;</p> <p>Soggetti ospitanti con più di venti Dipendenti a tempo indeterminato: Tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.</p> <p>All'atto della stipula della convenzione, di cui al successivo art. 14 del presente Regolamento, il Soggetto ospitante dovrà esplicitamente dichiarare il numero di Tirocinanti e dei Dipendenti a tempo indeterminato in</p>

<p>• l'Università da ogni responsabilità.</p>	<p>momento presenti presso le Sue strutture, liberando • l'Università da ogni responsabilità.</p>
<p style="text-align: center;">art.6</p> <p><i>Rapporti fra Tirocinante e Soggetto ospitante)</i> Rapporti che i Soggetti ospitanti, privati o pubblici, vengono con i Tirocinanti da essi ospitati non costituiscono rapporti di lavoro. Il Tirocinante deve attenersi a quanto concordato nella convenzione fra l'Università ed il Soggetto ospitante, rispettare i regolamenti disciplinari, le norme sanitarie, di sicurezza ed igiene sul lavoro. Il Tirocinante deve mantenere, durante e dopo il tirocinio, la necessaria riservatezza per quanto attiene alle informazioni o alle conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del T.D.U. Il Tirocinante è altresì tenuto a richiedere la verifica ed autorizzazione per eventuali elaborazioni verso terzi.</p>	<p style="text-align: center;">art.6</p> <p><i>Rapporti fra Tirocinante e Soggetto ospitante)</i> Rapporti che i Soggetti ospitanti, privati o pubblici, vengono con i Tirocinanti da essi ospitati non costituiscono rapporti di lavoro. Il Tirocinante deve attenersi a quanto concordato nella convenzione fra l'Università ed il Soggetto ospitante, rispettare i regolamenti disciplinari, le norme sanitarie, di sicurezza ed igiene sul lavoro. Il Tirocinante deve mantenere, durante e dopo il tirocinio, la necessaria riservatezza per quanto attiene alle informazioni o alle conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del T.D.U. Il Tirocinante è altresì tenuto a richiedere la verifica ed autorizzazione per eventuali elaborazioni verso terzi.</p>
<p style="text-align: center;">art.7</p> <p><i>("Ufficio Stage" presso la Presidenza della Facoltà)</i> 1. Presso la Presidenza della Facoltà è istituito l' "Ufficio Stage" che dovrà: a) curare l'iter per la stipula delle Convenzioni con i Soggetti ospitanti, secondo la normativa vigente; b) mantenere e provvedere ad aggiornare l'Albo dei Soggetti ospitanti; c) curare la diffusione dell'offerta di tirocinio verso i Docenti e gli Studenti della Facoltà, nonché verso i potenziali Soggetti ospitanti; d) distribuire la modulistica prevista dal presente Regolamento per l'attivazione e lo svolgimento delle attività di T.D.U.; e) raccogliere le domande di ammissione alle attività di T.D.U.; f) raccogliere le manifestazioni di interesse alle attività di T.D.U.; g) avviare la procedura per l'attivazione del singolo T.D.U., espletando tutte le formalità necessarie; h) gestire i contatti con i possibili Soggetti ospitanti, inseriti o meno nell'Albo, organizzando incontri fra i responsabili dei Soggetti ospitanti, i Docenti e gli Studenti della Facoltà;</p>	<p style="text-align: center;">art.7</p> <p><i>("Ufficio Stage" presso il DIATIC)</i> 1. Presso il DIATIC è istituito l' "Ufficio Stage" che dovrà: a) curare l'iter per la stipula delle Convenzioni con i Soggetti ospitanti, secondo la normativa vigente; b) mantenere e provvedere ad aggiornare l'Albo dei Soggetti ospitanti; c) curare la diffusione dell'offerta di tirocinio verso i Docenti e gli Studenti della Facoltà, nonché verso i potenziali Soggetti ospitanti; d) distribuire la modulistica prevista dal presente Regolamento per l'attivazione e lo svolgimento delle attività di T.D.U.; e) raccogliere le domande di ammissione alle attività di T.D.U.; f) raccogliere le manifestazioni di interesse alle attività di T.D.U.; g) avviare la procedura per l'attivazione del singolo T.D.U., espletando tutte le formalità necessarie; h) gestire i contatti con i possibili Soggetti ospitanti, inseriti o meno nell'Albo, organizzando incontri fra i responsabili dei Soggetti ospitanti, i Docenti e gli Studenti della Facoltà;</p>



<p>i) riferire sugli aspetti economico-finanziari delle attività di T.D.U.;</p> <p>l) richiedere, raccogliere e conservare le deliberazioni dei C.d.C.D.U., dei C.d.C.L. e del C.d.F. all'attivazione, allo svolgimento ed alla conclusione delle attività di T.D.U., necessarie a predisporre gli attestati di frequenza e di conclusione delle attività di T.D.U.;</p> <p>m) curare la conservazione degli atti e delle relazioni previste dal presente Regolamento.</p> <p>2. Il Responsabile ed i Componenti dell'Ufficio Stage sono designati dal C.d.F. su proposta del Presidente della Facoltà.</p>	<p>ire sugli aspetti economico-finanziari delle attività di T.D.U.;</p> <p>chiedere, raccogliere e conservare le deliberazioni dei C.d.C.D.U. relative all'attivazione, allo svolgimento ed alla conclusione delle attività di T.D.U., necessarie a predisporre gli attestati di frequenza e di conclusione delle attività di T.D.U.;</p> <p>curare la conservazione degli atti e delle relazioni previste dal presente Regolamento.</p> <p>Responsabile ed i Componenti dell'Ufficio Stage sono designati dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore.</p>
<p style="text-align: center;">art. 8</p> <p style="text-align: center;"><i>("Commissione Stage" presso la Presidenza della Facoltà)</i></p> <p>1. Allo scopo di svolgere funzioni di coordinamento ed indirizzo delle attività di T.D.U., garantendo tra l'altro, per gli Studenti, il raccordo fra il percorso formativo evidenziato dal piano di studi individuale e le attività del Soggetto ospitante, è istituita la "Commissione Stage" presso la Presidenza della Facoltà.</p> <p>2. La Commissione Stage, coadiuvata dall'Ufficio Stage, provvede anche ad esplorare le possibilità di stipula di accordi e convenzioni con i possibili Soggetti ospitanti, ed a comunicare successivamente gli esiti agli Organi Universitari competenti.</p> <p>3. La Commissione Stage è composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) un Delegato del Presidente della Facoltà con funzioni di orientamento didattico; b) un Referente per ogni C.d.C.D.U. afferente alla Facoltà; c) il Responsabile dell' Ufficio Stage; d) un Rappresentante degli Studenti della Facoltà. <p>L'intera Commissione resta in carica due Anni Accademici.</p> <p>4. La nomina dei Referenti di cui al precedente comma è effettuata dal C.d.F., su proposta dei C.d.C.D.U. ad esso afferenti, nei sessanta giorni precedenti la decadenza della Commissione Stage da rinnovare. E' consentito ad un massimo di due</p>	<p style="text-align: center;">art. 8</p> <p style="text-align: center;"><i>("Commissione Stage" presso il DIATIC)</i></p> <p>1. Allo scopo di svolgere funzioni di coordinamento ed indirizzo delle attività di T.D.U., garantendo tra l'altro, per gli Studenti, il raccordo fra il percorso formativo evidenziato dal piano di studi individuale e le attività del Soggetto ospitante, è istituita la "Commissione Stage" presso il DIATIC.</p> <p>2. La Commissione Stage, coadiuvata dall'Ufficio Stage, provvede anche ad esplorare le possibilità di stipula di accordi e convenzioni con i possibili Soggetti ospitanti, ed a comunicare successivamente gli esiti agli Organi Universitari competenti.</p> <p>3. La Commissione Stage è composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) un Referente per ogni Corso di Studi afferente al Dipartimento; b) il Responsabile dell' Ufficio Stage; <p>L'intera Commissione resta in carica due Anni Accademici.</p> <p>4. La nomina dei Referenti di cui al precedente comma è effettuata dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore ad esso afferenti, nei sessanta giorni precedenti la decadenza della Commissione Stage da rinnovare. Entro lo stesso termine il Direttore sottoporrà alla ratifica del Consiglio di Dipartimento la nomina del proprio Delegato.</p> <p>6. Ogni singolo Referente non può essere nominato per più di due volte consecutive.</p>

<p>C.d.C.D.U. designare uno stesso Referente. Entro lo stesso termine il Preside sottoporrà alla ratifica del C.d.F. la nomina del proprio Delegato.</p> <p>5. Il Rappresentante degli Studenti sarà designato dal C.d.F. nello stesso termine indicato al comma precedente, dovrà essere scelto fra i Componenti la Rappresentanza studentesca del C.d.F. e su indicazione della stessa Rappresentanza.</p> <p>6. Ogni singolo Referente non pu• essere nominato per più di due volte consecutive.</p> <p>7. In ogni momento il C.d.F., sentito il parere del competente C.d.C.D.U. per ci• che riguarda i Referenti, del Preside per il suo Delegato, e della Rappresentanza studentesca per il proprio Rappresentante, pu• revocare la nomina di ogni singolo Componente la Commissione Stage, ovvero accettarne le dimissioni, e procedere ad un nuovo incarico. Il nuovo Componente resta in carica fino alla decadenza dell'intera Commissione Stage.</p> <p>8. Ogni C.d.C.D.U. pu• delegare il proprio Referente a decidere in merito alla congruità didattica delle attività di T.D.U., prevista al precedente art. 3 comma 5, e pu• ritirare tale delega in qualunque momento. A tale scopo il Coordinatore del C.d.C.D.U. cui il Referente afferisce invierà apposita comunicazione al Preside della Facoltà che provvederà ad informarne immediatamente la Commissione Stage. Ogni C.d.C.D.U. definirà autonomamente i limiti di tale delega e le modalità di un eventuale controllo delle attività del proprio Referente.</p>	<p>7. In ogni momento il Consiglio di Dipartimento, per ci• che riguarda i Referenti, del Direttore per il suo Delegato, pu• revocare la nomina di ogni singolo Componente la Commissione Stage, ovvero accettarne le dimissioni, e procedere ad un nuovo incarico. Il nuovo Componente resta in carica fino alla decadenza dell'intera Commissione Stage.</p>
<p style="text-align: center;">art.9 (Attività della Commissione Stage)</p> <p>1. Nella prima riunione successiva alla loro nomina, i Componenti la Commissione Stage procedono alla nomina del Presidente e del Vice Presidente della stessa Commissione, scegliendoli fra i Referenti.</p> <p>2. Le riunioni della Commissione Stage sono convocate a cura del Presidente, ed in sua assenza dal Vice Presidente, mediante avviso da consegnare ai Componenti la Commissione Stage</p>	<p style="text-align: center;">art.9 (Attività della Commissione Stage)</p> <p>1. Nella prima riunione successiva alla loro nomina, i Componenti la Commissione Stage procedono alla nomina del Presidente e del Vice Presidente della stessa Commissione, scegliendoli fra i Referenti.</p> <p>2. Le riunioni della Commissione Stage sono convocate a cura del Presidente, ed in sua assenza dal Vice Presidente, mediante avviso da consegnare (o inviare via e-mail) ai Componenti</p>



almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione a cura dell'Ufficio Stage. Il rappresentante degli Studenti riceve la comunicazione presso la Presidenza della Facoltà.

3. Le riunioni della Commissione Stage sono valide se sono presenti almeno la metà dei Referenti ed il Responsabile dell'Ufficio Stage, ovvero un Suo delegato. Non sono ammesse deleghe per i Referenti e per il Rappresentante degli Studenti.

4. Il Referente che risulti assente per più di sei volte consecutive alle riunioni decade immediatamente dall'incarico. Il Presidente, ovvero il Vice Presidente, provvederà a richiedere al C.d.F. la sostituzione del Componente decaduto.

5. Durante le votazioni sulle deliberazioni della Commissione Stage hanno diritto di voto il Delegato del Presidente ed i Referenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente. Il Responsabile dell'Ufficio Stage esprime parere consultivo; tale parere è vincolante qualora la deliberazione riguardi direttamente l'attività delegata all'Ufficio Stage. Il Rappresentante degli Studenti ha diritto di voto con esclusione delle deliberazioni relative alla congruità didattica delle attività di T.D.U. su cui può esprimere solo parere consultivo.

6. Delle riunioni della Commissione Stage sarà redatto un verbale firmato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente e dal Responsabile dell'Ufficio Stage che assume le funzioni di Segretario verbalizzante. Tale verbale sarà inserito in un Registro la cui custodia è affidata all'Ufficio Stage. L'Ufficio Stage provvederà a comunicare alla Presidenza della Facoltà di Ingegneria le deliberazioni della Commissione Stage ed a richiedere l'eventuale inserimento nell'Ordine del Giorno di un successivo C.d.F. o di un C.d.C.D.U. o di C.d.C.L. la richiesta delle deliberazioni relative alle procedure necessarie per lo svolgimento delle attività di T.D.U.

7. Al termine di ogni Anno Accademico, la Commissione Stage, coadiuvata dall'Ufficio Stage, provvede a rendicontare sulle attività di

la Commissione Stage almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione a cura dell'Ufficio Stage.

3. Le riunioni della Commissione Stage sono valide se sono presenti almeno la metà dei Referenti ed il Responsabile dell'Ufficio Stage, ovvero un Suo delegato. Non sono ammesse deleghe per i Referenti.

4. Il Referente che risulti assente per più di sei volte consecutive alle riunioni decade immediatamente dall'incarico. Il Presidente, ovvero il Vice Presidente, provvederà a richiedere al Consiglio di Dipartimento la sostituzione del Componente decaduto.

5. Durante le votazioni sulle deliberazioni della Commissione Stage hanno diritto di voto il Delegato del Direttore ed i Referenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente, in sua assenza, del Vice Presidente. Il Responsabile dell'Ufficio Stage esprime parere consultivo; tale parere è vincolante qualora la deliberazione riguardi direttamente l'attività delegata all'Ufficio Stage.

6. Delle riunioni della Commissione Stage sarà redatto un verbale firmato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente e dal Responsabile dell'Ufficio Stage che assume le funzioni di Segretario verbalizzante. Tale verbale sarà inserito in un Registro la cui custodia è affidata all'Ufficio Stage. L'Ufficio Stage provvederà a richiedere l'inserimento nell'Ordine del Giorno di un successivo Consiglio di Dipartimento la ratifica dei verbali delle riunioni della Commissione Stage

7. Al termine di ogni Anno Accademico, la Commissione Stage, coadiuvata dall'Ufficio Stage, provvede a rendicontare sulle attività di T.D.U. svolte durante tale Anno Accademico, sulla relativa situazione economica, nonché a formulare proposte per la gestione delle attività formative future, al Direttore del Dipartimento.

T.D.U. svolte durante tale Anno Accademico, sulla relativa situazione economica, nonché a formulare proposte per la gestione delle attività formative future, al Preside della Facoltà.

art. 10

(Procedure per l'inclusione e la cancellazione dall'Albo dei Soggetti ospitanti)

1. La manifestazione di interesse alle attività di T.D.U., indirizzata al Preside della Facoltà, viene ricevuta dall' Ufficio Stage. Tale manifestazione di interesse viene trasmessa alla Commissione Stage che la valuta in prima istanza. Se la Commissione Stage giudica il programma proposto nella manifestazione di interesse didatticamente congruo ed il Soggetto ospitante sufficientemente qualificato, ~~invia ad uno o più C.d.C.D.U. o C.d.C.L., che la stessa Commissione Stage ritiene poter essere interessati alla proposta, per il tramite dell'Ufficio Stage, la manifestazione di interesse, perchè esprimano il giudizio di congruità didattica richiesto dal comma 3 dell'art. 4 del presente Regolamento. Tale giudizio potrà essere formulato direttamente dal Referente competente se egli è stato delegato per tale adempimento dal proprio C.d.C.D.U., così come stabilito al precedente art. 8 comma 8.~~

~~La Commissione Stage, coadiuvata dall'Ufficio Stage, provvederà semestralmente a comunicare ai C.d.C.D.U. l'elenco dei pareri sulla congruità didattica espressa dai singoli Referenti delegati a tale adempimento.~~

2. Ottenuto il giudizio positivo di congruità didattica, con l'accordo del Soggetto ospitante, potrà procedersi alla stipula di una convenzione quadro fra l'Università ed il Soggetto ospitante stesso. ~~In tale caso sarà necessaria la ratifica da parte del C.d.F.~~

3. La cancellazione dall'Albo dei Soggetti ospitanti avviene:

- a) per scadenza della convenzione non rinnovata e non seguita da conferma dell'interesse ad ulteriori attività di T.D.U.;

Art. 10

(Procedure per l'inclusione e la cancellazione dall'Albo dei Soggetti ospitanti)

1. La manifestazione di interesse alle attività di T.D.U., indirizzata al Direttore del Dipartimento, viene ricevuta dall'Ufficio Stage. Tale manifestazione di interesse viene trasmessa alla Commissione Stage che la valuta. Se la Commissione Stage giudica il programma proposto nella manifestazione di interesse didatticamente congruo ed il Soggetto ospitante sufficientemente qualificato, esprime il giudizio di congruità didattica richiesto dal comma 3 dell'art. 4 del presente Regolamento.

2. Ottenuto il giudizio positivo di congruità didattica, con l'accordo del Soggetto ospitante, potrà procedersi alla stipula di una convenzione fra l'Università ed il Soggetto ospitante stesso.

3. La cancellazione dall'Albo dei Soggetti ospitanti avviene:

- a) per scadenza della convenzione non rinnovata e non seguita da conferma dell'interesse ad ulteriori attività di T.D.U.;



<p>b) su richiesta del Soggetto ospitante, che comunque deve provvedere a completare regolarmente le attività di T.D.U. già attivate; c) per decisione motivata del C.d.F., su proposta di uno o più C.d.C.D.U. o C.d.C.L., o anche su proposta della Commissione Stage.</p>	<p>b) su richiesta del Soggetto ospitante, che comunque deve provvedere a completare regolarmente le attività di T.D.U. già attivate; c) per decisione motivata del Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, o anche su proposta della Commissione Stage</p>
<p style="text-align: center;">art. 11 (<i>Tutorato</i>)</p> <p>1. La Facoltà garantisce la presenza di un "Tutor Accademico" come responsabile didattico-organizzativo delle attività di T.D.U. Il Soggetto ospitante indica il "Tutor Aziendale" responsabile dell'inserimento del Tirocinante nella struttura ove si realizzano le esperienze di T.D.U. 2. Il Tutor Accademico viene scelto dalla Commissione Stage fra tutti i Docenti affidenti alla Facoltà. La Commissione Stage dovrà considerare l'eventuale preferenza espressa dal Richiedente nella domanda di ammissione alle attività di T.D.U. 3. E' ammessa l'eventuale sola presenza del Tutor Accademico nel caso in cui il Soggetto ospitante coincida con una Struttura Dipartimentale dell'Università, inserita di diritto nell'Albo di cui al comma 3 dell'art. 4 del presente Regolamento</p>	<p style="text-align: center;">art. 11 (<i>Tutorato</i>)</p> <p>1. Il DIATIC garantisce la presenza di un "Tutor Accademico" come responsabile didattico-organizzativo delle attività di T.D.U. Il Soggetto ospitante indica il "Tutor Aziendale" responsabile dell'inserimento del Tirocinante nella struttura ove si realizzano le esperienze di T.D.U. 2. Il Tutor Accademico viene scelto dalla Commissione Stage fra tutti i Docenti che insegnano sui Corsi di studio affidenti al DIATIC. La Commissione Stage dovrà considerare l'eventuale preferenza espressa dal Richiedente nella domanda di ammissione alle attività di T.D.U. 3. E' ammessa l'eventuale sola presenza del Tutor Accademico nel caso in cui il Soggetto ospitante coincida con una Struttura Dipartimentale dell'Università, inserita di diritto nell'Albo di cui al comma 3 dell'art. 4 del presente Regolamento.</p>
<p style="text-align: center;">art. 12 (<i>Modalità di attivazione del T. D. U.</i>)</p> <p>1. Il T.D.U. pu^o essere attivato su richiesta di un Soggetto che possieda i requisiti e mediante la domanda di ammissione alle attività formative descritti all' articolo 3 del presente Regolamento. Il possesso dei requisiti va autocertificato direttamente dal Richiedente nella stessa domanda di ammissione alle attività formative. E' compito dell' Ufficio Stage l'eventuale verifica di quanto autocertificato dal Richiedente. 2. A tale Regolamento si allega, per ogni utile fine, lo schema di domanda di ammissione alle attività di T.D.U. Nella domanda potranno indicarsi preferenze relative sia al Tutor Accademico che al Soggetto ospitante, nonchè la data entro cui si preferirebbe iniziare le esperienze formative. Si</p>	<p style="text-align: center;">art. 12 (<i>Modalità di attivazione del T. D. U.</i>)</p> <p>1. Il T.D.U. pu^o essere attivato su richiesta di un Soggetto che possieda i requisiti e mediante la domanda di ammissione alle attività formative descritti all' articolo 3 del presente Regolamento. Il possesso dei requisiti va autocertificato direttamente dal Richiedente nella stessa domanda di ammissione alle attività formative. E' compito dell' Ufficio Stage l'eventuale verifica di quanto autocertificato dal Richiedente. 2. A tale Regolamento si allega, per ogni utile fine, lo schema di domanda di ammissione alle attività di T.D.U. Nella domanda potranno indicarsi preferenze relative sia al Tutor Accademico che al Soggetto ospitante, nonchè la data entro cui si preferirebbe iniziare le esperienze formative. Si</p>



potrà anche esprimere preferenza relativa allo svolgimento di un particolare argomento inserendone una breve descrizione. Per favorire una migliore scelta dell'attività di formazione, del Soggetto ospitante e del Tutor Accademico, il Richiedente potrà elencare gli insegnamenti compresi nel proprio piano di studio individuale, indicando quali sono stati gli esami superati positivamente entro la data di inoltro della domanda ed i relativi Docenti, ovvero allegare fotocopia del proprio libretto universitario.

3. L' Ufficio Stage riceve la domanda di ammissione alle attività di T.D.U. e la trasmette alla Commissione Stage, tramite il proprio Responsabile.

4. La Commissione Stage, coadiuvata dall'Ufficio Stage, provvede ad identificare un possibile Tutor Accademico, uno o più Soggetti ospitanti, un argomento per le attività formative, la loro durata e la data di probabile inizio, in funzione del percorso formativo del Richiedente e delle preferenze espresse nella domanda di ammissione alle attività formative, avendo cura di:

a) verificare se il Soggetto ospitante indicato dal Richiedente nella domanda di ammissione alle attività di T.D.U. sia già incluso nell'Albo dei Soggetti ospitanti;

b) verificare in prima istanza, se sono rispettati i limiti al numero di Tirocinanti di cui all'art. 5 del presente Regolamento, limitatamente ai soli rapporti fra la Facoltà ed il Soggetto ospitante;

c) considerare opportunamente l'accordo reso noto fra il Docente ed il Soggetto ospitante di cui al art. 4, comma 2, del presente Regolamento;

d) affidare all' Ufficio Stage il mandato esplorativo per verificare la disponibilità a stipulare la Convenzione per l'attivazione delle attività formative da parte del Soggetto ospitante indicato dal Richiedente nel caso in cui esso non sia incluso nell'Albo dei Soggetti ospitanti. Nell'ipotesi che il Soggetto ospitante risulti disponibile non è necessario procedere all'inclusione nell'Albo dei Soggetti ospitanti seguendo la procedura indicata all'art. 10 del presente Regolamento. Tale inclusione avverrà automaticamente con la stipula

potrà anche esprimere preferenza relativa allo svolgimento di un particolare argomento inserendone una breve descrizione. Per favorire una migliore scelta dell'attività di formazione, del Soggetto ospitante e del Tutor Accademico, il Richiedente potrà elencare gli insegnamenti compresi nel proprio piano di studio individuale, indicando quali sono stati gli esami superati positivamente entro la data di inoltro della domanda ed i relativi Docenti, ovvero allegare fotocopia del proprio libretto universitario.

3. L' Ufficio Stage riceve la domanda di ammissione alle attività di T.D.U. e la trasmette alla Commissione Stage, tramite il proprio Responsabile.

4. La Commissione Stage, coadiuvata dall'Ufficio Stage, provvede ad identificare un possibile Tutor Accademico, uno o più Soggetti ospitanti, un argomento per le attività formative, la loro durata e la data di probabile inizio, in funzione del percorso formativo del Richiedente e delle preferenze espresse nella domanda di ammissione alle attività formative, avendo cura di:

a) verificare se il Soggetto ospitante indicato dal Richiedente nella domanda di ammissione alle attività di T.D.U. sia già incluso nell'Albo dei Soggetti ospitanti;

b) verificare in prima istanza, se sono rispettati i limiti al numero di Tirocinanti di cui all'art. 5 del presente Regolamento, limitatamente ai soli rapporti fra la Facoltà ed il Soggetto ospitante;

c) considerare opportunamente l'accordo reso noto fra il Docente ed il Soggetto ospitante di cui al art. 4, comma 2, del presente Regolamento;

d) affidare all' Ufficio Stage il mandato esplorativo per verificare la disponibilità a stipulare la Convenzione per l'attivazione delle attività formative da parte del Soggetto ospitante indicato dal Richiedente nel caso in cui esso non sia incluso nell'Albo dei Soggetti ospitanti. Nell'ipotesi che il Soggetto ospitante risulti disponibile non è necessario procedere all'inclusione nell'Albo dei Soggetti ospitanti seguendo la procedura indicata all'art. 10 del presente Regolamento. Tale inclusione avverrà automaticamente con la stipula

della convenzione di cui al successivo art. 14 del presente Regolamento.

5. L'Ufficio Stage comunica al Tutor Accademico prescelto la proposta di affidamento del Tirocinante, i Soggetti ospitanti ed i relativi Tutor Aziendali, l'argomento del T.D.U., la durata delle attività formative e la data del loro probabile inizio. Il Tutor Accademico prescelto, se accetta l'incarico, provvede a compilare la proposta di un programma preventivo di massima delle attività formative, in accordo con il Tutor Aziendale e con il Tirocinante, e la invia all'Ufficio Stage che la trasmette alla Commissione Stage.

6. La Commissione Stage valuta in prima istanza la proposta di programma preventivo di massima inviato dal Tutor accademico e, se la giudica didatticamente congrua, la propone, per il tramite dell'Ufficio Stage, per l'approvazione al competente C.d.C.D.U. ~~nel caso che il Richiedente sia uno Studente di Corso di D.U.~~

7. E' consentito fondere i passaggi indicati ai precedenti commi 5 e 6, qualora un Docente della Facoltà abbia fatto pervenire alla Commissione Stage una proposta di programma preventivo di massima delle attività formative di T.D.U., su cui la stessa Commissione esprima un giudizio positivo di congruità didattica.

8. Se è necessario stipulare la convenzione di cui al precedente art. 1 comma 2, dopo avere ottenuto parere positivo sulla congruità didattica da parte del C.d.C.D.U. competente, ~~nel caso di Studente di Corso di D.U., ovvero dopo il solo giudizio positivo della Commissione Stage per tutti gli altri Soggetti elencati al comma 1 art. 1 del presente Regolamento,~~ l' Ufficio Stage procede alla richiesta della ratifica, a norma del precedente art. 3 comma 5, delle attività di T.D.U. al C.d.F. ~~La comunicazione del parere del C.d.C.D.U. potrà avvenire direttamente alla Commissione Stage per il tramite del Referente competente. Il C.d.C.D.U. competente, se non ha delegato il proprio Referente, provvede comunque ad inviare all'Ufficio Stage comunicazione delle proprie deliberazioni.~~

9. Tutti i pareri sulla congruità didattica richiesti

della convenzione di cui al successivo art. 14 del presente Regolamento.

5. L'Ufficio Stage comunica al Tutor Accademico prescelto la proposta di affidamento del Tirocinante, i Soggetti ospitanti ed i relativi Tutor Aziendali, l'argomento del T.D.U., la durata delle attività formative e la data del loro probabile inizio. Il Tutor Accademico prescelto, se accetta l'incarico, provvede a compilare la proposta di un programma preventivo di massima delle attività formative, in accordo con il Tutor Aziendale e con il Tirocinante, e la invia all'Ufficio Stage che la trasmette alla Commissione Stage.


6. La Commissione Stage valuta in prima istanza la proposta di programma preventivo di massima inviato dal Tutor accademico e, se la giudica didatticamente congrua, la propone, per il tramite dell'Ufficio Stage, per l'approvazione al competente C.d.D.

7. E' consentito fondere i passaggi indicati ai precedenti commi 5 e 6, qualora un Docente abbia fatto pervenire alla Commissione Stage una proposta di programma preventivo di massima delle attività formative di T.D.U., su cui la stessa Commissione esprima un giudizio positivo di congruità didattica.

8. Se è necessario stipulare la convenzione di cui al precedente art. 1 comma 2, dopo avere ottenuto parere positivo sulla congruità didattica da parte del C.d.D. competente, ovvero dopo il solo giudizio positivo della Commissione Stage, l'Ufficio Stage procede alla richiesta della ratifica, a norma del precedente art. 3 comma 5, delle attività di T.D.U. al C.d.D.

9. Tutti i pareri sulla congruità didattica richiesti per l'avvio delle attività di T.D.U. possono essere direttamente forniti dal Referente se a ci• delegato dal proprio C.d.D.

<p>per l'avvio delle attività di T.D.U. possono essere direttamente forniti dal Referente se a ci* delegato dal proprio C.d.C.D.U., eosì come stabilito al precedente art. 8, comma 8. La Commissione Stage, coadiuvata dall'Ufficio Stage, provvederà semestralmente a comunicare ai C.d.C.D.U. l'elenco dei pareri sulla congruità didattica espressa dai singoli Referenti delegati a tale adempimento.</p>	
<p style="text-align: center;">art. 13 <i>(Rimborsi delle spese documentate)</i></p> <p>1. Il tirocinante che svolge l'attività di TDU in sedi che distano più di 30 km sia dall'Università, sia dalla propria residenza e che non abbia ottenuto finanziamenti da parte dell'azienda ospitante né da alcun altro soggetto coinvolto, pu* chiedere un contributo alle spese sostenute presentando istanza, corredata dalla relativa documentazione di spesa, all'atto di chiusura del tirocinio. Il contributo non potrà superare gli importi di 250 €/mese per i tirocini svolti in Calabria, di 400 €/mese per quelli svolti nelle altre regioni italiane e di 600 €/mese per quelli svolti all'estero.</p> <p>2. La Commissione Stage presenta al Consiglio di Facoltà, entro la fine di novembre di ogni anno, la proposta per l'erogazione di rimborsi ai tirocinanti per i quali la Commissione abbia approvato la regolare conclusione del tirocinio entro il 31 ottobre dell'anno corrente e che abbiano presentato istanza secondo quanto stabilito dal precedente comma. Nel caso in cui le somme disponibili non consentano il soddisfacimento di tutte le richieste pervenute, sarà determinata una percentuale di assegnazione dando priorità ai rimborsi dei tirocini curriculari. I contributi inferiori a 50 € non saranno erogati.</p> <p>3. Non è ammesso in alcun caso ripresentare l'istanza.</p>	<p style="text-align: center;">art. 13 <i>(Rimborsi delle spese documentate)</i></p> <p>1. Il tirocinante che svolge l'attività di TDU in sedi che distano più di 30 km sia dall'Università, sia dalla propria residenza e che non abbia ottenuto finanziamenti da parte dell'azienda ospitante né da alcun altro soggetto coinvolto, pu* chiedere un contributo alle spese sostenute presentando istanza, corredata dalla relativa documentazione di spesa, all'atto di chiusura del tirocinio. Il contributo non potrà superare gli importi di 250 €/mese per i tirocini svolti in Calabria, di 400 €/mese per quelli svolti nelle altre regioni italiane e di 600 €/mese per quelli svolti all'estero.</p> <p>2. La Commissione Stage presenta al Consiglio di Dipartimento, entro la fine di novembre di ogni anno, la proposta per l'erogazione di rimborsi ai tirocinanti per i quali la Commissione abbia approvato la regolare conclusione del tirocinio entro il 31 ottobre dell'anno corrente e che abbiano presentato istanza secondo quanto stabilito dal precedente comma. Nel caso in cui le somme disponibili non consentano il soddisfacimento di tutte le richieste pervenute, sarà determinata una percentuale di assegnazione dando priorità ai rimborsi dei tirocini curriculari. I contributi inferiori a 50 € non saranno erogati.</p> <p>3. Non è ammesso in alcun caso ripresentare l'istanza.</p>
<p style="text-align: center;">art. 14</p> <p><i>ola della Convenzione ed avvio delle attività di T.</i></p>	<p style="text-align: center;">art. 14</p> <p><i>ola della Convenzione ed avvio delle attività di T.</i></p>





<p><i>D. U.)</i> Conclusa la fase di attivazione del Tirocinio Didattico Universitario, l'Università, avvalendosi anche dell'Ufficio Stage provvede a stipulare una convenzione con il Soggetto ospitante prescelto, nel rispetto della normativa vigente, curando altresì la copertura delle necessarie Garanzie Assicurative, autorizzando così l'avvio delle attività formative.</p>	<p><i>D. U.)</i> Conclusa la fase di attivazione del Tirocinio Didattico Universitario, l'Università, avvalendosi anche dell'Ufficio Stage provvede a stipulare una convenzione con il Soggetto ospitante prescelto, nel rispetto della normativa vigente, curando altresì la copertura delle necessarie Garanzie Assicurative, autorizzando così l'avvio delle attività formative.</p>
<p>art. 15 <i>(Relazioni finali e valore dell'attività di T. D. U.)</i> Al termine delle Attività di Tirocinio Didattico Universitario, il Tutor Accademico, di concerto con il Tutor Aziendale, provvederà a far pervenire all'Ufficio Stage una "Relazione sintetica finale" sullo svolgimento e sull'esito delle attività formative, evidenziando sia il rispetto della congruità didattica che gli esiti dell'inserimento del Tirocinante nell'ambiente lavorativo. Il Tirocinante dovrà far pervenire all'Ufficio Stage una "Relazione finale", nella quale descriva nel dettaglio le attività di T.D.U. L'Ufficio Stage trasmetterà tali relazioni alla Commissione Stage che le vaglierà in prima istanza, esprimerà un giudizio collegiale e trasmetterà il tutto al C.d.C.D.U. competente per il parere sulla congruità didattica. Le attività svolte da Studenti dei Corsi di D.U. nel corso del T.D.U. possono, su richiesta del Tirocinante, avere valore di credito formativo. A tale fine l'Ufficio Stage farà pervenire al C.d.C.D.U. competente il giudizio collegiale della Commissione Stage e le due Relazioni finali descritte al comma precedente. Articolare, compatibilmente con l'Ordinamento didattico del Corso di D.U. frequentato dal Tirocinante, comunque, a suo giudizio, il C.d.C.D.U. competente a decidere la sostituzione di uno o più moduli didattici con le attività di T.D.U. La Relazione finale presentata dal Tirocinante a conclusione delle attività di T.D.U. potrà, compatibilmente con l'Ordinamento Didattico del Corso di D.U. frequentato dal Tirocinante e, comunque, il giudizio del competente C.d.C.D.U., essere considerata sostitutiva dell'Esame Finale di D.U. Tutti i pareri sulla congruità didattica, richiesti nei pareri precedenti del presente articolo, per la conclusione delle attività di T.D.U. possono essere regolarmente forniti dal Referente se a ciò delegato</p>	<p>art. 15 <i>(Relazioni finali e valore dell'attività di T. D. U.)</i> Al termine delle Attività di Tirocinio Didattico Universitario, il Tutor Accademico, di concerto con il Tutor Aziendale, provvederà a far pervenire all'Ufficio Stage una "Relazione sintetica finale" sullo svolgimento e sull'esito delle attività formative, evidenziando sia il rispetto della congruità didattica che gli esiti dell'inserimento del Tirocinante nell'ambiente lavorativo. Il Tirocinante dovrà far pervenire all'Ufficio Stage una "Relazione finale", nella quale descriva nel dettaglio le attività di T.D.U. L'Ufficio Stage trasmetterà tali relazioni alla Commissione Stage che le vaglierà in prima istanza, esprimerà un giudizio collegiale e trasmetterà il tutto al C.d.D. competente per il parere sulla congruità didattica. Le attività svolte da Studenti dei Corsi di D.U. nel corso del T.D.U. possono, su richiesta del Tirocinante, avere valore di credito formativo. A tale fine l'Ufficio Stage farà pervenire al C.d.D. competente il giudizio collegiale della Commissione Stage e le due Relazioni finali descritte al comma precedente. Tutti i pareri sulla congruità didattica, richiesti nei pareri precedenti del presente articolo, per la conclusione delle attività di T.D.U. possono essere regolarmente forniti dal Referente.</p>

Il Segretario Amministrativo
 Dott.ssa Teresa Caligiuri

Il Vice Direttore
 Prof. B. Sirangelo

<p> proprio C.d.C.D.U., così come stabilito al precedente comma 8. La Commissione Stage, coadiuvata dall'Ufficio Stage, provvederà semestralmente a comunicare ai C.d.C.D.U. l'elenco dei pareri su congruità didattica espressa dai singoli Referenti delegati a tale adempimento. Ogni singolo C.d.C.D.U. potrà inviare alla Commissione Stage indicazioni sui criteri generali per la sostituzione dei moduli didattici con attività di T.D.U. e per la conversione della Relazione finale in Esame finale di D.U. Sarà cura della Commissione Stage, coadiuvata dall'Ufficio Stage, provvedere alla diffusione di tali criteri verso gli studenti dei Corsi di D.U. L'Ufficio Stage curerà la conservazione della "Relazione sintetica finale" del Tutor Accademico legandovi il giudizio collegiale della Commissione Stage e la "Relazione finale" del Tirocinante. Per ogni studente, l'Ufficio Stage trasmetterà alla Segreteria Studenti della Facoltà un attestato, firmato dal responsabile dell'Ufficio Stage, dal Presidente della Commissione Stage e dal Presidente della Facoltà contenente i dati relativi alle attività di T.D.U. regolarmente concluse, e necessari per procedere alla loro registrazione. </p>	<p> luse, e necessari per procedere alla loro registrazione. </p>
<p style="text-align: center;">art. 16 <i>(Norme transitorie e finali)</i></p> <p> 1. Il presente Regolamento delle Attività di T.D.U. entra in vigore dal giorno successivo all'approvazione dello stesso da parte del C.d.F. Da tale data tutte le norme contenute nel precedente "Regolamento delle attività di stage di Diploma" sono abrogate. 2. Dalla data di approvazione del presente Regolamento da parte del C.d.F. e fino all'inizio dell'Anno Accademico 1999-2000 restano in carica gli attuali Componenti della Commissione Stage che provvederanno a gestire la fase transitoria. In particolare, per i T.D.U. attivati prima dell'approvazione del C.d.F. del presente Regolamento resta in vigore il precedente "Regolamento delle Attività di Stage di Diploma". 3. Tutti i Soggetti con cui sono attive </p>	<p style="text-align: center;">art. 16 <i>(Norme transitorie e finali)</i></p> <p> 1. Il presente Regolamento delle Attività di T.D.U. entra in vigore dal giorno successivo all'approvazione dello stesso da parte del C.d.F. Da tale data tutte le norme contenute nel precedente "Regolamento delle attività di stage di Diploma" sono abrogate. </p>

<p>convenzioni, sentito il Loro parere, vengono di diritto inclusi nell'Albo dei Soggetti ospitanti.</p> <p>4. Nello stesso periodo indicato al precedente comma 2, la Commissione Stage coadiuvata dal Ufficio Stage provvederà a diffondere le nuove norme previste dal presente Regolamento verso tutti i Soggetti interessati.</p> <p>5. Entro i sessanta gg. precedenti l'inizio dell'Anno Accademico 1999-2000 dovrà provvedersi alla nomina dei nuovi componenti la Commissione Stage.</p> <p>6. Nomine a Componente della Commissione Stage precedenti all'inizio dell'A.A. 1999-2000 non saranno computate ai fini del limite indicato dal comma 6 art. 8 del presente Regolamento.</p>	
<p>Regolamento approvato dal Consiglio di Facoltà del 24.02.1999</p> <p>modificato dal Consiglio di Facoltà del 09.03.2000</p> <p>modificato dal Consiglio di Facoltà del 21.06.2006</p> <p>modificato dal Consiglio di Facoltà del 22.11.2006</p> <p>modificato dal Consiglio di Facoltà del 23.01.2007</p> <p>modificato dal Consiglio di Facoltà del 15.05.2012</p> <p>Regolamento Stage di Diploma valido fino al 24/02/1999 (Abrogato)</p>	<p>Regolamento approvato dal Consiglio di Facoltà del 24.02.1999</p> <p>modificato dal Consiglio di Facoltà del 09.03.2000</p> <p>modificato dal Consiglio di Facoltà del 21.06.2006</p> <p>modificato dal Consiglio di Facoltà del 22.11.2006</p> <p>modificato dal Consiglio di Facoltà del 23.01.2007</p> <p>modificato dal Consiglio di Facoltà del 15.05.2012</p> <p><u>Regolamento Stage di Diploma valido fino al 24/02/1999 (Abrogato)</u></p>

